

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. XV**

**n. 37**

## **RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO**


*sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo  
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259*

### **ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE**

**(Esercizi 1988, 1989 e 1990)**

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 10 maggio 1993**  
—————

### **PARTE PRIMA**



## INDICE

## PARTE PRIMA

Determinazione della Corte dei conti n. 13/93 del 29 marzo 1993 .....	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per gli esercizi dal 1988 al 1990 .....	»	7

## PARTE SECONDA

## DOCUMENTI ALLEGATI:

*Esercizio 1988:*

Relazione del Presidente .....	»	7
Relazione del Collegio dei Revisori .....	»	121
Bilancio consuntivo .....	»	131

## PARTE TERZA


*Esercizio 1989:*

Relazione del Presidente .....	»	7
Relazione del Collegio dei Revisori .....	»	17
Bilancio consuntivo .....	»	27

## PARTE QUARTA

*Esercizio 1990:*

Relazione del Presidente .....	»	7
Relazione del Collegio dei Revisori .....	»	95
Bilancio consuntivo .....	»	105



**Determinazione n. 13/93**

## LA CORTE DEI CONTI

### IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 23 marzo 1993;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con il quale l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, nonché le annesse relazioni del Presidente dell'Ente medesimo e del Collegio dei Revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di Sezione dottor Ferdinando Angelini e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1988, 1989 e 1990;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.


comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1988, 1989 e 1990 - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Angelini

IL PRESIDENTE

f.to Coltelli



**RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL' ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE (E.A.A.P.) PER GLI ESERCIZI DAL 1988 AL 1990**

**SOMMARIO**

**PARTE PRIMA. - L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE ECONOMICA**

1. Premessa. - 2. Ordinamento. - 3. Evoluzione normativa. - 4. Gli organi di amministrazione dell'Ente. - 5. Il personale. - 6. Le gestioni dell'EAAP. - 7. L'attività di gestione ordinaria. - 8. Le tariffe dell'acqua e delle fognature. - 9. I proventi conseguiti ed il bilancio idrico. - 10. L'attività contrattuale quale strumento per l'assolvimento dei compiti istituzionali. - 11. Esercizio e manutenzione dei servizi di acquedotto e fognatura. - 12. Investimenti in conto capitale. Le competenze tecniche.

**PARTE SECONDA. - IL RENDICONTO FINANZIARIO**

1. Il rendiconto finanziario. La gestione dei residui. - 2. La situazione patrimoniale. - 3. Il conto economico. - 4. Le gestioni speciali. Il trattamento previdenziale. I conti vincolati. - 5. Operazioni finanziarie. - 6. La situazione amministrativa. La cassa e gli interessi attivi. - Conclusioni.

**ALLEGATI:**

- 1) Determinazione Sezione Controllo n. 33 del 31 luglio 1990.
- 2) Elenco dei principali contratti del triennio 1988-1990.

**APPENDICE**

Breve sintesi storica.

•

.

.....

**I - Premessa**

La Corte ha riferito al Parlamento sul risultato del controllo eseguito sulle gestioni finanziarie dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (E.A.A.P.) per gli esercizi a tutto il 1987 <sup>1</sup>.

Con la presente si riferisce sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativamente agli esercizi 1988, 1989 e 1990.

L'Ente è iscritto nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ed è compreso nel gruppo degli Enti preposti a servizio di pubblico interesse (punto IV).

---

<sup>1</sup> I risultati del controllo sull'attività svolta dall'EAAP sono stati riferiti al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le seguenti relazioni contenute negli Atti parlamentari sotto specificati:

per gli esercizi dal 1958 al 1970 Doc. XV, n. 23 - Camera dei deputati - V legislatura;

per gli esercizi dal 1971 al 1973 Doc. XV, n. 73 - Camera dei deputati - VI legislatura;

per gli esercizi dal 1974 al 1979 Doc. XV, n. 114 - Senato della Repubblica - VIII legislatura;

per gli esercizi dal 1980 al 1983 Doc. XV, n. 134 - Senato della Repubblica - IX legislatura;

per gli esercizi 1984 e 1985 Doc. XV, n. 16 - Senato della Repubblica - X legislatura;

per gli esercizi 1986 e 1987 Doc. XV, n. 116 - Senato della Repubblica - X legislatura.

## II - Ordinamento

Il vigente diritto positivo, come già ampiamente illustrato nelle precedenti relazioni <sup>2</sup>, attribuisce all'E.A.A.P. l'esercizio dell'acquedotto pugliese e degli acquedotti lucani, di quelli locali minori nonché delle connesse opere di fognatura e di depurazione.

L'avvento delle Regioni a statuto ordinario ha profondamente innovato il precedente ordinamento creando una serie di problemi interorganici ed organizzativi e, di riflesso, pratici, tuttora irrisolti: di converso sembra essere mancato soprattutto un disegno unitario da parte del Parlamento e del Governo in ordine agli obiettivi finali posti all'Istituzione parastatale con la conseguenza che sul piano operativo l'amministrazione dell'Ente ha incontrato negli ultimi decenni difficoltà di varia natura ed è stata costretta, in assenza di un preciso disegno ed indirizzo strategico ed in conseguenza, per la debolezza di un proprio valido e stabile impianto finanziario basato su adeguate risorse di parte corrente, ad impegnarsi nella ricerca continua di proventi straordinari, proventi che dovrebbero invece rappresentare un aspetto del tutto collaterale e succedaneo nei confronti della gestione tipica e di regime. Se - come meglio chiarito avanti - il rendiconto finanziario del 1990 a conclusione di un progressivo miglioramento economico si è chiuso addirittura con un saldo finanziario positivo di 14 milioni di lire, il modo del tutto anomalo per mezzo del quale si è giunti a questo risultato fa dubitare che la gestione possa finalmente assumere un andamento costante positivo negli esercizi a venire; nè va dimenticato al riguardo che

---

<sup>2</sup> Una sintesi storica sulla nascita e sulle successive trasformazioni e vicende dell'E.A.A.P. si trova in appendice alla presente Relazione.

periodicamente si è reso necessario il ricorso alla finanza statale per ripianare le perdite di esercizio man mano accumulate (nell'esercizio 1987 con la legge 27 marzo 1987, n. 122 sono stati erogati per ripianare il disavanzo di amministrazione 145.658 milioni di lire); il disavanzo - che si era così ridotto alla data del 31 dicembre 1987 alla somma di lire 25.773.038.624 - dopo pochi anni (31 dicembre 1990) è nuovamente lievitato a complessive lire 38.625.317.527.

In vista proprio di una radicale inversione di rotta, in attuazione anche delle direttive contenute nella legge n. 70 del 1975, sembra auspicabile una ristrutturazione dell'Ente che lo escluda dalla categoria degli enti pubblici non economici, categoria nella quale al grado di sviluppo a cui sono pervenute le popolazioni servite dall'acquedotto sembra non avere più titolo di appartenenza in un contesto nazionale caratterizzato da aziende autonome municipalizzate e da organismi gestiti con criteri imprenditoriali <sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Secondo stime non ufficiali in Italia, a fronte di 8.000 Comuni, vi sarebbero 11.000 acquedotti: l'ultimo riassetto legislativo, prima del disegno di legge "Galli" (X legislatura, Atto Camera n. 4228, riprodotto nell'Atto Camera n. 1397 dell'XI legislatura), è stato compiuto nel 1925: di qui l'attuale disordine idrico italiano aggravato dal fatto che per scelta avente ragioni politiche-sociali le tariffe praticate coprono a stento i soli costi di gestione. Tutto ciò ha contribuito all'impoverimento idrico del nostro Paese dove un terzo dell'acqua si perde per strada a causa delle reti di distribuzione tecnicamente inadeguate o senza manutenzione e non raggiunge l'utenza cui è destinata.

Fino a pochi anni fa erano pochi a credere che, in una situazione generalizzata in cui l'acqua era venduta di fatto a prezzi politici, il settore potesse offrire qualche opportunità alla imprenditoria privata. Di recente sembra che le prospettive siano in fase di evoluzione come dimostrato dalle iniziative assunte nel settore idrico potabile e connesso sistema di smaltimento e depurazione da grandi complessi aziendali che vanno dall'Italgas

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nell'ultima relazione sugli esercizi 1986 e 1987 la Corte dei conti aveva posto l'accento sulle seguenti problematiche:

- promozione di ogni azione intesa alla definizione delle funzioni dell'Ente in materia idrica ed in materia di fognatura e di depurazione al fine di assicurare prospettive di stabilità tali da consentire una seria ed indispensabile programmazione nel rispetto della salvaguardia ambientale; in particolare in vista di una maggiore efficienza ed economicità dei servizi si auspicava una concentrazione degli impianti di fognatura e di depurazione attualmente troppo numerosi con conseguenze negative sotto il profilo della funzionalità e dei costi di gestione;
- necessità di contenere le assunzioni ex art. 6 della legge n. 70 del 1975 destinate a fronteggiare esigenze straordinarie e non per fare fronte a funzioni istituzionali;
- necessità di affrontare in maniera compiuta fino alla eliminazione il problema della manutenzione, soprattutto straordinaria, e della riparazione degli impianti al fine di ottenere, mediante una razionalizzazione e tempestività degli interventi, minori sacrifici a carico della collettività;
- necessità di provvedere senza indugio all'aggiornamento dei registri relativi alla consistenza mobiliare ed immobiliare;
- puntuale osservanza, infine, dei termini fissati dalla legge per l'adozione dei bilanci preventivi e consuntivi.

---

all'Eniacqua (che associa Snam, Snamprogetti, Nuovo Pignone Saipem) alla Fiatimpresit Segesta ed all'Iri- Générale des eaux e Crea.

Nel corso della presente relazione si daranno aggiornate notizie in merito alle suindicate indicazioni.

### III - Evoluzione normativa

Nel corso del periodo in esame numerose sono state le norme legislative e ancor più numerosi i provvedimenti regolamentari che per avere riflessi immediati o mediati sulla vita dell'Ente debbono essere qui ricordati secondo la materia disciplinata.

#### AMBIENTE: MARE E SUOLO - INQUINAMENTO

- Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203  
"Attuazione direttive Cee concernenti norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e inquinamento prodotto dagli impianti industriali ai sensi della legge n. 15 del 16 aprile 1987, n. 183" (G.U. del 16 giugno 1988).
  
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988  
"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377" (G.U. del 5 gennaio 1989).
  
- Legge 18 maggio 1989, n. 183  
"Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" (G.U. n. 120 del 25 maggio 1989).

---

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

- Legge 4 agosto 1989, n. 283  
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti" (G.U. n. 185 del 9 agosto 1989).
  
- Legge 28 agosto 1989, n. 305  
"Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente" (G.U. n. 205 del 2 settembre 1989).
  
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1989  
"Realizzazione della rete di monitoraggio ed elaborazione dei dati ambientali del Mare Adriatico" (G.U. n. 257 del 3 novembre 1989).
  
- Legge 7 agosto 1990, n. 253  
"Disposizioni integrative alla legge 8 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (G.U. n. 205 del 3 settembre 1990).

APPROVVIGIONAMENTO POTABILE

- Decreto-Legge 14 febbraio 1989, n. 49  
"Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dall'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile" (G.U. n. 37/89).

- Decreto 14 febbraio 1989 - Ministero della Sanità -  
"Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano" (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1989).
  
- Decreto-Legge 21 aprile 1989, n. 136  
"Disposizioni urgenti in materia di classificazione delle acque dolci superficiali ai fini di potabilità" (G.U. n. 94 del 22 aprile 1989).
  
- Decreto-Legge 14 giugno 1989, n. 229  
"Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dall'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile" (G.U. n. 136 del 15 giugno 1989).
  
- Decreto-Legge 4 agosto 1989, n. 278  
"Misure urgenti per il miglioramento e per la prevenzione dall'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile" (G.U. n. 183 del 7 agosto 1989).
  
- Decreto-Legge 7 ottobre 1989, n. 335  
"Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dall'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile" (G.U. n. 235 del 7 ottobre 1989).
  
- Circolare 30 ottobre 1989, n. 26 - Ministero della Sanità  
"Istruzioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili" (G.U. n. 257 del 3 novembre 1989).

---

**XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

- Decreto-Legge 6 dicembre 1989, n. 388  
"Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dall'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile" (G.U. n. 286 del 7 dicembre 1989).
  
- Decreto-Legge 5 febbraio 1990, n. 16  
"Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dall'inquinamento delle acque" (G.U. n. 30 del 6 febbraio 1990).
  
- Legge 5 aprile 1990, n. 71  
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque (G.U. n. 82 del 7 aprile 1990).

BILANCIO DELLO STATO  
LEGGE FINANZIARIA

- Legge 1° marzo 1988, n. 67  
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988). Fra le disposizioni diverse (art. 24), reca quelle per le assunzioni di personale (G.U. n. 61 Suppl, del 14 marzo 1988).
  
- Legge 24 dicembre 1988, n. 542  
"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio 1989-91" (Supplemento ordinario alla G.U. n. 305 del 30 dicembre 1988 - Serie Generale").  
A pag. 268 reca, tra i fondi occorrenti a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, le "Esigenze finanziarie dell'Ente Autonomo Acquedotto

Pugliese" per lire 22.154 milioni" (in relazione all'ammortamento dei mutui contratti alla data del 31 dicembre 1985).

- Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1989, n. 402  
"Modificazioni ed integrazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827" (G.U. n. 296 del 20 dicembre 1989).
  
- Legge 29 dicembre 1990, n. 405  
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - Legge finanziaria per l'anno 1991 - (G.U. n. 303, Supplemento n. 91 del 31 dicembre 1990). Tra l'altro reca le nuove disposizioni in materia di imposta di bollo.

#### DEPURAZIONE E FOGNATURE

- Regolamento Regionale 20 febbraio 1988, n. 1  
"Disciplina degli impianti di smaltimento sul suolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc. e degli insediamenti turistici non allacciati alla pubblica fognatura" (Boll. Uff. Regione Puglia n. 64 del 6 aprile 1988).
  
- Decreto 11 luglio 1989 - Ministero dell'Ambiente -  
"Programmi ammessi ai finanziamenti per la prima attuazione del piano nazionale di ricerca in materia di smaltimenti di rifiuti solidi, degli scarichi liquidi, dei fanghi derivanti dalla depurazione degli effluenti e dai processi di incenerimento" (G.U. n. 173 del 26 luglio 1989).

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Regolamento della Regione Puglia n. 1 del 3 novembre 1989  
"Disciplina del prelievamento campioni acque reflue" (Boll. Uff. Regione Puglia n. 215 del 27 dicembre 1989).
- Regolamento della Regione Puglia n. 2 del 3 novembre 1989  
"Disciplina per lo smaltimento dei fanghi e dei liquami sul suolo o nel sottosuolo" (Boll. Uff. Regione Puglia n. 215 del 27 dicembre 1989).
- Regolamento della Regione Puglia n. 3 del 3 novembre 1989  
"Norme tecniche per l'installazione e l'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione" (Boll. Uff. Regione Puglia n. 215 del 27 dicembre 1989).
- Regolamento della Regione Puglia n. 4 del 3 novembre 1989  
"Disciplina degli impianti provvisori di smaltimento sul suolo di nuovi insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc. nei Comuni o nelle aree urbane non ancora serviti da pubbliche fognature" (Boll. Uff. Regione Puglia n. 215 del 27 dicembre 1989).
- Regolamento della Regione Puglia n. 5 del 3 novembre 1989  
"Disciplina delle pubbliche fognature" (Boll. Uff. Regione Puglia n. 215 del 27 dicembre 1989).
- Regolamento regionale 3 novembre 1989, n. 1  
"Disciplina del prelievamento campioni acque reflue" (Boll. Uff. Regione Puglia n. 215 del 27 dicembre 1989 e G.U. n. 36 del 15 settembre 1990).

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Regolamento regionale 3 novembre 1989, n. 2  
"Disciplina per lo smaltimento dei fanghi e dei liquami sul suolo o nel sottosuolo" (Boll. Uff. Regione Puglia n. 215 del 27 dicembre 1989 e G.U. n. 36 del 15 settembre 1990).
- Regolamento regionale 3 novembre 1989, n. 3  
"Norme tecniche per l'installazione e l'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione" (Boll. Uff. Regione Puglia n. 215 del 27 dicembre 1989 e G.U. n. 36 del 15 settembre 1990).

EMERGENZA IDRICA

- Ordinanza 20 luglio 1988 (n. 1510/FPC) del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile  
"Modificazione all'ordinanza n. 1478/FPC al fine di contribuire al superamento dell'emergenza idrica nella Regione Puglia" (G.U. n. 174 del 26 luglio 1988).
- Ordinanza 11 agosto 1988 (n. 1536/FPC) del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile  
"Emergenza idrica della Regione Puglia. Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 1531/FPC del 3 agosto 1988" (G.U. n. 197 dell'11 agosto 1988).
- Ordinanza 15 settembre 1988 (n. 1555/FPC) del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile  
"Trivellazione ed equipaggiamento per l'utilizzazione per uso potabile di settanta nuovi pozzi nelle province di Bari, Brindisi, Lecce, Potenza e Matera per fronteggiare l'emergenza idrica nelle regioni Puglia e Basilicata" (GG.UU. n. 221 del 20 settembre 1988 e n. 226 del 26 settembre 1988).

- Ordinanza 15 settembre 1988 (n. 1556/FPC) del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile  
"Utilizzazione ad uso potabile di settantanove pozzi esistenti gestiti da enti pubblici e privati mediante opere di collegamento alle reti di acquedotto e per il recupero di acqua di scarico dall'impianto di potabilizzazione del Sinni per fronteggiare l'emergenza idrica nella regioni Puglia e Basilicata" (GG.UU. n. 219 del 17 settembre 1988 e n. 226 del 26 settembre 1988).
  
- Ordinanza 23 maggio 1989 (n. 1722/FPC) del Ministero della Protezione Civile  
"Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica e irrigua nelle regioni Puglia e Basilicata" (G.U. n. 120 del 25 maggio 1989).
  
- Ordinanza 7 luglio 1989 n. 1761/FPC del Ministero della Protezione Civile  
"Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella Regione Puglia - Modificazione all'ordinanza n. 1731/FPC del 7 giugno 1989" (G.U. n. 164 del 15 luglio 1989).
  
- Ordinanza 29 novembre 1989 n. 1829/FPC del Ministero della Protezione Civile  
"Emergenza idrica delle regioni Puglia e Basilicata. Integrazione all'ordinanza n. 1722/FPC del 23 maggio 1989" (G.U. n. 288 dell'11 dicembre 1989).
  
- Ordinanza 16 luglio 1990 n. 1971/FPC del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile  
"Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Basilicata" (G.U. n. 169 del 29 luglio 1990).

- Ordinanza 16 luglio 1990 n. 1974/FPC del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile  
"Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia. Integrazione della portata dell'Acquedotto del Sinni" (G.U. n. 171 del 24 luglio 1990).
  
- Ordinanza 27 luglio 1990 n. 1979/FPC del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile  
"Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella Regione Puglia" (G.U. n. 178 dell'1 agosto 1990).

#### FINANZA PUBBLICA - FINANZA REGIONALE

- Decreto-Legge 28 novembre 1988, n. 511  
"Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale" (G.U. n. 280 del 29 novembre 1988).  
Convertito in legge 23 gennaio 1989, n. 20 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 1989).  
All'art. 7, primo comma, prevede la possibilità di elevare a lire 170 al metro cubo la tariffa relativa al servizio di fognatura. Al secondo comma del medesimo art. 7 prevede l'aumento di 70 lire al metro cubo della tariffa relativa al servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto provenienti dagli insediamenti civili. Al quarto comma sancisce la possibilità che le tariffe degli acquedotti siano aumentate nell'anno 1988 fino ad assicurare la copertura del 100 per cento di tutti i costi di gestione.

- Legge 26 aprile 1989, n. 155  
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica" (G.U. n. 100 del 2 maggio 1989).
  
- Decreto-Legge 28 dicembre 1989, n. 415  
"Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni, nonché disposizioni varie" (G.U. n. 303 del 30 dicembre 1989).
  
- Testo del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 (in G.U. serie generale n. 303 del 30 dicembre 1989 e avviso di rettifica in G.U. serie generale n. 8 dell'11 gennaio 1990 n. 38 (in G.U. serie generale n. 49 del 28 febbraio 1990), recante: "Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni, nonché disposizioni varie" (G.U. n. 98 del 28 aprile 1990).

#### IMPIEGO PUBBLICO

- Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551  
"Adeguamento della disciplina dei dirigenti del parastato a quella dei dirigenti delle amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 8 marzo 1985, n. 72" (G.U. n. 8 del 12 gennaio 1988).
  
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285  
"Approvazione delle proposte formulate dalla commissione di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, in ordine alle

- qualifiche funzionali ed ai profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70" (Suppl. ord. alla G.U. n. 173 del 25 luglio 1988 Serie Generale).
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325  
"Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni" (G.U. n. 185 dell'8 agosto 1988).
  - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988  
"Disciplina dell'avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione" (G.U. n. 306 del 31 dicembre 1988).
  - Circolare 24 febbraio 1989, n. 29632/8935 del Ministro per la Funzione Pubblica  
"Disciplina del trattamento di missione per il personale dei comparti del pubblico impiego" (G.U. n. 51 del 2 marzo 1989).
  - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1989, n. 96  
"Modificazioni alle procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni (G.U. n. 65 del 18 marzo 1989).

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117  
"Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale" (G.U. n. 76 dell'1 aprile 1989).
  
- Decreto-Legge 26 maggio 1989, n. 191  
"Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1989).
  
- Circolare 12 settembre 1989, n. 36120/9.2.27 del Ministro per la Funzione Pubblica  
"Indirizzi applicativi riguardanti le disposizioni che regolano le assunzioni per l'anno 1989 in correlazione con la disciplina della mobilità presso gli enti pubblici non economici" (G.U. n. 216 del 15 settembre 1989).
  
- Decreto-Legge 23 settembre 1989, n. 326  
"Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego" (G.U. n. 225 del 26 settembre 1989).
  
- Decreto-Legge 27 dicembre 1989, n. 413  
"Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego" (G.U. n. 303 del 30 dicembre 1989).
  
- Legge 28 febbraio 1990, n. 37  
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi

---

**XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

equiparate, nonché in materia di pubblico impiego" (G.U. n. 49 del 28 febbraio 1990).

- Decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (in G.U. serie generale n. 303 del 30 dicembre 1989 ed errata corrige in G.U. serie generale n. 2 del 3 gennaio 1990), coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 37 (in G.U. serie generale n. 49 del 28 febbraio 1990), recante "Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego (G.U.n. 59 del 12 marzo 1990).
  
- Decreto-Legge 26 marzo 1990, n. 60  
"Corresponsione di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (G.U. n. 72 del 27 marzo 1990).
  
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 1990  
"Trattamento di missione per i dirigenti dello Stato e categorie equiparate" (G.U. n. 94 del 23 aprile 1990).
  
- Decreto-Legge 22 settembre 1990, n. 264  
"Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1989-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego" (G.U. n. 223 del 24 settembre 1990).

LAVORI PUBBLICI

- Decreto 9 marzo 1989, n. 172 - Ministero dei Lavori Pubblici  
"Approvazione del regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori" (G.U. n. 110 del 13 maggio 1989).
- Circolare 11 aprile 1990, n. 2411 del Ministero dei Lavori Pubblici  
"Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori, Decreto Ministeriale n. 172 del 9 marzo 1989" (G.U. n. 94 del 23 aprile 1990).
- Legge Regione Basilicata 10 agosto 1990, n. 27  
"Norme per l'esecuzione di opere pubbliche - Affidamento in concessione - Procedure di appalto" (Boll. Uff. Regione Basilicata n. 33 del 18 agosto 1990).

MEZZOGIORNO

- Decreto Ministeriale 25 maggio 1989 - Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno  
"Adempimenti relativi al quarto piano annuale di attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno" (Suppl. ord. alla G.U. n. 149 del 28 giugno 1989 - Serie generale).
- Deliberazione del Consiglio Regionale di Puglia del 21 febbraio 1990, n. 1124  
"Programmi regionali di sviluppo ex art. 44 T.U. Legge Mezzogiorno - Programmi di investimento delle risorse finanziarie del triennio 1987/89". Delibera di Giunta

Regionale n. 8834/89 (Boll. Uff. Regione Puglia n. 79 - Suppl. dell'8 maggio 1990).

#### ORDINE PUBBLICO

- Legge 19 marzo 1990, n. 55  
"Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" (G.U. n. 69 del 23 marzo 1990 - Ripubblicata nel testo coordinato e aggiornato, corredata delle relative note sulla G.U. n. 120 del 25 maggio 1990).

#### PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Circolare 5 agosto 1989, n. 36970/18.3.2 del Ministro per la Funzione Pubblica  
"Iniziative volte ad agevolare il rapporto fra pubblica amministrazione e cittadini" (G.U. n. 216 del 15 settembre 1989).
- Legge 7 agosto 1990, n. 241  
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990).

#### TARIFFE IDRICHE E FOGNARIE

- Provvedimento n. 1/89 della Regione Puglia - Comitato Provinciale Prezzi di Bari  
"Adeguamento delle tariffe idriche dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese" (Boll. Uff. Regione Puglia n. 16 del 26 gennaio 1989).

---

**XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

- Provvedimento n. 21/89 della Regione Puglia - Comitato Provinciale Prezzi di Bari  
"Aggiornamento delle tariffe idriche dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese" (Boll. Uff. Regione Puglia n. 195 del 23 novembre 1989).
  
- Deliberazione 26 aprile 1990 del Comitato Interministeriale Prezzi (Provvedimento n. 15/1990)  
"Integrazione alle direttive del C.I.P. alle amministrazioni regionali, provinciali comunali ed ai comitati provinciali prezzi di cui al Provvedimento n. 25/1989 del 22 novembre 1989 (G.U. n. 99 del 30 aprile 1990).  
Determina: "In deroga al punto a) del provvedimento C.I.P. n. 25/1989 del 22 novembre 1989, i comitati provinciali prezzi, relativamente alle tariffe di tutti gli acquedotti, in presenza di adeguamenti del sistema tariffario che assicurino, per il 1990, la copertura in misura non inferiore all'80% e non superiore al 100% del costo complessivo di gestione, deliberano tali adeguamenti senza il preventivo parere del C.I.P. e ne dispongono direttamente la pubblicazione ai sensi della normativa vigente".

**TESORERIA UNICA**

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 1989  
"Fissazione della data di entrata in funzione del sistema di tesoreria unica per i nuovi enti ed organismi pubblici inclusi nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante l'istituzione del sistema di tesoreria unica suddetto" (G.U. n. 92 del 20 aprile 1989).

---

**XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

- Decreto 8 settembre 1989 - Ministro del Tesoro -  
"Modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 26 luglio 1985 recante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici" (G.U. n. 214 del 13 settembre 1989).
  
- Decreti del Ministero delle Finanze 4 ottobre 1989  
"Determinazione per le Province servite degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio riscossione dei tributi".
  
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990  
"Modifiche alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici" (G.U. n. 154 del 4 luglio 1990).

**TRIBUTI E RISCOSSIONE**

- Decreto-Legge 13 gennaio 1988, n. 3  
"Norme in materia tributaria, di previdenza, di assunzioni nella pubblica amministrazione ed altre disposizioni urgenti (G.U. n. 9 del 13 gennaio 1988).
  
- Legge 27 novembre 1989, n. 384 di conversione del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332  
"Modifiche alle norme che disciplinano l'applicazione dell'imposta per l'esercizio di impresa, arti e professioni (ICIAP) (G.U. n. 294 del 18 dicembre 1989).
  
- Decreto del Ministro delle Finanze 19 dicembre 1989  
"Fissazione della misura per il compimento degli atti esecutivi regolati dalla legge sulla riscossione dei

---

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

tributi e delle entrate dello Stato e di altri enti pubblici" (G.U. n. 12 del 16 gennaio 1990).

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1990  
"Imposta di bollo" (G.U. n. 118 del 23 maggio 1990).

DISEGNI DI LEGGE

- Proposta di legge n. 4740 del 10 aprile 1990 presentata alla Camera ad iniziativa dei Deputati Onn. Schettini, Sannella ed altri.

Statuisce, riprendendo la proposta di legge al Senato, n. 2291 del 25 maggio 1988, degli On. Cannata, Cardinale e altri, la soppressione dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese e dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia nonchè la classificazione dell'Ofanto, ai sensi degli artt. 12 e 18 della legge 18 maggio 1989, come bacino di rilievo nazionale al fine, soprattutto, di istituire un'autorità di governo adeguata ai delicati rapporti ed equilibri tra le regioni interessate.

Non specifica quale o quali aziende acquedottistiche dovranno realizzare le direttive dell'autorità di bacino.

(Per la legislatura corrente XI vedi n. 512 del 30 aprile 1992 nonchè n. 5121/1397 Camera Deputati).

- Disegno di legge n. 4228 ter, assegnato alla VIII Commissione della Camera in sede referente, relatore l'On. Galli, avente per oggetto "Disposizioni in materia di acquedotti".

---

**XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

In sintonia anche con le considerazioni svolte dalla Corte dei conti (Determinazione 2049 del 6 marzo 1990 sugli esercizi finanziari 1986 e 1987) tratta dell'unitarietà dei servizi di acquedotto e fognatura, della necessità di evitare la polverizzazione degli impianti relativi ai servizi gestiti dall'E.A.A.P., dell'opportunità di dare piena attuazione alla normativa regionale che prevede, in materia, il mantenimento, nelle regioni servite dall'Ente, della situazione in atto.

(Per la legislatura corrente XI non si ha finora notizia di una riproposizione della proposta di legge.

Risulta invece avanzata al Senato il disegno di legge di iniziative del senatore Filetti n. 307 del 29 maggio 1992 concernente "Riordino generale del sistema idrico italiano").

#### IV - Gli organi di amministrazione dell'Ente

Sono organi dell'E.A.A.P.:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- la Giunta permanente;
- il Collegio dei revisori.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 1985 registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1985 è stato nominato il Presidente dell'Ente autonomo acquedotto pugliese per la durata di quattro anni il quale, nella sua veste di vice-Presidente anziano era alla guida dell'Ente fin dall'1 ottobre 1982; giorno successivo a quello di dimissioni del precedente presidente.

Alla scadenza dei quattro anni non essendo sopraggiunto alcun provvedimento di nomina, il Presidente ha continuato nell'esercizio delle sue funzioni in regime di "prorogatio". Tale "prorogatio" è durata fino al 1991 essendo poi sopraggiunto il D.P.R. in data 27 giugno 1991 con il quale lo stesso Presidente è stato confermato alla guida dell'Ente.

A norma dell'articolo unico della legge 7 luglio 1951, n. 579 il Consiglio di amministrazione dell'E.A.A.P. è composto di quattordici membri, di cui due, uno tecnico ed uno amministrativo, nominati come rappresentanti del Ministero dei Lavori Pubblici, uno come rappresentante del Ministero del Tesoro, uno del Ministero dell'Interno, uno del Ministero della Sanità ed uno infine del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste; gli altri otto membri sono scelti dalle Amministrazioni provinciali di Bari, Foggia, Lecce, Brindisi, Taranto, Potenza, Matera ed Avellino.

Il Consiglio è stato nominato per la durata di un quadriennio con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in

data 31 gennaio 1987 e decreto in data 12 marzo 1987 (quest'ultimo decreto si riferisce alla sola nomina del rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Taranto).

Con decreto in data 2 febbraio 1991 del Ministro dei Lavori Pubblici il Consiglio di amministrazione, rinnovato in taluni componenti, è stato legittimato all'esercizio delle sue funzioni per il periodo 2 febbraio 1991-1 febbraio 1995.

Nel corso del triennio 1988-1990, con altri provvedimenti del Ministro dei Lavori Pubblici scaglionati nel tempo, si sono determinati avvicendamenti nella composizione dei membri del Consiglio di amministrazione in dipendenza di dimissioni, sostituzioni, sentenza del T.A.R. Puglia in data 20 febbraio 1987 ecc. ecc..

La Giunta permanente - organo esecutivo che insieme con il Presidente collabora alla gestione dell'Ente - è costituita ai sensi della citata norma del 1951 dal Presidente e dai due vice-Presidenti dell'Ente, dal consigliere di amministrazione tecnico nominato dal Ministro dei Lavori Pubblici e dal consigliere nominato dal Ministro del Tesoro.

La competenza della Giunta trova la sua fonte sia nelle attribuzioni derivantile direttamente dall'ordinamento positivo (art. 3 R.D. 9 aprile 1931, n. 334, art. 1 Decreto luogotenenziale 25 maggio 1945 n. 389) sia in quelle affidatele per delega dal Consiglio di amministrazione in virtù della delibera n. 8 del 17 luglio 1987 emanata in applicazione degli artt. 56 ultimo comma e 57 secondo comma del D.P.R. n. 696/1979.

Con la delibera anzidetta, a modifica ed integrazione delle delibere n. 6 del 13 novembre 1981, n. 8 del 3 novembre 1982, n. 9 del 5 febbraio 1983 e n. 7 del 4 giugno 1983, è stato ridotto da 500 milioni di lire all'importo

massimo di spesa di 200 milioni di lire il potere della Giunta di addivenire all'approvazione di contratti in materia di forniture e di lavori. E' rimasto, invece, fermo il potere affidato alla Giunta permanente in via specifica dall'art. 3 lett. b) del R.D. 9 aprile 1931, n. 334 secondo il quale la Giunta approva gli schemi di contratti di importo superiore a 12.000.000 (originariamente lire 50.000) in quanto gli schemi di contratto ivi previsti non sono quelli tipo, bensì sono quelli predisposti in seguito ad avvenute aggiudicazioni a favore delle singole ditte che hanno partecipato alle varie gare di appalto sia per approvvigionamento di materiali sia di lavori.

Inoltre con la ricordata delibera n. 8 del 17 luglio 1987 la Giunta è stata privata del potere, per l'innanzi delegatole, di costituire le Commissioni previste dagli artt. 57 secondo comma, 59 terzo comma e 60 quarto comma del D.P.R. n. 696/1979.

La ragione del ridimensionamento dei poteri della Giunta permanente è da rinvenirsi nell'esigenza manifestata dalla maggioranza dei consiglieri di un maggior coinvolgimento del Consiglio nella gestione dell'Ente nel rispetto delle prerogative proprie dei consiglieri che in tal modo sono posti nella condizione di essere meglio informati e più consapevoli delle decisioni da adottare.

Il Collegio dei revisori, infine, è composto ai sensi dei RR.DD. n. 195/1921 e n. 132 da un Prefetto di 1<sup>a</sup> classe designato dal Ministero dell'Interno, da un rappresentante del Ministero dei Lavori Pubblici e da un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato designato dal Ministero del Tesoro.

Il Collegio è stato nominato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 6 giugno 1985 per il periodo di quattro anni; con successivi decreti dello stesso Ministero n. 2593 del 21 luglio 1989, n. 1052 del 28 marzo 1990 e n.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1677 del 5 luglio 1990 il Collegio è stato rinnovato per la durata di un altro quadriennio.

Nel corso del triennio 1988-1990, a seguito del collocamento a riposo del Direttore generale reggente ingegnere, del ruolo professionale, ha assunto le funzioni a decorrere dall'1 luglio 1988 un nuovo direttore generale il cui rapporto d'impiego è disciplinato da contratto a tempo determinato giusta delibera consiliare n. 4 del 10 giugno 1988.

I compensi e gli emolumenti degli organi di amministrazione attiva e di controllo sono determinati secondo le procedure di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978 n. 14 e delle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 1982 e del 27 ottobre 1987 prot. UCI/8054/1.74. Va poi precisato che in applicazione del combinato disposto degli artt. 20 e 27 della legge 20 marzo 1975 n. 70 l'E.A.A.P. è stato ritenuto di "notevole rilievo" (vedasi D.P.C.M. in data 12 settembre 1975).

In base dunque alla richiamata disciplina l'indennità di carica spettante al Presidente dell'Ente viene determinata in misura pari a quella iniziale spettante al Direttore generale, (livello C) maggiorata del 20% (vedasi decreto Ministero Lavori Pubblici n. 165 del 20 gennaio 1981); la indennità di carica spettante ai due vice-Presidenti dell'Ente è stata attribuita in misura non superiore al 40% di quella attribuita al Presidente dell'Ente (vedasi D.P.R. in data 16 maggio 1981 registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1981); le indennità di carica spettanti ai consiglieri di amministrazione ed ai componenti della Giunta permanente sono state stabilite (vedasi Decreti del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1981 ed in data 21 settembre 1985) nella rispettiva

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

misura di lire 1.440.000 annue lorde e di lire 2.160.000 annue lorde.

Al Collegio dei revisori in base al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici è attribuita un'indennità annuale nella misura di lire 3.000.000 annue lorde per il Presidente e di lire 2.400.000 annue lorde per gli altri due componenti.

Nessuna indennità al di fuori del gettone di presenza spetta infine al magistrato della Corte dei conti che nello svolgimento di funzioni tipiche esercita in posizione del tutto autonoma, esterna e neutrale il controllo sulla gestione dell'Ente in virtù dell'art. 100 comma 2° della Costituzione quale delegato della Sezione Controllo Enti istituita dalla legge n. 259/1958.

Le indennità annuali in parola hanno carattere indennitario e non remunerativo e non possono pertanto collegarsi con le variazioni del costo della vita.

Con deliberazione n. 7 in data 18 novembre 1989 il Consiglio di amministrazione dell'E.A.A.P., in conformità alla circolare datata 1 giugno 1988 della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente l'adeguamento dell'indennità agli amministratori e revisori dei conti degli Enti disciplinati dalla legge n. 70/1975, ha deliberato l'incremento delle summenzionate indennità da corrispondere a consiglieri e revisori nella misura del 30% a decorrere dall'1 giugno 1988; medesimo incremento e medesima decorrenza sono stati disposti in relazione al gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali: il gettone è così passato a f. 58.500 lorde. In precedenza l'importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, previste per legge, per statuto o per regolamento (da corrispondere anche ai componenti il Collegio dei revisori ed al magistrato della Corte dei

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conti delegato al controllo) era stabilito nella misura di £. 45.000 lorde (di cui non è consentito il cumulo per una medesima giornata).

Come chiarito infine con circolare n. 1155 della Direzione generale affari generali e del personale del Ministero dei Lavori Pubblici in data 10 maggio 1982 per la determinazione della indennità di carica spettante ai Presidenti degli Enti pubblici sono da considerare quali elementi del trattamento economico dei direttori generali lo stipendio iniziale annuo, la tredicesima mensilità e l'indennità integrativa speciale: sono perciò esclusi dal computo gli aumenti periodici di stipendio; è inoltre esclusa l'indennità di fine lavoro.

Dall'esame dei consuntivi relativi al triennio 1988-1990 nonché delle rispettive documentazioni contabili si rilevano le sottoindicate spese riflettenti gli organi di amministrazione e revisione dell'E.A.A.P.

INDENNITA' di CARICA ed EMOLUMENTI per  
COMPITI ISTITUZIONALI  
(in milioni di lire) <sup>4</sup>

	1988	1989	1990
Presidente	105	83	106
Vice-Presidenti	72	98	108
Consiglieri	78	55	57
Revisori	8	10	12

<sup>4</sup> I capitoli di spesa interessati sono: 010/a, 010/b, 010/c, 250 e 320/c per gli esercizi 1988 e 1989; 011, 012, 013, 250 e 388 per l'esercizio 1990. Gli importi sono al lordo delle ritenute erariali e sono al netto di rimborsi dovuti per legge quali, ad es., quelli derivanti da missioni o altro onere rimborsabile; essi sono stati desunti dalle dichiarazioni IRPEF relative ai redditi conseguiti negli esercizi 1988, 1989 e 1990 e comprendono pertanto anche gli onorari di prestazioni professionali (vedasi infra pagg. 34 e 38).

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 1

## SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

		1988	1989	1990
Componenti della spesa:		<u>CAPITOLO 010/A</u>	<u>CAPITOLO 010/A</u>	<u>CAPITOLO 011</u>
(a)				
per indennità	(b)	104.732.993	98.126.114	102.811.660
per rimborsi	(c)	18.730.451	14.017.385	31.020.071
per missioni	(d)	19.626.499	18.746.773	26.114.314
per altro titolo	(e)	=====	=====	=====
Totale somma impegnata		143.089.943	130.890.272	159.946.045
		<u>CAPITOLO 010/B</u>	<u>CAPITOLO 010/B</u>	<u>CAPITOLO 012</u>
per indennità	(b)	10.821.600	23.040.000	17.712.000
per rimborsi	(c)	21.903.962	22.486.951	22.442.390
per missioni	(d)	11.800.376	11.100.070	13.201.065
per altro titolo	(e)	=====	=====	=====
Totale somma impegnata		44.525.938	56.627.021	53.355.455
		<u>CAPITOLO 010/C</u>	<u>CAPITOLO 010/C</u>	<u>CAPITOLO 013</u>
per indennità	(b)	7.740.000	7.800.000	15.825.000
per rimborsi	(c)	18.432.036	19.077.656	19.296.433
per missioni	(d)	=====	=====	=====
per altro titolo	(e)	2.385.000	3.045.000	3.294.000
Totale somma impegnata		28.557.036	29.892.656	38.415.433
		<u>CAPITOLO 020</u>	<u>CAPITOLO 020</u>	<u>CAPITOLO 020</u>
per indennità	(b)	44.816.620	72.744.166	82.511.876
per rimborsi	(c)	=====	=====	=====
per missioni	(d)	=====	=====	274.950
per altro titolo	(e)	7.062.334	41.638.435	42.213.174
Totale somma impegnata		51.878.954	114.382.601	125.000.000

(a) Titolo 01 - Spese correnti Categoria 01.

(b) (c) (d) (e) Compensi indennità al Presidente ecc. capitoli 010/A, 011.

Compensi indennità ai componenti organi collegiali di amministrazione capitoli 010/B e 012.

Compensi indennità ai Revisori e al magistrato delegato della Corte dei conti capitoli 010/C e 013.

Compensi indennità Trattamento economico al Direttore generale capitolo 020.

---

**XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

Al di fuori delle sopraindicate spese aventi natura periodica e ricorrente, devesi segnalare che pressochè tutti i consiglieri di amministrazione hanno percepito, a titolo di compenso di lavoro autonomo per prestazioni professionali rese a favore dell'E.A.A.P., su incarico conferito dal Presidente dell'Ente stesso, le somme di cui al seguente prospetto (al lordo delle ritenute erariali di acconto IRPEF).

**ONORARI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE  
DA CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE DELL'E.A.A.P. <sup>5</sup>**  
(in milioni di lire)

ESERCIZIO	NUMERO DEI PERCIPIENTI	CAPITOLO DI SPESA INTERESSATO	IMPORTO LORDO GLOBALE
1988	otto	320/C	381
1989	due	320/C	122
1990	dieci	388	813
<b>TOTALE</b>			<b>1.316</b>

Ferma restando la ritenuta d'accolto IRPEF praticata sempre dall'E.A.A.P. nella misura del 18% nell'anno 1988, ed in quella del 19% negli anni 1989 e 1990, l'onorario liquidato è per altro comprensivo del rimborso IVA, ogni qualvolta, il percipiente ha dichiarato di essere titolare di partita IVA.

\* \* \*

---

<sup>5</sup> Le somme in questione sono state debitamente incluse da parte dell'E.A.A.P. nelle dichiarazioni mod. 770/89, 770/90 e 770/91 riflettenti somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.

In occasione di precedenti Relazioni al Parlamento (vedasi quella relativa al triennio 1971-1973 VI legislatura - Doc. XV - n. 73 - pag. 7; quella relativa al sessennio 1974-1979 VIII legislatura - Doc. XV - n. 114 - pag. 15) fu posto in evidenza che la prassi seguita dal Ministero dei Lavori Pubblici di nominare quali membri del Consiglio di amministrazione o della Giunta permanente persone estranee alla Pubblica Amministrazione o prive di requisiti professionali tecnici concretava "una palese violazione dello spirito e della lettera della legge n. 579/1951" e "si poneva in contrasto con i criteri richiamati dalla Sezione Controllo Enti della Corte dei conti con determinazione n. 1219 del 14 gennaio 1975".

Nonostante le reiterate osservazioni, il Ministero dei Lavori Pubblici con i fatti dimostra di non condividere l'interpretazione generalmente accolta e seguita in materia degli enti del parastato: infatti nel periodo 1988-1990 membro tecnico della Giunta permanente in rappresentanza del Ministero dei Lavori Pubblici è stato designato un ingegnere libero professionista, a cui è succeduta nella stessa posizione altra persona, anch'essa estranea alla Pubblica Amministrazione e neppure iscritta all'albo professionale degli ingegneri ed architetti.

Nè sembra meritare accoglimento, a giustificazione della prassi seguita dal Ministero vigilante, la tesi che la soppressione dell'art. 1 quinto comma del R.D. 9 aprile 1931, operata con la legge citata n. 579/1951, autorizzi lo stesso Ministero a farsi rappresentare indifferentemente da persone appartenenti alla propria Amministrazione, ovvero da persone che ne sono del tutto al di fuori.

La giustificazione testuale che ne fu data in sede di Commissione speciale di ratifica dei decreti c.d. "luogotenenziali", essere stato cioè "un malvezzo del tempo fascista togliere gli impiegati al loro normale lavoro per

affidare ad essi compiti di rappresentanza" (Cfr. Atti parlamentari - Senato della Repubblica - 43<sup>a</sup> riunione del 9 maggio 1951 pag. 608), trova ampia e convincente confutazione nella ricordata determinazione n. 1219 del 14 gennaio 1975 della Corte dei conti. Pertanto la Sezione deve censurare il persistente comportamento omissivo del Ministero, invitandolo ad adeguarsi sollecitamente al principio espresso dalla Sezione.

Sempre in tema di membri facenti parte del Consiglio di amministrazione e della Giunta permanente va richiamata l'attenzione del Parlamento sulla partecipazione di tali persone a Commissioni di prequalificazione e scelta di ditte appaltatrici di opere pubbliche. Sull'argomento la Sezione Controllo Enti della Corte dei conti con determinazione n. 33 del 31 luglio 1990 (allegata alla presente relazione) ha fissato i seguenti principi:

- 1) in assenza di apposite disposizioni di autorizzazione o di divieto è ammissibile che facciano parte di dette Commissioni anche persone estranee all'E.A.A.P. purchè provviste di particolare competenza tecnica ed amministrativa qualora motivate occorrenze di fatto ne consiglino la partecipazione;
- 2) la partecipazione di funzionari statali e magistrati alle anzidette Commissioni di prequalificazione e di scelta delle ditte appaltatrici istituite nell'ambito dell'E.A.A.P. si configura come attività estranea alle mansioni proprie della qualifica il cui svolgimento rimane assoggettato ad apposita autorizzazione; ne deriva che la mancanza di siffatto requisito inficia sia l'atto di investitura, sia l'opera espletata nel collegio;
- 3) l'erogazione di compensi per l'attività resa nelle anzidette Commissioni è ammissibile anche nei confronti dei componenti interni e segnatamente dei consiglieri

di amministrazione e dei funzionari dipendenti, purchè gli stessi partecipino al collegio in qualità di esperti ed in esplicazione di compiti che siano estranei ai rispettivi ordinari obblighi di carica e di servizio;

- 4) non è conforme a legge la delibera dell'E.A.A.P. con la quale il compenso ai membri delle Commissioni di prequalificazione e scelta delle ditte appaltatrici di opere pubbliche è stato commisurato a tariffe professionali predisposte per differenti specie di prestazioni (nella specie quella dell'Ordine professionale degli ingegneri ed architetti), anzichè stabilirne l'importo in eguale ammontare per tutti i percipienti - mediante provvedimenti di carattere generale sottoposti all'approvazione delle autorità vigilanti - con diretto riferimento ed in ponderata proporzione all'impegno di lavoro conseguente ai diversi compiti affidati alle Commissioni stesse.

Ciò ricordato, l'affermato principio circa la legittimità della partecipazione dei consiglieri di amministrazione dell'E.A.A.P. alle predette Commissioni in qualità di esperti non preclude alla Sezione Controllo Enti della Corte dei conti in sede di Relazione al Parlamento di pronunciarsi in merito al comportamento adottato dal Presidente dell'Ente nel corso del triennio considerato, di aver cioè proceduto alla nomina (a turno e per alcune persone per due volte) di tutti i consiglieri di amministrazione (ad eccezione del consigliere rappresentante il Ministero dell'Interno) nelle Commissioni anzidette. La stessa amministrazione dell'E.A.A.P., a richiesta del magistrato della Corte dei conti su segnalazione del Collegio dei revisori (Cfr. verbale n. 1 in data 19 maggio 1988), ha fornito l'elenco degli importi erogati nel triennio 1988-1990 a titolo di "onorario" per

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

partecipazione alle anzidette Commissioni, elenco dal quale si desume - come già precisato a pag. 34 di questa Relazione - una spesa complessiva di lire 1.316.000.000 per erogazione di compensi che vanno "pro capite" da lire 48 milioni a lire 224 milioni.

In merito, dunque, al comportamento adottato dal Presidente dell'E.A.A.P. nella materia in esame, reputa la Sezione che esso non si configuri improntato a criteri di buon andamento amministrativo.

L'aver incluso, infatti, ben tredici su quattordici consiglieri nelle Commissioni anzidette, a prescindere da una qualsiasi motivazione - nei rispettivi decreti di nomina - in merito alla sussistenza di specifiche competenze tecniche derivanti dall'esercizio di una professione ovvero dal possesso di particolari esperienze maturate nel settore dei contratti ad evidenza pubblica ed in particolare in quello relativo agli appalti di opera pubblica, induce a credere che il titolo di partecipazione alle Commissioni di prequalificazione si è fondato soprattutto sulla qualifica di consigliere di amministrazione dell'E.A.A.P..

Qualifica questa, che semmai, avrebbe dovuto sconsigliare una siffatta designazione; nè al riguardo può sottacersi la circostanza che la questione di opportunità di affidare una prestazione di lavoro autonomo e dunque di contenuti sinallagmatici a persona istituzionalmente incaricata di amministrare l'Ente non è stata neppure affacciata da alcuna parte in causa sia pure sotto il limitato profilo di un eventuale conflitto di interessi.

La ricordata vicenda - che ha dato luogo alla determinazione n. 33 in data 31 luglio 1990 della Sezione Controllo Enti - non può considerarsi al momento conclusa posto che la Sezione ha dichiarato illegittime: a) la misura dei compensi erogati; b) la partecipazione di

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

funzionari statali e magistrati alle Commissioni di prequalificazione senza la preventiva autorizzazione delle rispettive Amministrazioni di appartenenza; e che le indicazioni formulate nella determinazione indicata sono in parte tuttora disattese.

Per quanto concerne il punto a) è da segnalare che è tuttora in "fieri" una serie di contatti ed attività procedimentali da parte dell'E.A.A.P. e dei Ministeri vigilanti intesa a dare attuazione ai principi enunciati dalla Sezione Controllo Enti.

Circa il punto b) è risultato dalle istruttorie espletate in merito dall'E.A.A.P. che da parte di taluni magistrati partecipanti poi alle Commissioni l'autorizzazione non venne preventivamente richiesta al competente Consiglio di Presidenza; nessuna istruttoria è stata promossa invece dall'Ente stesso nei confronti dei funzionari statali che hanno partecipato a dette Commissioni; taluni magistrati infine non hanno esibito le autorizzazioni, affermando genericamente di esserne in possesso.

In relazione alle questioni sopra richiamate al punto a) ed al punto b) si rende perciò necessario che gli atti siano portati a conoscenza della Procura Generale della Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità di natura amministrativa.

Resta infine da segnalare che nel fabbricato di proprietà dell'E.A.A.P. destinato a sede generale dell'Ente (ubicato in Bari alla via Cognezzi) esiste fin dalla costruzione dell'immobile, risalente agli anni '30, un appartamento composto di vari ambienti e mobilio in parte dell'epoca destinato ad alloggio del Presidente dell'Ente medesimo (con termine sconosciuto alla legislazione vigente in materia l'appartamento si preferisce chiamarlo negli atti ufficiali "foresteria").

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si pone in questa occasione il quesito sotto il profilo giuridico della natura dell'atto che consente l'utilizzo di una porzione di un bene appartenente al patrimonio indisponibile dell'Ente. Si potrebbe affacciare l'ipotesi di un alloggio di servizio concesso in godimento per rendere più agevole l'espletamento delle funzioni della persona legata all'Amministrazione Pubblica da un rapporto di servizio ed il cui godimento è parte dello stesso trattamento retributivo.

E' noto, infatti, che l'alloggio di servizio nella sua più essenziale definizione si concretizza nell'utilizzo di un immobile dell'Amministrazione da parte del dipendente per ragioni connesse con il servizio espletato.

L'ipotesi dovrebbe scartarsi, però, in quanto il Presidente dell'Ente non è legato da alcun rapporto di lavoro con l'Ente stesso nè il godimento dell'alloggio fa parte del suo trattamento retributivo.

E' preferibile perciò individuare la natura dell'atto in una particolare forma di concessione destinata non tanto a soddisfare esigenze di servizio e di rappresentanza inerenti alle funzioni esercitate quanto a venire incontro ad un'esigenza abitativa della persona e della famiglia.

Dai capitoli di entrata del bilancio dell'Ente e dagli elenchi forniti dall'Ente stesso riguardanti le proprie locazioni attive non risultano somme versate a titolo di canone o di locazione per l'abitazione dell'appartamento in questione, appartamento la cui utilizzazione si protrae per vero ininterrotta da decenni.

Poichè sulla natura di concessione dell'atto istitutivo del rapporto non vi possono essere dubbi in proposito, è necessario che il Ministero vigilante intervenga al più presto a termini di legge a disciplinare l'uso dell'appartamento e a determinare il canone ovvero, tenuto conto dell'alto costo delle unità immobiliari

situate nella zona più centrale di Bari, a revocare la concessione.

Della anzidetta situazione viene dato avviso alla Procura Generale di questa Corte.

## V - Il personale

Il personale dell'E.A.A.P., considerato nel suo complesso di unità dirigenziali e di collaboratori amministrativi, tecnici e professionali è stato ed è tuttora di qualità elevata. Esso, in generale, può vantare, in virtù anche di una lunga e solida tradizione, funzionari dotati di grande professionalità sia nel settore amministrativo sia in quello tecnico: molti di questi, per ragione di età o per anticipate dimissioni volontarie stanno via via abbandonando il lavoro per passare in quiescenza o ad altre occupazioni remunerative ed il loro rimpiazzo, soprattutto sotto il riflesso qualitativo, si presenta non scevro di obiettive difficoltà.

Per quanto concerne la situazione quantitativa del personale medesimo - principale dato che viene in considerazione <sup>6</sup> tra quelli esplicitamente richiamati dal

---

<sup>6</sup> Non può sfuggire l'importanza del dato quantitativo tenuto conto che l'Ente, in base agli artt. 1 e 139 del Regolamento del personale (Decreto Interministeriale n. 3547 del 29 novembre 1980) è autorizzato a fare ricorso all'impiego di personale straordinario giornaliero e temporaneo.

L'esercizio di tale facoltà dette luogo in passato a comportamenti contabili oggetto di censura da parte degli organi di controllo per essere stata la spesa correlativa inglobata con altri oneri ed imputata a capitoli della più svariata natura e non esplicitamente a quelli propri e pertinenti del personale (Cfr. Atti parlamentari - Senato della Repubblica - V legislatura - Doc. XV - n. 23 anni 1959-1966 pagg. 493, 494, 777 e 1127; idem anni 1967-1970 pag. 6 n. 2/b).

La dotazione organica del personale dell'Ente nell'anno finanziario 1940-1941 (epoca in cui l'E.A.A.P. fu sottoposto a controllo pubblico da parte della Corte dei conti in attuazione della legge 19 gennaio 1939, n. 129, del R.D. 8 aprile 1939, n. 720 e dell'elenco n. 2 in data 5 dicembre 1941 ministro delle Finanze) assommava a 1.054 unità di cui 351 impiegati (207 di ruolo, 130 avventizi e 14 straordinari giornalieri) e 703 salariati (215 di ruolo, 345 avventizi e 143 straordinari giornalieri). Le anzidette

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 3 terzo comma dell'art. 32 del D.P.R. n. 696/1979 recante il Regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici non economici - la dotazione organica nel triennio 1989-1990 - fermo restando il numero complessivo di 2.885 unità - risulta nelle sue componenti variata in dipendenza dell'applicazione di talune norme

dotazioni risultano dalla Relazione dell'Ente allegata, in appendice, allo stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici esercizio finanziario 1941/1942 Doc. 3 - camera - XXX legislatura.

La spesa del personale, desumibile dalla Relazione citata, fu allora di £. 22,643.375 con una percentuale del 44,97% rispetto al totale delle spese ordinarie ammontanti a £. 50.349.203 (con valore attuale 1990, tenuto conto del coefficiente di trasformazione ISTAT pari a 573,8115, rispettivamente di £. 12.993 milioni a di £. 28.891 milioni).

Per effetto dei regolamenti 24 giugno 1952 e 22 giugno 1961 la dotazione salì da 2.155 a 2.526 unità e successivamente a 2.831 unità con variazioni del Regolamento adottato il 4 settembre 1963: tali aumenti organici - in conseguenza della sistemazione in ruolo di tutto il personale giornaliero e straordinario - vennero autorizzati dai Ministeri vigilanti principalmente in funzione delle attività straordinarie affidate all'Ente dalle leggi 3 agosto 1949, n. 589 (legge Tupini) e 29 luglio 1957, n. 634 (Cassa per il Mezzogiorno).

Con delibera n. 4/a del 13 marzo 1971, approvata con decreto interministeriale n. 003013 dell'8 aprile 1971 si ebbe un ulteriore aumento della dotazione a decorrere dall'1 gennaio 1970, raggiungendosi in tal modo le 3.210 unità così suddivise: personale di ruolo n. 2.070; non di ruolo (in base alla legge n. 207/1947) n. 17; personale temporaneo n. 155; personale giornaliero n. 22.

Infine con l'art. 2 e l'allegato n. 1 del Regolamento per lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale E.A.A.P., approvato e reso esecutivo con decreto interministeriale n. 3547 del 29 ottobre 1980 le dotazioni organiche (aggiornate al 31 dicembre 1987) risultano così stabilite: ruolo unificato tecnico-amministrativo "dirigenti" n. 40; "collaboratori" n. 33; ruolo professionale "prima qualifica professionale" n. 134; "seconda qualifica professionale" n. 316; "assistenti tecnici coordinatori" n. 69; "assistenti tecnici" n. 143; "operatori tecnici" n. 2.030; "agenti tecnici" n. 120. Totale generale n. 2.885 unità.

contenute nel quarto e quinto contratto collettivo concernente il comparto del personale degli enti pubblici non economici, approvati rispettivamente con D.P.R. 8 marzo 1987, n. 267 e D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, come di seguito partitamente indicato.

#### Dotazioni organiche e consistenza

I prospetti che seguono si riferiscono alla situazione del personale a fine esercizio 1988, 1989 e 1990 e ne indicano la dotazione organica, i posti occupati ed i posti vacanti.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 2

SITUAZIONE ALL'1 DICEMBRE 1988

QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA	POSTI OCCUPATI	POSTI VACANTI
<b>DIRIGENTI E COLLABORATORI</b>			
Dirigenti superiori	11	11	==
Dirigenti	29	19	10
Collaboratori tecnici coordin.			
Collaboratori tecnici	33	13	20
<b>I<sup>a</sup> QUALIFICA PROFESSIONALE</b>			
Avvocati e procuratori	12	11	1
Ingegneri	84	64	20
Geologi	2	2	==
Medici	4	2	2
Chimici	21	17	4
Biologi	11	5	6
<b>II<sup>a</sup> QUALIFICA PROFESSIONALE</b>			
Geometri I.d. (a)			
Geometri	236	145	91
Periti tecnici I.d. (a)			
Periti tecnici	48	43	5
Periti chimici I.d.			
Periti chimici	32	16	16
<b>ASSISTENTI TECNICI</b>			
Assistenti tecnici coordin.			
Assistenti tecnici	212	158	54
<b>OPERATORI TECNICI</b>			
Operatori tecnici impiegati I.d. (a)			
Operatori tecnici impiegati	820	646	174
Operatori tecnici operai I.d. (a)			
Operatori tecnici operai	1.210	763	447
<b>AGENTI TECNICI</b>			
Agenti tecnici I.d.			
Agenti tecnici	120	97	23
	2.885	2.012	873

(a) Livello differenziato di professionalità: profilo attinente alla declaratoria di mansioni introdotto nei Ruoli amministrativo, tecnico e professionale dal D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509 allegato 1/b.

Prospetto n. 3

SITUAZIONE ALL'1 NOVEMBRE 1989

QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA	POSTI OCCUPATI	POSTI VACANTI
<b>DIRIGENTI E COLLABORATORI</b>			
Dirigenti superiori	11	10	1
Dirigenti	29	21	8
Collaboratori tecnici coordin.			
Collaboratori tecnici	33	12	21
<b>I<sup>a</sup> QUALIFICA PROFESSIONALE</b>			
Avvocati e procuratori	12	11	1
Ingegneri	84	63	21
Geologi	2	2	==
Medici	4	2	2
Chimici	21	16	5
Biologi	11	11	==
<b>II<sup>a</sup> QUALIFICA PROFESSIONALE</b>			
Geometri I.d.			
Geometri	236	233	3
Periti tecnici I.d.			
Periti tecnici	48	43	5
Periti chimici I.d.			
Periti chimici	32	32	==
<b>ASSISTENTI TECNICI</b>			
Assistenti tecnici coordin.			
Assistenti tecnici	212	147	65
<b>OPERATORI TECNICI</b>			
Operatori tecnici impiegati I.d.			
Operatori tecnici impiegati	820	785	35
Operatori tecnici operai I.d.			
Operatori tecnici operai	1.210	1.148	62
<b>AGENTI TECNICI</b>			
Agenti tecnici I.d.			
Agenti tecnici	120	93	27
<b>TOTALI</b>	<b>2.885</b>	<b>2.629</b>	<b>256</b>

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 4

SITUAZIONE AL 31 OTTOBRE 1990

QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA	POSTI OCCUPATI	POSTI VACANTI ECCEDENZE DA RIASSORBIRE
<b>DIRIGENZA AMMINISTRATIVA</b>			
Dirigente superiore	11	9	2
Primo dirigente	30	18	12
<b>DIRIGENZA TECNICA</b>			
Dirigente superiore	20	==	20
Primo dirigente	1	==	1
<b>XI<sup>a</sup> QUALIFICA FUNZIONALE</b>			
Avvocati e procuratori	12	11	1
Geologi	4	2	2
Medici	2	2	==
Chimici	22	15	7
Biologi	11	11	==
Ingegneri	67	60	7
<b>IX<sup>a</sup> QUALIFICA FUNZIONALE</b>			
Funzionario capo	13	==	13
Esperto di informatica	2	==	2
<b>VIII<sup>a</sup> QUALIFICA FUNZIONALE</b>			
Funzionario di amministrazione	78	10	68
Funzionario tecnico	140	==	140
Funzionario di informatica	2	==	2
<b>VII<sup>a</sup> QUALIFICA FUNZIONALE</b>			
Collaboratore di amministrazione	117	128	+11
Collaboratore tecnico-professionale	190	311	+121
Collaboratore di informatica	2	2	==
<b>VI<sup>a</sup> QUALIFICA FUNZIONALE</b>			
Assistente di amministrazione	223	5	218
Assistente tecnico	306	2	304
Consollista	15	==	15
<b>V<sup>a</sup> QUALIFICA FUNZIONALE</b>			
Operatore di amministrazione	288	349	61
Operatore specializzato	980	893	87
Operatore di vigilanza	18	==	18
<b>IV<sup>a</sup> QUALIFICA FUNZIONALE</b>			
Archivista	100	188	+88
Operatore qualificato	134	437	+303
Autista meccanico	66	34	32
<b>III<sup>a</sup> QUALIFICA FUNZIONALE</b>			
Ausiliario di amministrazione	31	52	+21
Ausiliario alle lavorazioni	==	27	+27
Conducente di automezzi	==	12	+12
<b>TOTALI</b>	<b>2.885</b>	<b>2.578</b>	<b>307</b>

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In merito alle sopra indicate variazioni il prospetto che segue informa circa la mutata consistenza dei posti occupati (che è funzione di fatti naturali quali collocamenti a riposo, assunzioni, dimissioni volontarie, scomparse in servizio ecc. ecc. -

Prospetto n.5

	1988	1989	1990
UNITA' PERDUTE	73	76	81
UNITA' ACQUISITE	3	693	30
UNITA' IN SERVIZIO	2.012	2.629	2.578

Alla data dell'1 novembre 1987 le unità in servizio ammontavano a n. 2.082 di cui 2 a tempo indeterminato.

Altre variazioni, invece, dipendono dall'incessante evolversi della disciplina economica contrattuale e segnatamente dalla applicazione del ricordato 4° accordo collettivo sindacale relativo al triennio 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987 (ma con effetti economici protratti a tutto il 30 giugno 1988) e del 5° accordo relativo al triennio 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990 (ma con effetti economici decorrenti dall'1 luglio 1988). Nell'anzidetto contesto hanno trovato finalmente ingresso le procedure per l'attuazione del D.P.R. 1 marzo 1988 n. 255 recante approvazione delle proposte formulate dalla Commissione di cui all'art. 18 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346 in ordine alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali.

Il D.P.R., dopo aver preso atto degli sviluppi del contenzioso istaurato in sede giurisdizionale esclusiva avverso il precedente analogo decreto 9 luglio 1986, n. 935

e previo annullamento di quest'ultimo decreto, ha approvato le proposizioni formulate dalla anzidetta Commissione e con l'art. 4 ha stabilito con decorrenza 1 luglio 1985 (o dalla successiva data di assunzione) l'inquadramento nelle qualifiche funzionali stabilite dal decreto stesso del personale degli enti destinatari della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Per effetto delle soprarichiamate disposizioni normative si è resa necessaria un'intensa attività interpretativa, deliberativa ed esecutiva da parte degli organi di amministrazione dell'Ente e dei dipendenti servizi ed uffici del personale mediante l'adozione tra l'altro dei numerosi provvedimenti di attribuzione dei profili professionali con riferimento alle mansioni esercitate dai singoli dipendenti nonché la determinazione dei fabbisogni organici di ciascun profilo.

A proposito dell'applicazione degli artt. 3 primo comma e 4 terzo comma del testo annesso al D.P.R. 1 marzo 1988 n. 285 va ricordato, in particolare, che il Consiglio di amministrazione dell'E.A.A.P. con delibere n. 7 del 7 luglio 1989 e n. 5 del 21 luglio 1989 ha proceduto all'aggregazione tra i profili di "collaboratore tecnico" e "collaboratore professionale" e la conseguente istituzione del profilo di "collaboratore tecnico-professionale" con conseguente determinazione dei fabbisogni organici:

#### VIII qualifica funzionale

Funzionario di amministrazione	122
Funzionario tecnico	200
Funzionario di informatica	<u>2</u>
	324

VII qualifica funzionale

Collaboratore di amministrazione	83
Collaboratore tecnico-professionale	120
Collaboratore di informatica	<u>2</u>
	205

Il Ministero del Tesoro con lettera del 14 ottobre 1989 ed il Dipartimento per la funzione pubblica con lettera del 24 febbraio 1990 hanno osservato la necessità di ridurre i posti della VIII qualifica e di sostituire il profilo di "collaboratore tecnico-professionale" non previsto dal D.P.R. 28 maggio 1988.

L'E.A.A.P. con delibera del Consiglio di amministrazione n. 6 in data 26 luglio 1990 si è mostrato d'accordo sul punto dell'eccessiva concentrazione del personale nella VIII qualifica e ha ridistribuito i posti come appresso:

VIII qualifica funzionale

Funzionario di amministrazione	78
Funzionario tecnico	140
Funzionario di informatica	<u>2</u>
	220

VII qualifica funzionale

Collaboratore di amministrazione	117
Collaboratore tecnico-professionale	190
Collaboratore di informatica	<u>2</u>
	309

Su espresso intervento del Ministero vigilante dei Lavori Pubblici (telegramma datato 12 luglio 1990) l'istituzione del profilo tecnico-professionale è stata accolta a condizione che sulla dotazione organica relativa al predetto nuovo profilo non venga ulteriormente applicata la percentuale del 25% prevista dall'art. 9 del D.L. 25 maggio 1990, n. 123 al fine del passaggio al profilo della qualifica superiore.

Le organizzazioni sindacali, nel revocare lo sciopero indetto per il 18 luglio 1990, hanno chiesto che dei 104 posti da attribuire alla VII qualifica funzionale, ne venissero assegnati 27 alla VI qualifica.

Con delibera n. 6 in data 13 dicembre 1990 il Consiglio dell'E.A.A.P. ha proceduto tra l'altro ad una nuova rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche professionali.

Per effetto di tale rideterminazione le dotazioni organiche dalla V alla VIII qualifica funzionale (come indicate nel prospetto n. 4 pag. 47 con riferimento alla situazione esistente al 31 ottobre 1990) hanno assunto la seguente configurazione:

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	ORGANICO ATTUALE	(+) o (-) 25%	NUOVO ORGANICO (13.12.1990)
<b>VIII<sup>a</sup> QUALIFICA FUNZIONALE</b>			
Funzionario di amministrazione	78		
Funzionario tecnico	140		
Funzionario di informatica	2		
	220	+30	250
<b>VII<sup>a</sup> QUALIFICA FUNZIONALE</b>			
Collaboratore di amministrazione	117		
Collaboratore tecnico-professionale	190		
Collaboratore di informatica	2		
	309	-30	279
<b>VI<sup>a</sup> QUALIFICA FUNZIONALE</b>			
Assistente di amministrazione	223		223
Assistente tecnico	306	+245	551
Consollista	15		15
	544	+245	789
<b>V<sup>a</sup> QUALIFICA FUNZIONALE</b>			
Operatore di amministrazione	288		288
Operatore specializzato	980	-245	735
Operatore di vigilanza	18		18
	1.286	-245	1.041

Dalla citata delibera n. 6 in data 13 dicembre 1990 risulta che il Consiglio di amministrazione non ha mosso alcuna eccezione sulla richiesta avanzata dalle organizzazioni sindacali di trasferire, per asserite esigenze dell'Ente, 245 posti del profilo di "operatore specializzato" (V qualifica funzionale) a quello di "assistente tecnico" (VI qualifica funzionale).

Detta "traslazione" (come testualmente scritto nel verbale della seduta) troverebbe la sua legittimità nell'art. 11 del D.P.R. 13 gennaio 1990 n. 43 e nell'art. 12 del D.L. 24 novembre 1990 n. 344.

Inoltre con la delibera medesima il Consiglio di amministrazione, dato atto dell'opinione espressa dalle Organizzazioni sindacali secondo la quale l'attuazione delle citate norme legislative non comporta una variazione dell'organico complessivo ma soltanto una redistribuzione della dotazione relativa all'ambito dei profili delle qualifiche interessate ragion per cui non occorre sottoporre le variazioni all'approvazione dei Ministeri vigilanti, ha approvato i bandi di concorso interni per titoli ed esami a 245 posti della VI qualifica funzionale profilo "assistente tecnico" e a 30 posti dell'VIII qualifica funzionale dando mandato al Direttore generale dell'E.A.A.P. di suddividere gli stessi tra i profili professionali della medesima VIII qualifica d'intesa con le Organizzazioni sindacali.

Con delibera n. 7 in data 26 luglio 1990 il Consiglio di amministrazione dell'E.A.A.P., in attuazione dell'art. 9 del D.L. n. 123 del 25 maggio 1990 reiterato dall'art. 10 del D.L. n. 200 del 27 luglio 1990, ha revocato la propria delibera n. 5 in data 21 aprile 1988 con la quale aveva istituito la dirigenza tecnica di cui all'art. 10 comma 2° del D.P.R. n. 551/1987.

---

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

La revoca, a detta del Consiglio di amministrazione, si è resa necessaria a seguito di lettera in data 23 ottobre 1989 del Ministero vigilante dei Lavori Pubblici e in dipendenza del fatto che nessuno dei dipendenti della I<sup>a</sup> qualifica professionale interessati all'inquadramento nella qualifica dirigenziale di competenza aveva proposto la domanda di opzione di inquadramento in quest'ultima qualifica.

Il Consiglio, riservandosi di procedere successivamente e previ accordi con i Ministeri vigilanti a definire l'assetto organizzativo dei settori tecnici dell'Ente mantenendo provvisoriamente le funzioni di coordinamento dei consulenti professionali agli uffici tecnici, ha determinato con decorrenza dal 1° luglio 1990 le nuove dotazioni organiche della dirigenza amministrativa e della X qualifica funzionale:

Dirigenza amministrativa

Dirigente superiore	11
Primo dirigente	29

X qualifica funzionale - Consulenti professionali

Avvocati e procuratori	13
Geologi	4
Medici	4
Chimici	23
Biologi	11
Ingegneri	<u>85</u>
	140

Il Consiglio, inoltre, in accoglimento della richiesta sindacale di istituire in attuazione dell'art. 9 del D.L.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 123 del 25 maggio 1990 i livelli differenziati di professionalità della X qualifica funzionale, ha istituito con decorrenza 1-luglio 1990 i livelli medesimi con la seguente dotazione organica:

X qualifica funzionale - Consulenti professionali

	ORGANICO COMPLESSIVO	QUALIFICA DI BASE	1° LIVELLO DIFF.TO	2° LIVELLO DIFF.TO
Avvocati e Procuratori	13	5	5	3
Geologi	4	2	1	1
Medici	4	2	1	1
Chimici	23	9	9	5
Biologi	11	4	4	3
Ingegneri	85	34	34	17
TOTALE	140		54	30

Per l'accesso ai posti dei livelli differenziati il Consiglio ha disposto l'indizione di un concorso per titoli con le modalità previste dall'art. 10 del D.L. n. 123/1990 (titolo di studio posseduto).

Nessun concorso risulta bandito alla data del 31 dicembre 1990. Si aggiunge, poi, che le motivazioni presumibili - che sono alla base del singolare fatto che nessun funzionario avente i requisiti per accedere alla dirigenza tecnica ha presentato domanda in tal senso - non sembra doversi rinvenire in questioni organizzative di principio ovvero attinenti agli incarichi e alle funzioni da espletare; ma più semplicemente alla circostanza, di indubbio valore intrinseco, che il passaggio dalla qualifica professionale alla dirigenza tecnica avrebbe inciso negativamente sul trattamento economico.

Ciò premesso in via generale e specifica, è opportuno - sia pure in forma sintetica - ricordare i vari concorsi posti in essere, in via di espletamento od espletati nel triennio considerato 1988-1990.

Nell'esercizio 1988 sono stati condotti a termine i seguenti concorsi pubblici, le cui graduatorie di merito sono state approvate dalla Giunta permanente nella seduta del 9 dicembre 1988:

- a 6 posti di "biologo" nella prima qualifica professionale;
- a 80 posti di "collaboratore professionale" della settima qualifica professionale (geometri);
- a 13 posti di "collaboratore professionale" della settima qualifica professionale (periti chimici);
- a 100 posti di operatore tecnico (impiegati);
- a 342 posti di operatore tecnico (operaio) di cui 275 posti per le mansioni di "idraulico" e 67 per quelle di "meccanico".

E' stato pure condotto a termine il concorso interno a 2 posti di "collaboratore professionale", riservato ai dipendenti non di ruolo in servizio al 31 dicembre 1985, giusta art. 22 del D.P.R. n. 267/1987, in possesso del diploma di maturità tecnica industriale e dell'iscrizione all'albo professionale.

Nell'esercizio 1990 in conformità dell'art. 4 comma VI del D.P.R. 1 marzo 1988, n. 285, già citato, sono stati banditi, previa rideterminazione dei fabbisogni organici di ciascuna qualifica funzionale (di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione n. 5 del 21 luglio 1989 modificata con successiva delibera n. 6 del 26 luglio 1990) 14 concorsi interni per titoli per la copertura dei posti vacanti nei profili compresi dalla quarta alla ottava qualifica funzionale.

Inoltre, ai sensi dei decreti-legge n. 264/1990 e n. 344/1990, sono stati indetti i seguenti concorsi interni per titoli ed esami:

- a 245 posti di "assistente tecnico" della sesta qualifica funzionale;
- a 30 posti di funzionario di amministrazione e tecnico della ottava qualifica funzionale;
- a 13 posti di "funzionario capo" della nona qualifica funzionale, a norma dell'art. 8 dello stesso D.P.R. n. 285 del 1988.

E' stato infine bandito il concorso interno per titoli di servizio per la copertura di un posto di Dirigente superiore.

#### La spesa del personale

Le aziende di servizio (tra le quali rientrano le aziende distributrici di acqua potabile), avendo per oggetto non la produzione di beni ma la prestazione di attività, presentano elementi propri rispetto a quelle industriali, dirette cioè alla produzione di beni.

Un'azienda distributtrice di acqua potabile, generalmente parlando in termini di ragioneria aziendale, è caratterizzata da grandi immobilizzazioni materiali per essere dimensionata nelle punte massime di domanda, dal fatto che le immobilizzazioni medesime (impianti, macchinari, attrezzature) producono direttamente i servizi e li distribuiscono mentre le rimanenze o scorte di magazzino sono ridotte ai soli materiali di consumo ed ai materiali sussidiari alla produzione dei servizi.

Da quanto detto risulta che la gestione delle aziende distributrici di acqua potabile si presenta particolarmente

rigida in quanto i costi fissi connessi alle immobilizzazioni materiali sono molto elevati a cagione degli interessi sui capitali investiti, delle quote di ammortamento e degli oneri di manutenzione e di riparazione.

L'esame della gestione dell'E.A.A.P. presenta, però, nel quadro sopra delineato, delle anomalie che verranno man mano precisate nel corso della presente relazione. Il primo dato che colpisce è rappresentato, infatti, dal fatto che l'Ente in pratica non ha sopportato in passato nè sopporta al presente oneri connessi alle immobilizzazioni del grande patrimonio necessario per la gestione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile; non ha a suo tempo investito grandi capitali per la costruzione delle opere di captazione, di adduzione e di distribuzione dell'acqua, non è tenuto a corrispondere interessi passivi su detti capitali, provvede alle quote di ammortamento e di manutenzione e di riparazione dell'immenso patrimonio immobiliare gestito in misura assai modesta.

Questa situazione fattuale - che non è certo storicamente ricollegabile a scelte imprenditoriali dell'E.A.A.P. - sotto il profilo dei costi e dei ricavi di esercizio fa emergere in primo piano (stante la rilevata esiguità dei costi di immobilizzazione) i costi del personale.

Il prospetto che segue prende in esame nell'ultimo decennio i costi del personale raffrontati al costo dell'intera gestione e ne dimostra appunto l'incidenza. I costi sono desunti dal conto "profitti e perdite" parte prima, al netto cioè delle variazioni patrimoniali ordinarie, straordinarie e dei costi di ammortamento e deperimento.

Gli oneri del personale sono comprensivi dei seguenti elementi di costo: stipendi ed altri assegni fissi;

compensi per lavoro straordinario; compensi incentivanti la produttività; indennità funzionale o di disagio di cui all'art. 23 del D.P.R. 8 maggio 1987 n. 267 (relativo al 4° contratto collettivo del comparto del personale degli enti pubblici non economici); spese di missioni ed indennità per trasferimento; contributi previdenziali a carico dell'E.A.A.P. per trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità erogati dall'INPS, contributi assistenziali per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Incendio n. 6

INCIDENZA COSTO PERSONALE SU COSTO DI GESTIONE

(in milioni di lire)

ESERCIZIO	GESTIONE GLOBALE (a)	PERSONALE IN SERVIZIO	PERSONALE IN QUIESCENZA	COSTO TOTALE	INCIDENZA PERCENTUALE
1981	146.980	51.138	8.261	59.399	40,4
1982	153.148	55.179	3.581	58.760	38,4
1983	188.634	63.063	3.620	66.683	36,1
1984	231.259	70.823	3.628	74.451	32,2
1985	269.455	75.281	3.752	79.033	29,3
1986	250.922	77.549	3.801	81.350	32,4
1987	295.584	83.722	3.764	87.486	29,6
1988	328.824	86.255	6.695	92.950	28,3
1989	363.078	103.822	12.639	116.461	32,1
1990	384.889	122.637	13.978	136.615	34,6

(a) Secondo i canoni fondamentali della ragioneria generale aziendale l'esclusione operata delle variazioni patrimoniali ordinarie, straordinarie e dei costi di ammortamento o coperimento non è contabilmente corretta, il saldo del "conto economico" (il profitto o la perdita dell'esercizio considerato) essendo la risultante di tutti i costi ed i ricavi della gestione incluse dunque tutte le partite contabili di integrazione e rettifica per ratei, risconti, conti sospesi, costi pluriennali e capitalizzati e via dicendo (nel cui concetto rientrano in particolare i costi di ammortamento e deperimento).

Lo stesso criterio è adottato per il calcolo del reddito fiscale (art. 51 e seguenti del T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 26 dicembre 1986, n. 917) nonché dallo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri per l'attuazione della IV e VII direttiva CEE di cui alla legge 26 marzo 1990, n. 69.

Senonché le Relazioni ai conti consuntivi - che accompagnano i conti medesimi - operano le percentuali avendo come termine di riferimento i saldi riportati nella 1ª Parte dei Profitti e perdite dei "conti economici" tralasciando di conteggiare le componenti di reddito positivo o negativo che non hanno dato luogo a movimenti finanziari; sia perché così operando il riscontro con i dati del rendiconto finanziario è semplice ed immediato, sia perché l'imputazione delle partite indicate nella 2ª Parte dei conti "Profitti e perdite" ai vari costi e ricavi delle componenti di gestione presenta difficoltà pratiche.

A ciò aggiungasi che per l'art. 67 del citato T.U. n. 917/1986 e tabella allegata al Decreto del Ministro delle Finanze 29 ottobre 1974 (Cir. Gruppo XVII Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua) le quote di ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili e l'apposito fondo concorre a formare il reddito per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non dedotte. In concreto occorrerebbe perciò tenere conto dei diversi coefficienti di ammortamento di cui al decreto ministeriale anzidetto che vanno da un massimo dell'11% per le opere idrauliche fisse, del 4% per i serbatoi, del 5% per le condutture ad un minimo del 20% per gli automezzi.

I prospetti che seguono mostrano l'anzidetta spesa disaggregata nelle sue più significative componenti.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 7

## ONERI PER IL PERSONALE DI RUOLO IN ATTIVITA' DI SERVIZIO (a)

ESERCIZIO	(in milioni di lire)			
	1987	1988	1989	1990
<b>DIRIGENTI</b>				
Stipendi ed assegni fissi	=	=	1.602	1.700
Straordinario ed incentivante	281	297	304	330
sub-totale	281	297	1.906	2.030
<b>ALTRO PERSONALE</b>				
Stipendi ed assegni fissi (b)	48.137	48.723	60.000	72.850
Straordinario	4.900	4.300	4.500	5.101
Incentivante	1.200	2.780	2.700	5.400
Indennità ex art. 23 D.P.R. n. 267/1987		200	200	238
sub-totale	54.237	56.003	67.400	83.589
Missioni	2.600	3.700	3.961	3.500
Oneri assistenziali	5.030	5.216	6.700	7.577
Oneri previdenziali	11.361	11.255	15.100	15.913
Oneri sociali	357	363	500	461
sub-totale	16.748	16.834	22.300	23.951
Cassa previdenza pre-1961				1.213
Cassa previdenza post-1961 (c)	2.245	2.268	2.293	1.654
sub-totale	2.245	2.268	2.293	2.867
Assicurazione infortuni	1.400	1.176	1.222	1.180
Indennità anzianità T.F.R.	3.000	3.500	4.000	3.515
Corsi professionali	=	=	4	6
<b>Totale generale</b>	<b>80.511</b>	<b>83.778</b>	<b>103.086</b>	<b>120.638</b>

(a) Dagli oneri anzidetti sono esclusi quelli afferenti il personale straordinario nonché il trattamento economico del Direttore generale - pari a milioni 52 nel 1988, milioni 114 nel 1989 e milioni 125 nel 1990 -, trattamento che nel rendiconto finanziario e nel conto economico è compreso fra le spese per gli organi dell'Ente (Titolo I cat. I<sup>a</sup> spesa corrente).

Negli esercizi finanziari 1987 e 1988 l'ammontare degli stipendi ed assegni fissi dei dirigenti risulta ancora compreso, quale aggregato, nell'unico capitolo di spesa relativo agli stipendi ed assegni fissi di tutto il personale di ruolo.

(b) Di cui per il personale non di ruolo lire 51 milioni di spesa per l'anno 1987 e lire 44 milioni di spesa per l'anno 1988.

(c) Solo a partire dall'esercizio finanziario 1990 la spesa a carico dell'E.A.A.P. relativa al trattamento aggiuntivo previdenziale è stata disaggregata in relazione al personale in servizio alla data del 28 giugno 1961 e al personale assunto in servizio dopo quella data.

Prospetto n. 8

PERSONALE STRAORDINARIO

ANNO 1988

UNITA' ASSUNTE: N. 101

PROFILI PROF.LI:

III LIVELLO - AUSILIARIO DI AMMINISTRAZIONE

IV " - ARCHIVISTA

V " - OPERATORE D'AMMINISTRAZIONE

PERIODO: NOVANTA GIORNI

ANNO 1989

UNITA' ASSUNTE: N. 30

PROFILI PROF.LI:

III LIVELLO - AUSILIARIO DI AMMINISTRAZIONE

IV " - ARCHIVISTA

V " - OPERATORE D'AMMINISTRAZIONE

PERIODO: NOVANTA GIORNI

ANNO 1990

UNITA' ASSUNTE: N. 65

PROFILI PROF.LI:

III LIVELLO - AUSILIARIO DI AMMINISTRAZIONE

IV " - ARCHIVISTA

V " - OPERATORE D'AMMINISTRAZIONE

PERIODO: NOVANTA GIORNI

Prospetto n. 9

## ONERI PER IL PERSONALE STRAORDINARIO

COMPONENTI DELLA SPESA	1988 CAP. 040	1989 CAP. 040	1990 CAP. 040
Per stipendi ed assegni fissi	1.861.373.436	552.654.994	1.489.426.388
Per lavoro straordinario	==	==	==
Per missioni	==	==	3.547.000
Per altro eventuale titolo	==	==	==
Per oneri assistenziali a carico EAAP GESCAL	13.029.614	3.888.585	10.485.985
Per oneri previdenziali a carico EAAP	180.422.927	53.568.849	145.339.400
Per oneri assicurativi a carico EAAP F.A.P.	422.717.908	125.507.949	340.519.733
<b>Totale somma impegnata</b>	<b>2.477.543.885</b>	<b>735.600.377</b>	<b>1.989.328.506</b>

La procedura seguita dall'E.A.A.P. per l'assunzione del personale straordinario appare conforme al quadro delle fonti normative in materia (legge 29 dicembre 1988, n. 554 come modificata dal D.L. 2 marzo 1989, n. 66 convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144; legge 28 febbraio 1990, n. 37) e legge 29 dicembre 1990, n. 407. Il principio posto dall'art. 1 comma nono della citata legge n. 554/1988, per cui "le amministrazioni possono .... assumere personale per esigenze stagionali, temporanee e straordinarie, secondo le disposizioni di legge vigenti, nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso titolo" è stato rispettato.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Prospetto n. 10

## ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA

(in milioni di lire)

	1987	1988	1989	1990
Trattamento aggiuntivo previdenziale per il personale in servizio alla data del 28 giugno 1961 e per quello assunto in data successiva	3.000	6.000	12.000	13.475
Maggiorazione del trattamento pensionistico agli ex combattenti (art 6 legge n. 140/1985; legge n. 544/1988; sentenza Corte costituzionale n. 185 del 4/4/1990)	764	695	639	503
<b>TOTALE</b>	<b>3.764</b>	<b>6.695</b>	<b>12.639</b>	<b>13.978</b>

## Prospetto n. 11

## RIEPILOGO SPESA PERSONALE

(in milioni di lire)

	1988	1989	1990
Personale di ruolo	83.778	103.086	120.638
Personale straordinario	2.477	736	1.999
Personale in quiescenza	6.695	12.639	13.978
<b>TOTALE</b>	<b>92.950</b>	<b>116.461</b>	<b>136.515</b>

Il prospetto n. 6 (incidenza percentuale del costo del personale rispetto al costo globale di gestione) mostra come la percentuale che all'inizio degli anni 1980 si presentava orientata verso il 40%, dal 1984 pare orientarsi verso il 30%. Nel triennio 1988-1990 si è passati però dal 28,3% al valore più alto del 34,6% (anno 1990).

Costante è stato, invece, in termini assoluti, l'incremento della spesa.

Il personale, che nel 1981 aveva un costo di 59.399 milioni di lire, nel 1990 ha raggiunto un costo di 136.615 milioni di lire con un incremento del 130%. Nello stesso arco di tempo un incremento più accentuato ha assunto la spesa globale di gestione passando da 146.980 milioni di lire (1981) a 394.889 milioni di lire (1990) con una percentuale pari al 169%. In definitiva nel decennio l'incremento della spesa del personale è stato inferiore a quello verificatosi nella spesa dell'intera gestione.

Il personale di ruolo in servizio (compreso quello dirigenziale e professionale) è costato mediamente 41 milioni di lire a persona (2.012 unità in servizio con una spesa globale di 83.778 milioni di lire) nel 1988; 39 milioni di lire a persona (2.629 unità in servizio con una spesa globale di 103.086 milioni di lire) nel 1989; 46 milioni di lire a persona (2.578 unità in servizio con una spesa globale di 120.638 milioni di lire) nel 1990.

Il personale straordinario ex art. 6 della legge n. 70 del 1975 è costato mediamente 24.530.000 a persona nel 1988 (101 unità con una spesa globale di 2.477 milioni di lire); 24.520.000 a persona nel 1989 (30 unità con una spesa globale di 735 milioni di lire); 30.758.000 a persona nel 1990 (65 unità con una spesa globale di 1.999 milioni di lire).

L'E.A.A.P. dichiara che le assunzioni sono durate 90 giorni: la notizia però va meglio precisata. Presa alla

lettera ciò significherebbe che il personale di cui si tratta è costato per unità a mese oltre otto milioni: sul punto sono necessari chiarimenti da parte dell'Ente.

Dai prospetti che precedono si rilevano le componenti dei costi medi per unità di personale di ruolo. Si tratta di dati statistici, come tali puramente indicativi. Così, ad esempio, il costo relativo al trattamento aggiuntivo previdenziale riguarda unicamente il personale assunto fino al 1975: dopo l'entrata in vigore della legge n. 70 del 1975 qualsiasi trattamento aggiuntivo è stato esplicitamente soppresso.

Altrettanto dicasi per gli oneri assicurativi ai quali sono interessati soltanto alcuni dipendenti particolarmente esposti per le mansioni esercitate.

Alcune voci di spesa non sono poi sempre omogenee: ciò deriva dal fatto - che dovrebbe essere accuratamente evitato per non nuocere alla chiarezza del bilancio e, come nella specie, dei necessari raffronti di stati contabili collegati - che da un rendiconto finanziario all'altro sono mutati gli oggetti dei capitoli per intervenuta aggregazione o disaggregazione degli insiemi e dei sub-insiemi.

Così, ad esempio, nel rendiconto 1988 gli stipendi ai dirigenti sono incorporati nel capitolo di spesa 030A relativo agli "stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo" mentre nel rendiconto 1989 i capitoli sono due: lo 030 per il personale non dirigenziale e lo 031 per i soli dirigenti; al contrario nel rendiconto 1989 il cap. 900 di spesa ha per oggetto i "contributi da versare al fondo adeguamento pensioni" e quello successivo n. 910 i "contributi assistenziali da versare per assistenza malattia ai dipendenti", mentre nel rendiconto 1990 gli anzidetti contributi sono riuniti nell'unico capitolo di

spesa 900 denominato "contributi assicurativi assistenziali e sociali INPS".

Con queste doverose premesse di chiarimento, si passa ad esporre le componenti per unità lavoratrice dei costi sostenuti dall'E.A.A.P..

E' superfluo precisare che in questa sede si sta parlando unicamente dei "costi aziendali" e dunque i dati riferiti non possono essere intesi quali retribuzioni percepite di fatto nell'anno dai lavoratori; per la determinazione delle quali occorre in primo luogo diffalcare gli oneri relativi all'indennità di anzianità, quelli concernenti il trattamento previdenziale aggiuntivo (per coloro assunti prima del 1975), quelli relativi alle assicurazioni contro gli infortuni; dopodiché - ottenuta la retribuzione al lordo - questa va ulteriormente bonificata delle ritenute erariali, previdenziali, assistenziali, ed eventualmente delle ritenute ai fondi speciali della Cassa e del fondo di previdenza di cui al Regolamento E.A.A.P. 28 giugno 1961 artt. 75 e 92.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 12

## COMPONENTI DEL COSTO MEDIO ANNUALE UNITARIO DEL PERSONALE DI RUOLO -

(in migliaia di lire)

		% RISPETTO STIPENDIO E ASSEGNI FISSI	% RISPETTO AL COSTO TOTALE
<b>ESERCIZIO 1988 (2.012 unità)</b>			
Stipendio ed assegni fissi	24.216	=	58,3
Incentivante ed art. 25	1.482	6,1	3,5
Straordinario	2.137	8,8	5,1
Missioni	1.838	7,6	4,4
sub-totale	29.673	=	71,3
Previdenziali, assistenziali	8367	=	20,1
T.F.R.	1.739	=	4,6
sub-totale progressivo	39.779	=	96,0
Fondi previdenza	1.128	=	2,0
Assicurazioni	584	=	1,0
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>41.491</b>	<b>=</b>	<b>100,0</b>
<b>ESERCIZIO 1989 (2.629 unità)</b>			
Stipendio ed assegni fissi	23.431	=	59,9
Incentivante ed art. 25	1.103	4,7	2,8
Straordinario	1.711	7,3	4,3
Missioni	1.506	6,4	3,8
sub-totale	27.751	=	70,8
Previdenziali, assistenziali	8.482	=	21,8
T.F.R.	1.521	=	3,9
sub-totale progressivo	37.754	=	96,5
Fondi previdenza	872	=	2,3
Assicurazioni	464	=	1,2
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>39.090</b>	<b>=</b>	<b>100,0</b>
<b>ESERCIZIO 1990 (2.578 unità)</b>			
Stipendio ed assegni fissi	28.917	=	62,0
Incentivante ed art. 25	2.186	7,5	4,7
Straordinario	1.978	6,8	4,2
Missioni	1.357	4,7	2,9
sub-totale	34.438	=	73,8
Previdenziali, assistenziali	9.290	=	20,0
T.F.R.	1.363	=	2,9
sub-totale progressivo	45.091	=	96,7
Fondi previdenziali	1.112	=	2,4
Assicurazioni	457	=	0,9
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>46.660</b>	<b>=</b>	<b>100,0</b>

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le soprariportate componenti di costo e le rispettive incidenze percentuali si manifestano nella loro media del tutto normali. Esse non danno luogo pertanto ad osservazioni.

Altrettanto non può dirsi per quel che concerne il numero stabile degli impiegati in servizio presso l'Ente a cui va aggiunto annualmente un contingente temporaneo straordinario.

E' ben vero che il numero degli impiegati è nei limiti indicati dalle tabelle; tabelle che furono approvate dal Ministero vigilante nella ponderata valutazione e convinzione che le dotazioni organiche assegnate avrebbero assicurato l'espletamento in via diretta di tutte le attività gestionali. Il presupposto da tempo è venuto a cadere nella sostanza, atteso che l'Ente ha provveduto ad appaltare pressochè tutti i servizi relativi alla costruzione, gestione e manutenzione delle utenze idriche urbane, alla costruzione e gestione delle utenze fognanti urbane ed alla gestione e manutenzione degli impianti di depurazione.

L'E.A.A.P. sostiene che l'esecuzione in economia delle attività di gestione è impossibile stante la vastità del territorio servito, la molteplicità degli impianti in gestione e la frequenza degli interventi manutentori, di spurgo e di ripristino delle decine di migliaia di utenze.

Il consentire un ricorso pressochè generalizzato agli appalti di servizi - sotto un profilo giuridico e di legittimità dell'azione amministrativa - si risolve in una violazione delle norme di legge e rende del tutto superflua la pianta organica del personale e la consistenza di essa (come recita l'art. 2 VI comma del D.P.R n. 696/1979).

Non si può negare, in buona sostanza, che l'ostacolo rappresentato dalla pianta organica viene in realtà completamente aggirato ed eluso mediante un appalto di

servizio: questo, per sua natura contratto di scambio, non impedisce all'E.A.A.P. di conseguire in pratica risultati identici a quelli che sarebbero derivati dalla instaurazione (non consentita) di nuovi rapporti di lavoro subordinato; e con il vantaggio in più, per l'Ente, di lasciarlo al riparo da tutta una serie di responsabilità e di adempimenti amministrativi, burocratici e legali che la gestione degli impianti e del personale richiede.

L'altra faccia della medaglia quella che impinge nella finanza pubblica e dalla quale di conseguenza non è dato prescindere, è rappresentata dal costo aggiuntivo che l'appalto dei servizi comporta a titolo di profitto dell'imprenditore.

In teoria tutto si può appaltare alle imprese private, compresa la stessa amministrazione tecnica dell'azienda; il problema consiste nella compatibilità del sistema a sopportare oneri sempre più gravosi, causati da un lato dalla progressiva espansione del numero degli stipendiati e dall'altro dalla crescente utilizzazione delle prestazioni private.

Per quanto riguarda l'E.A.A.P., la compatibilità del sistema dovrebbe essere verificata nel quadro di una rinnovata organizzazione del lavoro, finalizzata al conseguimento di obiettivi di produttività e di efficienza ed al passo con le più aggiornate tecniche metodologiche e strumentali (Cfr. in proposito quanto stabilisce l'art. 6 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 269).

Va richiamata infine l'attenzione sulla ingente spesa sostenuta dall'Ente per fare fronte ai trattamenti aggiuntivi previdenziali disciplinati dagli artt. 75 e 92 del Regolamento organico del personale 28 giugno 1961, n. 1068. Infatti i dipendenti dell'E.A.A.P., quale iscritti all'assicurazione generale obbligatoria gestito dall'INPS

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(ovvero a fondo sostitutivo), una volta andati in pensione, non possono comportare spese di sorta.

Senonchè - come verrà illustrato analiticamente più avanti nel capitolo "Le gestioni speciali - Il trattamento previdenziale" - la Cassa ed il Fondo di previdenza dell'E.A.A.P.<sup>7</sup> sono stati fonte nel decennio 1981-1990 di una spesa superiore ai 63 miliardi di lire a carico pressochè esclusivo dell'Ente: detto onere va sommato a quello ingente, annualmente stanziato in bilancio per i due "fondi integrativi previdenziali pre-61 e post-61", nella categoria 2<sup>a</sup> "oneri per il personale in attività di servizio".

---

<sup>7</sup> La Cassa ed il Fondo di previdenza per certi aspetti sono assimilabili ai fondi speciali che ai sensi del vigente art. 2117 del codice civile non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro (vedasi anche art. 545 comma secondo codice di procedura civile e, per le aziende private, l'art. 19 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562 recante disposizioni relative al contratto d'impiego privato nonchè il R.D.L. 8 gennaio 1942, n. 5 convertito in legge 2 ottobre 1942, n. 1251).

Il "Fondo per l'indennità agli impiegati", previsto dall'art. 3 del citato R.D.L. e gestito dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, è stato soppresso dal settimo comma dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

E' da dubitare che nei confronti dei dipendenti iscritti alla Cassa ed al Fondo di previdenza dell'E.A.A.P. si renda applicabile la disciplina di cui all'art. 2123 codice civile secondo la quale "salvo patto contrario l'imprenditore che ha compiuto volontariamente atti di previdenza può dedurre dalle somme da lui dovute a norma degli artt. 2110, 2111 e 2120 quanto il prestatore di lavoro ha diritto di percepire per effetto degli atti medesimi.

VI - Le gestioni dell'E.A.A.P.

Prima di iniziare l'analisi delle molteplici attività svolte dall'Ente negli esercizi considerati conviene riportare in sintesi i risultati finanziari conseguiti nel triennio 1988-1990, risultati che sono stati disaggregati e suddivisi nelle tradizionali gestioni relative agli "acquedotti", "fognature" (distintamente per Puglia e Lucania), "cassa di previdenza" ed "edilizia" <sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> E' necessaria una precisazione ai fini della comprensione del piano di lavoro e della conseguente metodologia seguita nella presente relazione. I dati di sintesi sopra riportati, suddivisi sostanzialmente in sei gestioni, sono stati ricavati direttamente dall'E.A.A.P. in base a criteri interni di classificazione di ogni singola entrata e di ogni singola spesa in relazione alla natura o finalità del fatto amministrativo-contabile analizzato. Deriva da questa impostazione che tutte le entrate e tutte le spese, indipendentemente dalla loro appartenenza finanziaria alla parte corrente o in conto capitale (e anche quelle per partite di giro) sono ricondotte nell'alveo di una delle sei gestioni, senza peraltro alcuna applicazione rigidamente aderente alla c.d. tecnica contabile dei "centri di imputazione di costi e di ricavi".

Si noti, in particolare, che per quanto concerne le spese e segnatamente quelle relative ai "costi generali" l'adozione dell'esposto criterio di ripartizione ha imposto nei confronti delle gestioni di acquedotto e di fogna un'attribuzione delle spese basata su coefficienti proporzionali.

Nelle pagine che seguono la relazione, estrapolando dai dati ufficiali dei documenti del conto consuntivo e delle relazioni illustrative nonché dalle informazioni assunte direttamente dagli organi responsabili dell'E.A.A.P., tenterà un'analisi approfondita dei più significativi risultati conseguiti dall'Ente nei suoi settori operativi e sui fatti di maggiore rilievo verificatisi nel triennio considerato, analisi intesa a valutarne la rispondenza al paradigma del buon andamento e dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa e gestionale.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I dati sono indicati in milioni di lire.

Prospetto n. 13

GESTIONI	ENTRATE	SPESE	AVANZO (+) DISAVANZO (-)
<u>ANNO 1988</u>			
1) Acquedotto PUGLIA	458.434	478.190	-19.756
2) Acquedotto LUCANIA	39.314	52.139	-12.825
3) Fognatura PUGLIA	149.255	127.952	+21.303
4) Fognatura LUCANIA	3.705	5.451	- 1.746
5) Cassa Previdenza	13.233	13.233	===
6) Edilizia	1.000	1.000	===
<b>TOTALE</b>	<b>663.941</b>	<b>676.965</b>	<b>-13.024</b>
<u>ANNO 1989</u>			
1) Acquedotto PUGLIA	727.709	735.922	- 8.213
2) Acquedotto LUCANIA	138.345	141.655	- 3.310
3) Fognatura PUGLIA	164.842	153.487	+11.355
4) Fognatura LUCANIA	3.047	2.892	+ 155
5) Cassa Previdenza	14.990	14.990	===
6) Edilizia	5	5	===
<b>TOTALE</b>	<b>1.048.938</b>	<b>1.048.951</b>	<b>-12.903</b>
<u>ANNO 1990</u>			
1) Acquedotto PUGLIA	517.449	520.004	- 2.555
2) Acquedotto LUCANIA	80.562	87.324	- 6.762
3) Fognatura PUGLIA	164.889	151.240	+13.649
4) Fognatura LUCANIA	2.327	5.945	- 3.618
5) Cassa Previdenza	17.829	17.829	===
6) Edilizia	5	5	===
<b>TOTALE</b>	<b>783.061</b>	<b>782.347</b>	<b>+ 714</b>

I risultati sopra riportati, desunti dai rispettivi rendiconti, comprendono tutte le entrate accertate e tutte le spese impegnate di carattere finanziario, ivi comprese le partite di giro. Vi figurano, pertanto, secondo lo schema di classificazione imposto dall'art. 4 del D.P.R. n. 696/1979, le entrate relative ai titoli dal 1° al 7° e le spese relative ai titoli dal 1° al 4°.

In sintesi, si rileva che da un disavanzo complessivo finanziario per il 1988 pari a 13.024 milioni di lire si è passati ad un avanzo finanziario per il 1990 di 714 milioni di lire. Il consuntivo è decisamente positivo, anche se i dati anzidetti offrono le situazioni finanziarie finali di ciascun esercizio a sè considerato, e non tengono conto, in contrasto a quanto prescrive il succitato D.P.R. n. 696/1979 dei disavanzi di amministrazione nel frattempo emergenti <sup>9</sup>.

#### Le categorie del bilancio e del rendiconto E.A.A.P.

Nella contabilità pubblica il concetto di "categoria" sta ad indicare la natura del cespite e la causale della

---

<sup>9</sup> Gli artt. 2 terzo comma e 8 del D.P.R. n. 696/1979 stabiliscono che nel bilancio di previsione sia iscritto come prima posta della entrata e della spesa rispettivamente l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce. I commi 2 e seguenti del citato art. 8 prevedono rigorosi adempimenti al fine del contenimento e del riassorbimento dell'eventuale disavanzo. L'E.A.A.P., non avendo mai dato attuazione negli esercizi 1988-1990 alle procedure formali e sostanziali anzidette, è stato richiamato ad una puntuale osservanza delle stesse. Con il bilancio di previsione per l'esercizio 1991 si è dato finalmente attuazione a tanto, come si può rilevare dalla prima posta iniziale della "Spesa" che ha determinato nell'importo di *£*. 33.682.620.051 il disavanzo di amministrazione presunto.

spesa; di guisa che le spese, in particolare, con l'adozione della "categoria" vengono suddivise secondo la loro analisi economica in maniera tale da consentire non solo la mera rappresentazione del fenomeno finanziario ai fini di controllo ma la loro qualificazione rispetto agli effetti economici che produrranno all'interno od all'esterno dell'organizzazione. Si ritiene, pertanto, utile indicare, suddivise per categoria, le entrate accertate ed impegnate nel triennio 1988-1990.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 14

CATEGORIA	1987	1988	1989	1990
1 <sup>a</sup> ) Contribuzioni datori lavoro e iscritti	==	==	==	==
2 <sup>a</sup> ) Partecipazioni iscritti	==	==	==	==
3 <sup>a</sup> ) Trasferimenti Stato	==	==	==	==
4 <sup>a</sup> ) Trasferimenti correnti Regioni	==	5.119	38	==
5 <sup>a</sup> ) Trasferimenti correnti Comuni e Province	==	==	==	==
6 <sup>a</sup> ) Trasferimenti correnti altri Enti	8.000	==	==	==
7 <sup>a</sup> ) Vendita beni e prestazioni servizi	260.033	285.422	329.623	376.615
8 <sup>a</sup> ) Redditi e proventi patrimoniali	7.786	13.934	2.819	1.952
9 <sup>a</sup> ) Poste correttive di spese correnti	==	==	==	==
10 <sup>a</sup> ) Non classificabili in altre voci	8.423	26.426	45.492	37.673
11 <sup>a</sup> ) Alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	==	==	==	9
12 <sup>a</sup> ) Alienazione immobilizzazioni tecniche	26	22	45	79
13 <sup>a</sup> ) Realizzo valori immobiliari	==	==	==	==
14 <sup>a</sup> ) Riscossione crediti	5	10	758	7
15 <sup>a</sup> ) Trasferimenti in c/ capitale Stato	1.750	==	==	763
16 <sup>a</sup> ) Trasferimenti in c/ capitale Regione	==	==	9.708	7.006
17 <sup>a</sup> ) Trasferimenti in c/ capitale Comuni e Province	34.378	26.043	28.512	16.104
18 <sup>a</sup> ) Trasferimenti in c/ capitale altri Enti pubblici	498.905	133.139	425.013	158.902
19 <sup>a</sup> ) Accensione prestiti	==	==	==	==
20 <sup>a</sup> ) Assunzione di altri debiti finanziari	7	10.000	30.000	==
21 <sup>a</sup> ) Partite di giro	118.620	163.826	176.925	183.951
<b>TOTALE</b>	<b>937.933</b>	<b>663.941</b>	<b>1.048.938</b>	<b>783.061</b>

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 15

SPESA	1987	1988	1989	1990
1 <sup>a</sup> ) Organi dell'Ente	296	268	338	377
2 <sup>a</sup> ) Personale in attività di servizio	83.722	86.256	103.922	182.638
3 <sup>a</sup> ) Personale in quiescenza	3.764	6.695	12.639	13.978
4 <sup>a</sup> ) Acquisto beni di consumo e servizi	7.517	8.689	10.694	12.458
5 <sup>a</sup> ) Prestazioni istituzionali	166.938	198.793	216.017	223.022
6 <sup>a</sup> ) Trasferimenti passivi	926	864	940	1.199
7 <sup>a</sup> ) Oneri finanziari	25.334	22.574	13.214	17.568
8 <sup>a</sup> ) Oneri tributari	1.110	1.256	2.505	2.669
9 <sup>a</sup> ) Poste correttive di entrate correnti	1.000	2.976	484	861
10 <sup>a</sup> ) Non classificabili in altre voci	337	453	2.370	124
11 <sup>a</sup> ) Acquisizione beni di uso durevole e immobili	536.313	159.785	463.680	183.083
12 <sup>a</sup> ) Acquisizione immobilizzazioni tecniche	3.649	5.712	4.204	8.283
13 <sup>a</sup> ) Partecipazione acquisto valori mobiliari	==	==	==	==
14 <sup>a</sup> ) Concessione crediti ed anticipazioni	5	10	11	7
15 <sup>a</sup> ) Indennità anzianità del personale cessato dal servizio	==	==	747	1.000
16 <sup>a</sup> ) Estinzione mutui ed anticipazioni	7.239	8.208	9.767	11.134
17 <sup>a</sup> ) Rimborsi di anticipazioni passive	==	10.000	30.000	==
18 <sup>a</sup> ) Rimborsi di obbligazioni	==	==	==	==
19 <sup>a</sup> ) Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	600	600	600	==
20 <sup>a</sup> ) Estinzione debiti diversi	==	==	==	==
21 <sup>a</sup> ) Partite di giro	118.620	163.826	176.929	183.951
TOTALE	957.370	676.965	1.048.951	782.347

Più sinteticamente ancora il risultato finanziario del triennio 1988-1990 può così esprimersi con aggregazioni tipiche:

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli ultimi due prospetti si prestano a talune fondamentali considerazioni. La prima è che le entrate e le spese effettivamente riconducibili ad attività produttive di beni e di servizi vanno ridimensionate nelle cifre indicate alle voci "entrata complessiva" e "spesa complessiva", al netto cioè delle partite di giro che stante la loro abnorme entità potrebbero ingenerare l'impressione - secondo la riepilogativa e rapida enunciazione contenuta nella pagina prima delle stesse Relazioni sul rendiconto consuntivo - di un contesto finanziario superiore a quello reale. Più esattamente le partite di giro si collocano nei confronti dell'entrata e della spesa generale nei seguenti rapporti percentuali:

Prospetto n. 18

PARTITE DI GIRO

(in milioni di lire)

ESERCIZIO	ENTRATA GENERALE	%	SPESA GENERALE	%
1987 L. 118.620	819.313	14,5	838.750	14,1
1988 " 163.826	500.115	32,7	513.139	31,9
1989 " 176.925	872.013	20,2	872.026	20,2
1990 " 183.951	599.110	30,7	598.396	30,7

Ora, non tutte le partite in esame rivestono natura di partita di giro, cioè di somme che sono percepite per conto di terzi e che debbono essere riversate a terzi: dovrebbero pertanto cancellarsi dal titolo delle partite di giro tutti quei capitoli che non hanno ragione di esservi collocati (ad esempio per l'esercizio 1990: capitoli di entrata nn. 470, 480, 486, 516, 520 ed i corrispondenti capitoli di spesa nn. 850, 860, 866, 896, 900).

Una seconda osservazione riveste maggiore interesse perchè pone in discussione lo stesso principio di veridicità e di chiarezza che deve presiedere ad una corretta elaborazione del bilancio, e di conseguenza, del rendiconto dell'E.A.A.P..

In detti documenti contabili si rileva la formale esistenza di rilevanti entrate e spese a titolo di trasferimenti e di investimenti in conto capitale.

In realtà trattasi in molti casi di trasferimenti di fondi provenienti dallo Stato (Ministero dei Lavori Pubblici, Ministero del Lavoro e Ministero della Protezione Civile) o da altri Enti (Regioni, Cassa Depositi e Prestiti, Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, ex Cassa del Mezzogiorno) destinati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse precipuo di Enti territoriali (Regioni, Comuni): opere pubbliche che, una volta realizzate, entreranno a far parte del demanio o del patrimonio indisponibile degli Enti territoriali medesimi.

Pur trovando dette somme la loro originaria allocazione nella "entrata" dei bilanci degli anzidetti Enti territoriali, una parte non indifferente di esse si ritrovano poi per una seconda volta iscritte fra le entrate del bilancio dell'E.A.A.P. (Cfr. Titolo V entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale): il fenomeno accade allorchè l'Ente territoriale si avvale della struttura amministrativa e tecnica dell'E.A.A.P. per la realizzazione delle opere.

E' opportuno soffermarsi brevemente a chiarire il meccanismo per mezzo del quale nei documenti contabili dell'E.A.A.P. fatti gestionali aventi natura sostanzialmente di operazioni commerciali finiscono per assumere apparentemente la veste di trasferimenti di fondi e d'investimenti in c/ capitale.

Ciò avviene - come si è accennato - ogniqualvolta un Ente territoriale, non volendo o non potendo direttamente provvedere alla complessa attività procedimentale necessaria per realizzare un'opera acquedottistica, di fognatura o di depurazione, ne affida l'incarico all'E.A.A.P.. In queste occorrenze le modalità di affidamento possono variare da un programma minimo ad un massimo, a seconda che includano la progettazione dell'opera la scelta dell'appaltatore, la direzione dei lavori, la loro contabilizzazione, i pagamenti da effettuare in conto e a saldo, le operazioni di collaudo e via dicendo.

Conclusivamente, in base alla prassi da sempre seguita, può dirsi in via di larga accezione che il bilancio dell'E.A.A.P. accoglie tradizionalmente in entrata nelle distinte categorie 15<sup>a</sup> (trasferimenti dallo Stato), 16<sup>a</sup> (trasferimenti dalle Regioni), 17<sup>a</sup> (trasferimenti da Comuni e Province), 18<sup>a</sup> (trasferimenti da altri Enti del settore pubblico), le somme destinate alla costruzione dell'opera pubblica di interesse e di proprietà dell'Ente territoriale semprechè i conseguenti appalti da stipulare siano sottoscritti e gestiti direttamente dall'E.A.A.P.. Nelle ipotesi in cui l'appalto è sottoscritto direttamente dall'Ente territoriale interessato ed i servizi e le prestazioni forniti dall'E.A.A.P. sono limitati a taluni aspetti tecnici del complesso delle operazioni volte alla realizzazione dell'opera (come, ad es. la redazione o l'approvazione del progetto esecutivo ovvero la sola direzione dei lavori e così via) non figura alcuna somma nel Titolo V delle "entrate" del bilancio dell'E.A.A.P..

Nella maggioranza dei casi - come si vedrà meglio nel prosieguo dell'esposizione - l'E.A.A.P. sottoscrive e gestisce l'appalto per conto dei diretti interessati, provvede di conseguenza a disporre i pagamenti in conto ed

a saldo in favore delle Imprese appaltatrici, iscrive nel proprio bilancio in entrata quale trasferimento in conto capitale somme che in realtà secondo l'ordinamento giuridico vigente - non sono trasferimenti in conto capitale a favore dell'E.A.A.P., ma costituiscono il prezzo che gli Enti locali territoriali corrispondono quale corrispettivo dell'opera realizzata (destinato all'impresa appaltatrice) e compenso per le prestazioni e servizi ricevuti (destinato all'E.A.A.P. sotto la voce di "competenze tecniche e spese generali"). Deriva da questo complesso meccanismo una serie di adempimenti amministrativo-contabili che variano in funzione della provenienza dei fondi: le ipotesi tipiche e più ricorrenti sono quelle in cui i fondi provengono da somministrazione della Cassa Depositi e Prestiti (legge 3 agosto 1949 n. 589 che ha i suoi antecedenti nella legge n. 2060/1919 e nel D.L. 12 ottobre 1945 n. 590, D.L. 15 maggio 1946 n. 474 e D.L.C.P.S. 8 dicembre 1947, n. 1596), dai finanziamenti dell'Agensud (legge 1 marzo 1986, n. 64), dai programmi a valere sul F.I.O. ecc. ecc.; raramente l'Ente locale territoriale - che sarà poi il titolare proprietario dell'opera acquedottistica di fognatura o depurazione - si avvale di disponibilità finanziarie derivanti da proprie entrate tributarie od extratributarie.

Senza indugiare ulteriormente nell'esposizione minuziosa dell'"iter" percorso dalle somme in discorso dai bilanci degli Enti locali territoriali a quello dell'E.A.A.P., preme qui mettere in rilievo - in disparte gli equivoci che una siffatta duplicazione di entrate e di spese arreca sul piano delle necessarie rilevazioni di contabilità nazionale relative al settore pubblico allargata (la stessa Relazione annuale delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di parifica del rendiconto generale dello Stato ex art. 41 R.D. 12 luglio

1934, n. 1214 ne risulta coinvolta) - come una siffatta iscrizione nel Titolo V dell'entrata del bilancio dell'E.A.A.P. ("trasferimenti in conto capitale") e del corrispondente Titolo II della spesa ("Spese in conto capitale") - al di fuori delle infrequenti ipotesi in cui l'E.A.A.P. resti titolare proprietario delle nuove opere - sia illegittima e fuorviante.

Le opere di acquedotto nonché quelle connesse, costruite con i fondi sopraspecificati, sono oggetto infatti di un diritto di proprietà pubblica da parte dello Stato ovvero degli Enti locali territoriali ed ai sensi dell'art. 822 comma secondo del codice civile sono incluse senza alcuna distinzione nei rispettivi Demani pubblici.

Nel prospetto che segue sono indicati in milioni di lire e distintamente per ciascun esercizio l'ammontare dei lavori di acquedotto e di fognatura eseguiti dall'E.A.A.P. in base a finanziamenti concessi agli Enti locali territoriali: si tratta di acquedotti, fognature, impianti di depurazione, opere di disinquinamento delle acque e smaltimento di rifiuti nonché di altri interventi su base interregionale e regionale rientranti, per lo più, nei piani annuali di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1988-1990 (legge n. 64/1986). La quasi totalità delle opere realizzate non appartiene in proprietà all'E.A.A.P..

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 19

DENOMINAZIONE CAPITOLO DI SPESA	1987	1988	1989	1990
<b>580</b> Quota a carico dello Stato per lavori finanziati D.P.R. 1 marzo 1968, n. 1090	1.750	==	==	==
<b>600</b> Quota a carico della Regione Puglia	==	==	1 050	==
<b>610</b> Costruzione impianti intercomunali disinquinamento Golfo Taranto: quota contributo Regione Puglia	==	==	8.658	1.709
<b>616</b> Progetto "Puglia 2": Contributo Regione Puglia	==	==	==	5.296
<b>620</b> Reti acqued. e fognat. eseguiti per c/ Comuni in base finanziamenti leggi speciali	34.378	26.043	28.512	5.545
<b>626</b> Reti fognat. eseguiti per c/ Comuni finanziamento leggi speciali	==	==	==	10.559
<b>630</b> Costruzione opere finanziate ex Casmez e Agensud	491.230	118.894	414.027	149.502
<b>636</b> Trasferimenti opere da Agensud ex art. 5 legge n. 64/1986	==	==	==	9.400
<b>640</b> Costruzione opere del "Pertusillo" finanziate dalla ex Casmez	7.468	12.903	9.060	==
<b>650</b> Costruzione opere del "Fortore" finanziate dalla ex Casmez	206	1343	181	==
	535.032	159.183	461.488	182.011

In assenza, dunque, di un valido titolo giuridico l'E.A.A.P. colloca fra le sue attività patrimoniali beni immobili non propri - costituiti da acquedotti, fognature, impianti di depurazione e rispettive pertinenze - dei quali l'Ente medesimo ha curato soltanto con le modalità amministrative e tecniche sopraspecificate la realizzazione (vedasi nella situazione patrimoniale dell'Ente alla sezione ATTIVO n. 8 la voce "opere realizzate con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione" controbilanciata alla sezione PASSIVO n. 6 dalla voce "finanziamenti messi a disposizione di terzi per la realizzazione di opere di cui l'Ente cura la gestione").

Ugualmente in contrasto con le norme della contabilità generale pubblica la spesa, al pari dell'entrata, risulta abnormemente gonfiata senza tenere alcun conto non solo della funzione conoscitiva ma del ruolo di strumento di politica economica e finanziaria che ormai da circa trenta anni (legge n. 62 del 1964) i bilanci dello Stato e delle altre istituzioni pubbliche sono chiamati ad assolvere.

E' vero che normalmente l'E.A.A.P., una volta che sia stata ultimata la costruzione dell'opera, ne assume la gestione e la manutenzione con conseguente percezione degli introiti provenienti dall'utenza; tuttavia, allo stato della legislazione vigente (come, cioè, si è andata evolvendo dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, della legge di delega 22 luglio 1975, n. 382 e del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) non esiste alcun obbligo in tal senso a carico dell'E.A.A.P.. Prova ne sia che nella realtà odierna si incontrano nell'ampio territorio infraregionale servito dall'Acquedotto Pugliese talune amministrazioni comunali che conducono direttamente in proprio la gestione del servizio di acquedotto e fognatura.

Chiarito dunque che dalla situazione patrimoniale dell'Ente debbono essere espunti tutti gli immobili e tutti i cespiti che appartengono ad altri soggetti pubblici (Stato, Regione, Provincie, Comuni ecc.) e che conseguentemente il bilancio ed il rendiconto finanziari non possono includere nelle entrate e nelle spese finali somme che in nessun modo riguardano l'Ente per essere di proprietà di altri soggetti pubblici, - resta da esaminare quale dovrà essere il nuovo quadro classificatorio del bilancio finanziario dell'E.A.A.P.. La risposta al quesito va cercata individuando con esattezza la natura dell'attività dispiegata allorchè l'Ente impegna la propria organizzazione nella realizzazione di nuove opere acquedottistiche e fognatura. Escluso che l'operazione suddetta - per il criterio economico cui assolve nel bilancio dell'E.A.A.P. - sia destinata all'accrescimento del capitale fisso della comunità statale ovvero rappresenti un investimento diretto alla produzione di redditi o servizi futuri (finalità - come si è detto - perseguite in via originaria degli Enti che trasferiscono i finanziamenti e dagli Enti territoriali che li ricevono) non appare dubitabile che l'incidenza di detta operazione si limiti al compenso percepito dall'E.A.A.P. e che lo stesso debba correlarsi alle spese correnti sia per la sua ricorrenza sia per gli effetti economici conseguenziali atti al mantenimento ed al funzionamento dell'apparato organizzativo dell'Ente medesimo.

L'E.A.A.P., infatti, a somiglianza di un qualsiasi soggetto economico privato, è in grado di offrire, nella specifica materia in maniera stabile e continua (si potrebbe aggiungere: con professionalità), una serie di prestazioni e di servizi, altamente specializzati, di natura tecnico-amministrativa, che si collocano con gli stessi caratteri distintivi accanto alle altre attività

tipiche di gestione (esercizio e manutenzione) degli impianti di acquedotto e di fognatura.

Le prestazioni e i servizi di cui si tratta hanno per oggetto la costruzione di nuove opere acquedottistiche e fognature per conto di altri soggetti pubblici territoriali i quali, via via che la costruzione avanza, ne diventano proprietari a titolo originario per effetto del principio "superficies solo cedit"; prestazioni e servizi che sono poi remunerati dai soggetti terzi committenti conformemente a quanto si desume dai capitoli della categoria 10 dell'entrata del bilancio di previsione relativi alle c.d. competenze tecniche e spese generali.

In sintesi: la struttura del bilancio dell'E.A.A.P. va adeguata alla sua realtà gestionale: per quanto sopra chiarito le somme, sia in entrata sia in uscita considerate attualmente in bilancio come destinate alla costruzione di nuove opere immobiliari di proprietà di terzi (Stato, Regione, Provincie, Comuni) non debbono più figurarsi allorchè si tratti di impianti che nel mutato quadro legislativo (entrata in vigore del nuovo codice civile R.D. 16 marzo 1942 n. 202 e del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) hanno perso istituzionalmente ogni nesso con l'E.A.A.P.. Nesso che era presente, al contrario, all'epoca in cui fu costituito per intervento legislativo l'originario Consorzio fra lo Stato e le tre provincie di Foggia, Bari e Lecce <sup>10</sup> avente per scopo la costruzione, la

---

<sup>10</sup> Desta meraviglia costatare come i governi liberali dell'epoca fossero partiti dall'illusoria idea di poter realizzare un'opera così vasta e complessa e, soprattutto, onerosa ricorrendo alla stipulazione di un atto di "coessione di costruzione", di esercizio e gestione "del pubblico servizio dell'acquedotto in favore dell'industria privata.

Nel divisato atto di concessione di costruzione e di esercizio - secondo lo schema negoziale derivato dalla prassi amministrativa francese - il Ministero dei Lavori Pubblici non avrebbe dovuto corrispondere alcun prezzo ma

manutenzione e l'esercizio perpetuo dell'Acquedotto Pugliese (legge 26 giugno 1902, n. 245), Consorzio di poi trasformatosi in Ente autonomo (R.D.L. 19 ottobre 1919, n. 2060).

Nell'attuale mutato quadro legislativo la costruzione e la gestione degli acquedotti (infraregionali e regionali) e delle connesse opere di fognatura e di depurazione attengono ai fini istituzionali dello Stato e degli Enti territoriali locali.

Per quanto concerne le modifiche da introdurre nel bilancio di previsione e nel consuntivo al fine di soddisfare in maniera del tutto più conveniente l'esigenza

---

attribuire ai concessionari soltanto dei contributi nella spesa mediante versamenti di annualità comprensive di capitale e di interesse per un periodo minore o pari a quello della durata della concessione e con la riserva di legge di una quota di compartecipazione agli utili della gestione, nel caso che questi avessero superato un determinato ammontare (ai sensi dell'art. 285 legge 20 marzo 1865, n. 2248).

Nella fattispecie la legge 26 giugno 1902 n. 245 prevedeva all'art. 2 una concessione della durata di novanta anni decorrenti dall'approvazione del collaudo definitivo dell'opera nonchè una gara internazionale (poi andata deserta) per l'appalto della concessione medesima. Il concorso dello Stato e delle provincie nella spesa dell'acquedotto era determinato dal successivo art. 3 nell'importo di un milione di lire per cinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1903-1904 e di cinque milioni di lire per il periodo di venticinque annualità a partire dall'esercizio 1908-1909 da porre a carico della parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici.

Nella realtà le cose procedettero assai diversamente tanto che con atto di transazione stipulato il 29 marzo 1919 tra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Società anonima italiana concessionaria dell'Acquedotto Pugliese (atto approvato con decreto legge luogotenenziale 10 aprile 1919 n. 609) lo Stato dovette anzitempo assumere in consegna ed in proprietà tutte le opere di costruzione e le attività dell'esercizio dell'acquedotto dietro corrispettivo e rimborso alla Società concessionaria di ogni e qualsiasi spesa sostenuta fino al 14 aprile 1919.

di una compiuta ed aderente rappresentazione contabile sia del patrimonio sia delle gestioni finanziarie ed economiche pertinenti all'E.A.A.P. dovranno trovare collocazione nella parte corrente solamente le somme costituenti il compenso ad esso spettante per le prestazioni rese, mentre nessuna posta contabile (nè in entrata a titolo di trasferimento attivo in conto capitale, nè nella spesa a titolo di spesa in conto capitale) dovrà essere iscritta in ordine alle somme rappresentanti il corrispettivo degli appaltatori (o dei concessionari di sola costruzione) per le opere eseguite. E ciò, beninteso, ogniqualvolta l'E.A.A.P., in una funzione di intermediazione, quale mandatario dell'Ente pubblico territoriale, abbia ricevuto l'incarico di gestire la complessa operazione di progettazione delle opere, di appalto dei lavori, dell'alta sorveglianza o direzione tecnica dei lavori, della contabilizzazione e del collaudo finale di essi e dei conseguenti pagamenti in acconto ed a saldo a favore dell'impresa appaltatrice.

Tuttavia, ai fini di una più completa visione della situazione contabile dell'E.A.A.P. in relazione ai rischi ed agli impegni assunti ed al volume degli affari trattati, si potranno fornire in apposito sistema supplementare di conti d'ordine talune indicazioni in merito alle poste anzidette espunte dal consuntivo.

**VII - L'attività di gestione ordinaria**

Nel triennio considerato 1988-1990 l'attività dell'Ente nei settori tradizionali della gestione degli acquedotti, delle fognature e degli impianti di depurazione ha dato luogo alle entrate ed alle spese di cui ai seguenti prospetti.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Prospetto n. 20

(in milioni di lire)

ENTRATE	1987	1988	1989	1990
<b>ACQUEDOTTO</b>				
<b>DENOMINAZIONE CAPITOLO</b>				
Canonici acqua	50.075	56.694	66.544	86.770
Eccedenza consumi	73.998	72.167	104.435	100.186
Nolo contatori	5.263	5.451	5.794	4.128
sub-totale	129.336	134.312	176.773	191.084
Contributo impianto Camastra	4.000	=	=	=
Contributo impianto Sinni	4.000	=	=	=
Contributo approv. pozzi	=	5.119	38	=
Totale	137.336	139.431	176.811	191.084
<b>FOGNATURA</b>				
Allontanamento liquami e depurazione	61.990	80.782 (a)	77.648	79.958
Canone manutenzione per allaccio fognature	21.278	22.508 (b)	24.095	29.539
Totale	83.268	103.290	101.743	109.497

(a) Così il saldo riportato al cap. 40/A Entrata del rendiconto finanziario; la Relazione sul rendiconto denuncia invece alla pagina 22 milioni 80.817.

(b) Così il saldo riportato al cap. 40/B Entrata del rendiconto finanziario; la Relazione sul rendiconto denuncia invece alla pag. 22 milioni 22.473.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni di lire)

SPESA	1987	- 1988	1989	1990
<b>ACQUEDOTTO</b>				
<b>DENOMINAZIONE CAPITOLO</b>				
Vigilanza igienica	88	90	100	120
Esercizio e manutenzione	23.093	31.630	29.236	40.497
Energia elettrica; combustibile	21.231	23.979	23.990	24.000
Danni da lavoro ed esercizio	1.076	1.600	1.065	1.121
Fornitura materiali	1.007	1.287	1.719	1.999
Impianto Sinni	7.941	12.000	12.000	14.000
Impianto Camastra	4.750	7.000	6.000	7.000
Pozzi privati	==	5.119	20.086	15.000
Totale	59.186	82.705	94.196	103.737
<b>FOGNATURA (inclusa Depurazione)</b>				
Esercizio e manutenzione	51.189	57.369	62.921	26.835
Energia elettrica; combustibile	8.726	11.000	10.600	10.061
Lavaggio pozzi	804	639	462	324
Fornitura materiali	144	190	198	513
Totale	60.863	69.198	74.181	37.733
<b>DEPURAZIONE</b>				
Esercizio e manutenzione	==	==	==	43.248
Totale fognatura e depurazione	60.863	69.198	74.181	80.981

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dal raffronto fra i totali delle partite di entrata e di spesa, sopra analiticamente riportate, emerge la seguente situazione:

Prospetto n. 21

ACQUEDOTTO

(in milioni di lire)

ESERCIZIO	ENTRATA	SPESA	SALDO ATTIVO
1987	137.336	59.186	+78.150
1988	139.431	82.705	+56.726
1989	176.811	94.196	+82.615
1990	191.084	103.737	+87.347

FOGNATURA E DEPURAZIONE

(in milioni di lire)

ESERCIZIO	ENTRATA	SPESA	SALDO ATTIVO
1987	83.268	60.863	+22.405
1988	103.290	69.198	+34.092
1989	101.743	74.181	+27.562
1990	109.497	80.981	+28.516

Nello specchio che segue sono state messe a confronto le entrate totali delle gestioni acquedotto, fognatura e depurazione con le spese totali specifiche incontrate per tali prestazioni. Si tratta, così come praticato nei prospetti che precedono, di "spese dirette" nelle quali, cioè, non sono inclusi i costi generali di amministrazione, di impianto, di capitali permanentemente investiti, di personale.

Prospetto n. 22RIEPILOGO GESTIONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA, DEPURAZIONE

(in milioni di lire)

ESERCIZIO	ENTRATA	SPESA	SALDO ATTIVO
1987	220.604	120.049	+100.555
1988	242.721	151.903	+ 90.818
1989	278.554	168.377	+110.177
1990	300.581	184.718	+115.863

Indissolubilmente legata alla fondamentale attività di gestione si pone l'altra tradizionale attività dell'Ente, strumentale e propedeutica alle forniture dell'acqua ed all'allontanamento dei liquami, e che consiste nei lavori inerenti alla costruzione di nuovi tronchi e diramazioni sub-urbani ed urbani nonché nei lavori relativi ai collettori urbani e sub-urbani di allacciamento alle fognature. Nel bilancio preventivo e nel rendiconto finanziario dell'Ente le entrate e le spese per i lavori di costruzione in parola sono inclusi nella stessa categoria delle entrate (7<sup>a</sup>) e delle spese (5<sup>a</sup>) concernenti l'esercizio e la manutenzione degli acquedotti, fognature e depurazione. Sia le entrate, sia le spese sono suddivise, poi, a seconda che interessino i tronchi e le derivazioni trasversali senza peraltro distinguere, in detta suddivisione, relativamente agli esercizi 1988 e 1989, i lavori e i materiali legati all'acquedotto da quelli legati alle fognature. Nell'esercizio 1990 sono state opportunamente scisse le entrate e le spese anche con riferimento ai lavori di acquedotto e di fogna.

Si osserva che nella Relazione al consuntivo predisposta dall'Ente ai sensi del secondo comma dell'art. 32 del D.P.R. n. 696/1979 i dati ivi riportati costituiscono un aggregato che, per il modo con cui viene

presentato - essendo un dato di sintesi - può prestarsi a qualche equivoco. Alla lettura delle Relazioni anzidette, infatti, si rileva un'indicazione sbrigativa (non è la sola, del resto) del saldo della categoria 7<sup>a</sup> "Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi", categoria nella quale confluiscono appunto oltre i proventi per progettazione dei lavori di costruzione delle derivazioni trasversali di acquedotto e di fognatura, anche i proventi dei lavori di costruzione delle medesime. Una commistione di voci diverse di entrata costituisce intralcio ad una corretta individuazione dell'entità delle componenti attive mentre sarebbe interessante ed utile poter distinguere tra proventi che sono frutto immediato dei servizi resi (vendite dell'acqua, smaltimento delle acque utilizzate) e proventi che sono il corrispettivo di costruzioni e servizi strumentali alla fruizione del servizio vero e proprio (proventi di progettazione e proventi per i lavori di costruzione dei tronchi e delle derivazioni trasversali).

Vero è che le Relazioni sul rendiconto consuntivo sono improntate al criterio di seguire pedissequamente i vari capitoli di entrata e di spesa, gli uni ben separati dagli altri, in una esposizione descrittiva dalla quale esula qualsiasi finalità non solo di dare una visione organica dell'andamento della gestione ma anche quello, più modesto, di confrontare tra di loro in settori omogenei, le entrate e le spese al fine di far emergere la sussistenza di quei parametri di economicità e di efficienza ai quali per esplicito disposto del vigente ordinamento debbono conformarsi gli Enti pubblici del parastato. Nelle Relazioni in esame ci si limita - sia pure con ogni diligenza - a segnalare le cause che hanno dato luogo a minori o maggiori accertamenti di entrata o a minori o maggiori impegni di spesa a fronte delle previsioni del

bilancio: l'elemento di raffronto è costituito, semmai, dalle risultanze contabili dell'esercizio o degli esercizi precedenti di per sé considerate.

Ciò chiarito, è opportuna qualche considerazione in ordine alle procedure seguite dall'Ente per le costruzioni di raccordo di acquedotto e di fogna ai canali principali e alle condotte adducenti nonchè ai grossi collettori dell'espluvio delle acque meteoriche e dei liquidi di scarico.

Circa il regime tecnico e giuridico dei lavori attinenti ai tronchi ed alle diramazioni trasversali in parola è opportuno dunque ricordare che l'E.A.A.P., pur dotato di personale qualificato per una gestione in economia dei lavori medesimi (che - come noto - si articola nelle procedure di "amministrazione diretta" e di "cottimo fiduciario") si avvale costantemente della sua autonomia contrattuale per dare in appalto su base circoscrizionale i lavori in questione.

I contratti che vengono stipulati in questo settore (conosciuti e denominati presso l'Ente quali "cottimi" non si sa bene per quale substrato storico) - pur svolgendosi a grandi linee secondo i noti schemi della contabilità pubblica - nondimeno presentano alcune particolari anomalie su cui si rinvia ad altra parte della presente relazione.

Prima di prendere in esame i risultati finanziari relativi ai lavori urbani e suburbani di acquedotto e di fogna è utile offrire una sintesi delle realizzazioni portate a termine negli anni 1988-1990 in materia di nuovi tronchi stradali di acquedotto costruiti con il contributo degli utenti e di nuovi impianti di acqua.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTIProspetto n. 23ACQUEDOTTO

	ESERCIZIO	1988	1989	1990
Tronchi costruiti	metri			
lineari		<u>44.071</u>	<u>43.817</u>	<u>38.072</u>
Utenze: nuovi impianti di				
fornitura acqua		16.621	15.728	16.542
Impianti rimossi		205	50	183
Incremento		16.416	15.678	16.359
Totale utenze all'1 gennaio		760.487	776.903	792.581
Totale utenze al 31 dicembre		776.903	792.581	808.940

Il prospetto che segue si riferisce alle utenze di fognatura che risultavano allacciate alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Poichè ad una sola utenza possono fare capo più allacci provenienti da diversi edifici (di solito nei complessi condominiali o residenziali), il canone di pagamento non va riferito all'utenza comune bensì al totale degli allacci che all'utenza medesima si riconnettono.

FOGNATURE

ESERCIZIO	1988	1989	1990
Utenze allacciate	451.928	453.221	464.418
Allacci serviti soggetti a canone	1.125.386	1.204.761	1.181.553

I prospetti che seguono pongono in luce le caratteristiche economiche di una gestione che non può essere confusa od aggregata a quella dell'esercizio e della manutenzione degli acquedotti, fognature e depurazione. Gli importi, come al solito, sono espressi in milioni di lire e

---

**XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

importi, come al solito, sono espressi in milioni di lire e le spese sono al netto dei costi generali dell'Ente (spese di amministrazione, del personale, delle imposte ecc. ecc.).

Prospetto n. 24

## LAVORI URBANI E SUBURBANI DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA

		(in milioni di lire)			
ENTRATE		1987	1988	1989	1990 (a)
<b>DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO</b>					
Derivazioni trasversali di acqua e fognatura		33.269	36.154	37.360	=
Impiantini acqua		=	=	=	34.548
Allacci fognatura		=	=	=	20.355
Tronchi acqua e fognatura		13.561	11.214	13.317	=
Tronchi acqua		=	=	=	10.580
Tronchi fognatura		=	=	=	10.044
<b>Totale</b>		<b>46.830</b>	<b>47.368</b>	<b>50.677</b>	<b>75.527</b>

## LAVORI URBANI E SUBURBANI DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA

		(in milioni di lire)			
SPESE		1987	1988	1989	1990
<b>DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO</b>					
Derivazioni trasversali di acquedotto		17.836	17.950	17.683	=
Materiali per sopradette		12.999	12.770	12.773	=
Cottimisti derivazioni trasversali acquedotto		=	=	=	10.547
Cottimisti allacci fognatura		=	=	=	8.290
Materiali acquedotto		=	=	=	2.933
Materiali fognatura		=	=	=	2.004
	sub-totale	<b>30.835</b>	<b>30.720</b>	<b>30.456</b>	<b>23.774</b>
Tronchi acquedotto e fogna		7.106	6.870	8.404	=
Materiali per sopradetti		5.547	6.114	5.445	=
Cottimisti tronchi acquedotto		=	=	=	3.533
Cottimisti tronchi fognatura		=	=	=	4.611
Materiali acquedotto		=	=	=	2.028
Materiali fognatura		=	=	=	1.034
	sub-totale	<b>12.653</b>	<b>12.984</b>	<b>13.849</b>	<b>11.206</b>
<b>Totale</b>		<b>43.488</b>	<b>43.704</b>	<b>44.305</b>	<b>34.980</b>

(a) Nel bilancio 1990 le c.d. 'derivazioni trasversali' vengono sdoppiate con riferimento al servizio di acquedotto ed al servizio di fognatura. Quelle relative al servizio di acquedotto, nella parte delle 'entrate' (Cfr. cap. 60) sono chiamate per la prima volta 'impiantini acqua' (ma nella parte 'spesa' conservano la vecchia denominazione di 'derivazioni trasversali di acquedotto' cfr. cap. 326 e 330); quelle relative al servizio di fognatura (Cfr. cap. 'entrata' 66 e 'spesa' 366 e 370) sia nella parte 'entrata' sia in quella 'spesa' sono chiamate per la prima volta 'allacci di fogna'.

Dall'analisi delle cifre relative ai costi ed ai ricavi risulta in particolare quanto segue per l'esercizio 1990.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ACQUEDOTTO		FOGNATURA		(in milioni di lire)	
Costruzioni di derivazioni trasversali (c.d. "impiantini")		Costruzioni di derivazioni trasversali (c.d. "allacci")			
Ricavo		34.548	Ricavo		20.355
Ai cottimisti	10.547		Ai cottimisti	8.290	
Materiali forniti dall'E.A.A.P.	2.933	13.480	Materiali forniti dall'E.A.A.P.	2.004	10.294
Saldo attivo		21.068	Saldo attivo		10.061
Costruzioni di tronchi di acquedotto			Costruzioni di tronchi di fognatura		
Ricavo		10.580	Ricavo		10.044
Ai cottimisti	3.533		Ai cottimisti	4.611	
Materiali forniti dall'E.A.A.P.	2.028	5.561	Materiali forniti dall'E.A.A.P.	1.034	5.645
Saldo attivo		5.019	Saldo attivo		4.399
Totale attivo		26.087	Totale attivo		14.460

Il forte incremento di utile registrato nell'anno finanziario 1990, pari a 40.547 milioni, è dovuto per il 50% alle costruzioni dei c.d. "impiantini" per la fornitura di acqua. Tuttavia, considerato che le nuove utenze nell'anno in parola si sono mantenute nella media annuale se ne deve dedurre che la fonte del provento va individuata soprattutto nelle nuove tariffe praticate dall'E.A.A.P. per le costruzioni in parola. Anche gli "allacci" di fogna segnano una notevolissima ascesa di profitto rispetto agli anni precedenti.

Il prospetto seguente pone a raffronto finale le entrate e le spese sopra analiticamente illustrate. Nella situazione non sono state incluse le entrate riflettenti i proventi per progettazione di lavori di costruzione di derivazioni trasversali e di tronchi di acquedotto e fognatura (pari a 420 milioni) e per vendita di rottami (pari a 32 milioni); come pure le spese riflettenti i compensi pagati dall'E.A.A.P. a terzi per progettazioni e collaudo lavori finanziati da leggi speciali in conto Comuni (pari a 249 milioni), per progettazioni per il disinquinamento del golfo di Taranto (pari a 2.310 milioni), per procedure espropriative (pari a 321 milioni) ed interessi per ritardato pagamento (pari a 306 milioni) perchè poste contabili aleatorie e non riferibili tecnicamente alle prestazioni istituzionali.

Di esse sarà fatto cenno in altra parte della presente relazione.

---

 XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
 

---

Prospetto n. 26

(in milioni di lire)

LAVORI DI IMPIANTI NELLE RETI URBANE E SUB-URBANE DI  
ACQUEDOTTO E FOGNA

ESERCIZIO	ENTRATA	SPESA	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
1987	46.830	43.488	+ 3.342	===
1988	47.368	43.704	+ 3.664	===
1989	50.677	44.305	+ 6.372	===
1990	75.527	34.980	+40.547	===

ESERCIZIO DI MANUTENZIONE ACQUEDOTTO E FOGNA

ESERCIZIO	ENTRATA	SPESA	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
1987	220.604	120.049	+ 100.555	===
1988	242.721	151.903	+ 90.818	===
1989	278.554	168.377	+ 110.177	===
1990	300.581	184.718	+ 115.863	===

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE  
ENTRATE E SPESE PER ATTIVITA' GESTIONALE DELL'E.A.A.P.

ESERCIZIO	ENTRATA	SPESA	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
1987	267.434	163.537	+ 103.897	===
1988	290.089	195.607	+ 94.482	===
1989	329.231	212.682	+ 116.549	===
1990	376.108	219.698	+ 156.410	===

VIII - Le tariffe dell'acqua e delle fognature. La loro determinazione, Proventi e riscossioni. Utenze: evasioni, sgravi, accertamento meccanografico

In merito alla voce di entrata rappresentata dai canoni corrisposti dall'utenza per il servizio di acqua e di fogna, è opportuno fornire più adeguate notizie e considerazioni - di quanto non fatto nel precedente capitolo -, atteso che il cespite in questione è quello fondamentale su cui poi dovrebbe poggiare l'equilibrio gestionale dell'E.A.A.P., equilibrio che non può certo ricercarsi instabilmente nelle entrate derivanti dai compensi incassati dall'E.A.A.P. per le prestazioni rese a terzi sia nel campo degli studi e delle progettazioni sia nello svolgimento di specifiche attività tecniche ed amministrative necessarie per la realizzazione di opere pubbliche (prestazioni che a seconda dei casi - come è stato detto "infra" - possono comprendere la stipulazione del contratto di appalto, la direzione dei lavori, il collaudo, il controllo delle contabilità, il pagamento degli stati di avanzamento e persino la stessa fase procedimentale intesa al conseguimento del finanziamento).

Inizialmente l'esposizione si soffermerà a parlare della disciplina normativa e regolamentare della materia in oggetto, con particolare riferimento ai criteri di determinazione delle tariffe, all'evolversi di esse in relazione anche ad una mutata concezione socio-economica da parte del legislatore del rapporto intercorrente tra organismo gestore del servizio ed utenza.

Successivamente verranno esaminate con riferimento ai proventi del servizio acqua e ai proventi del servizio fognatura i risultati in concreto realizzati nel triennio 1988-1990 e, nell'occasione, verrà valutata l'ipotesi di linee tendenziali degli introiti medesimi sulla base dei dati dell'ultimo decennio, nonchè indicati taluni elementi

fattuali da tenere presenti ai fini del raggiungimento di una sana gestione economica.

### Le tariffe dell'acqua

Nella fase iniziale di vita dell'E.A.A.P. le tariffe erano rapportate a consumi trimestrali e venivano riferite agli abitati serviti distinti in tre categorie secondo il numero degli abitanti (Cfr. art. 48 Regolamento di distribuzione dell'acqua del Sele approvato con lettera del Ministro dei Lavori Pubblici n. 7637 del 17 maggio 1927); le variazioni dei prezzi rispetto al 1927 si sono succedute poi man mano nel tempo fino agli inizi degli anni '70, autorizzando aumenti percentuali dei prezzi iniziali.

A partire dal 1974 sono state operate, con una serie di provvedimenti del C.I.P., la revisione e ristrutturazione delle tariffe idriche nazionali, con emanazione di conseguenti norme esecutive. Le deliberazioni del C.I.P. che gradualmente hanno innovato anche per l'Acquedotto pugliese la precedente normativa sono state: - provvedimento C.I.P. n. 45 del 4 ottobre 1974 "avviamento di un nuovo sistema per le tariffe idriche di Genova, Napoli, Roma, Torino e Trieste"; - provvedimento C.I.P. n. 26 dell'11 agosto 1975 "nuovo sistema per le tariffe idriche nei vari Comuni d'Italia"; "norme di esecuzione dei provvedimenti C.I.P. n. 45 e n. 46 del 1974"; - provvedimento C.I.P. n. 25 dell'1 ottobre 1976 "ristrutturazione delle tariffe idriche: Ente autonomo acquedotto pugliese; Acquedotto Dal Vivo per la Val d'Orcia e Val di Chiana".

Con il provvedimento n. 25 del 1976 pubblicato nella G.U. n. 269 dell'8 ottobre 1976 l'E.A.A.P. fu autorizzato ad applicare delle tariffe rapportate, per la prima volta, a consumi annui con la specificazione dei vari usi, della

tariffa agevolata per i consumi minimi garantiti e delle varie fasce previste per i consumi eccedenti il livello delle necessità fondamentali.

Successivamente sulla base di provvedimenti ministeriali e poi di deliberazioni del Comitato provinciale prezzi di Bari (organo dipendente dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato) le tariffe sono state parzialmente adeguate ai costi incontrati dall'E.A.A.P. (Cfr. G.U. n. 351 del 27 dicembre 1977, n. 72 del 14 marzo 1979; n. 176 del 28 giugno 1980; Boll. Uff. della Regione Puglia n. 7 del 22 gennaio 1983; n. 67 del 3 maggio 1986; n. 16 del 26 gennaio 1989; n. 195 del 23 novembre 1989).

In particolare per quanto riguarda il triennio 1988-1990, le tariffe praticate sono state le seguenti:

Prospetto n. 27

	Con decorrenza dal 1° gennaio 1988	Con decorrenza dal 1° gennaio 1989	Con decorrenza dal 1° gennaio 1990
<b>A) USI DOMESTICI</b>			
Quantitativo impegnato mc 73/anno	lire 300/mc	lire 350/mc	lire 400/mc
Da mc 73,01 a 110 mc/anno	' 400/mc	' 470/mc	' 500/mc
Da mc 110,01 a 146 mc/anno	' 555/mc	' 700/mc	' 830/mc
Oltre mc 146/anno	' 790/mc	' 1000/mc	' 1180/mc
<b>B) USI INDUSTRIALI COMMERCIALI ed AGRICOLI</b>			
Quantitativo impegnato	' 400/mc	' 500/mc	' 590/mc
Oltre	' 555/mc	' 750/mc	' 880/mc
<b>C) USI PUBBLICI</b> (Comuni, Ferrovie, Marina Militare ed enti pubblici)			
Quantitativo impegnato	' 300/mc	' 390/mc	' 460/mc
Oltre	' 400/mc	' 520/mc	' 610/mc
<b>D) USO NAVI E NATANTI</b>			
Forniture diurne	' 790/mc	1225/mc	' 1450/mc
Forniture notturne	' 710/mc	' 1565/mc	' 1850/mc
<b>E) CONCESSIONI PROVVISORIE</b>			
Senza limitazioni	' 910/mc	' 1275/mc	' 1500/mc
<b>F) POZZETTO DI LAVAGGIO</b>			
Senza limitazioni	' 300/mc	' 350/mc	' 410/mc

In aggiunta a dette tariffe differenziate a seconda della destinazione degli usi - ferma restando l'applicazione dei criteri stabiliti dalla circolare del Ministero dell'Industria e del Commercio n. 177 del 18 luglio 1947 - l'Ente autonomo acquedotto pugliese è autorizzato ad applicare le quote mensili per utenza di cui al punto 6) del provvedimento C.I.P. n. 45/1974.

Criteri per la determinazione delle tariffe dell'acqua

Sono state ricordate nel paragrafo precedente le numerose disposizioni regolamentari, facenti capo sostanzialmente ai poteri di coordinamento attribuiti al C.I.P. dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, in base alle quali si è proceduto in passato da parte dell'E.A.A.P. alla determinazione ed agli aggiornamenti delle tariffe dell'acqua.

La procedura, in pratica, si svolgeva attraverso momenti procedimentali salienti costituiti dalla presentazione da parte dell'E.A.A.P. al Comitato provinciale prezzi di Bari dell'istanza intesa ad ottenere l'adeguamento della tariffa, dal parere reso dalla Commissione consultiva prezzi e dalla determinazione finale adottata dal Comitato sull'ammontare delle tariffe e sul momento della loro decorrenza. Fondamentale risalto assumeva nell'"iter" descritto la dimostrazione dei costi e dei ricavi dell'E.A.A.P., dimostrazione che veniva offerta al vaglio del Comitato provinciale prezzi per mezzo di un prospetto analitico dei costi e dei ricavi dell'Azienda e di ogni altra notizia, documento probatorio e chiarimento ritenuti indispensabili dal Comitato stesso.

Il prospetto, elaborato sulle risultanze dell'ultimo conto consuntivo e con i dati previsionali dell'esercizio a venire, esponeva singolarmente le componenti attive (ricavi) e passive (costi) della gestione dell'acquedotto, determinava per differenza la perdita della gestione da recuperare con le nuove tariffe, proponeva infine sulla base dei dati previsionali relativi ai consumi differenziati dell'esercizio a venire una tabella di nuovi prezzi da applicare alle varie categorie di utenze.

E' interessante sottolineare, per una migliore comprensione di quanto verrà osservato più innanzi, che

l'E.A.A.P. non ha mai avuto un sistema di "contabilità industriale", capace cioè di individuare con precisione i centri di spesa -e di ricavo, ma neppure un sistema di scritture contabili con il metodo della "partita doppia". Di guisa che la determinazione delle componenti passive ed attive della gestione dell'acquedotto è quanto mai imprecisa affidandosi, come nella realtà si è affidata, ad individuare i ricavi ed i costi diretti quelli c.d. "generali" o di amministrazione dai dati finanziari del consuntivo integrato - per quanto concerne le operazioni che nell'esercizio considerato non abbiano dato luogo a movimenti finanziari - dalle risultanze del conto economico.

Se, come è ovvio, per la quantificazione delle c.d. "spese generali e di amministrazione o diffuse che dir si voglia, l'operazione di accertamento delle spese medesime alla gestione dell'acquedotto non può essere che presuntiva (stante il sistema elementare di scritture tenuto dall'E.A.A.P.), neppure le spese dirette possono dirsi deducibili con esattezza dai dati del consuntivo atteso che, come si è avuto occasione anche di notare incidentalmente, taluni capitoli di bilancio di entrata e di uscita della parte corrente utilizzati per l'operazione di accertamento anzidetto si presentano spesso promiscui ad altre gestioni ovvero parziali e necessitano quindi anche loro di procedure di disaggregazione e poi di rielaborazione e di ricostruzione.

Non tragga in inganno, a questo proposito, il fatto che i dati di consuntivo tradizionalmente sono stati ordinati, raggruppati ed esposti nelle relazioni previste dall'art. 32 secondo comma del D.P.R. n. 696/1979 in sei gestioni (vedasi in proposito "infra" pag. 73 nota 8) perchè anche qui l'operazione risulta condotta sulla base di criteri non sempre ortodossi, se non addirittura

semplificistici, come il criterio adottato per l'attribuzione delle spese del personale che fa leva su un calcolo direttamente proporzionale fra uscite generali e costi del personale, fra entrate generali e ricavi della singola gestione. Alla fine poi della complessa operazione - che ha visto distribuire il complesso delle entrate e delle uscite in una delle sei gestioni (ognuna delle quali rappresenta un sotto-insieme), eventuali dati di consuntivo di difficile collocazione sono attribuiti in via residuale ad una delle gestioni <sup>11</sup>.

La determinazione empirica dei costi e dei ricavi della gestione dell'acquedotto può condurre ad un risultato di "deficit" soprastimato o sottostimato, ipotesi quest'ultima forse più ricorrente per essere in partenza l'E.A.A.P. giustamente preoccupato di esporre nel prospetto componenti attive o passive di reddito difficilmente documentabili o dimostrabili e, come tali, soggette ad essere diffalcate dal Comitato provinciale prezzi.

Quest'ultimo, a sua volta, (e si introduce qui una seconda osservazione) istituzionalmente è portato, sia dalle norme che disciplinano la propria attività sia per una prassi che si riallaccia ai periodi difficili dell'immediato dopoguerra, ad esercitare un controllo severo inteso a contenere l'incremento delle tariffe c.d. pubbliche, una politica questa che se trova il consenso dei consumatori non incontra quello degli organismi gestori.

---

<sup>11</sup> Prova di quanto affermato nel testo si desume dall'esame sinottico dei quattro rendiconti finanziari (gestione acqua Puglia, gestione acqua Lucania, gestione fogna Puglia, gestione fogna Lucania) che ogni anno accompagnano il Rendiconto globale finanziario dell'esercizio. Così, ad esempio, per quanto concerne le spese degli organi di amministrazione, quelle del personale in attività ed in quiescenza, altre spese correnti di natura generale, gli interessi passivi ecc. ecc. che nel Rendiconto gestione fogna Lucania sono del tutto assenti.

Che questa politica poi abbia delle conseguenze negative a carico della intera finanza pubblica nazionale è risaputo: di qui le contraddizioni dello stesso legislatore che da un lato con l'art. 17 della legge finanziaria n. 41 del 28 febbraio 1986 impone al C.I.P. al fine del contenimento nel complesso della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi, di mantenere il proprio parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno dalla Relazione previsionale e programmatica del Governo; dall'altro poi, a distanza di poco più di un anno con l'art. 19 della legge 29 ottobre 1987 n. 440 recante "Provvedimenti urgenti per la finanza locale" (legge di conversione del D.L. 31 agosto 1987, n. 359 reiteratamente proposto a far tempo dal D.L. 30 dicembre 1986, n. 922) impone per il secondo semestre dell'anno 1987 relativamente alle tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli Enti locali la copertura di almeno il 60% di tutti i costi di gestione, comprese le spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti e per gli oneri di ammortamento dei mutui, e demanda espressamente con il comma III dello stesso art. 19 agli stessi Comitati provinciali prezzi di verificare che le tariffe deliberate dagli Enti locali corrispondano a quanto sopra stabilito e di disporre direttamente la rettifica ove riscontrino difformità in difetto rispetto ai limiti stabiliti ai precedenti commi.

Un terzo elemento infine che ha disturbato la corretta determinazione degli incrementi tariffari è derivato dal fatto che il Comitato provinciale prezzi ha sempre proceduto all'esame documentato delle richieste di aumento delle tariffe in epoca posteriore all'esercizio per il quale veniva chiesto l'aumento medesimo da parte dell'E.A.A.P. e non ha mai autorizzato, anche in presenza

di una esplicita richiesta in tal senso, una decorrenza retroattiva delle tariffe incrementate.

\* \* \*

Il problema del raggiungimento dell'equilibrio della gestione degli acquedotti per mezzo di una tariffa che tenga adeguato conto dei costi sopportati e dei ricavi conseguiti dovrebbe ritenersi finalmente risolto (almeno sotto il profilo teorico) per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 9 terzo comma della legge 24 aprile 1989, n. 144 recante "Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale" (che ha convertito in legge il D.L. 2 marzo 1989, n. 66).

E' stato già ricordato l'art. 19 della legge n. 440/1987 (sulla finanza locale per il 1987); con l'art. 7 quarto comma della successiva legge 27 gennaio 1989, n. 20 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale" è stato disposto, in deroga al citato art. 17 comma primo della legge finanziaria n. 41/1986, che le tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli enti locali potevano essere aumentate nell'anno 1988 fino ad assicurare la copertura del 100% di tutti i costi di gestione.

Di queste disposizioni l'E.A.A.P. non ha potuto giovare in quanto secondo il disposto letterale della norma l'autorizzazione legislativa ad aumentare le tariffe fino al 100% del loro costo si riferiva esclusivamente agli enti locali.

Senonchè da ultimo con disposizione innovativa, l'art. 9 della legge n. 144/1989 ha incluso negli organismi abilitati alla copertura tariffaria integrale del costo del servizio di acquedotto anche l'E.A.A.P.. Recitano infatti testualmente i commi terzo e quarto dell'art. 9: "Per

l'anno 1989 le tariffe per il servizio degli acquedotti sono determinate dagli enti locali e loro consorzi o, se abilitati per legge, dagli enti gestori in deroga all'art. 17 comma primo della legge 28 febbraio 1986, n. 41 in misura non inferiore all'80% e non superiore al 100% dei costi di gestione. I costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese di acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature".

Con successiva circolare 27 giugno 1989 F.L.n.22/1989 (pubblicata nella G.U. n. 159 del 10 luglio 1989) il Ministero dell'Interno ha chiarito al punto 6.1° che ai fini della determinazione dei costi di gestione non è obbligatorio inserire la spesa per gli oneri finanziari dei mutui, tale questione essendo rimessa alla discrezionalità di fatto.

Va dato atto che appena uscita la norma innovativa l'E.A.A.P. si è affrettato con nota del giugno 1989 prot. 6736/3 ad interpellare il Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale della difesa del suolo - sullo specifico quesito se l'Ente per la determinazione delle tariffe doveva ancora sottostare all'assenso preventivo dei Comitati provinciali prezzi ovvero sottoporre le rispettive deliberazioni al Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali ovvero determinare le tariffe stesse in via autonoma nei limiti stabiliti dalla norma.

A tale specifico quesito non risulta che il Ministero vigilante, ed in particolare la Direzione generale difesa del suolo allora investita della questione, abbia dato risposta.

Sta di fatto, comunque, che con successiva istanza del 21 luglio 1989 l'E.A.A.P. si rivolse al Comitato provinciale prezzi di Bari per ottenere l'aggiornamento

delle tariffe idriche ai sensi del terzo comma dell'art. 9 della legge n. 144/1989.

Il Comitato provinciale prezzi di Bari con provvedimento n. 21 emesso nella seduta del 16 ottobre 1989 accolse tutte le tariffe proposte dall'E.A.A.P. (ad eccezione di quelle relative ai consumi domestici entro i 73 metri cubi annui e dai 73,01 a 110 metri cubi annui portate rispettivamente da lit. 410 a lit. 400 e da lit. 550 a lit. 500) ma con decorrenza dall'1 gennaio 1990 (in luogo di quella richiesta dall'1 gennaio 1989) ad eccezione dei consumi in eccedenza rispetto ai quantitativi minimi impegnati in vigore dall'1 luglio 1989.

Il canone di manutenzione e di allacciamento. Le tariffe di fognatura e di depurazione

E' stato già in precedenza rilevato come l'E.A.A.P. gestisca i servizi di fognatura e di depurazione nella quasi totalità dei Comuni della regione Puglia ai sensi della legge 16 gennaio 1939, n. 74, in alcuni Comuni della regione Basilicata ai sensi della stessa legge e di quella successiva 28 maggio 1942, n. 664 ed infine in alcuni pochi Comuni della regione Campania (Alta Irpinia) ai sensi del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1596 ratificato con modificazioni dalla legge 7 luglio 1951, n. 579.

Il R.D.L. 2 agosto 1938, n. 1464, convertito nella legge 16 gennaio 1938, n. 1464, agli artt. 4 e 7 individuava le entrate su cui l'Ente poteva fare affidamento per fronteggiare i costi di esercizio delle fognature e degli allacciamenti agli edifici, pubblici e privati, costi che si accollava per avviare nella regione Puglia un processo di risanamento del territorio e di rinnovamento del degradato sistema di smaltimento dei

rifiuti liquidi cittadini. Le disposizioni allora vigenti che imponevano, almeno nei più grandi Comuni, la costruzione di due distinte reti di fognature (l'una, di più grande capacità di smaltimento stante le esigenze improvvise di fronteggiare le acque pluviali e meteoriche, l'altra di minore capacità perchè ragguagliata alla raccolta e smaltimento delle acque usate dalla popolazione per le necessità della vita economico-sociale) non avevano avuto in pratica attuazione.

Secondo l'art. 4 del R.D.L. n. 1464/1938 l'Ente era autorizzato ad imporre un'addizionale <sup>12</sup> al prezzo

---

<sup>12</sup> La vicenda relativa alla istituzione e poi alla soppressione dell'"addizionale sul prezzo dell'acqua venduta" è stata abbastanza complessa e tormentata per effetto dell'intreccio di varie disposizioni di legge: essa è emblematica del disordine legislativo esistente in Italia.

Occorre ricordare che l'art. 4 del R.D.L. 2 agosto 1938, n. 1464 - con il quale furono affidate all'E.A.A.P. la costruzione e la gestione delle fognature nei Comuni serviti dall'acquedotto stesso - istituì l'addizionale in parola per fare fronte alle spese di gestione delle fognature, prescrivendo, che le norme di applicazione dell'addizionale e le eventuali variazioni entro il limite massimo di dieci centesimi al metro cubo sarebbero state fissate con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente da approvarsi dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con quello dell'Interno e delle Finanze. Contestualmente l'art. 4 disponeva, in dipendenza della gestione da parte dell'Ente, la soppressione dei "contributi per manutenzione di fognatura" di cui agli artt. 247 e seguenti del T.U. per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

Con la legge 9 ottobre 1971 n. 825 - concernente la delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria - fu prevista con l'art. 1 punto 1° lett. d) l'abolizione del "contributo per la manutenzione delle opere di fognatura" di competenza degli enti locali: a sua volta il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 - contenente disposizioni per l'attribuzione agli enti suddetti di tributi, contributi e compartecipazioni - consentì la momentanea devoluzione a carico dello Stato di taluni proventi già percetti dai Comuni quale l'imposta di famiglia, sul valore locativo ecc. ecc. nonchè l'anzidetto

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

"contributo per la manutenzione delle opere di fognatura". La devoluzione di tali proventi, inizialmente ammessa fino al 31 dicembre 1977, fu spostata al 31 dicembre 1978 dall'art. 9 del D.L. 29 dicembre 1977, n. 946 convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Nel 1976 sopraggiunse la legge 10 maggio 1976, n. 319 (c.d. legge "Merli") ai cui artt. 16 e 17 la regione Puglia con propria legge 4 marzo 1980, n. 15 dava attuazione. Lo Stato, a sua volta, con D.L. 28 febbraio 1981, n. 38 (convertito con modifiche dalla legge 23 aprile 1981 n. 153) con l'art. 3 avente effetto dal 1981 provvede a sostituire interamente gli artt. 16 e 17 della legge n. 319/1976 disciplinando in via diretta la tariffa per i servizi di fognatura e di depurazione limitatamente alle acque provenienti da insediamenti civili (nella misura di venti lire al metro cubo per ambedue i servizi) e lasciando invece alle Regioni l'elaborazione delle tariffe relative agli insediamenti produttivi su formula-tipo elaborata dal Comitato interministeriale previsto dall'art. 3 della legge n. 319/1976.

Con l'art. 24 del D.L. 22 dicembre 1981 n. 786 (finanza locale 1982) convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 le tariffe, limitatamente sempre alle acque provenienti da insediamenti civili, furono elevate a decorrere dall'1 gennaio 1982 a lire trenta a metro cubo per ciascuno dei servizi di fognatura e di depurazione.

Ciò ricordato e venendo al comportamento tenuto dall'E.A.A.P. nel periodo in parola, l'Ente continuò nondimeno ad applicare la "sua" addizionale sul prezzo dell'acqua (l'ultimo adeguamento era stato approvato dai Dicasteri interessati con nota n. 605 del 6 marzo 1975). Tuttavia, stante l'andamento progressivamente deficitario della gestione della fognatura, l'Ente si decise a segnalare con lettera del 30 marzo 1982 ai Ministeri dei Lavori Pubblici e delle Finanze la necessità di adeguati aumenti tariffari ed il Ministero delle Finanze - Direzione generale per la finanza locale con lettera dell'8 giugno 1982 rispose allora alla richiesta dell'Ente chiarendo: 1) che fino al 31 dicembre 1980 era rimasta in vigore la legge n. 319/1976 attributiva alle Regioni dei limiti tariffari in materia di servizi di fognatura e di depurazione per acque provenienti sia da utilizzazioni civili sia da utilizzazioni industriali; 2) che dall'1 gennaio 1981 le tariffe dovevano essere determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 del D.L. n. 38/1981; 3) che, a cura dell'Ente, "era opportuno accelerare gli adempimenti relativi al censimento delle utenze affinché le Regioni fossero poste in grado di determinare l'eventuale aumento dei limiti massimi delle tariffe relative agli insediamenti produttivi ed il Ministero delle Finanze promuovere

dell'acqua venduta (nel limite massimo allora di dieci centesimi a metro cubo) per fare fronte alle spese di gestione delle fognature: le norme di applicazione dell'addizionale e le eventuali variazioni erano fissate con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente da approvarsi dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con quelli dell'Interno e delle Finanze. Per il successivo art. 7 l'Ente era inoltre abilitato a riscuotere un canone annuo per gli allacciamenti degli edifici alla rete fognaria urbana: il canone è tuttora in vigore e deve sopperire ai costi di manutenzione dell'allacciamento che l'Ente effettua in luogo del cittadino utente che vi sarebbe tenuto ma che non può provvedervi per mancanza di idonee attrezzature e di specifica professionalità.

Il servizio di allacciamento per la moltitudine degli sbocchi serviti (circa 1.200.000 cfr. pag. 98) impone un'adeguata organizzazione di mezzi meccanici e di maestranze in tutti gli abitati dove l'Ente gestisce le fognature, organizzazione che - come si è già accennato - l'Ente affida non a proprio personale ma ad imprese (i c.d. "cottimisti") per le continue operazioni di espurgo e di manutenzione della rete di fognatura, dei collettori e degli emissari.

Il canone di manutenzione e di allacciamento addebitato all'utente, rimasto fino all'1 gennaio 1975 a livello di lit. 984 annue, fu portato in quell'anno a lit.

---

l'adeguamento dei prezzi per gli insediamenti civili onde procedere anche al recupero delle differenze non pagate negli anni precedenti".

Finalmente, dopo questa precisazione intervenuta da parte del Ministero delle Finanze, "l'addizionale sul prezzo dell'acqua a norma del R.D. 2 agosto 1938, n. 1464 (ancora presente ed operante secondo quanto si desume dal rendiconto finanziario 1981: capitolo 30702 categoria 7<sup>a</sup> titolo III dell'entrata) scomparve dal bilancio dell'Ente per fare posto ad una nuova denominazione del capitolo stesso: "canoni di fognatura".

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8.000 per la necessità di adeguarne il valore all'onere effettivo che l'Ente sosteneva per gli interventi ripetuti di espurgo e manutenzione (il 70% degli interventi che l'impresa cottimista opera avviene infatti sugli allacciamenti a cagione della conformazione del "sifone" a ciò deputato che presenta una minore sezione rispetto alla rete di raccolta stradale e non, come si potrebbe pensare, sulle canalizzazioni stradali). Il canone è stato successivamente adeguato a lit. 13.000 annue a partire dall'1 gennaio 1982; con delibera n. 4 del 23 febbraio 1985 del Consiglio di amministrazione è salito a lit. 20.000 dall'1 gennaio 1985; infine è ora a quota 25.000 lire a far data dall'1 gennaio 1990 in conseguenza della delibera n. 6 del 18 novembre 1989 del Consiglio di amministrazione approvata e resa esecutiva dal Ministero dei Lavori Pubblici con lettera n. 92 del 23 marzo 1990. A giustificazione di detti aumenti, (sempre per altro approvati dal Ministero vigilante) l'Ente denuncia plausibili motivazioni di ordine tecnico ed economico: basti pensare infatti che se da un lato ogni anno che passa il patrimonio degli allacciamenti invecchia sempre di più con accentuato degrado delle sue strutture, d'altro lato nei quartieri cittadini ove ad un'edilizia a pochi piani si è andata sostituendo quella ad edifici fino a sei, sette piani, si sono concentrati su vecchi allacciamenti, rimasti invariati, carichi di gran lunga più rilevanti con maggiori occasioni di occlusioni o rotture con conseguenti interventi continui e a più rapida usura.

Veri e propri canoni di fognatura e depurazione sono quelli introdotti sul territorio nazionale dalla citata legge 10 maggio 1976, n. 319, più conosciuta sotto il nome di legge "Merli". Essa ha classificato le utenze di fognatura in "civili" e "produttive", a seconda della natura dello scarico prodotto, e le ha differentemente

tassate nel senso che per le prime vale la tariffa annualmente autorizzata con la legge statale sulla finanza locale od altra specifica legge e, per le seconde, la tariffa da emanarsi appositamente dalla Regione di pertinenza.

L'una e l'altra tariffa si applicano alle quantità di acqua scaricate in rete fognante dall'utente e pertanto la tassazione si rende possibile solo a seguito di individuazione dei volumi idrici utilizzati. In particolare, per l'utenza civile, il calcolo viene riferito direttamente al consumo misurato dal contatore del servizio di acquedotto (con l'abbattimento del 20% dei volumi rilevati), per cui l'utenza fognante deve essere necessariamente collegata alla corrispondente utenza idrica ai fini del rilevamento e della fatturazione,

Secondo infatti gli artt. 16, 17, 17 bis, 17 ter della legge n. 319/1976 nella loro vigente disciplina così come risulta dalla modifica introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 38/1981 per i servizi relativi a raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti ed opifici industriali, a qualunque uso adibiti, la tariffa dovuta è formata di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione. La prima parte è determinata in rapporto alle quantità di acqua effettivamente scaricate, incluse le eventuali acque di pioggia calcolate in base all'area ed alla natura delle superfici scolanti, la seconda in rapporto alla quantità e per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, alla qualità delle acque scaricate. Il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari all'80% del volume d'acqua prelevata.

La misura del canone relativo agli insediamenti civili fu stabilita dalla legge, in un primo momento, in misura unica per tutto il territorio nazionale (lire venti per metro cubo di acqua scaricata per il servizio di fognatura e lire venti per il servizio di depurazione) e non era quindi richiesto che gli Enti gestori adottassero alcuna deliberazione al riguardo. Successivamente, con il D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 (disposizioni per la finanza locale) convertito nella legge 26 aprile 1983 n. 131 fu stabilito (art. 25) che gli Enti gestori del servizio - con apposita deliberazione da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione del Comitato regionale di controllo ed alla omologazione del Ministero delle Finanze - potevano elevare la tariffa precedentemente prevista, per adeguarla ai maggiori costi di esercizio, fino al limite massimo di 50 lire per la parte relativa al servizio di fognatura e di 80 lire per la parte relativa al servizio di depurazione. Con ulteriori provvedimenti legislativi la tariffa relativa al servizio depurazione è stata man mano elevata nel corso degli anni successivi: con l'art. 6 comma 30 della legge 22 dicembre 1984 n. 887 (legge finanziaria statale 1985) a lire 150; con l'art. 17 del D.L. 1 luglio 1986 n. 318 a lire 250 (disposizioni per la finanza locale); da ultimo con D.L. 31 agosto 1987, n. 359 convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440 è stato disposto (art. 19 bis) che il limite massimo per la parte della tariffa relativa al servizio di depurazione veniva elevato a lit. 400 e che i conseguenti aumenti potevano essere deliberati dagli Enti gestori del servizio per l'anno 1987 entro il 30 ottobre 1987 e per l'anno 1988 entro il 31 dicembre 1987.

Per la parte della tariffa relativa al servizio di fognatura, invece, gli aumenti sono stati più contenuti: dall'iniziale limite massimo di lit. 50, infatti, stabilito

dal citato art. 25 del D.L. n. 55/1983, si è passati con l'art. 17 della legge 9 agosto 1986 n. 488 a lit 100; ed infine, con l'art. 7 del D.L. 28 novembre 1988 n. 511 convertito con legge 27 gennaio 1989 n. 20 (disposizioni per la finanza locale per l'anno 1989) è stato autorizzato l'aumento di altre 70 lire nei confronti del preesistente canone di fognatura con effetto dalle fatturazioni effettuate successivamente al 27 giugno 1989 data d'entrata in vigore della legge stessa.

#### Criteri per la determinazione delle tariffe di fognatura e di depurazione

In disparte il problema relativo alle tariffe di fognatura e di depurazione delle acque provenienti da insediamenti produttivi la cui determinazione è di competenza delle Regioni, qui si accennerà brevemente al sistema seguito per quelle provenienti dagli insediamenti civili.

Come si è avvertito in precedenza, gli Enti gestori del servizio con apposita deliberazione da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del Comitato regionale di controllo e all'omologazione del Ministero delle Finanze, possono elevare la tariffa per adeguarla ai maggiori costi d'esercizio fino ad un limite massimo stabilito di volta in volta da leggi dello Stato.

Sulla base dell'anzidetto procedimento (che sostanzialmente ricalca quello relativo alla determinazione delle tariffe di acquedotto) l'E.A.A.P. trasmette le proprie delibere di fissazione dei nuovi canoni all'esame

del CO.RE.CO. corredate di un rendiconto analitico che  
giustifica l'aumento dei canoni nella misura deliberata.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 28

TABELLA CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI  
(legge Merli)

PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO	ESERCIZIO	DECORRENZA	(lire a metro cubo)		TOTALE
			FOGNA	DEPURAZIONE	
D.L. 28/2/1981, n. 38	1981	1/1/1981	lire 20	lire 20	40
Legge 26/2/1982, n. 51	1982	1/1/1982	· 30	· 30	60
Legge 26/4/1982, n. 131	1983	1/1/1983	· 50	· 80	130
	1984	-	· 50	· 80	130
Legge 22/12/1984, n. 887	1985	1/1/1985	· 50	· 150	200
Legge 9/8/1986, n. 488	1986	1/1/1986	· 100	· 250	350
Legge 29/10/1987, n. 440	1987	1/1/1987	· 100	· 400	500
	1988	-	· 100	· 400	500
Legge 27/1/1989, n. 20	1989	29/2/1988	· 170	· 400	570
	1990	-	· 170	· 400	570

Sulle modalità espositive e sul contenuto sostanziale di cui è abitualmente corredato il rendiconto in parola si pongono le medesime riserve già rappresentate alla pag. 109 circa la scarsa attendibilità di talune componenti passive ed attive del rendiconto giustificativo della gestione delle fognature e degli impianti di depurazione.

Illuminante, a questo proposito, è quanto successo all'inizio del 1988 in ordine alla deliberazione n. 2158 in data 30 ottobre 1987 con la quale veniva elevata, in applicazione dell'art. 19 bis della legge 29 ottobre 1987, n. 440 (conversione del D.L. 31 agosto 1987, n. 359) la tariffa relativa al canone di depurazione dovuto per l'anno 1987 dagli utenti civili della regione Puglia da lire 250 a lire 400.

Il CO.RE.CO. di Puglia, nella seduta del 20 gennaio 1988 con nota 278 chiedeva chiarimenti ed integrazioni nel senso che l'E.A.A.P. avrebbe dovuto corredare, con apposito provvedimento formale, l'atto in esame facendo tenere apposito rendiconto analitico "giustificativo della richiesta di aumento". Il Presidente dell'E.A.A.P., assumendo i poteri del Consiglio di amministrazione in virtù dell'art. 5 del R.D. 9 aprile 1931, n. 334, deliberava di fornire i chiarimenti richiesti mediante una relazione tecnica a corredo del rendiconto analitico.

Nella relazione tecnica - da servire a giustificazione della richiesta di aumento del canone di depurazione da lire 250 a lire 400 - testualmente si assumeva che per la valutazione dei costi di gestione da sopportare era stato preso a calcolo il bilancio di previsione per l'anno 1988 limitatamente alla parte inerente la gestione dei servizi di fognatura e di depurazione ricadenti nella regione Puglia e nell'ambito di questa il dato riguardante la gestione degli impianti depurativi. Tanto si era reso necessario - precisava la relazione - nella considerazione

che il bilancio dell'Ente non prevedeva una specifica attribuzione delle spese che competono al servizio depurazione, per cui dai dati previsionali erano stati estratti, sulla base di riferimenti analitici, i costi relativi al solo servizio in epigrafe.

La relazione passava poi ad illustrare i criteri di individuazione tenuti presenti per discriminare i "costi di diretta imputazione in quanto strettamente inerenti alla gestione del servizio ed i rimanenti di natura indiretta riconducibili al concetto di spese generali". Fra i primi erano stati ricompresi quelle afferenti la conduzione degli impianti epurativi e dei corrispondenti recapiti finali, oltre i costi di manutenzione, per un totale di 33.700 milioni di lire enucleati dalla spesa complessiva di 58.000 milioni di lire a carico del cap. 350 "spese e lavori per l'esercizio e la manutenzione delle reti e degli impianti di fognatura". Erano stati inoltre conteggiati l'onere per fornitura di energia elettrica pari a 6.500 milioni di lire enucleati dalla spesa complessiva di 11.000 milioni di lire iscritta sul cap. 350/B "spese per energia elettrica e combustibile" e le spese per far fronte all'acquisto di materiale da impiegare nella manutenzione pari a L. 340 milioni enucleati dalla spesa complessiva di L. 600 milioni prevista sul cap. 390/B "spese per forniture materiali per l'esercizio e la manutenzione delle reti e degli impianti di fognatura". Per quanto atteneva infine alle spese di personale, era stata valutata una incidenza, rispetto alla previsione dell'intero costo pari a 95.126 milioni di lire (categorie 2 e 3 del bilancio di previsione 1988) nella misura del 6% circa per un valore di 5.900 milioni di lire.

"Detto importo - continua la relazione - si ritiene determinato per difetto attesa l'incidenza del personale tecnico ed amministrativo interamente adibito alle funzioni connesse con la conduzione degli impianti epurativi e della

rimanente parte del personale in qualche misura impegnato in attività legate al servizio di cui trattasi.

Sommano i costi diretti a 46.440 milioni di lire.

In ordine alla determinazione dei costi di carattere generale, sono state prese in esame quelle poste strettamente correlate alle entrate secondo il rapporto proporzionale di pertinenza del servizio in esame sull'intera gestione, risultato pari al 62%, afferendo la differenza rispettivamente all'esercizio e alla gestione delle reti di raccolta urbane bianche e nere e dei relativi impianti elevatori.

Particolare rilevanza assume la spesa per fronteggiare gli oneri finanziari dovuti ad interessi passivi e quote di ammortamento mutui assunti dall'Ente per far fronte ai disavanzi determinati dalla gestione degli impianti.

I costi generali sono così determinati:

- cap. 130/290 - Costi per l'acquisto di beni di consumo e servizi 675 milioni di lire  
(I capitoli da 130 a 290 appartengono alla categoria IV della spesa che prevede l'onere complessivo per l'esercizio 1988 di 11.660 milioni di lire):
- cap. 420/430 - Interessi passivi su mutui ed anticipazioni 5.500 milioni di lire  
(I capitoli 420 e 430 appartengono alla categoria VII della spesa che prevede l'onere complessivo per l'esercizio 1988 di 19.700 milioni di lire).
- cap. 440 - Oneri tributari 62 milioni di lire  
(Il capitolo 440 appartiene alla categoria VIII della spesa che prevede l'onere complessivo per l'esercizio 1988 di 1.000 milioni di lire).
- cap. 660/680 - acquisizioni di immobilizzazioni tecniche 422 milioni di lire

---

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

(I capitoli 660 e 680 appartengono alla categoria XII della spesa che prevede l'onere complessivo per l'esercizio 1988 di 4.950 milioni di lire).

- cap. 780 - Quote estinzioni mutui

2.475 milioni di lire

(Il cap. 780 appartiene alla categoria XVI della spesa che prevede l'onere complessivo per l'esercizio 1988 di 8.300 milioni di lire).

Sommano i costi generali 9.134 milioni di lire.

Questi i dati emergenti dalla "relazione tecnica" elaborata dal competente Servizio E.A.A.P. e trasmessa in visione al CO.RE.CO. per soddisfare alla specifica richiesta di chiarimenti formulata con nota n. 16754 seduta del 27 novembre 1987.

A sua volta il CO.RE.CO. nella seduta del 25 gennaio 1988, rilevando che la richiesta di chiarimenti tendeva ad acquisire un carteggio analitico dei costi riferiti al solo servizio di depurazione e non - come invece incluso nei chiarimenti forniti dall'Ente - l'intera gestione delle fognature ecc. ecc.; che, qualora per mera ipotesi si fosse considerata valida l'analisi contabile prodotta dall'Ente, la richiesta di aumento di L. 150 a metro cubo per il canone di depurazione avrebbe in ogni caso ecceduto di oltre tre miliardi il disavanzo di gestione dell'intera gestione fognatura per il 1986, tutto ciò premesso e ritenuto annullò la delibera adottata dall'E.A.A.P. avente per oggetto l'applicazione di nuovo canone ai servizi di disinquinamento di cui alla legge n. 319/1976 per falsa applicazione dell'art. 19 bis della legge n. 440/1987 e per eccesso di potere.

Non risulta che l'E.A.A.P. abbia prodotto ricorso al TAR di Puglia avverso l'annullamento disposto dal CO.RE.CO..

C'è da chiedersi se un'organizzazione di tipo aziendale come l'E.A.A.P. con una lunga tradizione alle spalle e con un impianto di "manegement" di grande esperienza e professionalità possa o, meglio, debba subire uno scacco quale quello patito in occasione della richiesta di aumento della tariffa di depurazione per l'anno 1988.

Non si può concepire che la dimostrazione dei costi di una gestione venga data da una Azienda per mezzo di una relazione di tre pagine affrettata, superficiale, priva di specifici riferimenti contabili, non avvalorata da documentazione probatoria puntuale e precisa.

L'E.A.A.P. era tenuto a giustificare la sua richiesta di aumento per mezzo di un rendiconto analitico dimostrativo dei costi sopportati per la produzione del servizio di depurazione nella tradizionale ripartizione di "costi speciali" perchè derivati dalla specifica fase di produzione del servizio, e "costi generali" perchè riferentisi in maniera indifferenziata a tutta la gestione del servizio.

Per l'individuazione dei "costi speciali" era necessario perciò che il rendiconto da trasmettere al Comitato regionale di controllo avesse preso in esame i singoli impianti di depurazione dando ragione singolarmente (con le necessarie "pezze di appoggio") degli oneri sopportati nell'anno in dipendenza di materiali impiegati, di energia elettrica consumata, di personale applicato e così via. In pratica, poi, essendo quasi tutti gli impianti di depurazione affidati mediante contratti di "cottimo" ad appaltatori del servizio, la dimostrazione degli oneri diretti non doveva presentare alcuna particolare difficoltà di ordine contabile-amministrativo.

Più complessa, difficile e laboriosa si presentava invece la dimostrazione dei costi generali (o indiretti) gravanti sulla specifica gestione della "depurazione", una dimostrazione che presuppone un apporto di scritture contabili ausiliarie e di integrazione senza le quali non è possibile la determinazione di valori congetturati quali tipicamente sono considerati in economia aziendale i valori derivati dalla ripartizione di un costo comune tra più oggetti.

Mentre i "costi speciali", infatti, possono essere attribuiti in modo diretto all'oggetto di riferimento, l'attribuzione dei costi indiretti (comuni) può avvenire solo in forma indiretta proprio perchè, avendo essi relazione con più oggetti di riferimento, impongono necessariamente una loro ripartizione in quote. Ciò spiega perchè il procedimento di determinazione dell'incidenza del costo generale sulla produzione o sul servizio specifico, secondo i parametri della contabilità industriale, faccia ampio ricorso allo strumento concettuale dell'ipotesi la quale è intanto più razionale e per ciò stesso credibile in quanto attuata in base ad indici idonei a mostrare le relazioni intercorrenti tra il costo indiretto da distribuire e l'utilità tratta dal servizio di depurazione nella sua globalità (o nelle singole componenti che si identificano al limite nel "centro di servizio" rappresentato dal singolo impianto di depurazione).

Ciò ricordato, non risulta che in seno all'E.A.A.P. esista un ufficio deputato alla raccolta delle indispensabili scritture sussidiarie e alla elaborazione dei valori congetturali dei costi generali che, come sappiamo, concorrono con i costi diretti alla formazione del rendiconto analitico oggetto ormai da anni di attento esame da parte delle autorità vigilanti e di controllo.

A ragione dunque la relazione tecnica è stata censurata dal CO.RE.CO.: basti pensare all'affermazione del tutto apodittica concernente il rapporto proporzionale di pertinenza del servizio di depurazione sull'intera gestione pari al 62%. Affermazione che non lascia intendere se il rapporto è stato istituito tra soli costi o tra costi e ricavi (come farebbe ritenere per l'accenno fatto a "poste strettamente correlate alle entrate") e soprattutto difetta di una qualsiasi dimostrazione degli indici utilizzati e del procedimento di determinazione seguito.

**IX - I proventi conseguiti**

I risultati dei settori in esame, analizzati nel lungo periodo (decennio 1981-1990) si prestano per talune riflessioni e conclusioni in merito alla dinamica dei prezzi applicati.

Nei prospetti che seguono le cifre - come al solito - sono riferite a milioni di lire.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 28 bis

## PROVENTI DELLA GESTIONE DELL'ACQUA

ESERCIZIO	NUOVE UTENZE	ACQUA DISTRIBUITA IN MILIONI DI MC	PROVENTO CANONI	PROVENTO ECCEDEXENZE	PROVENTO NOLO E MANUTENZIONE CONTATORI	TOTALE GENERALE
1981	15.512	271	27.670	26.112	3.348	57.130
1982	15.630	252	29.633	25.743	3.579	58.955
1983	16.023	288	45.058	47.372	6.459	98.889
1984	14.139	292	45.638	50.660	5.560	101.858
1985	14.357	304	44.794	52.469	5.581	102.844
1986	15.361	328	51.135	72.433	5.262	128.830
1987	16.147	346	50.075	73.998	5.263	129.336
1983	16.621	346	56.694	72.167	5.451	134.312
1989	15.728	324	63.544	104.435	5.794	176.773
1990	16.542	333	86.770	100.186	4.128	191.084

Prospecto n. 29

## PROVENTI DELLE GESTIONI FOGNATURA E DEPURAZIONE

ESERCIZIO	ADDIZIONALE AL PREZZO DELL'ACQUA	CANONE MANUTENZIONE ALLACCIAMENTO FOGNA	TRIBUTI FOGNA E DEPURAZIONE	TOTALE GENERALE
1981	10.502	6.942	=	17.444
1982	=	12.142	5.396	17.538
1983	=	12.586	16.583	29.169
1984	=	13.054	19.006	32.060
1985	=	20.658	19.258	39.917
1986	=	22.816	30.239	53.045
1987	=	21.208	62.060	83.268
1988	=	22.473	80.817	103.290
1989	=	24.095	77.649	101.744
1990	=	29.539	79.958	109.497

Nel prospetto che segue, allo scopo di mettere in evidenza il fondamentale apporto che hanno arrecato all'intera gestione E.A.A.P. nel triennio 1988-1990 i proventi delle gestioni acqua, fognatura e depurazione, sono messi a confronto i proventi medesimi con il totale delle entrate correnti realizzate negli esercizi stessi.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 30

ESERCIZIO	ACQUA DISTRIBUITA (milioni di mc)	ENTRATE PER SERVIZI ACQUA FOGNA E DEPURAZIONE (milioni di lire)	TOTALE DELLA ENTRATA CORRENTE (milioni di lire)	% DI INCIDENZA
1987	346	212.604	284.242	74,8
1988	346	237.502	330.902	71,8
1989	324	278.517	377.977	73,7
1990	333	300.581	416.241	72,2

I prospetti che seguono danno le componenti di entrata delle gestioni dell'acqua e delle gestioni di fognatura e di depurazione.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 31

ACQUEDOTTO	DESTINAZIONE	MC	TARIFFA	IMPORTO INTROITATO 1988	
				COMPRESIVO DI NOLO CONTATORI	DEPURATO DEL NOLO
- USI DOMESTICI quantitativo impegnato mc 73/anno da mc. 73,01 a 110 anno da mc. 110,01 a 146 anno oltre 146 anno		139.757.065	X 300	45.463.682.279	40.127.119.479
		29.083.564	X 400	11.633.425.600	5.336.562.800 (nolo)
		30.873.622	X 555	17.134.860.210	
		36.968.428	X 790	29.205.058.120	
	230.682.679				
- USI IND. COMM. AGRICOLI quantitativo impegnato oltre		19.208.759	X 400	7.712.709.273	7.669.504.173
		13.995.584	X 555	7.601.050.000	29.200.000 (nolo)
- USI PUBBLICI (Comuni, Ferrovie, Marina Militare, enti pubblici) quantitativo impegnato oltre		26.836.001	X 300	8.135.900.500	8.050.800.500
		14.301.989	X 400	5.600.700.000	85.100.000 (nolo)
- USO NAVI E NATANTI forniture diurne forniture notturne		189.873	X 790	149.999.670	
		63.181	X 910	57.494.710	
- CONCESSIONI PROVVISORIE		1.090.108	X 910	992.000.000	999.998.200
- POZZETTI LAVAGGIO		2.084.865	X 300	625.459.730	7.998.200 (nolo)
	TOTALE	307.852.759		128.853.469.892	5.458.861.000 (nolo)

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Erosdato n. 32

ACQUEDOTTO	DESTINAZIONE	MC	TARIFFA	IMPORTO INTROITATO 1989	
				COMPENSIVO DI NOLO CONTATORI	DEPURATO DEL NOLO
- USI DOMESTICI quantitativo impegnato mc 73/anno da mc. 73,01 a 110 anno da mc. 110,01 a 146 anno oltre 146 anno		118.855.510	X 350	47.227.915.787	41.609.928.597
		37.563.492	X 470	17.654.841.710	5.617.987.190 (nolo)
		37.150.198	X 700	26.005.138.600	
		44.997.200	X 1000	44.997.200.000	
	238.566.400				
- USI IND. COMM. AGRICOLI quantitativo impegnato oltre		19.149.315	X 500	9.603.320.736	9.574.657.526
		7.984.834	X 750	5.988.626.170	28.661.210 (nolo)
				15.591.946.906	
- USI PUBBLICI (Comuni, Ferrovie, Marina Militare, enti pubblici) quantitativo impegnato oltre		37.323.305	X 390	14.642.078.409	14.556.088.809
		12.016.425	X 520	6.245.541.467	85.989.600 (nolo)
- USO NAVI E NATANTI forniture diurne forniture notturne		196.372	X 1225	240.555.360	
		64.062	X 1565	100.256.400	
- CONCESSIONI PROVVISORIE		2.776.788	X 1275	3.602.017.951	3.540.404.700
- POZZETTI LAVAGGIO		1.321.343	X 350	462.470.000	61.613.251 (nolo)
	TOTALE	319.398.845		170.978.709.339	5.794.253.251 (nolo)

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 33

ACQUEDOTTO	DESTINAZIONE	MC	TARIFFA	IMPORTO INTROITATO 1990	
				COMPENSIVO DI NOLO CONTATORI	DEPURATO DEL NOLO
- USI DOMESTICI	quantitativo impegnato mc 73/anno	125.133.036	X 400	52.698.553.487	50.053.214.467
	da mc. 73,01 a 110 anno	35.480.170	X 500	17.740.085.000	2.645.339.020 (nolo)
	da mc. 110,01 a 146 anno	36.217.998	X 830	30.060.938.340	
	oltre 146 ann	22.592.864	X 1180	26.659.579.720	
		219.424.068		127.159.156.547	
- USI IND. COMM. AGRICOLI	quantitativo impegnato	18.063.591	X 590	11.220.292.887	10.657.518.931
	oltre	10.772.404	X 890	9.479.715.576	562.773.950 (nolo)
- USI PUBBLICI (Comuni, Ferrovie, Marina Militare, enti pubblici)	quantitativo impegnato	53.702.865	X 460	25.585.365.833	24.703.318.073
	oltre	15.069.789	X 610	9.192.571.562	882.047.760 (nolo)
- USO NAVI E NATANTI	forniture diurne	222.909	X 1450	323.217.403	
	forniture notturne	71.984	X 1850	133.170.200	
- CONCESSIONI PROVVISORIE		4.906.750	X 1550	7.643.355.422	7.605.463.045
- POZZETTI LAVAGGIO		847.110	X 410	347.375.107	37.892.377 (nolo)
	TOTALE	323.081.470		186.956.107.424	4.128.053.107

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 34

## GESTIONE FOGNATURA

ANNO 1988

TARIFFE	CANONI FOGNATURA	MANUTENZIONE ALLACCIAMENTI	TOTALE
Usi domestici	77.110.219.296	21.297.378.433	98.407.597.729
Usi industriali, commerciali, agricoli	2.703.590.850	467.030.500	3.170.621.350
Usi pubblici	1.003.020.750	708.490.200	1.711.510.950
TOTALE	80.816.830.896	22.472.899.133	103.289.730.029

ANNO 1989

TARIFFE	CANONI FOGNATURA	MANUTENZIONE ALLACCIAMENTI	TOTALE
Usi domestici	73.114.144.132	23.603.678.648	96.717.822.780
Usi industriali, commerciali, agricoli	793.423.160	10.772.338	804.195.498
Usi pubblici	3.740.898.650	480.763.952	4.221.662.602
TOTALE	77.648.465.942	24.095.214.938	101.743.680.880

ANNO 1990

TARIFFE	CANONI FOGNATURA	MANUTENZIONE ALLACCIAMENTI	TOTALE
Usi domestici	72.994.934.473	28.817.567.798	101.812.502.271
Usi industriali, commerciali, agricoli	1.613.128.480	20.095.249	1.633.223.729
Usi pubblici	5.350.340.730	701.154.150	6.051.494.880
TOTALE	79.958.403.683	29.538.817.197	109.497.220.880

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 35

**FOGNATURA E DEPURAZIONE - SERVIZIO DI FOGNATURA**

	IMPIANTI IN GESTIONE DIRETTA EAAP			IMPIANTI IN GESTIONE DIRETTA COMUNI (a)		
	MC ACQUA	TRIBUTO ANNUALE (A)	TOTALE	MC ACQUA	TRIBUTO ANNUALE (A)	TOTALE
Insedimenti civili 1988	156.226.480	X 100	15.622.648.000			
Insedimenti produttivi 1988	5.407.182	X 100	540.718.200	X		327.816.434
Insedimenti civili 1989	134.833.408	X 170	22.921.679.360	X		
Insedimenti produttivi 1989	1.391.970	X 170	236.634.900	X		753.878.419
Insedimenti civili 1990	137.437.325	X 170	23.364.345.250	X		
Insedimenti produttivi 1990	2.865.343	X 170	487.108.310	X		1.015.442.466
<b>TOTALE GENERALE</b>						<b>15.950.464.434</b> <b>540.718.200</b>
						<b>23.675.557.779</b> <b>236.634.900</b>
						<b>24.379.787.716</b> <b>487.108.310</b>

**FOGNATURA E DEPURAZIONE - SERVIZIO DI DEPURAZIONE**

	IMPIANTI IN GESTIONE DIRETTA EAAP			IMPIANTI IN GESTIONE DIRETTA COMUNI		
	MC ACQUA	TRIBUTO ANNUALE (A)	TOTALE	MC ACQUA	TRIBUTO ANNUALE (A)	TOTALE
Insedimenti civili 1988	156.226.480	X 400	62.490.592.046			
Insedimenti produttivi 1988	5.407.82	X 400	2.162.872.650	X		62.490.592.046
Insedimenti civili 1989	134.833.408	X 400	53.933.363.200	X		
Insedimenti produttivi 1989	1.391.970	X 400	556.788.260	X		53.933.363.200
Insedimenti civili 1990	137.437.325	X 400	54.974.930.000	X		
Insedimenti produttivi 1990	2.865.343	X 400	1.132.020.000	X		54.974.930.000
<b>TOTALE GENERALE</b>						<b>62.490.592.046</b> <b>2.162.872.650</b>
						<b>53.933.363.200</b> <b>556.788.260</b>
						<b>54.974.930.000</b> <b>1.132.020.000</b>

(a) Importi complessivi liquidati. Ogni Comune adotta tariffe e modalità diverse.

I dati sopra riportati ai prospetti n. 28 bis e n. 29 segnalano che nel giro di questi ultimi dieci anni le entrate per servizi acqua, fognatura e depurazione sono aumentate rispettivamente di 3,34 volte (passando da milioni di lire 57.130 a milioni di lire 191.064) e di ben 6,27 volte per la fogna e depurazione (da milioni di lire 17.444 a milioni di lire 109.497). Qualora si consideri che in base agli indici ISTAT (indice del costo della vita: prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati: 1.000 lire del 1981 valgono lire 2.117 del 1990) il costo della vita è aumentato complessivamente di 2,12 volte all'incirca, si nota come l'incremento delle tariffe per i servizi in questione è stato di gran lunga superiore alla svalutazione della moneta intervenuta nel frattempo.

Il constatato andamento ascensionale delle tariffe, se da un lato offre la spiegazione dei miglioramenti conseguiti dall'E.A.A.P. sui saldi dei conti economici delle gestioni in esame, dimostra - se ce ne fosse bisogno - la decisa inversione di rotta maturata negli ultimi anni nel nostro Paese in talune scelte fondamentali di politica economica.

Ora non vi può essere dubbio sul fatto positivo che un abbandono pressochè totale di una politica sociale del contenimento dei prezzi dei servizi in parola si risolve in un grande passo avanti ai fini del conseguimento degli equilibri finanziari degli enti gestori.

Tuttavia sarebbe errato e sommamente ingiusto spingere indiscriminatamente verso ulteriori inasprimenti dei canoni tariffari utilizzando le procedure messe a disposizione dall'attuale legislazione (che prevedono piuttosto semplicisticamente e consentono la copertura degli oneri gestionali fino al 100% del costo sopportato) indipendentemente dall'accertamento preliminare di fatto che la gestione sotto il profilo tecnico ed amministrativo

si sia svolta in maniera corretta ed efficace e che di conseguenza essa si trovi in grado di praticare prezzi giusti in cambio di prestazioni offerte nell'ambito di un situazione di privilegio quale è quella derivante dalla somministrazione di servizi irrinunciabili in regime di monopolio.

Sotto questo punto di vista l'interesse del cittadino contribuente deve suscitare una crescente attenzione, come sembra doveroso anzi essenziale nel vigente ordinamento democratico nel quale va reso conto fino all'ultima lira del modo con cui è stato utilizzato il pubblico danaro.

Poichè il legislatore non ha ritenuto opportuno stabilire alcun parametro o "standard" di riferimento ai fini della identificazione del "giusto prezzo" (non assicurabile nella specie per naturale equilibrio delle forze di mercato stante la rigidità dell'offerta), è imprescindibile che la verifica sulla produttività, sulla efficacia ed efficienza degli enti gestori di pubblici servizi sia compito fondamentale degli Organi di vigilanza interni ed esterni per mezzo di un'attività di controllo che accanto alla tradizionale garanzia della regolarità-legittimità dei singoli atti ed alla certificazione della formale corrispondenza dei consuntivi alle entrate ed alle spese effettivamente accertate e riscosse, impegnate e pagate, esprima nella sostanza compiute valutazioni sulla sana gestione del pubblico danaro.

Avuto dunque riguardo agli aspetti sopra specificati, si formulano qui di seguito alcune osservazioni in merito alla gestione svolta dall'E.A.A.P. nel triennio considerato in materia di servizi di acquedotto, fogna e depurazione.

Una prima osservazione riguarda la quantità di acqua distribuita e fatturata in relazione alle disponibilità dell'anno.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E' necessario anzitutto riportare i dati ufficiali circa i bilanci idrici così come si desumono secondo la segnalazione fattane dal Servizio per l'esercizio dell'acquedotto pugliese Distribuzione idrica e dal Servizio tecnico acquedotti lucani dalle Relazioni sull'andamento dell'azienda che accompagnano i consuntivi 1988, 1989 e 1990.

Si tenga presente, per altro, al riguardo che i bilanci idrici in parola riguardano i volumi di acqua immessi nel canale principale Sele e nelle altre diramazioni pugliesi nonchè i volumi di acqua venduta. Detti bilanci, pertanto, come del resto esplicitamente avvertito nelle Relazioni medesime, non comprendono i volumi di acqua direttamente forniti a Comuni lucani e a Comuni del Molise e per i quali i Comuni interessati si rifiutano in tutto od in parte di pagare il prezzo della fornitura dell'acqua nonostante che, continuando a gestire in proprio la rete di distribuzione, beneficino dei conseguenti proventi.

I volumi di acqua in questione sono stati i seguenti:

a Comuni lucani:	metri cubi	14.770.095	per l'anno 1988,
	" "	16.912.970	per l'anno 1989;
	" "	12.304.228	per l'anno 1990;
a Comuni molisani:	" "	829.220	per l'anno 1988;
	" "	340.392	per l'anno 1989;
	" "	367.200	per l'anno 1990.

Prospetto n. 36BILANCIO IDRICO ANNO 1988 - PUGLIA  
(in metro cubo pari a litri 1.000)

1 - Volumi immessi nel canale principale provenienti da sorgenti, acquedotti integrativi, invasi:		
Sanità	104.645.352	
Calore	30.996.645	
Tredogge	2.213.568	
Pertusillo	<u>49.527.003</u>	187.382.568
2 - Perdite lungo il canale principale		<u>11.909.870</u>
		175.472.698 <sup>13</sup>
3 - Volumi immessi in altri canali:		
Pozzi eduttori	87.435.200	
Pertusillo	58.188.902	
Fortore	50.082.844	
Sinni	<u>87.531.510</u>	<u>283.238.456</u>
4 - Volume complessivo immesso nelle diramazioni pugliesi		458.711.154
5 - Volume complessivo registrato dai contatori degli utenti e per bocche tarate		<u>314.313.415</u>
6 - Differenza		144.397.739 <sup>14</sup>

<sup>13</sup> Al netto dell'acqua fornita agli abitanti lucani pari a metri cubi 996.356 e dell'Alta Irpinia pari a metri cubi 4.743.369.

<sup>14</sup> La differenza tra il volume di acqua immesso nelle diramazioni e quello fornito dagli utenti è costituita dalla somma delle perdite nelle diramazioni e nelle reti di distribuzione, nonché dei volumi di acqua scaricati per lavaggi di diramazioni, serbatoi e reti urbane, per prove nuove condotte, sfiori, manovre varie ed altre esigenze di servizio, nonché per volumi di acqua consumata dall'utenza in via di accertamento definitivo. Tale differenza risulta uguale a circa il 31%.

BILANCIO IDRICO ANNO 1988  
BASILICATA

Quantità di acqua venduta <sup>15</sup>	metri cubi	<u>32.055.541</u>
Totale	metri cubi	<u>346.368.956</u>

---

<sup>15</sup> Vedasi Relazione citata pag. 120.

Prospetto n. 37BILANCIO IDRICO ANNO 1989 - PUGLIA  
(in metro cubo pari a litri 1.000)

1 - Volumi immessi nel canale principale provenienti da sorgenti, acquedotti integrativi, invasi:		
Sanità	96.221.426	
Calore	25.071.552	
Tredogge	2.207.520	
Pertusillo	<u>41.782.677</u>	165.283.175
2 - Perdite lungo il canale principale		<u>9.610.127</u>
		155.673.048 <sup>16</sup>
3 - Volumi immessi in altri canali:		
Pozzi eduttori	100.189.012	
Pertusillo	59.304.353	
Fortore	39.647.256	
Sinni	<u>89.157.050</u>	<u>288.297.671</u>
4 - Volume complessivo immesso nelle diramazioni pugliesi		443.970.719
5 - Volume complessivo registrato dai contatori degli utenti e per bocche tarate		<u>293.553.775</u>
6 - Differenza		150.416.944 <sup>17</sup>

<sup>16</sup> Al netto dell'acqua fornita agli abitanti lucani pari a metri cubi 630.720 e dell'Alta Irpinia pari a metri cubi 4.771.312.

<sup>17</sup> La differenza tra il volume di acqua immesso nelle diramazioni e quello fornito agli utenti è costituita dalla somma delle perdite nelle diramazioni e nelle reti di distribuzione, nonché dei volumi di acqua scaricati per lavaggi di diramazioni, serbatoi e reti urbane, per prove nuove condotte, sfiori, manovre varie ed altre esigenze di servizio, nonché per volumi di acqua consumata dalla utenza in via di accertamento definito.  
Tale differenza risulta uguale a circa il 33%.

BILANCIO IDRICO ANNO 1989  
BASILICATA

Quantità di acqua venduta <sup>18</sup>	metri cubi	<u>30.534.968</u>
Totale	metri cubi	<u>324.088.743</u>

---

<sup>18</sup> Vedasi Relazione citata pag. 127.

---

 XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
 

---

Prospetto n. 38
BILANCIO IDRICO ANNO 1990 - PUGLIA  
 (in metro cubo pari a litri 1.000)

1 - Volumi immessi nel canale principale provenienti da sorgenti, acquedotti integrativi, invasi:		
Sanità	94.434.552	
Calore	22.548.240	
Tredogge	2.207.520	
Pertusillo	<u>35.656.809</u>	154.847.121
2 - Perdite lungo il canale principale		<u>14.581.300</u>
		140.265.821 <sup>19</sup>
3 - Volumi immessi in altri canali:		
Pozzi eduttori	129.297.600	
Pertusillo	74.417.963	
Fortore	50.632.800	
Sinni	<u>66.384.660</u>	<u>320.733.023</u>
4 - Volume complessivo immesso nelle diramazioni pugliesi		460.998.844
5 - Volume complessivo registrato dai contatori degli utenti e per bocche tarate		<u>307.619.925</u>
6 - Differenza		153.378.919 <sup>20</sup>

<sup>19</sup> Al netto dell'acqua fornita agli abitanti lucani pari a metri cubi 473.030 e dell'Alta Irpinia pari a metri cubi 5.708.016.

<sup>20</sup> La differenza tra il volume di acqua immesso nelle diramazioni e quello fornito agli utenti è costituita dalla somma delle perdite nelle diramazioni e nelle reti di distribuzione, nonché dei volumi di acqua scaricati per lavaggi di diramazioni, serbatoi e reti urbane, per prove nuove condotte, sfiori, manovre varie ed altre esigenze di servizio, nonché per volumi di acqua consumata dalla utenza in via di accertamento definito.

Tale differenza risulta uguale a circa il 34%.

BILANCIO IDRICO ANNO 1990  
BASILICATA

Quantità di acqua venduta <sup>21</sup>	metri cubi	<u>24.977.847</u>
Totale	metri cubi	<u>332.597.772</u>

---

<sup>21</sup> Vedasi Relazione citata pag. 130.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sempre dalle medesime Relazioni sull'attività dell'azienda per gli anni '1988, 1989 e 1990 (rispettivamente alle pagine 108, 115 e 118) sono denunciate le quantità di acqua complessivamente per i diversi usi di consumo (in metri cubi):

Prospetto n. 39

	1988	1989	1990
Usi domestici	264.329.610	208.749.775	206.092.857
Usi industriali	36.870.274	32.080.571	18.404.672
Usi pubblici	41.741.045	72.883.461	72.766.984
Navi (diurno)	189.873	183.635	===
Navi (notturno)	63.181	-77.568	===
Concessioni provvis.	1.090.108	3.376.662	3.643.016
Pozzetti lavaggio	2.084.865	6.737.271	6.712.696
<b>TOTALE</b>	<b>346.368.956</b>	<b>324.088.943</b>	<b>307.619.925</b>

Senonchè i dati riportati in precedenza ai prospetti nn. 31, 32 e 33 (qui riprodotti per comodità) palesemente divergono da quelli del prospetto n. 39 sia nei totali sia nei parziali.

Prospetti	N. 31	N. 32	N. 33
	1988	1989	1990
Usi domestici	230.682.679	238.566.401	219.424.068
Usi industriali	32.904.343	27.134.149	28.835.995
Usi pubblici	40.837.710	49.339.730	68.772.654
Navi (diurno)	189.873	196.372	222.909
Navi (notturno)	63.181	64.062	71.984
Concessioni provvis.	1.090.108	2.776.788	4.906.750
Pozzetti lavaggio	2.084.865	1.321.343	847.110
<b>TOTALE</b>	<b>307.852.759</b>	<b>319.398.845</b>	<b>323.081.470</b>

Va inoltre segnalata l'apparente concordanza tra gli importi totali dei metri cubi denunciati nei "bilanci idrici" degli anni 1988 e 1989 con gli importi totali dei metri cubi relativi ai consumi diversificati in base alle fasce ed agli usi (Cfr. in merito prospetti n. 36 e n. 39 per il 1988, n. 37 e n. 39 per il 1989); la concordanza non sussiste più fra le medesime entità per l'anno 1990 (vedasi prospetti n. 38 e n. 39).

Vi sono infine due documenti, di per sè apparentemente risolutivi, per quanto concerne l'esatta determinazione della quantità e della tariffa applicata dell'acqua venduta: essi sono rappresentati, cioè, dai ruoli normali e suppletivi (relativi alle eccedenze) di riscossione dei canoni di acqua.

Essi ruoli, infatti, se da un lato contengono la descrizione degli elementi di calcolo del canone riscosso (quantitativo di acqua fatturato, indicazione della fascia di eccedenza, specificazione della categoria di uso), dall'altro non dovrebbero essere messi in discussione atteso che il loro ammontare complessivo trova esatta rispondenza con la somma globalmente accertata sul cap. 30 dell'entrata del rendiconto finanziario (la cui denominazione, in verità troppo ampia recita: "canoni per concessione d'acqua; eccedenza di consumo e nolo contatori").

Senonchè, ad un attento esame delle partite che compongono i ruoli in parola, si riscontra come i quantitativi a ruolo non riguardano tutti od esclusivamente i consumi dell'anno di emissione del ruolo; che vi sono incluse talune poste anomale; e soprattutto come figurino defalcate dal ruolo in riscossione presso l'esattoria somme dall'esattoria versate all'Ente negli esercizi precedenti (e dunque acquisite alle entrate di pregresse gestioni) e dall'Ente stesso poi restituite agli utenti a titolo di

sgravio con decreti presidenziali (motivazioni ricorrenti dell'atto di restituzione: "errata lettura"; "errato addebito"; "mal funzionamento contatore").

Incidentalmente debesi notare come la procedura adottata di defalcare dal ruolo in riscossione le somme sgravate non è compatibile con il principio della integrità e della universalità del bilancio. Sembra, inoltre, che degli eseguiti sgravi non sia informato l'Intendente di finanza che a suo tempo aveva approvato e resi esecutivi i ruoli determinando così il carico per l'esattoria.

Dall'analisi dei documenti contabili già citati nonché dai valori numerici riportati nei prospetti dianzi esposti non si riesce in definitiva a stabilire con precisione le quantità di acqua vendute annualmente all'utenza e, per quel che interessa la gestione e il correlato conto economico, il ricavo globale ottenutone, dati ambedue rilevantissimi anche per quanto concerne l'applicazione dei tributi di fognatura e di depurazione.

E' da escludere infatti che i dati suddetti possano risultare:

a) direttamente dalle entrate del rendiconto finanziario preso in esame.

Ciò sarebbe possibile soltanto se in luogo degli attuali (1990) capitoli di entrata (cap. 30 "canoni per concessione di acqua e di eccedenza di consumi"; cap. 36 "nolo contatori": il capitolo è stato istituito nel 1990; negli esercizi 1988 e 1989 le somme derivanti dal nolo e dalla manutenzione di circa 700.000 contatori confluivano al cap. 30) ne esistessero complessivamente tre: Un capitolo per il "nolo e la manutenzione" dei contatori; un secondo capitolo per i canoni di acqua e per le eccedenze dei consumi concernenti esclusivamente i proventi dell'anno finanziario considerato; un terzo capitolo per canoni di acqua ed eccedenze relativi ad

esercizi decorsi e rimasti per una qualsiasi ragione sospesi.

Negli istituendi secondo e terzo capitolo non dovrebbero ovviamente figurare quali partite compensate somme in restituzione agli utenti, in adempimento al già richiamato fondamentale principio di contabilità pubblica per cui tutte le entrate debbono figurare in bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione o compensazione (art. 134 R.D. 23 maggio 1924 n. 827; art. 3 D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696).

Nella parte della spesa dovrebbero essere istituiti "ex novo" due capitoli: uno destinato ad eventuali restituzioni di somme disposte nel corso dell'esercizio in relazione a canoni di acqua od eccedenze erroneamente poste in riscossione e rimosse con riferimento all'esercizio medesimo; il secondo capitolo riguarderebbe le restituzioni di analoghe somme indebitamente già rimosse ma riferentesi ad esercizi precedenti;

- b) dai ruoli di pagamento ordinari e suppletivi, normali e di eccedenza perchè promiscuamente comprensivi di poste riferentesi a più esercizi in aggiunta ad operazioni di rimborso all'esattoria vietate dalle vigenti disposizioni che disciplinano la materia;
- c) dalle Relazioni al consuntivo e sull'andamento dell'Azienda predisposto dall'E.A.A.P. nelle quali manca una qualsiasi dimostrazione sui punti di raccordo e concordanza tra i valori numerici del c.d. "bilancio idrico", dei ruoli di pagamento (normali e suppletivi) e di consuntivo globale dei quantitativi di acqua erogati all'utenza e conteggiati dagli apparecchi di misurazione dell'Ente.

In carenza di siffatta dimostrazione è stato chiesto all'Amministrazione dell'E.A.A.P. di indicare

ufficialmente quali fossero stati per ciascuno degli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, i quantitativi di acqua venduta, la tariffa applicata e gli importi realizzati.

L'Amministrazione ha risposto inviando i prospetti nn. 31, 32 e 33 nei confronti dei quali si deve rilevare:

Per l'anno 1988

- 1 - Secondo il prospetto n. 31 l'importo globale introitato per tariffe di acqua ed eccedenze (al netto del nolo contatori) ammonta a lire 128.853.469.892; comprensivo dell'introito del nolo contatore (pari a lire 5.458.861.000) ammonta a lire 134.312.330.892;
- 2 - l'accertamento di competenza del cap. 30 entrata "canoni per concessione d'acqua, eccedenza di consumo e nolo di contatori" è pari a lire 134.312.336.671 (sostanzialmente vi è coincidenza);
- 3 - l'ammontare complessivo del Ruolo principale dei canoni d'acqua e del ruolo eccedenze 1988 dei soli canoni è pari a lire 134.312.336.672 (sostanzialmente vi è coincidenza). Non di meno nei ruoli figurano sgravi in diminuzione di lire 4.740.669.999: non vi figura per di più alcun importo a titolo "noli contatori";
- 4 - secondo il prospetto n. 31 i metri cubi di acqua venduta in totale sono 307.852.759 mentre secondo i dati del bilancio idrico 1988 (Cfr. prospetto n. 36) il volume complessivo registrato dai contatori degli utenti e per bocche tarate nelle diramazioni pugliesi ascende a metri cubi 314.313.415 cui aggiungendo la quantità di acqua venduta in Basilicata (pari a metri cubi 32.055.541) si arriverebbe ad un totale di metri cubi 346.368.956, così come indicato nel prospetto n.39.

Per l'anno 1989

- 1 - Secondo il prospetto n. 32 l'importo globale introitato per tariffe di acqua ed eccedenze (al netto del nolo contatore) ammonta a lire 170.978.709.339; comprensivo dell'introito del nolo contatore (pari a lire 5.794.253.251) ammonta a lire 176.772.962.590;
- 2 - l'accertamento di competenza del cap. 30 "canoni per concessione di acqua, eccedenza di consumo e "nolo di contatori" è pari a lire 176.772.962.429 (sostanzialmente vi è coincidenza);
- 3 - l'ammontare complessivo del ruolo principale dei canoni d'acqua e del ruolo eccedenze 1989 è pari a lire 176.772.962.429 (vi è coincidenza alla lira). Non di meno nei ruoli figurano sgravi in diminuzione di lire 5.462.003.440;
- 4 - secondo il prospetto n. 32 i metri cubi di acqua venduta in totale sono 319.398.845 mentre secondo i dati del bilancio idrico 1989 (cfr. prospetto n. 37) il volume complessivo registrato nei contatori degli utenti e per bocche tarate nelle diramazioni pugliesi ascende a metri cubi 293.553.775 cui aggiungendo la quantità di acqua venduta in Basilicata (pari a metri cubi 30.534.968) si arriverebbe ad un totale di metri cubi 324.088.743 così come sostanzialmente indicato nel prospetto n. 39.

Per l'anno 1990

- 1 - Secondo il prospetto n. 33 l'importo globale introitato per tariffe di acqua ed eccedenze (al netto del nolo contatore) ammonta a lire 186.956.107.424; comprensivo del nolo contatore (pari a lire 4.128.053.107) ammonta a lire 191.084.160.531;
- 2 - l'accertamento di competenza del cap. 30 entrata "canoni per concessione di acqua ed eccedenza di consumi" è pari a lire 186.956.106.804; quello del cap.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

36 "nolo contatori" è pari a lire 4.128.053.100. Vi è coincidenza tra queste due cifre e le corrispondenti riportate al prospetto n. 33.

- 3 - non si è in possesso dei dati globali del ruolo principale di pagamento dei canoni di acqua e del ruolo di pagamento suppletivo delle eccedenze 1990;
- 4 - secondo il prospetto n. 33 i metri cubi di acqua venduta in totale sono 323.081.470 mentre secondo i dati del bilancio idrico 1990 (cfr. prospetto n. 38) il volume complessivo registrato nei contatori degli utenti e per bocche tarate nelle diramazioni pugliesi ascende a 307.619.925 cui aggiungendo la quantità di acqua venduta in Basilicata (pari a metri cubi 24.977.847) si arriverebbe ad un totale di metri cubi 332.597.772 (cifra che non va neppure d'accordo con quella indicata al prospetto n. 39).

A conclusione di tutto quello che è stato esposto e richiamato nelle pagine precedenti deve convenirsi come sia difficile, se non impossibile, in una contabilità che si presenta così intrecciata e priva di nessi e di indicazione, di fare il punto circa i quantitativi di acqua a disposizione dell'Ente dalle proprie fonti di approvvigionamento, sui quantitativi andati dispersi a causa di perdite nelle condotte e nelle diramazioni, a causa di impieghi anomali o addirittura effettuati in frode dell'Ente, sui quantitativi consumati e debitamente pagati dall'utenza.

L'affermazione stereotipata che ogni anno viene riportata in calce ai "bilanci idrici" redatti dai Servizi tecnici, secondo cui circa un terzo della intera disponibilità di acqua (si tratta di 130-150 milioni di metri cubi!) va perduta per motivi quasi fisiologici di fronte ai quali - pare di capire - non esistono mezzi concreti per porvi riparo, è ipotesi in linea teorica

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

possibile e di fatto condivisibile in via di larga approssimazione non solo perchè avanzata da organi qualificati ma perchè è notorio lo stato di degrado dei troppi acquedotti funzionanti in Italia.

Tuttavia, in disparte l'osservazione che le tecniche costruttive adottate dall'E.A.A.P. sono state in passato e lo sono tuttora tra le più qualificate e all'avanguardia nel mondo nel campo dell'ingegneria acquedottistica, l'ipotesi di un'emorragia così imponente andrebbe per altro suffragata da controlli specifici, da verifica concreta dei punti di avaria, da idonei campionamenti dei tratti incriminati della rete di adduzione e di distribuzione, da precise risultanze di monitoraggio. E, di converso, dovrebbe esistere l'assoluta certezza che tutte le utenze siano state censite, che tutte le letture effettuate dai fontanieri siano state svolte con la massima diligenza e tempestività, che tutti i contatori funzionino regolarmente e così via dicendo.

La constatazione fatta in questa relazione che i dati annualmente forniti dai vari Servizi dell'E.A.A.P. (sia globalmente sia nelle singole componenti e diversificazione di uso) non di rado sono tra di loro discordanti dovrebbe indurre ad una ragionata cautela circa il carattere fisiologico della mancata utilizzazione in termini di entrata finanziaria annuale di un terzo delle risorse idriche disponibili ed impone che il problema dell'eventuale concorso di altre cause negative non sia ulteriormente eluso ma sia affrontato nella sua effettiva valenza.

Su questa strada non pare essersi ancora messo l'Ente il quale il 12 novembre 1988 con la delibera n. 8 del Consiglio di amministrazione concernente un progetto finalizzato per il recupero di risorse idriche potabili avente per soggetto attuatore il Consorzio CO.GE.RI., ha

chiesto un finanziamento da parte del Ministero del Lavoro con i fondi dell'art. 6 della legge n. 160/1988 per l'importo totale di lire 99.378.000.000 nel triennio 1988-1990. E' tuttavia interessante notare, come si legge nelle premesse illustrative del Progetto pubblicato a cura dell'Ente nell'ottobre 1988, che tra le cause di un alto rapporto della perdita percentuale (rapporto tra dato differenziale derivato dal volume di acqua immesso nelle condotte meno il volume fatturato da un lato ed il volume immesso nelle condotte dall'altro) debbano annoverarsi: a) dispersioni per fughe; b) sottoconteggio dei misuratori alle portate minime; c) utilizzazioni illegali; d) utilizzazioni non registrate. Il progetto (cfr. pag. 20) per altro è limitato al recupero delle sole "dispersioni per fughe" e si prefigge l'obiettivo di ricondurre la percentuale di perdite sulle condotte adduttrici e distributrici dall'attuale 35% nei limiti "fisiologici" e ipotizzati del 15% (secondo il Piano generale degli Acquedotti ai fini della determinazione dei fabbisogni idrici da vincolare all'uso potabile il valore di dispersione ammesso è pari al 12% del volume prelevato).

L'operazione, secondo il progetto in parola, porterebbe a recuperare un volume di acqua potabile di 112,5 milioni di metri cubi per anno pari ad una portata di 3.570 litri/secondo.

Ciò ricordato, tornando al tema ineludibile della ricerca di eventuali concause, la principale riflessione da farsi è quella relativa alla possibile esistenza di una consistente evasione del tributo.

Nè a fugare questa ipotesi basterebbe il richiamo, per la verità non molto documentato, fatto dall'E.A.A.P. al Ministero vigilante ed alla Procura della Corte dei conti (vedasi nota n. 5697/3 in data 3 maggio 1989 pagg. 52 e seg.) sui risultati di gran beneficio indotto dal

"censimento generale delle utenze" realizzato nell'ultimo quinquennio.

Le specifiche contestazioni mosse in tema di irregolarità sullo stato delle utenze, formulate nella relazione datata 3 giugno 1986, redatta a conclusione della verifica amministrativo-contabile disposta dal Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza ed effettuata alla gestione dell'E.A.A.P. nel periodo dal 19 settembre 1985 al 21 febbraio 1986, non sono state infatti contraddette nella ricordata nota del 3 maggio 1989 dell'E.A.A.P.

In particolare alla contestazione che all'epoca vi fossero non meno di 16.000 contatori fermi, illeggibili o di dubbio funzionamento, l'E.A.A.P. ha testualmente risposto che le "carenze segnalate .... sono percentualmente minime rispetto al numero degli impianti idrici e fognanti gestiti (1.238.000 circa dei quali 760.000 di acquedotto e 478.000 di fognatura) e sono pressochè inevitabili al confronto dell'universo sociale in continua evoluzione demografica e dell'espansione urbanistica che ha completamente stravolto gli abitati".

Francamente non si può condividere la tesi che il mancato funzionamento di 16.000 contatori d'acqua sia un fatto irrilevante: calcolando per ciascun contatore un consumo medio "pro familia" di 146 metri cubi l'anno (pari a 400 litri al giorno) ed applicando le tariffe in vigore all'1 gennaio 1986, si ha il mancato introito per ogni utenza di lire 56.680 all'anno; moltiplicato per 16.000 utenze si ha un mancato introito per il solo anno 1986 di lire 906.880.000 (importo che rivalutato in base all'indice ISTAT del costo della vita pari a 1,242, è pari a lire 1.126.000.000 del 1990).

\* \* \*

Molte delle cose dette circa il perdurare di una situazione di irregolarità dello stato delle utenze dell'acqua vanno riconfermate per quanto riguarda l'entrata costituita dai canoni di fognatura e di depurazione.

Come più volte precisato, in base agli artt. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 sostituiti dall'art. 3 della legge 23 aprile 1981, n. 153, la tariffa per i servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dagli insediamenti civili è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione. La prima parte è determinata in rapporto alle quantità di acqua effettivamente scaricata; la seconda parte è determinata in rapporto alla quantità e, per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, alla qualità delle acque scaricate.

Il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari all'80% del volume dell'acqua prelevata. La parte relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti del servizio di fognatura quando nel Comune sia in funzione l'impianto di depurazione centralizzato anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili.

Qualora i servizi di fognatura e di depurazione siano gestiti da enti diversi da quello che gestisce il servizio di acquedotto, il canone o diritto è pagato da detti enti con obbligo per questi di rivalsa nei confronti del soggetto tenuto al pagamento del canone o diritto medesimo. In tal caso il pagamento è eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del canone per l'acqua potabile sulla base di una dichiarazione

---

 XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
 

---

complessiva dei volumi di acqua prelevati nel periodo da ciascun utente.

Nella fattispecie i volumi di acqua somministrata all'utenza domestica da parte dell'E.A.A.P. nel triennio 1988-1990 risultano dai prospetti nn. 31, 32 e 33; l'80% di detti volumi deve perciò essere assoggettata al pagamento dei tributi di fognatura e di depurazione.

Il prospetto n. 40 pone a confronto: a) i volumi di acqua fatturati, per usi domestici; b) l'80% dei detti volumi; c) volumi di acqua che sono stati in realtà sottoposti a tributi di fognatura e di depurazione secondo le indicazioni risultanti dal precedente prospetto n. 35.

Prospetto n. 40

ESERCIZIO	METRI CUBI AD USO DOMESTICO	VOLUME ACQUA SCARICATA PARI ALL'80%	METRI CUBI FATTURATI PER FOGNATURA E DEPURAZIONE
1988	230.682.679	184.546.143	156.226.480
1989	238.566.401	190.853.120	134.833.408
1990	219.424.068	175.539.254	137.437.325

Non risultano pertanto fatturati per il 1988 metri cubi 28.319.663 (184.546.143 - 156.226.480); per il 1989 metri cubi 56.019.712 (190.853.120 - 134.833.408); e per il 1990 metri cubi 38.101.929 (175.539.254 - 137.437.325).

L'E.A.A.P. - che in più occasioni ha dato assicurazione al Ministero vigilante di aver completato il costoso censimento delle utenze realizzando in tal modo l'abbinamento (dall'Ente ritenuto indispensabile <sup>22</sup> tra

---

<sup>22</sup> Sulla affermata natura indispensabile di un preventivo abbinamento tra utenza idrica ed utenza fognante non sembri

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

utenza di acqua e utenza di fogna) - dovrà spiegare le ragioni di queste differenze in meno nel conteggio dei tributi di fogna e di depurazione che si traducono in cifre dell'ordine di alcuni miliardi di lire. Dovrà essere chiarito come mai in corrispondenza di un aumento nel 1989 rispetto al 1988 dei volumi di metri cubi fatturati all'utenza per uso domestico, si è verificato viceversa negli anni medesimi un decremento di oltre venti milioni nel volume dei metri cubi fatturati per canoni di fognatura e depurazione.

L'esistenza di scarichi direttamente nel sottosuolo, debitamente autorizzati a norma degli artt. 14 e 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, dovrà in ogni caso essere validamente documentata al fine di consentire un calcolo esatto relativo all'ammontare globale dei volumi di acqua

---

superflua in linea di diritto una messa a punto della questione.

Si può osservare, infatti, che l'imposizione del canone di fognatura e di depurazione nella misura dell'80% delle acque utilizzate provenienti dall'acquedotto (e come tali soggette a corrispondente tariffa riscossa con ruoli annuale e suppletivo) è un procedimento automatico che prende l'avvio dalla semplice conoscenza del consumo annuale di acqua.

Nelle ipotesi in cui l'interessato non abbia di fatto utilizzato la rete fognante e di depurazione per avere scaricato le acque utilizzate in proprie fosse biologiche od in recapiti autorizzati di sua proprietà, egli potrà presentare reclamo all'E.A.A.P. avverso l'indebita imposizione sempre che sia in regola con gli adempimenti di cui agli artt. 14 e 15 legge n. 319/1976.

Quanto sopra osservato prescinde poi del tutto da un certo orientamento giurisprudenziale in materia di scarichi industriali secondo il quale il canone di fognatura e di depurazione della legge Merli si configurerebbe quale tributo che va corrisposto indipendentemente dalla fruizione di fatto del rispettivo servizio, a somiglianza di quanto accade nell'ordinamento vigente in materia di raccolta di rifiuti solidi da parte degli Enti locali (Cfr. Cassazione civile - Sezione 1<sup>a</sup> - n.2800 del 9 marzo 1992).

che pur utilizzati resterebbero però esonerati dalla  
corresponsione dei tributi di fognatura e di depurazione.

X - L'attività contrattuale quale strumento per l'assolvimento dei compiti istituzionali. Necessità di una loro rideterminazione.

I grandi settori di cui si occupa tradizionalmente l'E.A.A.P. - come si è visto - sono due: da un lato vi è il fondamentale esercizio dei servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione nei territori della Puglia, della Basilicata e di parte dell'Irpinia; dall'altro la costruzione (od il completamento) delle necessarie infrastrutture e di opere pubbliche e la manutenzione straordinaria di quelle esistenti strumentalmente e funzionalmente collegate alla resa dei servizi in favore dell'utenza.

Per quanto concerne, in particolare, la complessa attività gestionale essa non può limitarsi poi alla somministrazione dell'acqua, allo smaltimento di essa ed alla depurazione dei liquami ma deve attendere insieme alla manutenzione ordinaria degli impianti utilizzati.

Ambedue i settori vedono impegnato l'E.A.A.P. in una nutrita attività contrattuale, non esistendo in pratica più occasione di prestazioni assolte in economia dall'Ente, vuoi con il sistema dell'amministrazione diretta vuoi secondo quello dei cottimi fiduciari.

Anche se l'Ente convenzionalmente - come si vedrà meglio nel corso dell'esposizione - usa la denominazione di "cottimi" con riferimento alle contrattazioni poste in essere per garantire i servizi di acquedotto e di fognatura, l'appalto è il tipo di contratto utilizzato in via generale per il raggiungimento dei risultati desiderati.

Accanto all'appalto, in posizione preminente, si colloca l'istituto della c.d. "concessione di sola costruzione (integrata)", istituto che l'art. 1 secondo

---

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

comma della legge 8 agosto 1977, n. 584 equipara ai fini dell'applicazione della legge medesima all'appalto.

Ciò premesso, l'esposizione che segue si articola in due parti prendendo dapprima in esame il settore relativo alla costruzione ed alla manutenzione straordinaria delle infrastrutture degli acquedotti e degli impianti di fognatura e di depurazione e poi quello dell'esercizio e della manutenzione dei servizi di acquedotto e fognatura. Seguiranno infine alcune considerazioni conclusive in tema anche di interventi adottati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Interventi per la realizzazione di infrastrutture di interesse nazionale, interregionali o locali. Ambito degli interventi

L'ambito degli interventi è circoscritto da due fattori:

- a) quello territoriale, cioè i territori sui quali si esercitano le competenze istituzionali dell'Ente;
- b) quello funzionale, cioè i compiti in concreto affidati all'Ente stesso dall'ordinamento vigente.

Sul primo fattore la qualifica di Ente pubblico non economico dell'E.A.A.P. discende dalla legge 20 marzo 1975, n. 70: come tale, Ente meramente funzionale in quanto titolare di funzioni pubbliche non afferenti ad interessi di gruppi territoriali ma di interessi statali. L'elenco allegato alla legge citata individua l'Ente tra quelli necessari perchè preposti a servizi di pubblico interesse nei territori esplicitamente indicati dalle leggi che disciplinano la sua organizzazione.

Il secondo fattore, quello che attiene cioè ai compiti in concreto affidati all'Ente dal diritto positivo vigente, non è facilmente individuabile per l'accavallarsi di norme eterogenee all'originario disegno organizzatorio e per l'incertezza che ne deriva.

Sul punto, assai importante, è necessario soffermarsi adeguatamente al fine di pervenire ad una soluzione, per quanto possibile, corretta ed aderente al dettato costituzionale e legislativo.

E' noto che inizialmente (1902) venne affidato all'istituto Consorzio fra lo Stato e le tre provincie di Foggia, Bari e Lecce (e poi al subentrato Ente autonomo per l'acquedotto pugliese) sulla base di un progetto di massima e di specifici progetti esecutivi la realizzazione di un'opera di ingegneria idraulica di eccezionale rilievo per le dimensioni e caratteristiche tecniche e di importanza rivoluzionaria per le condizioni di vita delle popolazioni interessate. Il progetto prevedeva in partenza la costruzione di "un canale principale in muratura, capace di derivare non meno di quattro metri cubi di acqua al secondo distribuendola alle tre provincie mediante diramazioni e canali secondari capaci di fornire non meno di 40 a 90 litri al giorno per abitante"; ma procedendo la costruzione dell'acquedotto, quel progetto si sarebbe dovuto arricchire di un complesso di opere complementari (fognature, pavimentazioni stradali, costruzioni di case popolari, risanamento ambientale ed igienico, opere di silvicoltura nel bacino idrologico delle sorgenti del Sele, opere di irrigazioni ecc. (vedasi art. 1 R.D. 19 ottobre 1919, n. 2060 nonchè titoli dal VI al IX del R.D. 16 gennaio 1921 n. 195) tali da indurre in una Regione economicamente depauperata e in uno stato di abbandono sociale drammatico una trasformazione radicale e generale dell'ambiente socio-economico.

La realizzazione di questa lunga e difficile impresa è stata resa possibile grazie all'intervento finanziario dello Stato protrattosi per oltre ottanta anni.

Esauritasi alla fine degli anni '30 una prima fase nella quale furono portate a compimento le fondamentali opere costruttive e le connesse pertinenze mobiliari, va collocata agli inizi degli anni '50 - superata la difficile crisi del periodo bellico e post-bellico - una seconda fase, nel corso della quale, per effetto esclusivo degli interventi promossi dalla Cassa del Mezzogiorno, Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale e dei finanziamenti erogati da leggi statali e regionali sono state realizzate numerose opere pubbliche di rilevanza nazionale, interregionale e locale.

In questo secondo periodo - che termina con l'avvento dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (legge n. 64/1986) - il complesso patrimoniale strumentale a servizio immediato dell'Ente ha registrato un fortissimo incremento e si è accompagnato ad una contemporanea cospicua crescita degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione di proprietà demaniale od indisponibile degli enti locali territoriali.

Quanto sopra ricordato, si osserva che al contrario della prima fase caratterizzata da un piano coordinato di interventi e di progetti esecutivi redatti dall'Ente <sup>23</sup> direttamente approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici e portati ad esecuzione senza intermediazione di altri soggetti dall'Ente autonomo stesso (il quale si avvaleva di apposito fondo di 90 milioni assegnatogli con D.L. 7

---

<sup>23</sup> In base alle norme contenute nel Titolo IV del R.D. 16 gennaio 1921 n. 195 rientrava nella competenza dell'Ente provvedere alla compilazione dei progetti di massima ed esecutivi necessari al completamento della costruzione dell'acquedotto nonché all'esecuzione dei susseguenti lavori.

febbraio 1919 n. 150 <sup>24</sup>, la seconda fase è stata gestita in via principale dalla Cassa del Mezzogiorno con l'ulteriore effetto che l'Ente si è visto di fatto relegato in una posizione subalterna determinata dalla mancanza di autonome fonti di finanziamento.

Sotto il profilo più strettamente giuridico va poi considerata l'evoluzione normativa che si è prodotta dal 1948 in poi.

In primo luogo, quale fonte di una potestà legislativa ripartita o concorrente a favore delle Regioni di diritto comune in materia di acquedotti di interesse regionale, l'art. 117 della Costituzione; poi in attuazione della delega conferita dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, l'art. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 non solo in materia di acquedotti ma anche di scarichi di acque ("gli acquedotti locali e comprensoriali i quali interessino il territorio di una singola regione"; le opere igieniche di interesse locale: fognature, impianti di depurazione"); ancora in sede di completamento del trasferimento alle funzioni amministrative alle Regioni stesse (legge 22 luglio 1975 n. 382 contenente nuova delega al Governo il capo IV del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e segnatamente gli artt. 87 ("gli acquedotti di interesse regionale") 90 ("aggiornamento e modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare le esigenze ed i

---

<sup>24</sup> Pari ad attuali (1990) 136 miliardi di lire. L'utilizzo di detto fondo e le entrate e le spese della gestione erano sottoposti all'approvazione regia per mezzo di bilanci preventivi e consuntivi previa proposta dei Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro e successiva ammissione al visto e alla registrazione da parte della Corte dei conti. In allegato al bilancio preventivo del Ministero dei Lavori Pubblici era poi annualmente presentata al Parlamento una relazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente sull'andamento dell'Azienda (Cfr. art. 6 R.D.L. n. 2066/1919).

bisogni dei rispettivi territori regionali nonché l'utilizzazione delle risorse stesse "gli interventi per la costruzione e la gestione degli impianti e dei servizi di acquedotto non compresi tra quelli trasferiti ai sensi dell'art. 2 lett. B del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8"); 101 ("la disciplina degli scarichi e la programmazione degli interventi di conservazione e depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi ed idrosolubili"); di poi la legge statale 10 maggio 1976, n. 319 (c.d. legge "Merli"); infine le leggi della Regione Puglia 12 agosto 1978, n. 37 ("norme in materia di lavori pubblici") con cui venivano definiti gli ambiti dell'intervento finanziario regionale in materia di opere di acquedotto e fognatura non di competenza dello Stato; legge 6 marzo 1979, n. 13 ("norme per la realizzazione di impianti di depurazione") con cui la gestione degli impianti collettivi veniva affidata ai Comuni interessati ovvero per delega degli stessi all'E.A.A.P.; legge 4 marzo 1980, n. 15 ("attuazione degli artt. 16 e 17 della legge "Merli"); legge 10 dicembre 1982, n. 36 ("attuazione art. 20 della legge "Merli"); legge 19 dicembre 1983, n. 24 ("tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia"); legge 11 aprile 1985, n. 19 ("modifiche alla legge regionale n. 24/1983"); legge 16 maggio 1985, n. 27 ("testo unificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici"); legge 19 febbraio 1986, n. 3 ("disposizioni finanziarie per il piano regionale di sviluppo"); e, da ultimo, le leggi della Regione Basilicata: legge 29 maggio 1980, n. 47 ("attuazione degli artt. 16 e 17 legge "Merli"); legge 23 dicembre 1986, n. 29 ("istituzione dell'Ente regionale per la gestione delle acque lucane").

L'E.A.A.P., pur dando atto che le Regioni di diritto comune Puglia e Basilicata hanno legittimamente esercitato

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la loro autonoma politica legislativa ed amministrativa sancita dall'ordinamento costituzionale vigente, ha più volte opposto la tesi <sup>25</sup> che l'organizzazione dell'Ente sarebbe, per così dire, affidata ad una normazione speciale in quanto sia la legge istitutiva dell'Ente 23 settembre 1920, n. 1365 sia quella di affidamento dei servizi di fognatura 16 gennaio 1934, n. 79 per il loro carattere particolare non potrebbero essere derogate da una legge generale posteriore.

Una siffatta interpretazione giuridica non può essere condivisa perchè sembra porsi in contrasto con la dottrina e la giurisprudenza più accreditate. Innanzi tutto va osservato che non si tratta nella specie di un conflitto di leggi del medesimo ordinamento statale (da un lato le leggi n. 1365 del 1920 e n. 74 del 1934, dall'altro la legge n. 319/1976), da risolvere quindi in base ai noti canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 14 e 15 delle disposizioni preliminari al codice civile. Non ha perciò importanza indugiare sull'esame se le leggi n. 1365 e n. 74 siano leggi "speciali", come tali non suscettibili di abrogazione da parte di una legge generale posteriore. Il conflitto qui si pone relativamente alla ripartizione costituzionale di competenza tra due diversi Enti per cui il successivo effetto abrogativo delle leggi statali da parte delle norme regionali sopravvenienti non può costituire un'anomalia, ma si presenta invece come l'evento

---

<sup>25</sup> Per un'impostazione, quasi al limite della polemica, della tesi in questione vedasi Relazione sul rendiconto consuntivo per l'anno finanziario 1981, pag. 112 e seguenti, Atti parlamentari - IX legislatura - Camera deputati - Doc. XV - n. 134 - allegato vol. II ove, tra l'altro, è stato rilevato che i primi passi compiuti dalla Regione Puglia nelle materie trattate dall'E.A.A.P. avrebbero "ingenerato una immotivata spoliazione di compiti e una sorta di traumatico esautoramento dell'Ente stesso".

destinato dalla Costituzione a valere quale termine finale della validità delle leggi stesse.

Come si è detto, in materia di acquedotti regionali ed in materia di scarichi di acque, fognature e depurazione esiste una potestà legislativa nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato a favore delle Regioni Puglia e Basilicata. Pertanto, pur ammettendosi pacificamente nelle materie sopraspecificate l'efficacia della legge statale in mancanza della legge regionale, una volta che questa intervenisse i rapporti già assoggettati legittimamente alla normazione dello Stato debbono ricadere necessariamente nella normazione della Regione.

Una seconda questione riguarda le materie che afferiscono (ed inversamente si sottraggono) alla potestà legislativa concorrente della Regione (e dunque al connesso esercizio delle funzioni amministrative ai sensi del primo comma dell'art. 118 della Costituzione).

Non vi rientrano certamente gli acquedotti di valenza extra-regionale, quale è sicuramente l'acquedotto del Sele con il suo sistema integrato con altre fonti di approvvigionamento e destinato a servire le utenze di tre Regioni (cui vanno aggiunte alcune utenze dei Comuni molisani di Campobasso, San Martino in Pensilis, Campomarino e del Comune calabrese di Catanzaro). Vi rientrano, invece, gli scarichi delle acque con i coordinati impianti di fognatura e di depurazione.

Meno sicura appare la risposta da dare in ordine a taluni acquedotti comunali che in base agli artt. 92, 123 e 145 del R.D. n. 195/1921 le autorità locali abbiano assunto in esercizio diretto provvedendo alla distribuzione dell'acqua ai cittadini nel perimetro degli abitati.

E' possibile, a questo punto dell'indagine, trarre delle conclusioni in merito ai poteri spettanti attualmente

all'E.A.A.P. ed esercitabili in via diretta sulla base di competenze istituzionali affidate dal legislatore statale e regionale.

Per quanto concerne la realizzazione di opere pubbliche <sup>26</sup> nel settore degli acquedotti, sembrano tuttora appartenere alla esclusiva competenza dell'Ente le attività intese alla progettazione ed esecuzione di opere acquedottistiche aventi natura interregionale o rilevante interesse nazionale; quelle opere cioè che trascendono l'ambito di una singola Regione in quanto poste a servizio di utenze di più Regioni (Puglia, Basilicata, Alta Irpinia) e siano volte al completamento dell'acquedotto pugliese anche sotto il profilo dell'aumento dell'acqua occorrente (legge 23 settembre 1920, n. 1365 art. I secondo comma, legge 28 maggio 1942, n. 664 art. I secondo comma, D.L.C.P.S. 8 dicembre 1947 n. 1596).

Per le altre opere pubbliche alla cui realizzazione da sempre attende l'E.A.A.P. la fonte giuridica per l'esercizio delle necessarie attività dovrebbe rinvenirsi non in una competenza istituzionale ma in una legittimazione negoziale che, in quanto tale, sulla base di principi generali è soggetta ai limiti più o meno precisi posti dalle specifiche norme dell'ordinamento statale o regionale.

L'esame globale degli interventi realizzati negli ultimi quaranta anni conferma l'esattezza delle conclusioni

---

<sup>26</sup> Secondo la giurisprudenza amministrativa l'opera pubblica a differenza del lavoro pubblico, consiste nella creazione di un nuovo bene o di un "quid novi" di carattere immobiliare (vedasi da ultimo TAR Abruzzo 31 marzo 1988, n. 195 TAR 1988 I 1741). Nello stesso senso la dottrina preminente per la quale l'opera pubblica è il risultato ("res creati") di uno sforzo umano di proprietà di un Ente pubblico (elemento soggettivo) destinato ad un pubblico servizio (elemento oggettivo) che abbia carattere immobiliare.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ora formulate sia per quanto concerne gli interventi realizzati dalla Cassa del Mezzogiorno sia per quelli promossi ad iniziativa dei Comuni in applicazione della c.d. legge "Tupini" e successive integrazioni.

Mette conto qui di ricordare talune specifiche norme di particolare incidenza circa le attribuzioni esercitabili per competenza propria dagli Enti pubblici territoriali. Per gli artt. 7 lett. a) ed e), 43, 47, 139 e 140 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, gli interventi straordinari già affidati alla Cassa del Mezzogiorno, relativi alle materie di competenza regionale di cui all'art. 117 della Costituzione, sono realizzati dalle Regioni interessate: esse, in particolare, predispongono i progetti speciali previsti dall'art. 47 del T.U., prendono in consegna dalla Cassa tutte le opere da questa realizzate e collaudate per provvedere poi al conseguente eventuale passaggio agli enti locali ed agli altri enti destinatari tenuti per legge ad assicurarne la gestione.

Gli interventi di completamento nelle materie trasferite alle Regioni, gli interventi previsti nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono stati portati a termine dalla Cassa del Mezzogiorno ai sensi degli artt. 138 e 149 mediante concessione agli enti locali e agli enti pubblici interessati. Analogamente si è proceduto sulla base delle successive norme poste dalla legge 1 dicembre 1983, n. 65, (disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno) dal D.L. 18 settembre 1984, n. 581 convertito nella legge 17 novembre 1984, n. 775 (norme urgenti per la prosecuzione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno) e dalla legge 1 marzo 1986, n. 64 (disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno).

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel piano regolatore generale degli acquedotti di cui alle leggi 14 febbraio 1963 n. 129 e 1 luglio 1966, n. 506 sono riconducibili gli interventi effettuati ai sensi degli artt. 13 e seguenti del D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090 recante norme delegate dall'art. 5 della legge n. 129 con i finanziamenti a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici (Cfr. spese in conto capitale rubrica 12 categoria 12).

Rientrano infine nelle agevolazioni finanziarie recate dalla legge 3 agosto 1949 n. 589 recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali (c.d. legge "Tupini") la costruzione di acquedotti e fognature comunali assistite da un contributo costante del 5% per trentacinque anni nella spesa occorrente; a norma dell'art. 11 della legge stessa le provincie e i comuni per procurarsi i mezzi per l'esecuzione delle opere sono stati autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito abilitati. In base poi all'art. 12 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 (norme integrative della legge n. 589 del 1949) l'E.A.A.P. è stato autorizzato a provvedere a tutti gli adempimenti occorrenti per conto e nell'interesse dei Comuni serviti dall'acquedotto pugliese e dagli acquedotti lucani ivi compresa la contrattazione dei mutui.

Una particolare menzione meritano infine gli interventi disposti nell'ambito della protezione civile di emergenza (vedasi la legge 8 dicembre 1970 n. 996 e regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66).

Trattasi di interventi straordinari per fronteggiare l'insorgere di situazioni che per la loro natura ed estensione comportano grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e dei beni a seguito di calamità naturali o catastrofi. Nel modulo organizzativo

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del Dipartimento della protezione civile (vedasi D.P.C.M. 14 settembre 1984) competono al Ministro per il coordinamento della protezione civile l'adozione e la disciplina degli interventi in parola. Il legislatore per fare fronte agli oneri conseguenti ha costituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri un "fondo per la protezione civile" (ex art. 2 del D.L. 10 luglio 1982, n. 428 convertito con modificazioni nella legge 12 agosto 1982 n. 547) le cui disponibilità affluiscono in apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma ai sensi dell'art. 585 e seguenti del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Le "ordinanze di necessità" (o di "urgenza") - di cui si è avvalso in più occasioni il Ministro per il coordinamento della protezione civile per fronteggiare la c.d. "emergenza idrica" - pur se sospinte e giustificate dal verificarsi di calamità naturali, catastrofi od altri eventi connessi anche ad errore dell'uomo, restano nel principio di legalità ancorchè costituiscano un'eccezione rispetto alla regola della tipicità senza tuttavia importare violazione dei principi fondamentali ed inderogabili concernenti i più importanti istituti giuridici (così la Corte costituzionale nella sentenza n. 100 del 26 marzo-3 aprile 1987).

Invero l'ordinanza - in quanto provvedimento amministrativo - non solo non può contrastare con norme costituzionali ma nemmeno con materie che la Costituzione copre di riserva assoluta di legge ovvero con le c.d. "leggi di principi".

Dal che deriva che non possono esistere ordinanze contenenti disposizioni generali o astratte (altrimenti la potestà di ordinanza diverrebbe potestà normativa) ovvero travalicanti il campo di applicazione della norma

eccezionale da cui tali provvedimenti traggono legittimazione, anche se il fatto della carenza di una disciplina organica in materia, come ha avvertito la stessa Corte costituzionale nella ricordata sentenza, renda "necessaria l'emanazione di successive farraginose disposizioni integrative e correttive".

In tale contesto normativo si inquadrano gli interventi di competenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile nell'indefettibile presupposto che si renda necessario il provvedere d'urgenza per salvaguardare le fondamentali ed improcrastinabili esigenze della popolazione su cui si è abbattuto l'evento calamitoso.

Come si vedrà più avanti, una serie di provvedimenti disposti nel triennio 1988-1990 dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, "operando in deroga alle vigenti norme" per quanto concerne il ricorso alla trattativa privata nella scelta dell'appaltatore, appaiono in conflitto con l'ordinamento comunitario ritenuto idoneo, per consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, ad attrarre direttamente nella disciplina da esso posta, ogni questione rientrante (come quella in esame anche se diversamente risolta nell'ordinamento nazionale) nelle materie oggetto del Trattato di Roma.

L'aspetto più opinabile del modo con cui è stato affrontato e risolto il contrasto fra i due ordinamenti è quello relativo alla affermata improcrastinabile urgenza di addivenire comunque, mortificando il principio delle concorrenzialità delle imprese e della loro "par condicio", ed una stipula contrattuale omettendo qualsiasi forma di pubblicità.

Ora, anche a voler ammettere che la paventata diminuzione delle scorte idriche integrasse la situazione di pubblica calamità suscettibile di intervento a livello

della protezione civile, l'adozione generalizzata di procedure speciali (quali le gare ufficiose e i "cottimi fiduciari"), denegatorie del non più contestabile principio di trasparenza dell'azione amministrativa, ha finito per fare di ogni erba un fascio rispetto a situazioni, in realtà, ben diversificabili in fatto tra loro.

Così, per scendere al concreto, non si riesce a condividere e ad accettare il punto di vista dell'E.A.A.P. nei confronti di opere pubbliche di così ampia complessità e generalità quali ad esempio quelle relative agli interventi sulla rete di distribuzione idrica in diversi centri urbani della Regione Puglia del costo di ben 17.600 milioni di lire e per la cui realizzazione sono previsti tecnicamente dei tempi di attesa assai lunghi (vedasi ordinanza n. 1979 del 27 luglio 1990 del Ministro per il coordinamento della protezione civile).

E' irragionevole in queste ipotesi parlare di "urgenza" di provvedere, trattandosi di situazioni da anni conosciute, studiate e persino oggetto di progettazione da parte degli organi responsabili dell'Ente, ma non affrontate e risolte per carenza di mezzi finanziari. Di eccezionale emergenza, di imperiosa urgenza si può parlare di fronte ad "avvenimenti imprevedibili dai soggetti appaltanti" sicchè si rende verosimilmente manifesta l'impossibilità di qualsivoglia gara per la necessità di un rapido ed indilazionabile riparo nel provvedere.

Il ricorso alla trattativa privata da parte dell'E.A.A.P. in molte occasioni - di cui sarà data puntuale notizia più avanti - non ha di certo risolto la preoccupazione della "gran sete", nè ha in taluni casi abbreviato i tempi per la realizzazione delle opere; tanto più che ai sensi dell'art. 10 quinto comma della legge n. 584/1977 i termini si sarebbero potuti ridurre ai fini della gara comunitaria rispettivamente da 36 e da 21 giorni

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- nel minimo previsto per la licitazione privata o per l'appalto concorso - a 12 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione e dai 21 ai 10 giorni dalla data di invito per la ricezione delle offerte <sup>27</sup>.

In conclusione - come è stato segnalato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di decisione e relazione sui rendiconti generali dello Stato 1988 e 1989 - Parte I<sup>a</sup>, Capitolo X, paragrafo 5 - in materia di protezione civile si è prodotta una dilatazione qualitativa e quantitativa degli interventi, ben al di là del permanere delle situazioni di emergenza che li avevano originati.

Secondo le indagini compiute da una Commissione parlamentare d'inchiesta si è venuto creando nel tempo un vero e proprio sistema parallelo di gestione delle opere pubbliche basato sulle ordinanze di deroga della protezione civile con finanziamenti che dovrebbero essere destinati ad interventi straordinari e che invece sono indirizzati ad attività che rientrano nei fini istituzionali di organismi dotati di una propria autonomia patrimoniale (nella fattispecie in esame l'E.A.A.P. per quanto concerne la realizzazione di acquedotti nella Regione Basilicata e nella Regione Puglia e, quale caso emblematico il ripristino degli acquedotti di Castelluccio superiore ed inferiore con connesse sorgenti di San Giovanni e Manganese per un importo totale di 8.000 milioni).

---

<sup>27</sup> Vedasi, in merito all'urgenza, le deliberazioni della Sezione del controllo Stato n. 1370/1983, n. 1451/1984 e n. 1582/1985: "non è sufficiente che la situazione di urgenza si ponga in termini di genericità: ma è invece necessario che lo stato di urgenza sia tale da rendere incompatibile la tempestività dell'intervento con il rinvio dello stesso per il tempo occorrente allo svolgimento della gara".

\* \* \*

Dopo avere passato in rassegna i sistemi normativi entro i quali va collocata l'attività contrattuale dell'E.A.A.P., conviene scendere ad un vaglio ravvicinato delle più significative e concrete manifestazioni ed applicazioni di essa.

Si tratta di una produzione piuttosto vasta e diversificata, che va coordinata nel suo insieme e nei suoi nessi, a prezzo pure di una qualche inevitabile imprecisione.

E' tuttavia possibile sulla base del copioso materiale raccolto ed ordinato secondo opportuni criteri di classificazione tentare una analisi ragionata dei comportamenti seguiti dall'E.A.A.P. nell'ultimo triennio in materia di attività contrattuale. Compito questo difficilmente realizzabile se il materiale da indagare fosse limitato ad un solo anno perchè statisticamente inadeguato alla formulazione di linee di tendenza dell'azione amministrativa.

Sotto questo profilo non può revocarsi in dubbio che il controllo c.d. "di gestione" integri ed arricchisca quello di "legittimità" che pur utile in quanto assicura comunque il rispetto dei parametri di legalità, tuttavia non è sempre in grado di cogliere adeguatamente, in ragione proprio della sua specificità e perchè esercitato singolarmente atto per atto, una esaustiva valutazione del merito di una valida motivazione e dunque la presenza o no di un eccesso di potere. La materia in esame, poi, è proprio quella che più si presta per le sue implicazioni tecniche ad andare esente da vizi di violazione di legge o di eccesso di potere se le fattispecie reali vengono riguardate isolatamente e non si tenta invece - come doveroso - di farne una sintesi mediata.

Questo essendo dunque l'oggetto della presente indagine, va in primo luogo sottolineato il fatto, in altre parti della presente relazione già posto in evidenza, come le attività materiali tecniche, tipiche di un Ente prestatore di servizi, sono sempre di più affidate a privati mediante lo strumento contrattuale.

Il Collegio dei revisori è più volte intervenuto ufficialmente a richiamare gli organi di amministrazione dell'Ente, stante la presenza di personale tecnico e professionalmente qualificato in grado di espletare in via diretta i servizi di istituto: l'E.A.A.P., in risposta, adduce in alcuni casi che i compiti sono numerosi ed il personale tecnico a disposizione assai scarso nel numero ed inadeguato ad intervenire in una rete territorialmente vastissima; in altri casi prospetta la sofisticata attrezzatura a disposizione dell'Ente che esige prestazioni di alto livello tecnico come tali (in linea di principio e "fatalmente" si vorrebbe aggiungere) precluse ai pubblici dipendenti proprio perchè tali; in ipotesi residuali espone ragioni di urgenza e di indifferibilità che non potendo soffrire gli indugi procedurali vanno soddisfatte mediante il ricorso alla più spedita azione del privato.

In realtà e conclusivamente questa è la situazione che si ha sottocchio in ogni servizio operativo: non soltanto la conduzione degli impianti di potabilizzazione (che esigono particolari competenze sotto il profilo chimico ed igienico) ma anche la gestione tecnica e la manutenzione delle condotte idriche e fognarie per finire poi a quelle degli impianti di depurazione, nonostante riserve di varia natura formulate dal Collegio dei revisori e dal magistrato della Corte dei conti in occasione della deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione dell'E.A.A.P. nella seduta del 9 luglio 1989 sono state appaltate ad imprese private, come può rilevarsi in appendice della

presente relazione dal lungo elenco dei contratti stipulati con riferimento ai 21 ambiti territoriali (c.d. "cottimi").

Neppure la fase della progettazione delle opere pubbliche - che tradizionalmente rappresentava l'aspetto più qualificante dell'apparato tecnico dell'Ente è sfuggita a questa fuga verso il privato, in un contesto generalizzato in cui la produzione dei servizi di competenza dell'Ente viene assicurata non dal proprio personale ma più semplicemente appaltando il servizio.

Se è vero che sotto il profilo dell'esistenza che obblighi l'E.A.A.P. a fare tutto esclusivamente con le proprie forze una tesi siffatta sarebbe priva di un qualsiasi pregio; se altrettanto difficilmente contestabile è l'obiezione che l'assolvimento di tutti i gravissimi compiti di competenza dell'E.A.A.P. con la formula della gestione diretta sarebbe in linea di fatto impossibile fermi restando gli attuali organici in considerazione anche del numero in continua crescita delle reti di acquedotto, delle fognature e degli impianti di depurazione presi in manutenzione e gestione; tuttavia la situazione al punto in cui è ormai giunta richiede una riflessione sulla compatibilità di un organico così numeroso rispetto alle sempre più circoscritte prestazioni che sono rimaste di fatto a carico del personale dell'E.A.A.P..

In definitiva si rende indispensabile l'alternativa:

- a) o riduzione degli attuali organici e nell'ambito di questi migliore utilizzazione del personale mediante mobilità trasversale tra le varie professionalità;
- b) ovvero assunzione in gestione diretta di parte degli impianti utilizzando a pieno regime il personale dell'Ente con conseguente diminuzione dell'onere attualmente sopportato per effetto dei contratti di "cottimo" in corso.

\* \* \*

Problema assai delicato per le sue numerose e note implicazioni è quello relativo alla scelta dell'appaltatore.

In tema di appalti pubblici, il D:P.R. 18 dicembre 1979, n. 696 (approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70) dispone all'art. 60 che per gli appalti di opere pubbliche si applicano, per il ricorso alla licitazione privata, le procedure previste dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14 e qualora il valore di stima dell'opera con esclusione dell'IVA superi l'importo indicato nell'art. 1 della legge 8 agosto 1977 n. 584, le disposizioni contenute in quest'ultima legge.

In tesi generale l'E.A.A.P. non ha mai contestato (né avrebbe potuto farlo) l'applicabilità nei suoi confronti dell'anzidetto articolo; tuttavia, affidandosi a pareri resi da consulenti estranei alla pubblica amministrazione (non risulta infatti che l'E.A.A.P. si sia mai rivolto nella materia in esame al Ministero dei Lavori Pubblici organo particolarmente competente sul tema ovvero all'Avvocatura dello Stato al fine di ottenere un qualificato avviso o una specifica direttiva di azione amministrativa) ha più volte affacciato una problematica, rimasta per altro irrisolta sotto il profilo operativo, sulla obbligatorietà delle disposizioni rinvenienti dalle direttive della Comunità Economica Europea.

Gli appalti di opere pubbliche e di fornitura, come è noto, trovano ormai in sede comunitaria una loro compiuta disciplina per mezzo delle varie direttive del Consiglio della Comunità succedutesi nel tempo: n. 304 e 305 del 1971, n. 440 del 1989 (opere pubbliche); n. 77 del 1962 e

n. 295 del 1988 (forniture pubbliche); n. 531 del 1990 (settori esclusi enti erogatori di acqua potabile); n. 665 del 1989 (sulle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle forniture).

In disparte il tema della immediata applicabilità di talune disposizioni (vedasi Corte costituzionale sentenze nn. 170/1984, 113/1985) le prime quattro direttive citate sono state recepite nell'ordinamento italiano con leggi specifiche.

In relazione dunque al complesso normativo sopra ricordato il Presidente dell'E.A.A.P. ha rivolto ad un cattedratico dell'Ateneo di Bari il quesito se l'E.A.A.P. debba fare sempre ricorso allo strumento dell'appalto e se debba fare in ogni caso applicazione della disciplina contenuta nella legge 8 agosto 1977 n. 584 nella scelta del concessionario ovvero se, in determinati casi, possa ricorrere alla trattativa privata.

Circa il primo punto la risposta è stata che l'istituto dell'appalto appare in crisi per interventi di sempre maggiore complessità che investono cioè competenze, professionalità e tecniche le più diverse tra loro; di fronte alla eccessiva rigidità del procedimento di appalto il ricorso alla concessione di opera pubblica consente l'utilizzazione di uno strumento più duttile e soprattutto l'attribuzione al concessionario di quelle funzioni pubbliche (progettazione, redazione di altri documenti tecnico-economici propedeutici, iniziative per atti di autorizzazione, stipula di convenzioni, collaudo ecc:) alle quali la stessa Amministrazione non è in grado di far fronte a causa dell'estrema complessità dell'intervento.

In merito al secondo quesito si sostiene che la legge n. 584/1977 ed in particolare tutte le disposizioni ivi previste con riferimento agli appalti per lavori pubblici d'importo superiore ad 1.000.000 di unità di conto europea

I.V.A. esclusa, vanno applicate dall'E.A.A.P. soltanto allorchè ci si trovi di fronte ad una concessione di sola costruzione; nelle ipotesi invece in cui vi sia l'attribuzione al concessionario di una serie di poteri pubblici di cui è titolare l'E.A.A.P. (quali, ad es. poteri e funzioni rivolti al generale coordinamento della fase di programmazione, di quella di progettazione e di quella di esecuzione dell'intervento) non vi sarebbe spazio per un'applicazione della normativa in esame. Detta esclusione sarebbe ulteriormente motivata dal rilievo che l'art. 3 lett. C) della legge n. 584/1977 dichiara inapplicabile la disciplina della legge stessa a quegli appalti "da aggiudicarsi da enti pubblici che gestiscono servizi di produzione, di erogazione o di trasporto di acqua o di energia".

Esclusa in linea di principio l'obbligatorietà della legge n. 584/1977 per le ragioni anzidette, il ricorso alla trattativa privata - conclude il consulente dell'E.A.A.P. - si manifesta pertanto ammissibile ogniqualvolta sussistano di fatto le circostanze menzionate dall'art. 5 lettere b) e d) della legge medesima.

In ordine al riferito parere, occorre dire che esso volutamente ignora l'esegesi che via via si è andata formando in materia di c.d. "concessione integrata" e affronta assai superficialmente, su un presunto e parziale dato letterale, la problematica relativa ai c.d. "settori esclusi".

Per quanto concerne dunque la portata del concetto di sola costruzione di cui all'art. 1, secondo comma, della legge n. 584 del 1977 in relazione all'art. 3, primo comma, della direttiva 305/1971 va ricordato come al momento dell'entrata in vigore della legge n. 584 citata si riconobbe senza incertezze che non erano assoggettati alla direttiva CEE tutti quei rapporti concessori in cui il

concessionario veniva compensato esclusivamente od in parte con il diritto di gestire l'opera: si tratta, in questa ipotesi, non di gestione di opere già costruite con fondi di terzi e poi assunte in gestione (come è il caso tipico dell'E.A.A.P. che prende in gestione dallo Stato o dai Comuni opere già realizzate con fondi di questi ultimi), ma di costruzione di opere i cui oneri di realizzazione a carico del concessionario sono poi rimborsati per mezzo dell'acquisizione dei proventi della gestione in un rapporto in termini economici di tendenziale equivalenza (Cfr. Consiglio di Stato in sede consultiva pareri delle Sez. III, 30 novembre 1982, n. 703; Sez. II, 18 dicembre 1985, n. 2275 e Sez. III, 15 aprile 1988, n. 582).

Il dubbio si cominciò a porre per le altre concessioni in cui al concessionario non era affidata la gestione, ma gli venivano attribuiti, oltre alla realizzazione dell'opera, anche taluni poteri tipici della Amministrazione concedente quali la progettazione, l'attuazione dei procedimenti di esproprio, i rapporti con le altre Amministrazioni, la direzione dei lavori ecc. ecc.. Da taluni si sostenne che, in questi casi, non ci si trovava di fronte a "concessioni" di sola costruzione nell'accezione dell'art. 1 secondo comma della legge n. 584/1977 e che quindi tali rapporti erano da considerarsi estranei alla legge medesima.

Questa tesi, avanzata in un primo momento dalla dottrina, fu decisamente contrastata dalla giurisprudenza della Corte dei conti la quale, a principiarsi dalla deliberazione Sezione controllo Stato n. 16 del 19 giugno 1954 (e confermata nelle successive deliberazioni n. 1370 del 15 luglio 1983, n. 1451 del 21 maggio 1984, n. 1625 del 23 gennaio 1985 e n. 2008 del 20 ottobre 1988) affermò espressamente che la concessione di sola costruzione può comprendere, oltre alla realizzazione dell'opera, anche il

trasferimento, dall'Amministrazione concedente al concessionario, di proprie potestà e funzioni quali: la progettazione, gli espropri, direzione, sorveglianza e contabilizzazione dei lavori.

In proposito, dopo l'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1987, n. 80, gran parte della dottrina si è adeguata in buona sostanza alla giurisprudenza della Corte dei conti sostenendo che la dizione del primo comma dell'art. 1 della predetta legge avrebbe definitivamente chiarito, quanto meno, che nel concetto di concessione di sola costruzione (sottoposta pertanto alla disciplina comunitaria) sarebbero comprese, oltre alle concessioni che mascherano un semplice appalto, anche tutte quelle in cui, oltre all'esecuzione dell'opera, vengano affidate al concessionario anche attività e poteri tipici della pubblica amministrazione quali la progettazione e gli espropri nonchè la gestione di appalti da affidare a terzi.

Se dunque il primo argomento contenuto nel parere in data 20 gennaio 1989 espresso dal consulente giuridico esterno dell'E.A.A.P. (dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso recepito nella motivazione dell'affidamento a trattativa privata di numerosi appalti) si pone in contrasto insanabile con la giurisprudenza della Sezione del controllo della Corte dei conti affiancata dal 1987 in poi da buona parte della dottrina, neppure la seconda argomentazione esposta dal consulente può essere accettata laddove sostiene sulla premessa (peraltro pacifica) che l'E.A.A.P. è ente gestore di un servizio pubblico di trasporto e di erogazione e di distribuzione dell'acqua che la materia in esame sfuggirebbe all'applicazione della legge n. 584/1977 perchè appartenente ai c.d. "settori esclusi" ai sensi dell'art. 3 lett. c) della legge medesima.

Va, intanto, preliminarmente ricordato che per la lett. b) dell'art. 6 del D.L. 19 gennaio 1991, n. 406 (che ha dato attuazione alla direttiva n. 89/440 del Consiglio della CEE) il "settore escluso" è limitato alla sola acqua potabile: l'E.A.A.P., dunque, che fornisce acqua non solo per uso potabile ma anche per altri usi, in ogni caso non è esonerato dall'osservanza delle norme di cui si discute allorchè di tratta di acqua erogata a fini agricoli, industriali, antiincendio ecc. ecc. 28.

Ciò precisato e passando ad una completa esegesi della norma anzidetta non è affatto pacifico che gli appalti delle opere pubbliche finanziate con i fondi della soppressa Cassa del Mezzogiorno, dell'Agensud e della protezione civile ed aventi per oggetto la costruzione di condotte di acqua, serbatoi di accumulo, reti di distribuzione e pertinenze connesse e così via, di proprietà dello Stato e degli enti territoriali locali, possano ritenersi aggiudicati da un ente gestore del servizio di produzione, di erogazione e di trasporto dell'acqua (nella fattispecie concreta:l'E.A.A.P.) così come richiede tassativamente l'art. 3, lett. c) della legge n. 584/1977, e come tali siano da escludere dalla disciplina CEE.

---

28 La lett. b) dell'art. 6 del D.L. n. 406/1991 è la testuale ripetizione dell'art. 1, n. 4, lett. b) della direttiva CEE n. 89/440 entrata in vigore in Italia il 18 luglio 1990, scadenza del termine in cui lo Stato italiano era obbligato ad adeguare il proprio ordinamento alle direttive (principio ormai pacifico ed accolto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale: v. sentenze 23 aprile 1985, n. 113; 11 luglio 1989, n. 389 e 18 gennaio 1990, n. 64; le direttive quando sono dettagliate e dotate di pieno contenuto dispositivo, annullano il margine di discrezionalità dello Stato in sede di recepimento e conseguentemente tali disposizioni, al pari dei regolamenti comunitari, acquistano efficacia all'interno dei singoli Stati membri).

Secondo un'autorevole dottrina, le ragioni per cui gli appalti di competenza dei soggetti pubblici che gestiscono servizi di trasporto o servizi di produzione, di erogazione e di trasporto di acqua e di energia vengono sottratti alla sfera di applicazione della legge n. 584 si ricavano, nel silenzio di questa, dalla direttiva del Consiglio della CEE 26 luglio 1971, n. 305. Nella sua premessa, precisato che i servizi in argomento sono gestiti nei vari Stati membri della CEE da soggetti pubblici e da soggetti privati, la direttiva conscia che assoggettando al suo regime i soli appalti dei gestori pubblici avrebbe in pratica dato luogo ad una disparità di trattamento tra le due categorie di gestori, si è incaricata di evitare questa discriminazione. E poichè non si potevano fare rientrare, in virtù del loro stato giuridico, i gestori privati tra i soggetti tenuti ad osservare le nuove disposizioni, la direttiva ha ugualmente realizzato lo scopo escludendo dalla disciplina gli appalti dei gestori pubblici con riserva di adottare al riguardo, sulla scorta dell'esperienza acquisita, soluzioni definitive.

Il secondo comma dell'art. 3 della legge n. 584/1977, stabilendo genericamente che i soggetti appaltanti indicati alle lett. b) e c) - ad eccezione dell'allora Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato - sono tenuti ad applicare la legislazione dei lavori pubblici, impone un approfondimento interpretativo colto a verificare gli effetti della disposizione.

Una prima questione di interpretazione concerne l'area di operatività delle disposizioni in esame, se cioè essa sia circoscritta alle sole procedure di aggiudicazione stabilite dalla legislazione sui lavori pubblici (pubblicazione dei bandi, forme delle gare, requisiti delle imprese partecipanti, ammissione di riunioni temporanee di imprese, criteri di aggiudicazione ecc. ecc.) ovvero si

estenda anche alla fase precedente (soprattutto progettazione dei lavori) e a quella successiva (direzione, sorveglianza, contabilizzazione e collaudo dei lavori) sia sotto il profilo procedurale sia sotto quello sostanziale.

La questione nella fattispecie in esame in cui è interessato l'E.A.A.P. perde in realtà ogni sua rilevanza, atteso che per effetto dell'art. 60 del D.P.R. n. 696/1979 l'E.A.A.P. per regola è già assoggettato alla legislazione dei lavori pubblici nonchè a tutte le fasi in cui si snoda la realizzazione dell'opera.

La seconda questione investe in pieno l'attività seguita dall'E.A.A.P. in quanto riguarda l'esatta individuazione degli appalti completamente esentati dalla legge n. 584/1977 ai sensi delle ripetute lett. b) e c) primo comma dell'art. 3. Un'attenta lettura logica e sistematica delle disposizioni nonchè la stessa "ratio" di esse pare autorizzare un'interpretazione contraria alla portata letterale della norma che fa riferimento al solo dato estrinseco dell'"aggiudicazione dell'appalto" ad opera di un soggetto pubblico gestore di servizi di produzione, di erogazione e di trasporto di acqua; vale a dire che occorre distinguere tra appalto ed appalto a seconda che il soggetto pubblico che aggiudica si presenti nel rapporto contrattuale nella veste di titolare della competenza istituzionale, e pertanto originaria, ad eseguire l'opera oggetto dell'appalto; ovvero nell'altra di titolare dell'esercizio di una competenza derivata conferitagli da un altro soggetto pubblico con una delegazione amministrativa intersoggettiva o con una concessione di sola costruzione, oppure assunto direttamente per effetto di una sostituzione attuata legislativamente nei riguardi di un altro soggetto.

Tutte ipotesi queste che sembrano ricorrere alle opere appaltate dall'E.A.A.P. mediante i fondi: a) della

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

soppressa Cassa per il Mezzogiorno; b) della Agenzia per lo Sviluppo del Mezzogiorno; c) della Protezione civile e della legge "Tupini"; nella prima ipotesi, infatti, per il motivo assorbente che titolare istituzionale dell'opera è la Cassa del Mezzogiorno la quale dà in concessione l'esecuzione dell'opera pubblica all'E.A.A.P.; nella seconda ipotesi titolari istituzionali sono le Regioni Puglia e Basilicata, soggetti proponenti e destinatari dell'opera acquedottistica ogniqualvolta essa venga successivamente inclusa nel Demanio regionale; <sup>29</sup> nella terza, infine, soggetti finanziatori delle opere, sia direttamente sia per mezzo di contribuzioni dello Stato, sono le Province ed i Comuni nel cui demanio pubblico acquedottistico sono comunque destinate a ricadere le opere pubbliche eseguite (la cui gestione - è bene non dimenticarlo - per l'ordinamento vigente spetta istituzionalmente alle Province e Comuni e solamente in via sussidiaria, per libera scelta degli enti locali, all'E.A.A.P.).

Ciò rilevato, il quesito esegetico parrebbe doversi risolvere nel senso di ritenere svincolati dalla disciplina della legge n. 584/1977 soltanto gli appalti appartenenti istituzionalmente alle competenze dell'E.A.A.P. e non anche gli appalti che l'E.A.A.P. - al momento del tutto carente di legittimazione all'esercizio della gestione delle costruende opere - va ad aggiudicare in qualità di "delegato" di "concessionario" o di "sostituto" di altro ente pubblico, destinatario della proprietà delle opere

---

<sup>29</sup> Nelle ipotesi in cui l'opera acquedottistica per le sue caratteristiche tecniche specifiche sia destinata ad incrementare il demanio statale e quello degli enti territoriali provinciali e comunali, anche qui è fuor di luogo parlare - come si è già avuto occasione di chiarire - di competenza istituzionale dell'E.A.A.P. attesoche le Regioni sono pur sempre esse i soggetti proponenti e lo Stato e gli enti territoriali i proprietari delle opere.

medesime: in conclusione nelle ipotesi sopra specificate ai punti a), b) e c) la legge n. 574/1977 dovrebbe trovare piena applicazione ogniqualevolta il valore dell'appalto fosse superiore al milione di ECU.

Nondimeno, anche a voler ritenere giuridicamente fondata l'esclusione delle anzidette opere dalle procedure CEE, non si può revocare in dubbio che debbono essere sempre salvaguardate le norme di cui alla legge n. 14/1973 ed, in generale, ogni altra disciplina sulle opere pubbliche che espressamente preveda la sua estensione ed applicabilità agli enti pubblici non economici.

Dall'esame complessivo degli appalti di opere pubbliche di maggior costo stipulati nel triennio 1988-1990 (vedansi elenchi allegati) risulta che il ricorso alla trattativa privata è piuttosto frequente con la motivazione (che alla fine diventa stereotipata) che il peculiare aspetto tecnico delle opere da realizzare autorizza il ricorso a siffatta eccezionale procedura di appalto.

In molti casi si adduce la considerazione che trattasi di lavori complementari che non figurano nel progetto posto a base del primo appalto concluso e che si erano resi necessari a cagione di una circostanza imprevista per il perfezionamento ed il completamento dell'opera con l'ulteriore specificazione che detti lavori complementari non erano tecnicamente od economicamente separabili dall'appalto principale oppure, benchè separabili, erano strettamente necessari al migliore funzionamento delle opere; in altri casi, di minore frequenza, l'E.A.A.P. ha giustificato il ricorso alla trattativa privata a motivo della eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili. Va dato atto in questa sede che il Collegio dei revisori per bocca anche dello stesso suo Presidente - altissimo dirigente tecnico del Ministero dei Lavori Pubblici - ha contestato ma senza successo la ricorrenza in

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

una con i presupposti tecnici delle speciali circostanze che avrebbero potuto giustificare l'affidamento dell'appalto a trattativa privata.

Vi è da segnalare inoltre tutto il blocco delle opere pubbliche realizzate ai fini della c.d. "emergenza idrica". A questo proposito è bene richiamare quanto è stato già ampiamente illustrato in precedenza circa il sospetto che l'esecutivo si sia avvalso dei fondi destinati all'emergenza ed alla protezione civile per provvedere a realizzare opere che con le finalità specifiche non avevano nulla a spartire.

Negli altri casi si è fatto ricorso alla procedura prevista dall'art. 24 lett. b) della legge n. 584/1977, espressamente recepita dall'art. 29 primo comma della direttiva 26 luglio 1971 n. 305 del Consiglio della CEE. Questo sistema di appalto, da indagine sul mercato delle opere pubbliche in Italia effettuata nel 1989 dalla Associazione medie imprese è risultato essere la procedura di più larga utilizzazione. Il sistema è inteso ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa per la pubblica amministrazione sulla base di criteri variabili quali il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento ed il valore tecnico dell'opera: esso tanto più potrà adempiere alla sua finalità di consentire alla pubblica amministrazione di scegliere il progetto che meglio soddisfi il pubblico interesse quanto maggiormente il bando di gara che lo disciplina sia chiaramente enunciativo dei criteri che verranno tenuti presenti dalla Commissione esaminatrice secondo un preciso ordine di importanza decrescente graduato in forma numerica ai fini di scelta dell'offerta. Come è stato posto in evidenza dagli studiosi della materia, la notevole gamma di possibilità che questo metodo ha finora offerto - se non scrupolosamente soddisfatte le

premesse anzidette - implica un potere discrezionale negli enti appaltanti non sempre volto alla tutela del pubblico interesse.

Per assicurare trasparenza ed imparzialità all'azione amministrativa occorre inoltre che i parametri di valutazione dei criteri base siano fra loro in rapporto di giusta proporzione. Così, cominciando dal parametro "prezzo", essendo questo l'elemento principale per configurare la volontà contrattuale, non dovrebbe avere una valutazione inferiore al 50%; il parametro "termine di esecuzione" non dovrebbe superare il 10% per evitare che un'offerta, tesa all'acquisizione del lavoro che preveda tempi esasperatamente ristretti e talora irreali, possa andare a scapito della corretta esecuzione dell'opera stessa e della sicurezza del lavoro; il parametro "costo di utilizzazione e di rendimento" a sua volta assume un certo rilievo negli impianti tecnologici e la sua valutazione potrebbe arrivare ad un massimo del 20%: in ogni caso però la stazione appaltante dovrebbe garantirsi del rispetto di una siffatta economicità verificabile soltanto nel momento in cui l'opera avrà raggiunto il suo pieno esercizio.

Un discorso a parte merita il parametro "valore tecnico" perchè la valutazione di questo elemento presuppone l'esistenza di un progetto base al quale i partecipanti sono invitati eventualmente ad apportare miglioramenti derivanti dall'utilizzo di proprie tecnologie e miglioramenti progettuali. Pertanto la scelta progettuale di fondo è già stata effettuata e corrisponde alle finalità che l'amministrazione ha liberamente deliberato di ottenere; di conseguenza non dovrebbe essere troppo elevato il peso che possono assumere le proposte di miglioramento altrimenti, in caso contrario, si tratterebbe di ammettere una grave carenza nella progettazione predisposta dall'ente appaltante.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'identificazione di un valore massimo del 20% per detto parametro è giustificato oltre che da quanto sopra esposto, anche dalla particolare carica discrezionale insita nella valutazione di questo elemento e alla luce dell'uso indebito cui si potrebbe prestare. E' da tenere poi presente che lo stesso Governo, rendendosi conto delle distorsioni cui una impropria utilizzazione della procedura dell'art. 24 lett. b) della legge n. 584/1977 di per se astrattamente valida per la scelta progettuale migliore a soddisfare gli interessi dell'amministrazione - potrebbe giungere con il già citato D.L. n. 406/1991 (attuazione della direttiva 89/440 CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici) ha stabilito al n. 1 lett. b) dell'art. 29 che nel sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'elemento "prezzo" dovrà essere attribuita in ogni caso importanza prevalente secondo criteri predeterminati.

\* \* \*

Si passa ora da considerazioni di carattere generale alla rilevazione specifica dell'attività contrattuale posta in essere dall'E.A.A.P. nel triennio 1988-1990; a tale fine sono stati predisposti (vedasi allegati alla presente relazione nn. 2, 3 e 4) appositi elenchi dei contratti con l'indicazione, per ciascuno di essi, dell'oggetto e del corrispettivo e delle attività procedimentali poste in essere per la conclusione. Sulla base degli elenchi medesimi (comprensivi di 233 contratti) vengono successivamente offerti in forma sintetica dei dati aggregati che pongono in rilievo i modi di scelta del contraente ed il rispetto dei principi fondamentali vigenti in materia in tema di concorrenza e parità di trattamento tra gli imprenditori.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTICONTRATTI DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE E SERVIZI STIPULATI  
NEL TRIENNIO 1988-90

Gli importi sottoindicati sono espressi in milioni di lire e si riferiscono al prezzo base d'appalto, al netto cioè di eventuali ribassi conseguiti dall'Amministrazione in sede di aggiudicazione del contratto. Ogni contratto è contraddistinto in parentesi dal numero progressivo dell'elenco annuale cui si riferisce;

A) Con il metodo della LICITAZIONE Privata

<u>1988</u>	<u>1989</u>	<u>1990</u>
200(1)	795(2)	6.510(1)
560(2)	91(3)	14.786(2)
79(4)	854(11)	680(4)
219(6)	533(12)	105(5)
300(9)	9.224(13)	1.234(6)
477(10)	327(14)	176(7)
2.539(13)	1.187(15)	515(9)
56.469(14)	40(16)	141(11)
2.401(15)	26.860(20)	13.796(12)
117(16)	1.479(22)	500(15)
61.451(18)	14.346(23)	2.734(16)
146(21)	21.267(24)	17.850(17)
147(23)	11.000(25)	2.726(18)
121(27)	135(27)	1.700(117)
9.018(29)	7.443(29)	2.700(118)
446(32)	87.116(30)	2.500(119)
785(33)	10.215(31)	2.200(120)
123(34)	12.300(32)	1.500(121)
1.338(35)	998(34)	6.200(122)
99(36)	1.032(38)	5.300(123)
79(37)		9.000(124)
24(38)		6.600(125)

---

 XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
 

---

	22(39)		2.250(126)
	926(40)		1.700(127)
	704(41)		2.200(128)
	8.862(42)		2.200(129)
	6.837(43)		1.500(130)
	465(44)		4.800(131)
	7.372(45)		1.600(132)
	6.548(46)		3.900(133)
	13.740(47)		5.700(134)
	540(48)		1.500(135)
	800(49)		1.568(136)
	2.579(50)		2.400(137)
	5.765(51)		
	7.399(52)		
	2.094(53)		
	1.913(54)		
	4.127(55)		
	5.285(56)		
	9.676(57)		
	6.873(58)		
	-----	-----	-----
TOTALE	229.665	207.242	130.771
(in milioni di lire)			

B) Con il metodo dell'APPALTO CONCORSO

	<u>1988</u>	<u>1989</u>	<u>1990</u>
	426(25)	7.774(4)	567(10)
	232(26)		
	402(28)		
	2.337(31)		
	-----	-----	-----
TOTALE	3.437	7.774	567
(in milioni di lire)			

---

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

c) Con il metodo del COTTIMO FIDUCIARIO

<u>1988</u>	<u>1989</u>	<u>1990</u>
		247(25)
		102(26)
		215(27)
		1.146(28)
		329(29)
		473(30)
		92(31)
		60(32)
		59(33)
		32(34)
		121(35)
		180(36)
		327(37)
		94(38)
		252(39)
		69(40)
		33(4)
		118(42)
		20(43)
		6(44)
		11(45)
		6(46)
		308(47)
		92(48)
		45(49)
		166(50)
		280(51)
		80(52)
		56(53)
		475(54)
		<u>125(55)</u>
da riportare in milioni di lire		5.619

---

**XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

riporto in milioni di lire	5.619
	31(56)
	29(57)
	64(58)
	237(59)
	229(60)
	89(61)
	128(62)
	49(63)
	83(64)
	167(65)
	130(66)
	174(67)
	481(68)
	308(69)
	140(70)
	120(71)
	282(72)
	203(73)
	306(74)
	1.535(75)
	2.640(76)
	3.000(77)
	823(78)
	1.471(79)
	1.327(80)
	24(81)
	1.945(82)
	1.489(83)
	97(84)
	8(85)
	516(86)
	<u>82(87)</u>
da riportare in milioni di lire	23.826

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riporto in milioni di lire	23.826
	141(88)
	241(89)
	118(90)
	40(91)
	101(92)
	12(93)
	299(94)
	294(95)
	173(96)
	110(97)
	224(98)
	197(99)
	182(100)
	183(101)
	271(102)
	34(103)
	67(104)
	161(105)
	79(106)
	34(107)
	5(108)
	9(109)
	36(110)
	147(111)
	209(112)
	161(113)
	76(114)
	49(115)
	119(116)
	-----
TOTALE (in milioni di lire)	27.677

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D) Con il metodo della GARA UFFICIOSA

	348(3)	2.132(5)	3.328(19)
	894(19)	1.255(6)	5.826(20)
		298(7)	618(21)
		476(8)	3.036(22)
		5.816(9)	931(23)
		5.558(10)	2.120(24)
		15.881(17)	
		65.690(18)	
		36.564(19)	
		2.227(28)	
	-----	-----	-----
TOTALE	1.242	136.077	15.859
(in milioni di lire)			

E) Con il metodo della TRATTATIVA PRIVATA

	90(5)	68.250(1)	129(3)
	20.318(7)	9.539(21)	1.800(8)
	154.200(8)	1.189(26)	135(13)
	169(11)	34(33)	415(14)
	1.486(12)	35(35)	1.615(138)
	80(17)	230(35)	
	12.600(20)	5.445(37)	
	21.225(22)		
	124(24)		
	-----	-----	-----
TOTALE	210.292	84.722	4.094
(in milioni di lire)			

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dai prospetti che precedono si ricavano le seguenti sintesi

Prospetto n. 41

CONTRATTI DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE E SERVIZI

(in milioni di lire; il numero in parentesi indica i contratti stipulati)

	1988	1989	1990	Totale
PROCEDURA SEGUITA (art.li 53, 59, 61 e 69 D.P.R. n. 696/79)				
ASTA PUBBLICA	---	---	130 771 (34)	567.678 (96)
LICITAZIONE PRIVATA	229 665 (42)	207 242 (20)	567 (1)	11.778 (6)
APPALTO CONCORSO	3 437 (4)	7 774 (1)	4 094 (5)	299 108 (21)
TRATTATIVA PRIVATA	210.292 (9)	84.772 (7)	15.859 (6)	153.178 (18)
GARA UFFICIOSA	1 242 (2)	136 077 (10)	27.677 (92)	27 677 (92)
COTTIMO FIDUCIARIO	---	---		
Importo totale dei contratti stipulati negli anni	444 636 (57)	435 815 (38)	178 968 (138)	1.059.419 (233)

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I dati surriferiti non sarebbero completi se, ai fini anche della verifica del rispetto del principio della concorrenza, non si rendesse noto anche il dato relativo alle

	FORME DI PUBBLICITA' SEGUITE (ANNI 1989 E 1990)		
	Art.7 legge n. 14/1973	Art.9 legge n. 584/1977	Art.55 DPR n. 696/1979
N° 54 LICITAZIONI PRIVATE	16	36	2
N° 2 APPALTI-CONCORSO	Nessuna	Nessuna	Nessuna
N° 16 GARE UFFICIOSE	Nessuna	Nessuna	Nessuna

Va chiarito che quello che l'EAAP denomina "gara ufficiosa" altro non è che un modo per evitare la licitazione privata e procedere senz'altre formalità alla trattativa privata. Del resto sul punto vi è accordo unanime tra Corte dei conti e Consiglio di Stato: anche se la deliberazione è lontana nel tempo (vedasi deliberazione 24 novembre 1948, n. 245 in Foro amministrativo 1949, III, 20) il concetto è tuttora valido.

La "gara ufficiosa", perciò, resta un "atto interno" dell'Amministrazione, non disciplinato nè contemplato da norme legislative o regolamentari e che, per fatto stesso che si svolge senza l'intervento degli offerenti, resta fuori di una qualsiasi regolamentazione giuridica.

Il Consiglio di Stato, a sua volta, ha pure affermato (Sezione 5<sup>a</sup> decisione n. 9 del 20 gennaio 1956) che non basta l'esistenza di una gara, cioè di una comparazione per aversi licitazione privata e che quando l'Amministrazione non si assoggetta alle particolari forme che sono proprie di detto procedimento, si resta nel campo della trattativa privata.

Vero è che negli anni sessanta e settanta vi è stato un forte tentativo da parte della dottrina di legittimare da un lato la c.d. "gara ufficiosa e bonaria" e dall'altro per mezzo di essa di rendere istituto di generale

applicazione (al di fuori delle ipotesi di urgenza disciplinate dagli artt. 66 e seguenti del R.D. 25 maggio 1895, n. 350) il "cottimo fiduciario", quale nuovo modello di proposta di contratto.

Si è preso spunto dalla nutrita serie di circolari emanate in proposito dal Ministero dei lavori pubblici (in particolare n. 6855 del 6 dicembre 1955 e n. 2227 del 12 giugno 1965) per sostenere la generale ammissibilità del "cottimo" alla stregua di un vero e proprio "piccolo appalto" con conseguente eliminazione del rapporto fiduciario tra funzionario ed impresa; il verbale di urgenza, diventato ormai di uso normale (la urgenza effettiva si è spostata nella categoria della somma urgenza) sarebbe stata secondo una prassi corrente il sufficiente presupposto per consentire l'impiego del cottimo basato sull'obbligatorietà di una gara ufficiosa quale "gara" non formale facoltativamente indetta dell'amministrazione; a conferma della validità di una tale tesi si invocava la giurisprudenza amministrativa che non solo riconosceva l'ammissibilità della gara ufficiosa introdotta sotto forma di autolimitazione al di fuori della norma di contabilità ma la riteneva soggetta al sindacato di legittimità.

La prospettata tesi non ha ormai alcun fondamento di fronte al progressivo dilatare e prevalere dei principi comunitari della libera concorrenza in ordine alla legislazione nazionale delle opere pubbliche, notoriamente restia ad accogliere il nuovo aspetto normativo.

Nessun dubbio può perciò seriamente prospettarsi circa l'assoluta estraneità al campo della libera concorrenza dell'istituto del "cottimo fiduciario" che è stato caratterizzato fin dalle sue origini (e tale resta nei precisi limiti cui va ricondotto e circoscritto ai giorni nostri) da un'assoluta discrezionalità da parte del

funzionario nella scelta dell'impresa, discrezionalità che non viene meno ancorchè il funzionario si autolimiti con l'esperimento di una gara ufficiosa tra imprese da lui stesso individuate ed invitate in base a criteri non predeterminati.

Secondo la normativa dettata dal R.D. 25 maggio 1895, n. 350 si tratta - come è noto - di una forma di esecuzione in economia nella quale l'Amministrazione provvede direttamente al compimento di un lavoro a mezzo di un proprio ufficio il cui titolare sotto la propria personale responsabilità stipula apposita convenzione con persona idonea di sua fiducia. Il cottimo, nella sua sostanza, coincide con una "locazione di opera" o con un "appalto" dai quali si differenzia solo dal punto di vista formale svincolato, come è, dalla celebrazione di una gara ufficiale per la scelta del cottimista e da qualsiasi forma di approvazione.

Le precisazioni anzidette tenute presenti, risulta che nel triennio 1988-90 il ricorso a forme sostitutive di procedure "ad evenienza pubblica" ha raggiunto la singolare proporzione di poco meno della metà del valore complessivo dei contratti stipulati: da un lato, infatti "l'evidenza pubblica" nella forma della "licitazione privata" con i suoi 567.678 milioni di lire (53,6%) dall'altro il blocco (privo affatto di qualsiasi pubblicità) costituito dalle "trattative private", dalle "gare ufficioso", dai "cottimi fiduciari" e dagli "appalti-concorsi con i suoi 491.741 milioni di lire (46,4%).

In questo contesto del tutto anomalo della ricerca del contraente fuori di ogni schema pubblicistico e improntato a criteri di imprenditorialità privata (come tali eminentemente discrezionali nella fase decisionale ancorchè preceduti da valutazioni di ordine tecnico), va poi posto in evidenza un altro dato anomalo nel quadro generale delle

norme pose a presidio della concorrenza e della trasparenza dell'azione amministrativa, vale a dire l'elevato importo dei singoli contratti stipulati a trattativa privata (come si può rilevare dalla lettura degli elenchi allegati alla presente relazione) con una media per contratto pari a 14.281 milioni di lire (299.108 milioni di lire divise per 21 contratti).

Altrettanto dicasi per le "gare ufficiose" dove la media si attesta a 8.509 milioni (153.178 milioni di lire divise per 18 gare ufficiose").

I "cottimi fiduciari" sono ben al di sotto di queste cifre con una media di 301 milioni di lire per "cottimo" (27.677 milioni di lire divise per 92 cottimi). Tuttavia, se si tiene conto che nelle Amministrazioni statali per poter spendere la cifra di pochi milioni di lire nel settore contrattuale occorre una serie di pareri consultivi, pareri tecnici, approvazioni controlli e via dicendo, non può sfuggire la singolarità delle fattispecie in esame affidate, come sono, alla responsabilità personale e, in definitiva, a scelte discrezionali, da parte dei funzionari locali dell'EAAP.

Neppure esenti sotto il profilo della trasparenza si manifestano talune "licitazioni private" sia per quanto concerne il numero delle invitate sia soprattutto per quanto concerne il numero delle offerte pervenute e sulle quali si è poi posta l'attenzione e si è concretamente esercitata la scelta della Commissione aggiudicatrice nelle ipotesi disciplinate dall'art. 24 lett. b) della legge n. 584/1977 (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).

Quanto sopra si segnala alla Procura generale della Corte dei conti per eventuali ipotesi di danno.

XI - Esercizio e manutenzione dei servizi di acquedotto e fognatura  
Impianti di potabilizzazione - Impianti elevatori  
Impianti di depurazione

All'inizio del presente capitolo si è precisato come la complessa attività di gestione sia ormai da gran tempo in mano ad imprese private che sulla base di contratti tipici pluriennali (la precedente contrattazione, scaduta nel 1989, ha dato luogo ad un contenzioso terminato nel 1986, con un'onerosa transazione a carico dell'EAAP), si occupano in tutto il territorio di ogni attività materiale che va dai lavori di costruzione e riparazione delle condotte suburbane di acquedotto, delle reti urbane di acquedotto e di fognatura, alle derivazioni trasversali per impianti di acqua e fogna, dei collettori e degli emissari di fognatura e delle opere terminali negli abitati che l'Ente esegue su richiesta di terzi ed in proprio; dette imprese private provvedono altresì alle riparazioni delle predite e dei guasti che si dovessero verificare a tutte le opere predette ricadenti sia all'interno che all'esterno dei centri abitati, nonché all'esecuzione del servizio di custodia e di conduzione delle reti di fognatura e degli emissari e dei recapiti finali<sup>30</sup>.

L'attività delle imprese affidatarie dei lavori e dei servizi sopra specificati trova il duplice vincolo rappresentato da un "capitolo di oneri" e da un nutrito "pacchetto" di norme tecniche alla cui osservanza sono tenute le imprese appaltatrici unitamente alle disposizioni

---

<sup>30</sup> Pare doversi escludere nei "cottimi" in parola (come da sempre denominati presso l'EAAP) la presenza di appalti di mere prestazioni di manodopera, espressamente proibiti dalla vigente legge 23 ottobre 1969, n. 1369 che vieta qualsiasi forma di intermediazione in ordine alle attività lavorative.

contenute nel D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 in quanto applicabili.

I capitolati sono tre: il primo riguarda i lavori di costruzione e riparazione delle condotte suburbane di acquedotto, delle reti urbane di acquedotto e fognatura, delle derivazioni trasversali per impianti di acqua e fogna, dei collettori, nonché i lavori di riparazione delle perdite e dei guasti delle opere predette nonché degli emissari di fognatura e delle opere terminali; un secondo capitolato disciplina il servizio di custodia e di conduzione delle reti di fognatura, un terzo, infine quello medesimo degli emissari e recapiti finali.

Dall'esame delle disposizioni del primo capitolo si desume come in pratica l'appaltatore a fronte del corrispettivo, assume a suo carico ogni possibile onere o attività materiale spettanti all'EAAP.

Sono così a carico dell'appaltatore: dazio di dogana sui materiali, tassa di occupazione suolo pubblico, risarcimento danni a terzi; spese per la formazione dei cantieri e loro custodia, spese di trasporto, spese per rilievi topografici, per occupazione temporanee, per abbattimento di piante, per segnalazione ad incolumità di terzi, per l'aggiornamento delle planimetrie delle reti di acquedotto e di fognatura gestite; per pagamento delle mercedi agli operai secondo contrattazione collettiva e corrispettivi oneri assicurativi (infortuni sul lavoro e malattie professionali; pensione di invalidità e vecchiaia); per assicurazione contro tubercolosi, malaria e disoccupazione involontaria.

Per quanto concerne in generale l'esecuzione dei lavori, l'impresa è tenuta a eseguire i lavori stabiliti con disposizione scritta del direttore di lavori, pena l'applicazione della somma di £ 50.000 per ogni giorno di ritardo e di un milione di lire per un lavoro non eseguito.

Al verificarsi delle perdite, sia sulle condotte urbane sia nelle opere esterne all'abitato, come pure in presenza di guasti l'impresa assuntrice è obbligata ad intervenire su richiesta dell'ingegnere capo dell'EAAP o del Direttore dei lavori.

E' vietato all'Impresa cedere o sub-appaltare tutti od in parte i lavori sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto, come pure di trattenere oggetti di valore o interessanti la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia rinvenuti nei fondi espropriati nella esecuzione dei lavori e nei cavi comunque aperti.

I pagamenti all'appaltatore sulla base dei prezzi contemplati dalle tariffe predisposte dall'Ente sono disposti ogni bimestre con emissione di certificati di pagamenti, distintamente per le categorie di lavori di costruzione o di manutenzione eseguiti. I prezzi sono fissi ed invariabili, salvo l'applicazione della revisione quando dovuta ai sensi della legge n. 41 del 28 febbraio 1986 articolo 33.

Il secondo ed il terzo dei "capitolati d'oneri" sopra menzionati segue lo schema delle convenzioni anzidette: varia ovviamente il tipo di prestazione dovuta dall'appaltatore che è intesa ad assicurare il regolare esercizio delle reti stradali di fognatura nera e fluviale, degli allacciamenti degli edifici alla rete delle caditoie, dei collettori, degli emissari, degli accessori e manufatti pertinenti alle fognature fino al recapito finale; nonchè alla manutenzione e pulizia delle griglie degli impianti di sollevamento, allo smaltimento delle materie grigliate al recapito finale (costituito dal mare, dai corsi di acqua, da fossi, da inghiottitoi naturali, dai campi di spandimento); nelle ipotesi in cui le materie di risulta degli espurghi debbono essere sottoposti a trattamenti di depurazione, il terzo "capitolato d'oneri" disciplina la

conduzione degli emissari (canalizzazioni appositamente costruite che collegano l'ultima stazione di trattamento dell'impianto di depurazione al recapito finale) e dei campi di spandimento.

Per quanto si riferisce al corrispettivo dovuto all'imprenditore per le prestazioni disciplinate dal secondo e terzo "capitolato di oneri", il corrispettivo, a differenza di quanto stabilito per i lavori di cui al primo "capitolo di oneri" in cui è prevista l'applicazione di prezzi e tariffe a seconda della categoria in cui quelli rientrano, è determinato in una somma annua a corpo fissa ed invariabile quale controprestazione di tutti i servizi e prestazioni richieste dai capitolati. E' tuttavia fatta salva l'applicazione della revisione quando dovuto in base alle già citate disposizioni della legge finanziaria 28 febbraio 1986 n. 41 art. 33.

Tuttavia in relazione ai servizi ed alle prestazioni delle opere di fognatura, se nel corso del periodo di durata del servizio dovessero determinarsi estensioni e sviluppi della rete del comprensorio gestito in misura superiore al 10% della lunghezza iniziale, è previsto un ulteriore compenso sulla somma annua stabilita pari allo 0,5% per ogni unità percentuale di aumento nella lunghezza complessiva delle reti nere e fluviali, collettori, allacciamenti ecc. ecc. oltre il 10%.

Perplessità sono insorte a proposito della vicenda contrattuale con la quale sono stati appaltati i predetti lavori di costruzione e manutenzione degli impianti di tronchi di acquedotto e fognatura nonché il servizio di custodia e conduzione delle reti di fognatura e dei recapiti finali in tutto il territorio gestito dall'EAAP e cioè la Puglia, la Basilicata ed i Comuni dell'Alta Irpinia.

I contratti (già precedentemente in vigore dal 1981) vennero a scadere il 30 giugno 1989 e per il loro rinnovo l'Ente aveva suddiviso il territorio, in luogo dei preesistenti comprensori, in 21 ambiti territoriali costituiti da raggruppamenti di abitati su base di Reparto in modo da costituire delle unità per quanto possibile omogenee.

Secondo il disegno operativo dell'EAAP, la presenza di importi contrattuali a base d'asta elevati aveva il fine di stimolare la partecipazione alle gare di imprese o riunioni temporanee di imprese o consorzi tecnicamente e finanziariamente più organizzati. Inoltre, sempre secondo il disegno dell'EAAP, per poter garantire adeguati livelli di organizzazione del servizio era necessario stabilire nei contratti da stipulare un congruo periodo di durata onde consentire alle imprese aggiudicatarie di poter ammortizzare tutte le spese ed al tempo stesso assicurare all'Ente una maggiore efficienza con il beneficio connesso di spuntare offerte economiche più vantaggiose.

Con delibera n. 9 del 7 luglio 1989 il Consiglio di amministrazione dell'EAAP approvò tra l'altro i bandi di gara (di cui sono stati appena ora illustrati oggetto e corrispettivo) con riferimento agli ambiti sedi di intervento da parte delle imprese aggiudicatarie dei lavori delle reti idriche e delle reti fognarie nonché dei servizi di custodia e manutenzione delle reti di fognatura e dei recapiti finali.

Tra le varie clausole dei capitolati d'oneri<sup>31</sup> approvati in questa circostanza veniva in particolare

---

<sup>31</sup> Nella seduta del 7 luglio 1989 il delegato della Corte dei conti eccepì che l'EAAP, anche se formalmente disciplinava la licitazione privata con le modalità dell'offerta economica più vantaggiosa prevista dall'art. 24 lett. b della legge n. 584/1977, nella sostanza dava ingresso ad una procedura di appalto-concorso; inoltre

rilievo quello relativo all'obbligo da parte delle imprese partecipanti di presentare propri progetti corredati da soluzioni tecniche d'avanguardia in grado di consentire migliori risultati nella gestione delle reti fognanti.

Al tempo stesso l'EAAP si riprometteva, con la presentazione dei progetti da parte delle imprese partecipanti alla gara di evitare per l'avvenire il sorgere di eventuali contestazioni sulla remuneratività del canone che viceversa, a detta dell'Ente, si sarebbe potuto avere ove fosse stato l'Ente stesso a stabilire il tipo di organizzazione da seguire per lo svolgimento del servizio.

La durata dei contratti da stipulare venne stabilita in sei anni con facoltà per l'Ente di prorogarli per altri tre; i corrispettivi, annuali, oscillanti da un minimo di

---

richiedendo alle imprese ai fini della prequalificazione (a pena di esclusione) l'aver già gestito per almeno tre anni impianti similari, si vietava di fatto la partecipazione delle imprese della CEE. Il Presidente del Collegio dei revisori, a sua volta, sostenne che il sistema innovativo proposto per la conduzione della gestione aveva come risultato il trasferimento ad alcune imprese di funzioni proprie dell'Acquedotto pugliese che non erano soltanto di costruzione ed esercizio delle opere; i revisori del Ministero dell'Interno e del Tesoro, rilevando che lo "standard" del servizio richiesto doveva essere predeterminato dall'EAAP e non stabilito dallo stesso appaltatore, manifestarono l'esigenza che ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 696/79 le modalità essenziali del contratto venissero formulate dal competente Consiglio di amministrazione.

Con delibera n. 26 del 31 ottobre 1990 il Consiglio di amministrazione ha soppresso la clausola relativa ai requisiti per la partecipazione alla prequalificazione (l'aver gestito per tre anni impianti similari) a seguito dell'ordinanza del TAR Puglia Sezione di Lecce. In precedenza con delibera n. 2 del 19 gennaio 1990 lo stesso Consiglio aveva deliberato di soprassedere all'espletamento delle gare in attesa della pronuncia del TAR e di autorizzare un'ulteriore proroga fino al 30 giugno 1990 dei contratti di "cottimo" di cui alla delibera consiliare n. 9 del 7 luglio 1989.

1.500 milioni per gli ambiti territoriali n. 5 e n. 19 ad un massimo di 9.000 milioni per l'ambito territoriale n. 8, venivano assoggettati esplicitamente alla clausola della revisione dei prezzi e dei canoni con le modalità di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Complessivamente tutta l'operazione, secondo le previsioni dell'Ente avrebbe comportato per esercizio finanziario un onere complessivo di 67.918 milioni di lire così suddivise:

- a) canoni annui per il servizio di fognatura (20.475 milioni);
- b) canoni annui per il servizio dei recapiti finali (875 milioni);
- c) importi presuntivi dei lavori (46.568 milioni)<sup>32</sup>

In conclusione, ogni ambito territoriale ha dato luogo ad una stipula di contratto per mezzo della procedura prevista dalla lettera b) art. 24 della legge n. 584/1977; a seconda poi dell'importanza dell'ambito stesso, il promesso corrispettivo si è aggirato (vedasi elenco contratti 1990 allegato alla presente relazione) dai 1.500 milioni ai 9.000 milioni di lire (con una cifra media di circa 3.200 milioni di lire la quale, stante la durata

---

<sup>32</sup> I bandi sono stati pubblicati sul foglio inserzioni della Gazzetta ufficiale n. 249 del 24/X/1989 e contestualmente inviati alla CEE. Successivamente, essendo intervenuta l'ordinanza del TAR Puglia Sezione Lecce in data 31 gennaio 1990 di accoglimento del ricorso di alcune imprese in merito alla legittimità delle prescrizioni riportate alle lettere f) e g) nei bandi nn. 1 e 2 con avviso di rettifica del 5 marzo 1990, pubblicato nel foglio inserzioni della Gazzetta ufficiale n. 57 del 9 marzo 1990 (inviato alla CEE il 5 marzo 1990) furono riaperti i termini per la domanda di partecipazione non oltre il 27 marzo 1990. L'invio dei bandi alla CEE viene attestato dall'EAAP: non risultano però gli estremi di pubblicazione dei bandi medesimi nelle Gazzette della Comunità europea.

quinquennale del contratto, fa ascendere il valore medio della contrattazione a 16.000 milioni di lire)

Le perplessità - di cui si è fatto cenno prima - riguardano il numero estremamente esiguo delle offerte pervenute nonostante l'importanza del lavoro ed il valore del corrispettivo in gioco. Dall'esame dell'allegato elenco alla presente relazione concernente i lavori appaltati nell'anno 1990 si desume, infatti, (vedasi contratti dal n. 117 al n. 137 inclusi che per i 21 contratti si sono avute le seguenti offerte:

una sola offerta per 11 contratti

due offerte per 9 contratti

tre offerte per 1 contratto

La spiegazione più plausibile del fenomeno potrebbe rinvenirsi nel fatto che i corrispettivi offerti erano scarsamente remunerativi ovvero le condizioni per la partecipazione alla prequalificazione troppo severe. Altre ipotesi, non semplici da dimostrare con gli strumenti a disposizione della Sezione controllo Enti, potrebbero e dovrebbero essere verificate dalla Procura generale della Corte dei conti per mezzo degli speciali poteri istruttori conferiti dall'ordinamento ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità di danno erariale.

L'ipotesi è inquietante: di essa appare necessario rendere edotta ai fini dell'accertamento di eventuale sussistenza di un danno erariale la Procura della Corte dei conti la quale dispone di poteri tali da consentire indagini approfondite ed adeguate.

Nel quadro già delineato sulla politica adottata dal Consiglio di amministrazione dell'EAAP di rivolgersi ad imprese specializzate private, piuttosto che contare sulle proprie forze, occorre sia pure sommariamente fare cenno di alcuni peculiari contratti.

Con atto di concessione stipulato in data 22 aprile 1988 è stato affidato all'impresa Zecchino Costruzioni S.p.A. con sede di Napoli (contratto di "cottimo fiduciario") l'affidamento della conduzione degli impianti elevatori di Mangoja e Pietratasso di Castelluccio Inferiore, il primo con gruppo termico provvisorio in attesa che l'Enel assicuri la fornitura di energia elettrica, ed il secondo mediante energia elettrica fornita dall'Enel, per il sollevamento di acqua potabile al serbatoio in agro di Castelluccio Superiore (Matera).

L'impresa a cui carico sono state poste le spese per l'approvvigionamento del combustibile, lubrificante e quanto altro occorra per l'esercizio e manutenzione ordinaria degli impianti, ha diritto ad un canone forfettario mensile sulla base di quanto stabilito dall'art. 4 dell'atto di concessione e successivo aggiornamento (vedasi deliberazione n. 19 in data 31 ottobre 1990 del Consiglio di amministrazione dell'EAAP).

Ben più importanti, per i loro riflessi tecnici ed economici sono gli impianti di privatizzazione di cui taluni sono affidati a ditte private.

Così la potabilizzazione del SINNI e del CAMASTRA assicurata con contratti di assistenza tecnica stipulati rispettivamente con le imprese T.P.L. HOLST e Antonio e Raffaele GIUZIO-S.A.C.

L'EAAP (vedasi deliberazione n. 9 del 18 novembre 1989 del Consiglio di amministrazione) dichiara di non avere disponibilità lavorativa (n. 96 unità) da destinare ai due impianti tranne il personale del laboratorio di analisi. Nonostante che il magistrato delegato della Corte dei conti avesse espresso l'avviso circa l'obbligo dell'EAAP di indire una licitazione privata al fine di assicurare sempre la maggiore e più larga partecipazione delle imprese presenti nel mercato nazionale ed internazionale, il

contratto è stato nuovamente stipulato per l'anno 1990 a trattativa privata con le anzidette imprese.

Analogamente alla medesima impresa Antonio e Raffaele GIUZIO snc, costruttrice dell'impianto di potabilizzazione acquedotti metapontini in località Masseria Cerulli di Montalbano Jonico, è stata affidata a trattativa privata per il periodo 1 giugno 31 dicembre 1990 con tacito rinnovo per un altro anno la gestione provvisoria dell'impianto per fornitura di assistenza tecnica a livello direttivo ed esecutivo (vedasi deliberazione n. 15 dell'8 giugno 1990 del Consiglio di amministrazione).

Contratto tecnicamente del tutto particolare è quello in essere con la impresa FAVER S.p.a. Bari relativo alla assistenza tecnica a livello operativo e controllo dell'acquedotto del Pertusillo dall'origine a Monte Ciminiello, dell'acquedotto Parco del Marchese e di quello della Casamassima-Canosa.

Con contratto in essere dal lontano 1981 l'impresa provvede alla manutenzione e alla vigilanza tecnica dell'acquedotto che nel 1982 comportavano 22 interventi di riparazione, scesi nel 1989 a soli cinque interventi. Con deliberazione n. 7 del 16 febbraio 1990 il Consiglio di amministrazione ha affidato nuovamente alla FAVER S.p.a. a trattativa privata (cottimo fiduciario) l'incarico della manutenzione dietro corrispettivo annuo a 750.000.000 di lire, nonostante le eccezioni mosse al riguardo dal Collegio dei revisori e dal magistrato delegato della Corte dei conti.

#### INTERVENTI disposti nell'ambito della protezione civile

Ai fini del superamento dell'emergenza idrica nelle regioni Puglia e Basilicata sono state adottate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile le ordinanze n. 1555 e n. 1556 in data 15 settembre 1988

(vedasi Gazzetta ufficiale n. 221 del 20 settembre 1988 e n. 226 del 26 settembre 1988, n. 1722 in data 23 maggio 1989 (Gazzetta ufficiale n. 120 del 25 maggio 1989) n. 1971 in data 16 luglio 1990 (Gazzetta ufficiale n. 169 del 21, luglio 1990) e n. 1979 del 27 luglio 1990 (Gazzetta ufficiale n. 178 del 1 agosto 1990).

Con le ordinanze sopra indicate l'EAAP è stato incaricato dell'esecuzione e della gestione di numerose opere:

- a) perforazione di 70 pozzi e successivo collegamento alle reti idriche dell'Ente con previsione di 1.430 litri al secondo (importo dell'opera 30.000 milioni);
- b) utilizzazione e collegamento alle reti idriche dell'Ente di 79 pozzi esistenti con previsione di 1.475 litri al secondo, recupero delle acque di s carico dell'impianto di utilizzazione del SINNI con previsione di 120 litri al secondo (importo dell'opera: 55.000 milioni di lire);
- c) realizzazione di 17 opere, già previste nei progetti approvati o in corso di approvazione da parte dei competenti comitati tecnico-amministrativo regionali, dall'ufficio opere pubbliche e difesa del suolo della regione Basilicata e dell'Ente regionale gestione acque lucane (importo delle opere 280.000 milioni); realizzazione di 2 opere indicate dalla Regione Puglia con lettera n. 01/5123/GAB in data 12 maggio 1989 (importo delle opere: 140.000 milioni).  
La realizzazione delle anzidette opere è affidata a vari Enti tra cui l'EAAP;
- d) realizzazione di 9 interventi nella regione Basilicata per una spese totale di 17.550 milioni;
- e) realizzazione di 5 interventi nella regione Puglia per una spesa totale di 31.600 milioni

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ciò ricordato in punto di disposizioni emanate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, e rinviando a quanto è stato già osservato in linea generale sulla attività di intervento disposta nella materia in esame dal Ministro stesso, sembra opportuno richiamare ora l'attenzione su alcuni contratti di "cottimo precario" per l'importanza della spesa investita.

I "cottimi fiduciari" di cui si parla sono quelli contraddistinti nell'elenco dell'anno 1990 (allegati alla presente relazione dai numeri ordinali:

28° contratto per l'importo di lire	1.146.130.300
30° " " " " "	329.123.300
37° " " " " "	326.693.000
54° " " " " "	475.000.000
68° " " " " "	481.460.000
75° " " " " "	1.534.825.838
76° " " " " "	2.640.000.000
77° " " " " "	3.000.000.000
78° " " " " "	822.543.110
79° " " " " "	1.471.000.000
80° " " " " "	1.326.910.000
82° " " " " "	1.945.000.000
83° " " " " "	1.488.745.000
86° " " " " "	516.203.106

In occasione della stipula dei surriferiti 14 contratti di "cottimo" (come del resto nei confronti degli altri 78 cottimi stipulati nel 1990) non vi è stato esperimento di alcuna preliminare gara "ufficiosa e bonaria"; il funzionario che ha stipulato il cottimo ha invitato ed ha trattato con una sola impresa - scelta a sua discrezione - alla quale infine ha affidato i lavori. Sono stati in tal modo commesse opere pubbliche del valore anche superiore al miliardo senza alcuna pubblicità, senza alcuna concorrenza, senza alcuna trasparenza dell'azione

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

amministrativa in nome dell'urgenza e dell'indifferibilità dei lavori.

Un discorso dello stesso tenore va fatto nei confronti delle gare "ufficiose" per le quali è stata omessa una qualsiasi forma di pubblicità. A differenza dei "cottimi fiduciari", l'invito a partecipare alle gare è stato dell'EAAP esteso in molti casi - in conformità alla prescrizione contenuta in talune ordinanze - ad un congruo numero di imprese con una scelta ovviamente discrezionale, stante il tipo di gara ufficiosa od esplorativa.

Per determinati casi la notevole importanza dei lavori appaltati rende ancora più macroscopico la omessa osservanza delle norme cogenti di cui alla legge n. 14 del 1973. Così ad esempio, per i lavori nell'anno 1989: i contratti contraddistinti dagli ordinali n. 5 (£ 2.312.318.658), n. 9 (£ 5.816.148.000), n. 10 (£ 5.558.473.440), n. 17 (£ 15.880.799.500) n. 18 (£ 65.690.339.850) e n. 19 (£ 36.564.143.000).

E' difficile giustificare per appalti dell'importo di 15,36 e 65 miliardi di lire la omissione di qualsiasi procedura di pubblicità e trasparenza, anche se finanziati dal Dipartimento della protezione civile.

L'oggetto, ad esempio, dell'appalto n. 18 (il caso più macroscopico) consiste nella realizzazione del collegamento dalla galleria "Pavoncelli": un'opera alla cui esecuzione non avrebbe in alcun modo nuociuto l'attesa di trenta o quaranta giorni in più a causa di una formale procedura di appalto a licitazione privata; la medesima osservazione può formularsi nei confronti dell'appalto n. 19 (costruzione del serbatoio di accumulo idrico) e di altri appalti avviati in occasione dell'emergenza idrica.

Poichè non si tratta di fattispecie particolari od isolate atteso che nel 1990 risultano essere stati affidati con gara ufficiosa altri quattro importanti appalti di

importo superiore a 1 tre miliardi di lire su incarico, questa volta, della Regione Puglia, il convincimento che si trae da tutto quanto sopra riferito è quello di una prassi deliberatamente seguita dall'EAAP nella materia in esame.

Una prassi che trova conferma non soltanto nelle rilevanti commesse stipulate nel corso degli anni 1988 e 1989 a trattativa privata ma anche nei pochi appalti-concorso dell'intero triennio stipulati anch'essi senza l'osservanza di alcuna forma di pubblicità

Connessa all'emergenza si è posta in occasione dell'approvazione dei "cottimi fiduciari" aventi per gli interventi relativi alla trivellazione ed al collegamento di pozzi (esistenti o nuovi) alla rete idrica la questione dei "premi di acceleramento" (vedasi verbale adunanza in data 16 febbraio 1990 del Consiglio di amministrazione); interventi disposti con le citate ordinanze n. 1555/FPC e n. 1556/FPC del 7 settembre 1988.

E' stato rilevato dal magistrato delegato alla Corte dei conti che nonostante l'assoluto silenzio nelle ordinanze in parola di una eventuale liquidazione di premi di acceleramento in favore delle imprese esecutrici delle operazioni di potenziamento delle dotazioni idropotabili (70 nuovi pozzi a cui vanno aggiunti altri 75 pozzi già esistenti per un totale di 2.905 litri al secondo), sono stati corrisposti premi nella misura del 12% dell'importo dell'intervento effettuato

Dal rendiconto presentato al Consiglio di amministrazione risultano essere corrisposti premi di acceleramento pari circa a 7.800 milioni di lire a fronte di una spesa di circa 65.000 milioni di lire, disattendendosi in tal modo il criterio assunto in materia dal Ministero dei lavori pubblici con la circolare n. 110 del 1982 (emessa in applicazione dell'art. 12 della legge 10 dicembre 1981, n. 741) secondo cui l'entità del premio

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di incentivazione per accelerare l'esecuzione dei lavori può al massimo essere pari a quello stabilito per la penale per ritardo.

Per i seguenti lavori di equipaggiamento e trivellazione di pozzi (in milioni di lire):

<u>Ditta</u>	<u>N.pozzi</u>	<u>Località</u>	<u>Data ultima- zione lavori</u>	<u>Importo</u>	<u>Premio di acceler.ne</u>
ICOS	15	Brindisi	31/5/89	3.618	434
COSTA	15	Girosa	22/2/89	3.694	443
RUTA	15	Andria	30/3/89	3.709	445
MATERA	9	Polignano	1/9/89	4.889	587
ERROI	27	Salento	10/3/89	5.463	655
DI BATTISTA	6	Monopoli	12/7/89	4.791	574
NECTIS	15	Montecaglioso	22/2/89	6.450	774

i lavori sono terminati a distanza di molti mesi dalla presentazione dei progetti-offerta (che risalgono tutti ad epoca antecedente al 10 settembre 1988) e dunque l'ultimazione è avvenuta quando ormai l'emergenza idrica era stata superata. Circostanza questa la quale fa ancora dubitare della sussistenza dei requisiti della improcrastinabile urgenza degli interventi.

Per i lavori in parola risulta nondimeno corrisposto il "premio di acceleramento". In contabilità infine si desume inserito un compenso di 140 milioni di lire per consulenza tecnico specialistica geologica resa da un professore dell'Università di Bari.

Detta consulenza, come già verificatosi in altre occasioni per lo stesso professore o per altri professionisti dell'Ateneo di Bari, viene giustificata genericamente con la particolare difficoltà dell'indagine o della questione, quasi che l'Ente fosse privo affatto di qualificati funzionari appartenenti allo specifico ruolo professionale.

Dalla globale valutazione degli appalti conclusi nel triennio 1988-90 sono emerse dunque anomale situazioni di cui occorre fare segnalazione sia al Ministero vigilante sia alla Procura generale della Corte dei conti affinché detti Organi siano posti in grado di espletare eventuali interventi di loro competenza.

Altri rilievi attengono a questioni di ordine più generale: così ad esempio, a dare ingresso alla trattativa privata in materia di lavori complementari, è stato notato come l'EAAP sia solito approvare perizie di variante, e suppletive eccedenti il 50% del prezzo base del primo appalto concluse, in contrasto con il divieto stabilito dal 1° comma lettera f) della legge n. 587/1977 ogni qualvolta anche l'appalto principale sia stato stipulato a trattativa privata per il ricorrere di una delle tassative ipotesi previste dall'art. 5 citato. Siffatta prassi viola il principio della concorsualità e della "par condicio" con altre imprese, atteso che la norma che impone nella ipotesi anzidetta l'obbligo di concludere un nuovo e distinto contratto secondo il procedimento normativamente previsto è norma di generale applicazione nel comparto della legislazione nazionale dei lavori pubblici e non norma che riguarda esclusivamente la c.d. "area comunitaria". Il fatto poi che il ricorso alle perizie di variante e suppletive si presenti con una frequenza notevole è indice attendibile che la fase della progettazione non è stata curata con la dovuta diligenza da parte dell'EAAP onde la conseguente necessità di affidare poi all'impresa aggiudicataria dei lavori, in corso d'opera, il completamento o l'integrazione del progetto esecutivo inizialmente carente.

A ciò si riconnette anche il fenomeno della lievitazione dei prezzi degli appalti pubblici, fenomeno

che è ormai sotto gli occhi di tutti e che in più occasioni è stato stigmatizzato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti (cfr. Relazioni rendiconto generale dello Stato esercizio finanziario 1988 vol. I pag. 40.3).

Un secondo richiamo va fatto per quanto concerne l'uso pressochè indiscriminato da parte dell'EAAP dell'istituto della "concessione di sola costruzione integrata", ed in casi sia pure più sporadici, al ricorso alle attività di un "general contractor"<sup>33</sup> il quale abbia il compito, in pratica, di gestire tutto il processo ideativo, progettuale e realizzativo di un'opera con responsabilità ed ingerenza nell'esecuzione dei lavori sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Amministrazione concedente (cfr. art. 11 lett.a) Direttiva CEE n. 440/1989; art. 4 n. 1. del D.L. n. 406/1991 "l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera pubblica che sia dotata di autonomia funzionale propria e che risponda ad esigenze stabilite specificamente dall'amministrazione aggiudicatrice").

Per quanto concerne, in via particolare, l'istituto della concessione di sola costruzione va ricordato che esso si differenzia sul piano funzionale, dall'appalto per la presenza di spiccate particolarità operative in quanto consente: a) di accollare al concessionario l'onere degli studi e della progettazione dell'opera, sollevando in tal modo l'Amministrazione da un complesso di attività tecniche cui essa potrebbe non essere in grado di far fronte per insufficienza (in senso assoluto) di personale e per mancanza di personale fornito di particolari specializzazioni tecniche e tecnico-commerciali; b) di ridurre notevolmente i controlli che invece sono - o

---

<sup>33</sup> Nel parere n. 192 del 4 dicembre 1990 la Sezione III del Consiglio di Stato ha delineato la differenza tra concessionario di servizio e "general contractor" la cui obbligazione (di risultato) è quella di realizzare e consegnare l'opera pattuita.

dovrebbero essere - continui e penetranti nell'appalto; c) di trasferire al concessionario poteri pubblicistici, non potendo essi costituire oggetto - secondo quanto comunemente si ritiene - di negozi di diritto privato; d) avvalersi della mancanza di una minuta disciplina legislativa, al fine di scegliere - al di fuori degli automatismi della gara pubblica - concessionario più idoneo e di stabilire volta per volta in via amministrativa la più appropriata "lex specialis" del rapporto.

I tratti suindicati, tutti ben noti possono essere considerati positivi o negativi a seconda dell'uso o dell'abuso che se ne faccia.

Così l'accollo della parte tecnica al concessionario può essere operato a fini di pura e semplice deresponsabilizzazione; la insufficienza della disciplina normativa può essere utilizzata come strumento per eludere le norme sugli appalti; specie per quanto concerne la necessità della gara tra i più offerenti; la possibilità, nella pratica ricorrente (stante la mancanza in sede di concessione di un processo esecutivo cantierabile dell'opera da realizzare) di assentire concessioni per importi sensibilmente inferiori a quelli reali, con la tacita riserva di addivenire in corso di opera a concessioni suppletive e di variante, determina l'insorgere di complessi oneri latenti a carico della finanza pubblica dell'amministrazione concedente restando in tal modo del tutto inapplicato il preciso disposto dell'ultimo comma della legge 24.6.1929, n. 1137 secondo il quale l'importo complessivo della spesa a carico del concedente non può superare di oltre un quinto quello originariamente previsto con conseguente totale sopportazione dell'eventuale maggiore spesa occorrente per l'opera da parte del concessionario.

Non sembra azzardato in conclusione affermare che lo strumento della concessione spesso si presta a mascherare un appalto stipulato a trattativa privata fuori delle ipotesi stabilite dalle norme di contabilità di Stato, oppure si riduce ad un allargamento della catena operativa, in quanto praticamente ha l'unico effetto di trasferire le funzioni di stazione appaltante dall'Ente concedente all'Ente concessionario, trasferimento questo che comporta generalmente un notevole appesantimento (di solito dell'ordine del 10%) dell'onere dell'opera pubblica perchè, come avviene normalmente per l'EAAP, l'Ente è autorizzato ad aggiungere al costo effettivo dell'opera una determinata percentuale a titolo di "spese generali" in proprio favore, il che si risolve in una forma indiretta di sovvenzione all'ente pubblico ed in un indebito arricchimento con danno della pubblica finanza.

In conclusione l'orientamento contrattuale nel triennio 1988-90 da parte dell'EAAP risulta caratterizzato dai seguenti elementi:

- 1) ricorso prevalente alla trattativa privata, alle gare officiose, ai "cottimi" alle concessioni di sola costruzione integrata;
- 2) inadeguata osservanza delle norme relative alla pubblicità degli appalti;
- 3) mancato rispetto della normative CEE;
- 4) insufficiente progettazione delle opere da appaltare da parte degli uffici tecnici; onde il frequente ricorso a collaborazioni esterne e/o trasferimento all'impresa aggiudicataria dell'onere di procedere alla definitiva redazione del progetto cantierizzabile;
- 5) conseguente necessità di perizie di varianti e suppletive;
- 6) parziale o totale indebita percezione da parte dell'EAAP delle cosiddette "spese generali" ogni qual volta l'appalto

è corredato da progetto di massima e la redazione del progetto esecutivo "cantierabile" viene posto a carico dell'appaltatore sia esplicitamente sia utilizzando surrettiziamente la procedura di aggiudicazione di cui all'art. 24 lettera b) della legge n. 584/1977.

XII - I cosiddetti investimenti in capitale - Le competenze tecniche sulla progettazione e direzione dei lavori

Nel titolo III dell'entrata ("altre entrate") alla categoria 7° (vendita beni, prestazione servizi), il rendiconto dell'EAAP espone il cespite derivante dall'attività, per così dire, imprenditoriale dell'Ente nel campo dell'assistenza tecnica, progettazione, direzione lavori, contabilizzazione ecc. ecc. a favore degli utenti e dei terzi.

Il cespite viene suddiviso a seconda della provenienza, trovando la sua causa nell'attività ordinaria e di esercizio degli acquedotti e fognatura (provento per progettazione in senso stretto) ovvero in quella straordinaria della realizzazione di infrastrutture acquedottistiche, fognarie e di depurazione per conto di terzi (provento per spese generali). Detta impostazione deriva, per altro, dal fatto che l'Ente considera ambedue i cespiti in parola come "entrata corrente" perchè relativa ad una attività esercitata in via continuativa e professionale. Il prospetto che segue offre la visione della natura del cespite in questione e la sua incidenza nei confronti dell'entrata corrente complessiva

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATA PER COMPETENZE TECNICHE E PER LIQUIDAZIONE  
DI SPESE GENERALI IN FAVORE DELL'EAAP

Prospetto n. 42

(in milioni di lire)

<u>Esercizio 1987</u>			
<u>Causale del provento</u>	<u>Categoria</u>	<u>Capitolo</u>	<u>Importo</u>
Progettazione impianti acqua e fogna			
Utenza privata	7*	50	425
Competenze su lavori Casmez e Agensud	10*	150	2.147
Competenze su lavori nei Comuni	10*	160	4.605
Eventuali diverse e oneri a carico appaltatori	10	160	4.605
Totale			8.849
<u>Esercizio 1988</u>			
Progettazione impianti acqua e fogna utenza privata	7*	50	420
Competenze su lavori Casmez e Agensud	10*	150	16.278
Competenze su lavori nei Comuni	10*	160	8.321
Eventuali diverse ed oneri a carico appaltatori	10*	180	1.826
Totale			26.845
<u>Esercizio 1989</u>			
Progettazione impianti acqua e fogna			
Utenza privata	7*	50	416
Competenze su lavori Casmez e Agensud	10*	150	30.826
Competenze su lavori nei Comuni	10*	160	6.117
Competenze su lavori regionali e disinquinamento Golfo Taranto	10*	161	5.536
Competenze su lavori D.P.R. n. 1090/1968	10*	170	30
Eventuali diverse ed oneri a carico appaltatori	10*	180	2.989
Totale			45.914
<u>Esercizio 1990</u>			
Progettazione impianti acqua e fogna			
Utenza privata	7*	50	409
Competenze su lavori Stato e Protezione civile	10*	156	11.667
Competenze su lavori acquedotto nei Comuni	10*	176	2.297
Competenze su lavori fognatura Comuni	10*	177	1.567
Competenze su lavori Agensud	10*	178	18.107
Eventuali diverse ed oneri a carico appaltatori	10*	180	4.035
Totale			38.082

Di fronte all'entrata come sopraindicata, i rendiconti finanziari annotano le specifiche spese incontrate per le competenze tecniche in parola.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 43

SPESE PARTICOLARI SOSTENUTE PER PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA TECNICA, ECC. ECC.

(in milioni di lire)

Causale	<u>Esercizio 1987</u>		
	categoria	capitolo	importo
Compensi a liberi professionisti per progetti e consulenze	5*	320/A	175
Compensi progetti e collaudo lavori finanziati da leggi speciali	5*	320/B	83
Spese progetti lavori Casmez e leggi speciali	5*	320/C	2.578
Totale			2.836
	<u>Esercizio 1988</u>		
Compensi progetti e collaudo per lavori in Comuni	5*	320/B	249
Compensi progettazione direzione lavori e concessioni costruzione impianti intercomunali e disinquinamento golfo Taranto a carico della Regione Puglia	5*	320/C	2.311
Totale			2.560
	<u>Esercizio 1989</u>		
Compensi a liberi professionisti e commissioni studio per progetti e consulenze lavori Agensud	5*	320/A	509
Compensi progetti e collaudo per lavori nei Comuni	5*	320/B	413
Compensi progettazione direzione lavori e commissioni costruzione impianti intercomunali e disinquinamento golfo Taranto	5*	320/C	2.175
Totale			3.097
	<u>Esercizio 1990</u>		
Compensi a liberi professionisti e commissioni lavori Stato e Agensud	5*	380	2.500
Compensi a liberi professionisti per lavori nei Comuni	5*	386	24
Compensi progettazione, direzione lavori e commissioni aggiudicazioni lavori per lavori Comuni e Regione	5*	388	695
Totale			3.219

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nello specchio che segue sono state messe a confronto le entrate totali delle "competenze tecniche" con le spese totali specifiche incontrate per tali prestazioni: nelle spese, ovviamente, non figurano i costi generali dell'Ente (spese di amministrazione, di impianti, di capitali permanentemente investiti, di personale ecc. ecc.) che gravano sulle prestazioni medesime.

Prospetto n.44COMPETENZE TECNICHE(in milioni di lire)

<u>Esercizio</u>	<u>Entrata</u>	<u>Spesa</u>	<u>Saldo attivo</u>
1987	8.849	2.836	6.013
1988	26.845	2.560	24.285
1989	45.914	3.097	42.817
1990	38.082	3.219	34.863

Come si desume dagli anzidetti prospetti il cespite di cui si discute altro non è che il corrispettivo dei servizi che l'EAAP offre allo Stato, agli Enti territoriali, agli Enti pubblici e all'utenza privata. Tuttavia la quasi totalità dell'entrata è rappresentata non dall'utenza privata ma dal settore pubblico ed è connessa ai cosiddetti "investimenti in conto capitale" (il totale dei compensi per progettazione di lavori di derivazione acqua e fogna nel triennio considerato 1988-90 è pari a 1.245 milioni di lire che rappresentano infatti appena l'1,22% rispetto alle spese generali percepite dal settore pubblico per un importo globale di 101.989 milioni di lire).

Ora, se si considera che il cespite a titolo di competenze tecniche affluisce alla parte corrente dell'entrata e, come tale, rappresenta un profitto non indifferente delle gestioni in esame, non potrà sfuggire la sua importanza ed il suo significato.

Poichè non si possono nutrire dubbi - in conformità alle regole e ai metodi di classificazione della

contabilità pubblica - sulla esatta conclusione cui da tempo è giunta l'EAAP circa la natura di entrata corrente dei cespiti in questione, anche se collegati a finanziamenti di opere iscritte nei trasferimenti in conto capitale, occorre considerare che i cespiti medesimi sono del tutto aleatori in quanto strettamente subordinati a due condizioni di fatto:

- 1) disponibilità e provvista di mezzi finanziari dello Stato, degli Enti pubblici territoriali, dell'Agensud da destinare ad investimenti in conto capitale nel settore degli acquedotti, delle fognature e delle depurazioni;
- 2) affidamento dei lavori conseguenti all'EAAP (e non ad altri operatori abilitati quali, ad esempio, le Regioni e gli altri Enti territoriali). Ne deriva che secondo il concreto atteggiarsi delle due condizioni di fatto, varierà l'entità del cespite di entrata corrente con i connessi riflessi nel saldo della gestione corrente, stante la natura aleatoria dell'entrata legata, come è, alla situazione economica generale del Paese e alle concrete scelte di politica economica.

Bisogna dare atto che in questi ultimi anni gli organi responsabili dell'Ente sono stati assai solerti tempestivi ed efficaci conseguendo l'apprezzabile risultato dell'affidamento di numerose opere pubbliche di acquedotto e di fognatura e depurazione finanziate con fondi dell'Agensud, della Regione e del Ministero ,per la protezione civile e acquisendo in tal modo all'entrata corrente importanti risorse.

Sotto un profilo, però, dell'equilibrio dei costi e dei ricavi resta la perplessità se la politica fin qui con successo seguita potrà continuare anche negli anni a venire, tenuto conto del quadro economico nazionale che si sta deteriorando e di una possibile stretta finanziaria

creditizia da parte dello Stato e della Cassa depositi e prestiti.

L'equilibrio della gestione va ricercato piuttosto per mezzo di entrate aventi carattere di sicura ricorrenza, che non su entrate che da un momento all'altro potrebbero subire una forte contrazione con ripercussioni assai negative sul conto economico dell'Ente. A ciò va aggiunta una seconda considerazione: che non sempre l'Ente è in grado di far fronte con la propria attrezzatura tecnica a simultanee e subitanee richieste di progettazioni che prendono origine dall'affidamento all'EAAP di lavori da parte dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, dell'Agenzia del Mezzogiorno; mentre in altre occasioni si determina una rarefazione delle richieste medesime dovute ad una minore commessa all'Ente per la realizzazione di nuove opere.

L'alternarsi delle fasi anzidette (come dimostrato chiaramente dal prospetto dei c.d. "investimenti in conto capitale" di cui alla precedente pagina) porta di riflesso come conseguenza: a) il ricorso a liberi professionisti-singoli o associati - affiancati in qualità di coprogettisti dagli ingegneri dell'Ente già a suo tempo incaricati della progettazione di massima per la redazione di progetti esecutivi di opere pubbliche gravanti su capitoli di spesa in conto capitale<sup>34</sup>; b) mancato utilizzo

<sup>34</sup> In occasione dell'approvazione della delibera n. 2/b del 13 ottobre 1989 del Consiglio di amministrazione dell'EAAP avente per oggetto l'affidamento a liberi professionisti, affiancati da ingegneri dell'Ente, delle progettazioni relative alla costruzione delle reti idriche e fognanti nell'ambito del progetto speciale Taranto 2° intervento per un importo complessivo di circa 90.000 milioni di lire, il magistrato della Corte dei conti ha contestato la possibilità tecnica e giuridica che nella specie la progettazione, essendo un'attività istituzionale, venisse affidata all'esterno mediante forma di coprogettazione. Nonostante questa ed altre osservazioni mosse dal Collegio dei revisori, la delibera è stata approvata per il riflesso

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a pieno regime delle strutture e del personale addetto al servizio tecnico della progettazione.

Per quanto concerne, in via più specifica, il ricorso alle progettazioni "esterne" occorre qui ricordare che dal rendiconto consuntivo risultano corrisposte dall'EAAP nella categoria 5° della spesa corrente somme utilizzate a tale scopo, come si desume dal precedente/prospetto (in milioni di lire)

## COMPENSI PER PROGETTAZIONI

<u>Es. 1987</u>	<u>Es. 1988</u>	<u>Es. 1989</u>	<u>Es. 1990</u>	<u>Totali</u>
175(cap.320/A)		509(cap.320/A)	2.500(cap.380)	3.184
83(cap.320/B)	249(cap.320/B)	413(cap.320/B)	24(cap.386)	769
2.578(cap.320/C)	2.311(cap.320/C)	2.175(cap.320/C)	695(cap.388)	7.759
<u>2.836</u>	<u>2.560</u>	<u>3.097</u>	<u>3.219</u>	<u>11.712</u>

N.B. Nel giro del triennio la denominazione dei capitoli è stata variata, anche se sostanzialmente le spese risultano sempre raggruppate secondo il seguente criterio: a) compensi a liberi professionisti ed a commissioni di lavoro finanziati da Stato, ex Casmez, Agensud; b) compensi a liberi professionisti per lavori finanziati da leggi speciali nei Comuni; c) compensi a liberi professionisti per progetti, nonché ai componenti delle Commissioni di aggiudicazione dei lavori.

dell'urgenza di approntare la progettazione in termini perentori di scadenza posto dal F.I.O. e dal C.I.F.E.

Con altra delibera n. 21 del 26 luglio 1990 il Consiglio di amministrazione dell'EAAP ha affidato la coprogettazione, insieme ad ingegneri del Servizio costruzioni esterne dell'Ente, del progetto esecutivo di 145.000 milioni di lire relativo alle opere di risanamento del canale principale dell'acquedotto del Sele al prof. ing. Vincenzo Cotecchia, Direttore dell'Istituto di geologia e geotecnica dell'Università di Bari, assumendo che gli uffici tecnici dell'Ente non dispongono di personale ingegneristico o geologico altamente specializzato nel campo della geologia e della geotecnica.

Va rilevato dal prospetto medesimo come il capitolo di spesa - che concettualmente dovrebbe rappresentare l'unità elementare della spesa - è stato utilizzato nella specie promiscuamente in quanto ingloba accanto ai compensi ai liberi professionisti per la redazione dei progetti, anche spese e compensi per direzione dei lavori e per i membri delle Commissioni aggiudicatrici degli appalti dei lavori. Si tratta, come ovvio, di spese aventi natura diversa tra loro e, come tale, generano confusione.

Nel prendere atto, dunque, che l'EAAP nella redazione dei progetti si avvale della collaborazione di privati professionisti, si pone la questione se una tale prassi sia o no ammissibile.

In linea di principio non sembra possa negarsi all'EAAP la facoltà di fare ricorso alla collaborazioni in parola: in primo luogo perchè è per mezzo dell'attività contrattuale di diritto privato che l'ente pubblico non economico si procura i beni ed i servizi di cui necessita. E dunque non si vede in linea generale perchè mentre all'esecuzione delle opere pubbliche si provvede quasi esclusivamente per mezzo di appalto (e del tutto eccezionalmente con il sistema della esecuzione in economia) la forma contrattuale dovrebbe essere esclusa allorchè si tratta della compilazione del progetto. E' noto, del resto, che la c.d. "progettazione esterna" mediante ricorso all'opera di privati professionisti è stata espressamente autorizzata per le amministrazioni dello stato dall'art. 1 del R.D. 8 febbraio 1923, n. 422 e che tale forma è ormai ricorrente nelle Regioni a statuto ordinario o speciale e negli Enti pubblici diversi dallo stato. In secondo luogo perchè già con R.D. 2 agosto 1938, n. 1464, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 74 (recante affidamento all'EAAP della costruzione e gestione delle fognature nei Comuni serviti dall'acquedotto) fu

previsto in materia "occorrendo" il ricorso all'opera di privati professionisti.

Tuttavia, in disparte l'osservazione che nel diritto positivo più antico in materia dei lavori pubblici la redazione del progetto nasce come appannaggio esclusivo degli uffici tecnici dell'amministrazione e che la stessa legislazione peculiare dell'EAAP si rifà a questo principio (vedasi ad esempio l'art. 12 del R.D.L. 19 ottobre 1919 n. 2060 istitutivo dell'Ente, nonché articoli 85 e 96 del R.D. 18 gennaio 1921, n. 195 per il regolamento generale e funzionamento relativo all'Ente medesimo), l'Ufficio tecnico di progettazione ha rappresentato tradizionalmente il punto più alto e qualificato dell'organizzazione dell'EAAP per l'indiscutibile e unanimamente riconosciuta capacità professionale: esso rappresenta per l'efficienza e l'esperienza dei suoi componenti, un patrimonio di valore prezioso che potrebbe essere a poco a poco insidiato e scalzato da un'eccessiva ingerenza del settore privato. Si profila la deprecabile sorte che l'Ufficio tecnico dell'EAAP, messo su questa strada, finirà per divenire un ufficio burocratico qualsiasi, sfornito affatto di una sua originalità ed incisività, confinato soltanto al ruolo passivo di controllare quanto progettato da altri ed in altra sede deciso.

I fatti sembrano confermare questa impressione: è prassi ormai ricorrente, come lo testimonia la maggioranza degli elaborati tecnici che vengono all'esame dei Consiglieri di amministrazione, che l'Ufficio tecnico si limita, per lo più, ad elaborare un progetto di massima sulla cui base, poi, in sede di appalto per licitazione privata (si badi, dunque: non in sede di appalto concorso) utilizzandosi la procedura piuttosto equivoca - come non si è mancato di sottolineare nel precedente capitolo dedicato alla contrattazione - prevista dall'art. 24 lett. b.) della

legge 8 agosto 1977, n. 584, l'impresa vincitrice dell'appalto viene invitata a compilare il definitivo progetto esecutivo cantierabile. L'EAAP usa chiamare questa aggiuntiva obbligazione (non la sola a carico dell'appaltatore) "affinamento ed adeguamento della progettazione idonea per la cantierizzazione sulla base del progetto dell'Ente<sup>35</sup>.

Di fronte ad una sempre più marcata ed estesa abdicazione da parte degli Uffici tecnici delle proprie originarie e fondamentali competenze si pone l'interrogativo - già in precedenza affacciato - circa la legittimità di corrispondere all'EAAP compensi dell'ordine del 8-10% dell'importo d'appalto a titolo di spese generali, nelle quali ricadono oneri di progettazione che l'Ente in realtà non sopporta, essendo ormai uso accollare al privato appaltatore (e di riflesso alla finanza pubblica per rivalsa da costui operata) mediante il contratto di appalto tutta una serie di obbligazioni aggiuntive: progettazione esecutiva; espletamento pratiche espropriative; acquisizione di permessi; autorizzazioni e concessioni da varie Amministrazioni; approntamento della documentazione relativa alla individuazione ed alla liquidazione delle espropriazioni definitive dei terreni; spese e competenze spettanti ai membri della Commissione in numero non superiore a sette nominata dall'EAAP per il collaudo dell'opera; indennità per occupazioni temporanee; la liquidazione delle spese relative alla Direzione tecnica e agli ingegneri preposti che assumeranno le responsabilità civile e penale connesse all'esecuzione delle opere ecc. ecc..

---

<sup>35</sup> Vedasi, ad esempio, delibere del Consiglio di amministrazione n. 16 del 19 gennaio 1990, n. 9 del 8 giugno 1990, n. 9 del 30 novembre 1990 nonché delibera presidenziale n. 676 del 7 maggio 1990.

Su un punto non vi è possibilità di equivoco: che l'impresa vincitrice dell'appalto non fornirà "gratis" tutte queste prestazioni aggiuntive e ne terrà conto ai fini della formulazione della sua offerta di ribasso.

Questo sistema di procedere deve perciò essere censurato, ma la censura non può essere limitata all'EAAP. La vicenda chiama in causa, infatti, anche l'operato degli Enti finanziatori (Agensud, Protezione civile, Provveditorato alle opere pubbliche, Regione) ogniqualvolta la liquidazione delle spese generali in favore dell'EAAP omette di tenere conto, nella determinazione della misura di percentuale, del trasferimento indiretto ma sostanziale degli oneri in questione nel prezzo di aggiudicazione dell'appalto.

PARTE SECONDAI - Il Rendiconto Finanziario - La Gestione dei ResiduiIl Rendiconto Finanziario

E' necessario preliminarmente soffermare l'attenzione sul mancato adeguamento del bilancio di previsione alle risultanze finali del rendiconto finanziario. Se scopo del bilancio di previsione di un Ente pubblico non economico è quello di programmare la gestione in vista della migliore utilizzazione delle risorse disponibili, ogniqualvolta la previsione non sia rispettata in termini ragionevoli ed in assenza di cause straordinarie perturbatrici del primitivo assetto, viene meno la buona norma di ogni ordinata amministrazione aziendale di prevedere i fatti amministrativi e le probabili conseguenze di esso.

Nè varrebbe obiettare che l'EAAP, pur formalmente ente pubblico non economico, di fatto si attegga piuttosto ad impresa volta alla produzione di servizi, posto che l'esperienza ha da tempo dimostrato, in accordo con i più moderni studi aziendalistici, non solo la possibilità ma l'utilità anche per le imprese mosse da esclusivo fine di lucro di una "pianificazione" o previsione generale di esercizio risultante da tanti preventivi quanti sono i vari settori aziendali e i vari aspetti sotto cui la gestione può essere considerata ("planning or budgeting").

Messe a confronto le varie previsioni con i risultati del consuntivo si ha sinteticamente il quadro che segue (in milioni di lire tenendo presente l'oggetto dei vari titoli di entrata e di spesa: ENTRATA: 1^) contributiva; 2^) derivante da trasferimenti correnti; 3^) altre entrate; 4^) per alienazione di beni patrimoniali; 5^) derivante da trasferimenti in conto capitale; 6^) per accensione di prestiti; 7^) partite di giro: SPESA: 1^) corrente; 2^) in

---

 XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
 

---

conto capitale; 3°) per estinzione di mutui ed anticipazioni; 4°) partite di giro.

Prospetto n. 45

ENTRATA 1988

Titolo	Previste	Accertate	Differenza
1988/1°	--	--	--
/2°	32.180	5.119	- 27.060
/3°	340.141	325.782	- 14.359
/4°	10	10	--
/5°	432.820	159.183	-273.637
/6°	--	10.000	+ 10.000
/7°	114.871	163.826	+ 48.954

SPESA 1988

Titolo	Previste	Impegnate	Differenza
1°	370.259	328.824	- 41.435
2°	439.644	165.507	-274.136
3°	8.900	18.808	+ 9.908
4°	114.871	163.826	+ 48.954

Prospetto n. 46

ENTRATA 1989

Titolo	Previste	Accertate	Differenza
1°	--	--	--
2°	20.000	38	-19.962
3°	373.634	377.939	+ 4.305
4°	9.720	804	- 8.916
5°		672.750	
463.233		-209.517	
6°	30.000	30.000	--
7°	138.341	176.924	+ 38.583

---

**XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

**SPESA 1989**

<b>Titolo</b>	<b>Previste</b>	<b>Impegnate</b>	<b>Differenza</b>
1°	376.234	363.018	- 13.216
2°	689.370	468.643	-220.727
3°	40.500	40.367	133
4°	138.341	176.924	+ 38.583

**Prospetto n. 47****ENTRATA 1990**

<b>Titolo</b>	<b>Previste</b>	<b>Accertate</b>	<b>Differenza</b>
1°	--	--	--
2°	--	--	--
3°	428.930	416.241	- 12.689
4°	2.220	96	- 2.124
5°	710.000	182.774	-527.226
6°	4.000	--	- 4.000
7°	193.991	183.951	- 10.040

**SPESA 1990**

<b>Titolo</b>	<b>Previste</b>	<b>Impegnate</b>	<b>Differenza</b>
1°	405.475	394.889	- 10.586
2°	727.905	192.373	-535.532
3°	11.770	11.134	- 635
4°	193.991	183.951	- 10.040

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La conclusione che si trae dai prospetti dei dati previsionali e di quelli a consuntivo è che sono mancate in sede di previsione da parte degli uffici tecnici ed amministrativi dell'Ente tempestive precise stime e valutazioni sulle operazioni che dovevano essere compiute nel corso dell'esercizio a venire.

Questa carenza assume proporzioni macroscopiche in relazione ai cosiddetti investimenti in conto capitale (nel 1988 la previsione di spesa si è ridotta a consuntivo del 62%; nel 1989 del 32% e nel 1990 del 73%); ma non lascia senza conseguenze neppure la parte corrente della gestione, quella cioè più tradizionalmente ripetitiva (nel 1988 la previsione di spesa si è ridotta a consuntivo dell'11%).

L'attività finanziaria dell'EAAP per gli esercizi finanziari 1988-89-90 risulta in sintesi dal seguente prospetto (in milioni di lire):

Prospetto n. 48

	<u>ENTRATA</u>	<u>SPESA</u>	<u>SALDO</u>
1987	7.933	957.370	-19.437
1988	663.941	676.965	-13.024
1989	1.048.938	1.048.951	- 13
1990	783.061	782.347	+ 714

In realtà, detratte le partite di giro - che non hanno alcuna rilevanza ai fini patrimoniali ed economici - il rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze (in milioni di lire):

Prospetto n. 49

RENDICONTO FINANZIARIO AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO

	<u>ENTRATA</u>	<u>SPESA</u>	<u>SALDO</u>
1987	819.313	838.750	-19.437
1988	500.115	513.139	-13.024
1989	872.014	872.027	- 13
1990	599.111	598.397	+ 714

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel prospetto successivo si notano sinteticamente le componenti di entrata e di spesa corrente - destinate cioè al normale esercizio delle attività dell'Ente - contrapposte a quelle che incidono sulla parte non corrente, cioè quella relativa a spese in conto capitale e d'investimento - secondo la nozione vigente nell'ordinamento contabile dello Stato in conformità alle leggi 1.3.1964, n. 62, 5.8.1978, n. 468 e 28/8/1988 n. 362 alla cui osservanza l'EAAP è tenuto in forza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5.3.1979 - e quella relativa ad alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti accensioni di prestiti ed estinzione di mutui ed anticipazioni.

Prospetto n. 50

<u>Esercizio</u>	<u>ENTRATA (in milioni di lire)</u>			<u>Totale</u>
	<u>Corrente</u>	<u>In conto capitale</u>	<u>Alien.ne beni Risc.ne crediti Acc.ne prestiti</u>	
1987	284.241	535.034	38	819.313
1988	330.901	159.183	10.032	500.116
1989	377.977	463.233	30.804	872.014
1990	416.241	182.774	96	599.111

<u>Esercizio</u>	<u>SPESA (in milioni di lire)</u>			<u>Totale</u>
	<u>Corrente</u>	<u>In conto</u>	<u>Estin.ne mutui ed anticip.ni</u>	
1987	290.944	539.966	7.839	838.749
1988	328.824	165.507	18.808	513.139
1989	363.017	468.643	40.367	872.027
1990	394.890	192.373	11.134	598.397

I dati soprariportati indicano che l'andamento dell'entrata corrente nel triennio dal 1987 al 1990 ha subito annualmente un incremento percentualmente decrescente (del 16,4%; del 14,8%; del 10,1%): nel complesso del 46,4%); quello della spesa ha subito un incremento anch'esso decre-

scente (del 13,02%, del 10,4%, e dell'8,78%: nel complesso del 35,7%).

L'andamento, invece, delle entrate e delle spese di investimento è del tutto anomalo. E' stato già osservato, in altra parte della presente relazione, come sia del tutto improprio catalogare le entrate e le spese in conto capitale come entrate e come spese di investimento dell'EAAP. In realtà solo una minima parte dei trasferimenti in conto capitale operati dal settore pubblico (Stato, Regioni, Comuni, Provincie, ex Cassa del mezzogiorno, Agensud) hanno quale destinatario l'Ente il quale, pertanto, nella maggior parte dei casi svolge attività di intermediario e, per questa attività, riceve un compenso dai veri destinatari dei trasferimenti in conto capitale (per lo più Regioni, Comuni e Provincie). Le cifre che si rinvergono nei rendiconti finanziari dell'EAAP nei titoli destinati alle entrate e spese in conto capitale (cioè agli investimenti) rappresentano contabilmente il giro d'affari dell'Ente e non possono per la loro natura, in relazione anche alla contabilità consolidata del bilancio nazionale, reiterare come entrata e come spesa in conto capitale un'entrata ed una spesa che già figura nei bilanci di provenienza delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni.

Ciò ribadito, l'andamento dei flussi finanziari in esame si presenta discontinuo in quanto - come già posto in rilievo - non è l'espressione di un piano razionale d'interventi a fini produttivi, ma risulta condizionato dalle scelte di politica economica operate dagli organismi pubblici finanziatori.

In pratica nel triennio 1988-90 l'andamento degli investimenti (nel senso sopra chiarito) ha oscillato in misura considerevole: dal 1987 al 1988 le spese scendono del 69,35% per salire al 1989 del 183% e per ritornare

ancora giù nel 1990 del 59%. Poichè la struttura dell'EAAP si presenta di per sè rigida quanto ad organizzazione di uffici, organigramma, specializzazione di lavoro e via dicendo, è giustificato il dubbio che l'Ente vada incontro ciclicamente a perdite di produttività in concomitanza ai periodi di cui gli investimenti si deprimono in maniera brusca e drastica.

I rendiconti finanziari della competenza degli esercizi finanziari in esame dimostrano un continuo miglioramento nei saldi (come appare dal riportato prospetto n. 48), tanto che nel giro di un triennio si è passati da un saldo negativo di milioni 13.024 ad un saldo positivo di milioni 714.

Questo favorevole risultato fa ben sperare per la futura attività dell'Ente anche se al momento non è dato sapere se resterà fermo negli anni a venire e sarà suscettibile di incremento e decremento per effetto del comportamento dei debiti e crediti di regolamento (così l'Ente nella situazione patrimoniale designa i residui attivi e passivi).

E' noto che chiuso l'esercizio ed approvato il rendiconto i dati di entrata e quelli della spesa diventano intangibili (anche perchè si presume che l'accertamento e la conservazione a residui delle somme ancora non incassate e di quelle non pagate siano il frutto di operazioni precise (e' certe sotto il profilo giuridico-contabile).

Sta di fatto, però, come l'esperienza di questi ultimi anni ammonisce, che in sede di riaccertamento residui somme notevoli vengono cancellate sia tra le poste creditizie sia tra quelle debitorie. Se è vero, per altro sotto un profilo contabile, che il riaccertamento dei residui incide direttamente ed esclusivamente sul conto economico e su quello patrimoniale dell'esercizio in cui l'operazione di riaccertamento avviene, nella sostanza però il rendiconto

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

finanziario pregresso, ormai intangibile nelle sue risultanze formali, non coincide più con i dati reali della gestione e potrebbe passare da un saldo positivo ad un saldo negativo.

La validità dell'osservazione ora formulata trova conferma nel prospetto che segue relativo all'ultimo decennio, prospetto dal quale con immediatezza e facilità di lettura si segue il progressivo lievitare del disavanzo amministrativo che è influenzato, oltre che dal saldo (positivo e negativo) del rendiconto finanziario dal saldo (positivo e negativo) del cosiddetto "riaccertamento residui" che, allorchè nel suo complesso ha per risultato la cancellazione di un valore di crediti superiori a quelli per debiti si risolve in buona sostanza in una modifica "a posteriori" dei risultati dell'esercizio finanziario già approvato e dunque immodificabile.

Le cifre, come al solito, sono espresse, in milioni di lire; il prospetto essendo una sintesi non specifica quali (e in che misura) rendiconti finanziari pregressi siano stati interessati alla variazione positiva o negativa del "riaccertamento residui".

Prospetto n. 51

Esercizio	VARIAZIONE DEI RESIDUI			
	<u>Entrate</u> <u>accertate</u> <u>cancellate</u>	<u>Spese</u> <u>impegnate</u> <u>cancellate</u>	<u>Saldo delle</u> <u>negativo</u>	<u>Variazioni</u> <u>positivo</u>
1981				+3.866
1982				+ 460
1983				+ 887
1984				+1.317
1985				+3.127
1986				+2.622
1987	-23.627	+26.164		+2.537
1988	- 564	+ 5.055		+4.491
1989	- 4.506	+ 1.726	-2.780	
1990	- 9.666	+ 7.500	-2.166	

## Prospetto n.52

Incidenza del riaccertamento residui sul disavanzo di  
amministrazione

1981	- 26.846	-40.722	+3.866	- 63.702
1982	- 63.702	-41.524	+ 460	-104.766
1983	-104.766	-17.667	+ 887	-121.548
1984	-121.546	+46.919 <sup>a)</sup>	+1.317	- 73.310
1985	- 73.310	-75.474	+3.127	-145.657
1986	+ 1 <sup>b)</sup>	-11.497	+2.622	- 8.874
1987	- 8.874	-19.437	+2.537	- 25.773
1988	- 25.773	-13.023	+4.491	- 34.306
1989	- 34.306	- 13	-2.780	- 37.173
1990	- 37.173	+ 714	-2.166	- 38.625

a) L'avanzo finanziario di 46.919 milioni di lire è stato determinato dal ricavo di un mutuo di 100 miliardi di lire contratto con il Banco di Napoli a parziale ripianamento dei disavanzi pregressi. Tale avanzo però è risultato a fine esercizio di 14.980 milioni di lire inferiore all'avanzo preventivato di 61.899 milioni di lire.

b) Il disavanzo di amministrazione di 145.657 milioni di lire al 31.12.1985 è stato completamente ripianato dallo Stato con la legge n. 122/1987 per effetto della quale, soddisfatti i debiti in essere al 31.12.1985 nei confronti dell'ENEL (80.000 milioni di lire) e nei confronti del Banco di Napoli Istituto tesoriere-cassiere (65.658 milioni di lire) l'EAAP è ripartita dal 1.1.1986 con l'avanzo di amministrazione di un milione di lire.

La gestione dei residui

L'art. 39 del D.P.R. n. 696/1979 stabilisce che annualmente gli enti non economici sono tenuti a compilare la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza distintamente per l'esercizio di provenienza e capitolo. La situazione deve essere poi allegata al conto consuntivo. La gestione dei residui ha dato luogo, negli esercizi in esame, a riscossioni e pagamenti e a variazioni dei residui degli anni precedenti (vedasi dati riportati al precedente prospetto n. 52) che, sommati ai residui di competenza, determinano la situazione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre di ciascun anno. Per il triennio 1988-90 la situazione dei residui ha presentato sinteticamente le seguenti risultanze:

Prospetto n. 53

**RESIDUI ATTIVI** (in milioni di lire)

(Variazioni riportate in sede di riaccertamento: minori entrate "-" minori spese "+")

	<u>1987</u>	<u>1988</u>	<u>1989</u>	<u>1990</u>
Differenza nella ripresa del saldo		14(a)		-73(b)
Al 1° gennaio	164.666	602.625	506.499	738.195
<u>Riaccertamento residui (c)</u>	<u>-23.627</u>	<u>-564</u>	<u>-4.506(b)</u>	<u>-9.666</u>
sub-totale	141.039	602.075	501.993	728.456
Riscossioni in conto residui; entrate correnti	100.019	119.842	128.756	138.527
entrate in c/capitale	1.642	245.974	201.744	152.662
partite di giro	<u>10.916</u>	<u>760</u>	<u>15.501</u>	<u>1.364</u>
sub totale	112.577	366.576	346.002	292.573
Rimasti al 31 dicembre	28.462	235.499	155.991	435.883
<u>Residui della gestione</u>				
entrate correnti	119.364	143.040	193.675	192.137
entrate in c/capitale	446.365	73.130	329.639	35.212
partite di giro	<u>8.434</u>	<u>54.830</u>	<u>58.880</u>	<u>61.751</u>
sub-totale	574.162	271.000	582.204	289.100
Residui complessivi al 31 dicembre	602.625	506.499	738.195	724.983

- a) La differenza è data dal passaggio di 15.069.948 lire dai residui attivi dell'esercizio alla riscossione in c/ competenza; rettifica resasi necessari per errata contabilizzazione debito ENEL di 80 miliardi in luogo di 79.984.930.052 lire (vedasi avanti pagina 338)
- b) Il riaccertamento residui attivi dell'esercizio 1989 risulta (cfr. Relazione sul rendiconto consuntivo 1989 pag. 50) pari a 4.579 milioni di lire; l'elenco che ha formato oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori, nei sensi dell'art. 39 del D.P.R. 18 dicembre 1979 n. 696 porta quale variazione in diminuzione l'importo di £ 4.579.370.451. Tuttavia la stessa Rendiconto consuntivo 1989 pag. 14 colonna 15 segnala esattamente la cifra complessiva di £ 4.506.224.871 quale eliminazione di residui attivi in sede di riaccertamento residui. Si rileva perciò uno scarto tra i dati sopra indicati quantificabile in 73 milioni di lire in ordine al quale sono necessari chiarimenti da parte dell'EAAP.
- c) Comprensivo di tutti i titoli, onde nel "conto economico" si troverà soltanto la quota afferente la parte corrente sotto forma di "insussistenze attive".

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 54

RESIDUI PASSIVI (in milioni di lire)

(Variazioni apportate in sede di riaccertamento: minori entrate; "-" minori spese "+")

	<u>1987</u>	<u>1988</u>	<u>1989</u>	<u>1990</u>
Al 1° gennaio	231.157	628.179	533.333	752.369
<u>Riaccertamento residui</u>	<u>+ 26.164</u>	<u>+ 5.055</u>	<u>+ 1.726</u>	<u>+ 7.500</u>
sub-totale	204.993	623.124	531.607	744.869
Pagamenti in conto residui ; per spese correnti	129.391	81.056	66.772	93.407
spese in c/capitale	5.955	180.218	185.214	182.513
<u>partite di giro</u>	<u>28.523</u>	<u>21.908</u>	<u>24.241</u>	<u>35.524</u>
sub totale	163.869	283.182	276.227	311.444
Rimasti al 31 dicembre	41.124	339.942	255.380	433.425
<u>Residui della gestione</u>				
spese correnti	87.832	75.743	97.022	85.740
spese in c/capitale	474.431	87.755	364.264	73.059
<u>partite di giro</u>	<u>24.792</u>	<u>29.893</u>	<u>35.703</u>	<u>23.706</u>
sub-totale	587.055	193.391	496.989	182.505
Residui passivi complessivi al 31 dicembre	628.179	533.333	752.369	615.930
Residui attivi complessivi al 31 dicembre	<u>602.625</u>	<u>506.499</u>	<u>738.195</u>	<u>724.984</u>
Eccedenza residui passivi	-25.554	-26.834	-14.174	+ 109.054

Gli anzidetti residui, sommati nei loro apposti valori, danno luogo ai saldi finali sopra specificati i quali, messi a confronto con quelli della situazione patrimoniale, pongono in evidenza quanto segue:

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 55

Confronto tra Crediti e debiti patrimoniali e conto dei residui

(in milioni di lire)

			Saldo patrimoniali	Saldo c/residui
<b>Esercizio 1987</b>				
-Crediti e debiti di regolamento	+152.414	-151.799	+615	
Residui di stanziamento	+450.081	-475.484	-25.403	
	+602.495	-627.283	-24.788	-25.554
<b>Esercizio 1988</b>				
-Crediti e debiti di regolamento	+239.501	-162.226	+77.275	
Residui di stanziamento	+266.666	-370.604	-102.938	
	+506.167	-532.830	-26.663	-26.834
<b>Esercizio 1989</b>				
-Crediti e debiti di regolamento	+333.283	-191.964	+141.319	
Residui di stanziamento	+404.549	-560.028	-155.479	
	+737.832	-751.992	-14.160	-14.174
<b>Esercizio 1990</b>				
-Crediti e debiti di regolamento	+437.268	-167.404	+269.864	
Residui di stanziamento	+287.092	-448.173	-161.081	
<b>Totale</b>	+724.360	-615.577	+108.783	109.054

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le differenze riscontrate nei saldi fra crediti e debiti patrimoniali rispetto ai saldi fra residui attivi e residui passivi sono pari ai seguenti importi (secondo quanto risulta dal precedente prospetto n. 55)

per l'esercizio 1987:	milioni	24.788	-	25.554	=milioni	-766		
"	"	1988:	milioni	26.663	-	26.834	=milioni	-171
"	"	1989:	milioni	14.160	-	14.174	=milioni	-14
"	"	1990:	milioni	108.783	-	109.054	=milioni	-271

In ordine alle rilevate differenze si rendono necessari chiarimenti da parte dell'EAAP

Un commento deve essere ora fatto in merito alle cause che hanno determinato le variazioni in sede di accertamento residui, alla stregua e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 39 commi quarto e quinto del D.P.R. n. 696/1979.

E' ricorrente la ragione addotta in sede di eliminazione di residui attivi: in genere si tratta di sgravi riconosciuti agli utenti per erronei addebiti di canoni di acqua e di fogna. Gli sgravi, secondo quanto risulta dalle relazioni al rendiconto consuntivo, hanno avuto il seguente andamento:

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 56

Esercizio	SGRAVI AGLI UTENTI PER ERRONEI ADDEBITI	
	Importo sgravi	Importo globale canoni acqua, eccedenza e nolo contatori a) (art. 30 Entrata)
1987	23.626.784.500	129.335.799.605
1988	564.339.479	134.312.330.892
1989	4.409.398.040 <sup>b)</sup>	176.772.962.590
1990	9.666.307.046	191.084.160.531

La constatazione che l'importo degli sgravi abbia attinto negli anni 1989 e 1990 l'entità sopra indicate propende a far ritenere non del tutto efficiente il servizio preposto all'accertamento ed alla liquidazione dei consumi di acqua e conseguenti addebiti all'utenza del servizio di fognatura e di depurazione<sup>36</sup>.

Tutto il meccanismo - che porta poi alla definizione in favore dell'utente dello sgravio e del conseguente rimborso - meriterebbe di essere rivisto e messo a punto secondo i rilievi e le osservazioni di cui alla relazione 3 giugno 1986 redatta a conclusione della verifica amministrativa-contabile disposta dalla Ragioneria generale

a) Viene offerto come dato di comparazione l'importo globale dei canoni di acqua (e non pure quello di fogna) atteso che l'EAAP assicura che per effetto del censimento delle utenze è stata realizzata una perfetta corrispondenza tra utenze idriche ed utenze fognanti e di depurazione.

b) Di cui £ 3.191.614.238 per canoni di acqua, £ 1.217.291.040 per tributi fognatura; il restante importo di £ 492.762 per canoni di attraversamento e rimborso IVA.

<sup>36</sup> Devesi tenere presente, oltre a quanto già rilevato nel testo, che il bilancio di previsione della spesa prevede l'apposito capitolo 450 per restituzione di somme non dovute agli utenti. Dai rendiconti finanziari risulta che l'EAAP ha restituito nel triennio 1988-90 le seguenti somme £ 2.976.110.673 per l'esercizio 1988; £ 483.799.787 per l'esercizio 1989; £ 860.686.064 per l'esercizio 1990. Complessivamente nel triennio sono state restituite £ 4.320.596.524 importo cui vanno aggiunti gli sgravi di cui al prospetto n. 56.

dello Stato Ispettorato generale di finanza (vedasi pagine 57, 58, 59, 60, 61 e 62 al paragrafo "Rimborsi fatti agli utenti per sgravi").

Per quanto riguarda infine l'andamento dei residui, va notato come nell'esercizio 1990 si è avuto un brusco e sostanziale mutamento nei saldi dei residui medesimi, saldi i quali, fino al 1989, si erano mantenuti con netta prevalenza passiva. Ciò significa, tradotto sotto il profilo delle riscossioni e dei pagamenti, che l'EAAP risultava debitrice in più larga misura di quanto non fosse creditrice. Nel 1990 la situazione è radicalmente mutata con un salto di oltre centoventi miliardi rispetto all'anno precedente: circostanza questa che ha fatto pesantemente risentire - come verrà più avanti documentato - lo scoperto bancario nei confronti dell'istituto cassiere Banco di Napoli.

II - La situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale dell'EAAP presenta le seguenti risultanze contabili (in milioni di lire):

Prospetto n. 57

Esercizio	Attività	Passività <sup>a)</sup>	Disavanzo patrimoniale
1987	2.382.552	2.452.317	- 69.765
1988	2.572.871	2.638.582	- 65.171
1989	3.104.935	3.163.337	- 58.402
1990	3.394.196	3.447.356	- 53.160

Si nota un costante miglioramento del saldo finale, dovuto ovviamente ai saldi positivi del conto "profitti e perdite" degli esercizi considerati. E' utile tuttavia soffermare l'attenzione sulle relazioni esistenti tra impieghi e finanziamenti e sulla qualità e quantità delle immobilizzazioni e dell'attivo circolante rispetto al capitale proprio e a quello ottenuto con debiti di finanziamento e debiti di finanziamento in senso stretto.

Per quanto concerne dunque l'attivo immobilizzato si rilevano dalle situazioni patrimoniali di cui al prospetto n. 57 i seguenti dati in milioni di lire:

---

a) Nella passività è incluso il patrimonio di dotazione valutato in £ 2.375.373.013.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 58

(in milioni di lire)

<b>IMMOBILI</b>	<b>1987</b>	<b>1988</b>	<b>1989</b>	<b>1990</b>
a) Edifici, sede di uffici centrali e periferici	4.643	5.063	5.610	5.746
b) edifici locati in Foggia	12	12	12	12
c) depositi, tettoie, baracche	192	192	192	192
d) suoli	58	58	58	58
e) opere accessorie completamento acquedotto realizzate con fondi di parte ordinaria	7.186	7.186	7.186	7.666
f) ampliamento reti urbane con contributi dell'EAAP	34	34	34	34
g) case cantoniere, impianti funicolari, cabine trasformatrici e ripetitrici telefoniche	198	198	198	198
h) serbatoi, pozzi, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento	560	560	560	560
Totali	12.883	13.303	13.850	14.466

Prospetto n. 59

**IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE** (in milioni di lire)

	<b>1987</b>	<b>1988</b>	<b>1989</b>	<b>1990</b>
Automezzi	2.375	2.850	3.692	4.866
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	830	1.134	1.539	2.459
Macchine per ufficio elettromeccaniche	587	559	559	860
Ponti radio e posti telefonici	905	905	905	706
Attrezzature macchinari	31.018	35.598	40.451	46.454
Somme impegnate in competenza e di pertinenza di esercizi successivi per acquisti	-1.322	-1.159	-3.612	-3.523
Totale	34.393	39.887	43.534	51.822

Emerge dal prospetto che la situazione patrimoniale degli "immobili" si è mantenuta nel triennio pressochè invariata: infatti dal 1988 al 1990 si è avuto un complessivo incremento del 12%, da dividersi per altro tra le due voci: edifici sedi di uffici centrali e periferici e opere accessorie di completamento dell'acquedotto (rispettivamente incrementatesi del 24% e del 7%). Ora, in disparte la questione della mancata rivalutazione dei cespiti in parola (di cui si parlerà tra breve) il dato qui preso in esame dimostra eloquentemente che l'EAAP si presenta alla rilevazione dei fatti aziendali così come consegnati ai conti consuntivi in esame quale ente dotato di un patrimonio immobiliare modesto ed insuscettibile "rebus sic stantibus" di apprezzabili incrementi nel futuro. In altre parole se si considera che la situazione patrimoniale secondo la ristrutturazione operata al 1 gennaio 1978<sup>37</sup>, denunciava immobili dell'Ente per lire 6.441.613.014 BCR/2 (valore storico rimasto immutato nonostante la rivalutazione facoltativa di cui alla legge 19 marzo 1983, n. 72 e decreto ministeriale attuativo 19 aprile 1983) l'incremento verificatosi nell'arco di tempo di circa dodici anni in termini reali è del tutto insignificante e si risolve in un aumento meramente nominale. Esso rappresenta infatti la somma di elementi tra loro non omogenei in quanto ciascuno di essi si riferisce al valore nominalistico di una moneta che nel tempo ha perso progressivamente il suo potere di acquisto a causa della continua e pesante inflazione. E' sufficiente, ad esempio, confrontare le cifre della situazione patrimoniale (cfr. prospetto n. 59) riflettenti il valore attribuito alla data del 31 dicembre 1990 alla voce "automezzi" (4.866 milioni) con quello attribuito alla voce "edifici sede di

<sup>37</sup> Vedasi "relazione al Parlamento" esercizi dal 1974 al 1979 VIII legislatura documento XV n. 114 pag. 58.

uffici periferici" (milioni 5.746) per accorgersi della scarsa o addirittura nulla significatività dei dati iscritti nella situazione patrimoniale tra le attività dell'Ente.

Il principio della "chiarezza e precisione" cui deve attenersi ogni rappresentazione contabile in materia di pubblici bilanci e di conti consuntivi viene così ad essere mortificato con la conseguenza che in pratica si rende impossibile qualsiasi corretta stima in merito alla situazione patrimoniale, di per se stessa considerata nonché ogni stima sui rapporti intercorrenti tra capitali fissi e capitali circolanti.

L'aver mantenuto le immobilizzazioni al valore dei costi storici, nonostante essi siano molto lontani dai valori effettivi, ha determinato pertanto la costituzione di "riserve occulte" che nel caso dell'EAAP sono del tutto ingiustificate. Non si comprende, infatti, le ragioni per le quali l'EAAP si è sempre sottratto nelle numerose occasioni offerte dalla legge (leggi 11/2/1952 n. 74, 2/12/1975 n. 576, 19/3/1983 n. 72) alla sana operazione di procedere ad una rivalutazione dei cespiti immobiliari atteso che non aveva bisogno nè di rafforzare il patrimonio nè di predisporre i mezzi occorrenti per superare i momenti di difficoltà (copertura di perdite future).

La conseguenza di questa omissione è che, in presenza di una moneta che perde sistematicamente il potere di acquisto, i rendiconti finiscono poi per diventare mescolanze di valori eterogenei per essere i cespiti immobiliari ancorati a prezzi storici risalenti a molti lustri fa.

E' pur vero che le norme del codice civile per la redazione del bilancio indicano nel costo storico il criterio base a cui riferire le valutazioni, ma la previsione normativa fu fatta in un'epoca in cui si

confidava a torto nel principio del valore normalistico della moneta. Quel principio ormai non ha retto alla prova dei fatti e se vanno sconsigliate per l'EAAP (come ovvio) eventuali rivalutazioni volontarie che porterebbero alla determinazione di non auspicabili "plusvalenze tassabili", debbono però incoraggiarsi quelle autorizzate dalla legge in esenzione fiscale (totale o parziale) affinché vi sia, per quanto più possibile, una corrispondenza fra condizioni economiche reali dell'Ente e quelle rappresentate dai documentati contabili.

Le affermazioni e le analisi che seguono sulla struttura del capitale dell'Ente sono necessariamente fondate sui dati contabili che figurano quali poste attive e poste passive dello stato patrimoniale: questo, a sua volta, è però viziato in modo grave relativamente alla valutazione degli immobili, dal fatto che gli immobili, come sopra chiarito, compaiono in un valore assolutamente sottostimato rispetto al loro valore effettivo<sup>38</sup>.

Con questa indispensabile avvertenza si osserva in via principale che dalla situazione patrimoniale emerge l'immagine di un Ente non economico caratterizzato da una struttura del capitale scarsamente legato ad immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari ecc.) e da un rilevantissimo apporto dell'attivo circolante formato in via principale dalle disponibilità finanziarie (crediti a breve termine, residui attivi) e dalle scorte di magazzino. L'Ente è penalizzato tuttavia da

---

<sup>38</sup> Il solo palazzo dell'Acquedotto pugliese di via Cognezzi in Bari - sede principale dell'EAAP - attinse alla sua ultimazione avvenuta nel 1932 il costo finale di lire 9.710.040. Attualmente il valore dell'edificio - come costruzione edilizia nel centro di Bari - è di svariati miliardi a prescindere dal suo valore storico ed artistico (cfr. pag. 53 della monografia "Il palazzo dell'acquedotto pugliese di Bari" a cura di Carmelo Calò Carducci Mario Adda editore Bari 1990).

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un margine di struttura ampiamente negativo: il patrimonio netto, alla data del 30 dicembre 1990 pari a 2.375.373.013 lire<sup>39</sup>, è di gran lunga minore dell'attivo immobilizzato risultante, sempre alla stessa data, pari a 66.290 milioni di lire (14.466 milioni per immobili più 51.824 milioni per immobilizzazioni tecniche). Sotto un profilo della ragioneria generale ciò significa che il patrimonio netto - di cui si preoccupa giustamente l'art. 34 del Regolamento approvato con D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696 - finanzia in minima parte l'attivo immobilizzato e neppure una parte dell'attivo circolante.

A sua volta il "capitale circolante netto", quale differenza tra attivo circolante e passività correnti, denuncia sostanzialmente un equilibrio tra impieghi a breve termine e debiti a breve termine, come è possibile desumere dal prospetto che segue (in milioni di lire).

Prospetto n. 60

CAPITALE circolante netto al 31 dicembre 1990

<u>Attivo circolante</u>	
<u>Disponibilità liquide</u>	17.807
<u>Crediti di regolamento</u> (residui attivi parte corrente)	437.268
<u>Residui di stanziamento</u> (residui attivi parte "capitale")	287.092
<u>Scorte di magazzino</u>	20.540
Totale	763.707

<sup>39</sup> A tanto ammonta il patrimonio di dotazione. Nello Stato patrimoniale 1990 sotto la voce Patrimonio netto sono indicati l'avanzo economico degli esercizi precedenti pari a 172.934 milioni e l'avanzo economico pari a 5.242 milioni. Trattasi di indicazioni convenzionali che non modificano però l'entità del Patrimonio netto il quale concettualmente è la risultante della somma algebrica tra attività e passività. Nella fattispecie in esame, poichè lo stato patrimoniale 1990 reca a pareggio un disavanzo economico esercizi pregressi pari a 230.795 milioni consegue che lo stato patrimoniale dell'EAAP alla data del 31 dicembre 1990 presenta un "deficit" totale di £ 180.010.729.727.

Passività correnti

<u>Debiti di tesoreria</u>	156.770
<u>Debiti di regolamento</u>	
(residui passivi parte corrente)	167.404
<u>Residui di stanziamento</u>	
(residui passivi parte "capitale")	448.173

Totale 772.347

Il "capitale circolante netto" è leggermente negativo, presentando un saldo negativo di milioni 8.640 di lire (in termini percentuali 1,13% dell'attivo).

Il giudizio che se ne trae è che l'EAAP ha fatto un corretto ricorso alle fonti di finanziamento. Non ugualmente favorita per circostanze che esulano da comportamenti specifici degli organi di amministrazione dell'EAAP, è risultata invece in pratica la capacità dell'Ente di fare fronte ai pagamenti, essendo risultate le disponibilità finanziarie e le liquidità nettamente inferiori alle passività correnti, come è dimostrato dal prospetto relativo ai debiti di tesoreria.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 61

**DEBITI DI TESORERIA**

(in milioni di lire)

	1987	1988	1989
Anticipazioni da gestioni autonome	680	100	16
Scoperto c/c bancario 20/30 Banco di Napoli	6.302	15.564	43.097
<b>Totale</b>	<b>6.982</b>	<b>15.664</b>	<b>43.113</b>

Nonchè dal prospetto relativo al cosidetto

**MARGINE DI TESORERIA al 31 dicembre 1990**

Prospetto n. 62

(in milioni di lire)

Disponibilità finanziarie	724.360
Liquidità	17.807
<b>Totale</b>	<b>742.167</b>
Passività correnti	-772.347
<b>Margine di tesoreria negativo</b>	<b>-30.180</b>

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La situazione dei "debiti di tesoreria" contraddistinta negli esercizi considerati da un incremento costante e progressivo (dal 124% tra 1987 al 1988, al 175% tra 1988 al 1989, al 216% tra 1989 al 1990) si è aggravata nel triennio del 2.140% (cioè più di 21 volte!), dato senza dubbio allarmante, anche se va ridimensionato in termini reali per tenere conto della spinta inflazionistica complessiva del triennio. La spiegazione del fenomeno va trovata in quattro cause. La prima delle quali, di gran lunga la più importante, è rappresentata dalla lentezza con la quale lo Stato procede a rimborsare la quota I.V.A. anticipata dall'EAAP in occasione di lavori effettuati per conto o a favore di terzi. Il prospetto che segue denuncia l'accumularsi progressivo del credito I.V.A. nelle partite di giro.

Prospetto n. 63

RESIDUI I.V.A. (in milioni di lire)

	<u>Attivi</u>	<u>Passivi</u>	<u>Saldo creditore</u>
Al 31 dicembre 1987	14.928	7.365	7.563
" " " 1988	66.959	10.037	56.922
" " " 1989	110.653	14.879	95.774
" " " 1990	169.889	12.958	159.931

La seconda causa risiede precipuamente nel fatto che le somme introitate dall'EAAP a titolo di eccedenze sui consumi dell'acqua sono riscosse con ruoli posteriori all'esercizio finanziario cui si riferiscono di guisa che, ogni qualvolta l'importo della eccedenza risulti superiore (sia per sopraggiunti aumenti della tariffa sia per incremento quantitativo del consumo) a quelle dell'anno precedente si determina una carenza di fondi alla quale l'Ente sopperisce al momento con un indebitamento nei confronti dell'Istituto tesoriere-cassiere Banco di Napoli.

Dal prospetto sotto indicato risulta lo sbilancio (che determina poi la penuria di liquidità e lo scoperto

---

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

bancario conseguente) tra entrate ed uscite derivanti dalle prestazioni correnti di servizio in materia di acqua, fognatura e depurazione (in milioni di lire).

Prospetto n. 64

CREDITI DI REGOLAMENTO PER VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI  
SERVIZI

	<u>Attività</u>	<u>Passività</u>	<u>Saldo creditore</u>
Al 31 dicembre 1987	111.685	70.654	41.031
" " " 1988	133.252	64.302	68.950
" " " 1989	159.031	85.570	73.461
" " " 1990	176.227	87.694	88.533

Meno comprensibile e dunque giustificabile appare lo sbilancio per la categoria dei servizi compresi nella voce: "costruzione tronchi ed allacciamenti a fine di acquedotto e fognatura", tenuto conto che questi servizi sono materialmente gestiti non in economia diretta da parte dell'EAAP bensì dati in appalto ad imprese per cui sarebbe logico pensare che gli appaltatori intanto ricevono dall'Ente il prezzo della loro opera in quanto l'Ente sia stato preventivamente liquidato e pagato dagli utenti finali del servizio

Il prospetto che segue pone a confronto, come già nei precedenti prospetti, la situazione dei crediti non riscossi dagli utenti (residui attivi) e dei debiti non pagati alle imprese appaltatrici in materia di costruzione di tronchi, derivazioni ed allacciamenti di acquedotto e di fognatura.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 65

CREDITI PER COSTRUZIONE TRONCHI ED ALLACCIAMENTI<sup>a)</sup>

	<u>Attività</u>	<u>Passività</u>	<u>Saldo creditore</u>
Al 31 dicembre 1987	21.730	21.190	540
" " " 1988	22.868	18.185	4.683
" " " 1989	23.398	22.111	1.287
" " " 1990	28.414	9.183	19.231

La quarta ed ultima causa del rilevantissimo debito di tesoreria accumulate alla data del 31 dicembre 1990 è da rinvenirsi nel ritardo con cui sono saldate all'EAAP le competenze tecniche per l'elaborazione dei progetti, la Direzione dei lavori e l'assistenza alle operazioni di appalto e di collaudo relativamente ai lavori di costruzione delle reti di acquedotto, fognature ed impianti di depurazione finanziati dall'ex Cassa del Mezzogiorno, da leggi speciali nazionali e regionali e dall'Agenzia del Mezzogiorno.

Nel prospetto seguente sono indicati soltanto le "attività", non essendo facilmente individuabili, per quanto in altra parte della relazione chiarito, a fronte delle competenze di cui si tratta il costo rispettivo sopportato dall'Ente (passività) ed il conseguente saldo creditore e debitore della specifica gestione comprensiva dei costi diretti e dei costi generali.

Prospetto n. 66

CREDITI PER COMPETENZE TECNICHE (in milioni di lire)

Al 31 dicembre 1987	863
" " " 1988	863
" " " 1989	33.484

a) In realtà le somme dovute dagli utenti per i lavori in parola sono pagate in due momenti: in un primo acconto nella misura dell'80% della spesa globale finisce in entrata nelle parite di giro; a lavori compiuti, il saldo restante più l'acconto corrisposto vengono versati all'entrata corrente.

---

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

Al 31 dicembre 1990

56.635

L'aggregazione complessiva delle varie voci desumibili dall'attivo e dal passivo degli stati patrimoniali degli esercizi presi in esame dà la dimostrazione dell'esistenza di una costante prevalenza dei crediti nei confronti dei debiti di regolamento.

Prospetto n. 67

CREDITI E DEBITI DI REGOLAMENTO (in milioni di lire)

	<u>Attività</u>	<u>Passività</u>	<u>Saldo creditore</u>
Al 31 dicembre 1987	152.414	151.799	+ 615
" " " 1988	239.501	162.226	77.275
" " " 1989	333.283	191.964	141.319
" " " 1990	437.268	167.404	269.864

Lo scoperto del conto corrente n. 18 con il Banco di Napoli istituito cassiere alla fine degli esercizi sopraindicati tuttavia non è uguale ai saldi (creditori) risultanti fra crediti e debiti di regolamento ma è contenuto in una minore cifra in conseguenza del fatto che l'EAAP nei suoi rapporti di "dare" e "avere" per le opere realizzate con fondi di terzi si trova in una situazione fortemente debitoria.

Si rileva, infatti, dalle situazioni patrimoniali del triennio (in milioni di lire):

Prospetto n 68

RESIDUI DI STANZIAMENTO PER OPERE REALIZZATE CON FONDI DI TERZI

	1987	1988	1989	1990
1) Residui attivi in c/capitale				
a) Agenzia per il Mezzogiorno	455.510	262.097	399.089	278.848
b) Leggi speciali	4.572	4.569	5.460	8.244
Totale	450.082	266.666	404.549	287.092
2) Residui passivi in c/capitale				
a) Agenzia per il Mezzogiorno	467.171	362.600	551.739	438.416
b) Leggi speciali	7.284	6.975	7.501	9.398
c) Lavori ex legge n. 1090	1.029	1.029	788	359
Totale	475.484	370.604	560.028	448.173
Debito EAAP a fine esercizio	25.402	103.938	155.479	161.081

Nel triennio si è passati da una pressochè costante posizione debitoria per effetto di una prevalenza dei residui passivi di stanziamento (transitoria e dovuta esclusivamente ad una tendenza a dilazionare i pagamenti) ad un repentino (1990) saldo creditore di oltre cento miliardi dei crediti di regolamento in conseguenza di un forte incremento degli stessi, come meglio appare dal seguente prospetto:

Prospetto n. 69

ECCEDENZE LIQUIDE O ASSIMILATE (in milioni di lire)

Al 31 dicembre dell'anno	Crediti e debiti di regolamento	Residui attivi e passivi	Differenza	Andamento Cassa EAAP	Scoperto Conto Banco Napoli
1987	+615	-25.402	-24.787	+6.068	-6.302
1988	+77.275	-103.938	-26.663	+8.092	-15.563
1989	+141.319	-155.479	-14.160	+20.172	-43.097
1990	+269.864	-161.081	+108.783	+17.807	-156.770

La risultante delle surriportate variazioni numerarie si evidenzia nello scoperto con l'Istituto tesoriere-cassiere Banco di Napoli, scoperto che dai 6 miliardi del 1987 si incrementa negativamente nel giro di tre anni di ben 150 miliardi di lire.

E' anche motivo di perplessità il fatto che alla fine dell'esercizio del 1989 e del 1990 di fronte ad uno scoperto di 43 e 156 miliardi nei confronti del Banco di Napoli (con conseguenti onerosi interessi passivi) fossero giacenti presso il cassiere dell'EAAP rispettivamente 20 e 17 miliardi, mentre se le liquidità presso lo stesso cassiere dell'EAAP fossero state dosate in relazione graduata agli obblighi di pagamento per pronta cassa e i versamenti in cassa fossero stati prontamente girati al Banco di Napoli gli interessi bancari sarebbero stati minori. In sintesi non risultano adeguatamente motivate le ragioni circa le notevoli liquidità giacenti presso l'EAAP a fine esercizio (vedi avanti a pag. 270).

Con tutto ciò, grazie alla circostanza che sono ritardati i pagamenti dell'Ente nei confronti degli appaltatori delle opere finanziate con fondi di terzi (sul cui meccanismo è ampia trattazione in altra parte della relazione), lo sbilancio al 31 dicembre 1990 fra crediti e debiti di regolamento della parte corrente (cfr. prospetto n. 69) pari a 269.864 milioni di lire è stato in parte compensato con il saldo debitore dei residui di stanziamento pari a 161.081 milioni di lire. La differenza dei due saldi, pari a 108.783 milioni di lire, rappresenta di per sè sola circa il 70% dell'intero scoperto del conto n. 20/03 Banco di Napoli ammontante a 156.770 milioni di lire.

o o o

L'illustrazione della situazione patrimoniale fin qui svolta con l'ausilio di numerose tabelle consente di

formulare alcune considerazioni sulle situazioni patrimoniali stesse. Prima di scendere alle puntualizzazioni annunciate, occorre però richiamare l'attenzione su un elemento strutturale che attiene alla permanenza o no nello "stato patrimoniale" di un dato (molto significativo per valore) che non ha ragione di comparire.

Il quesito da risolvere è dunque se sia ammissibile in una situazione patrimoniale (da redigersi - per norma cogente - secondo lo schema allegato" al D.P.R. n. 696/1979) l'inserimento tra le "attività" e le "passività" di alcune migliaia di miliardi di lire (per l'esattezza al 31 dicembre 1990: 2.558.376 milioni di lire!) con la indicazione "opere realizzate con fondi di terzi di cui l'Ente cura la gestione". La risposta non può essere che negativa, appena si consideri che le opere realizzate con fondi di terzi non sono di proprietà dell'EAAP ma fanno parte del demanio necessario dello Stato, delle Regioni e di altri Enti locali territoriali, se acquedotti di uso pubblico; ovvero del patrimonio indisponibile degli stessi Enti menzionati se consistono in fognatura ed impianti di depurazione.

Ora è principio dell'ordinamento contabile pubblico nonché della legislazione civilistica (art. 2423 del codice civile) che "dal bilancio (consuntivo) e dal conto dei profitti e delle perdite devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale e gli utili conseguiti e le perdite sofferte. Va da sé per quanto concerne in particolare lo "stato patrimoniale" che in esso non possono trovare collocazione alcuna" le opere di cui l'Ente cura la gestione ma che sono di proprietà di terzi, proprie perchè la finalità della situazione patrimoniale è quella di esporre alla data di riferimento le "attività" e le "passività" che concorrono a formare il patrimonio

dell'Ente. Nulla vieta, una volta espunte le poste in questione dalla situazione patrimoniale vera e propria, che esse trovino collocazione semmai in "conti d'ordine al soggetto", distinte cioè secondo la persona giuridica pubblica titolare del bene dato in gestione all'EAAP o per conto della quale l'EAAP stesso ha assunto l'impegno di condurre a buon fine la costruzione delle opere (art. 32 comma terzo n. 2 e 34 allegato g) D.P.R. n. 696/1979); conti d'ordine i quali costituendo delle annotazioni di memoria in forma sintetica, sono annotazioni di corredo della situazione patrimoniale-finanziaria esposta dallo "stato patrimoniale" ma non costituiscono "attività" e "passività" in senso stretto e pertanto debbono essere esposti separatamente dalle medesime per evitare di alterare, con un incremento surrettizio, i totali dello stato patrimoniale<sup>40</sup>.

Esaurita la premessa, è opportuno a questo punto stilare una serie di considerazioni emergenti dall'analizzata situazione patrimoniale con riferimento ai seguenti temi di interesse generale:

- a) valutazione dei beni patrimoniali; scarsa significatività di essi con conseguente insufficienza degli ammortamenti in corso e, di riflesso, con il risultato di avanzi di gestione non giustificati;
- b) disponibilità in cassa di circa 18 miliardi;
- c) interventi per ridurre lo scoperto bancario.

Circa il punto a), la constatazione che i beni immobili di proprietà dell'Ente non sono mai stati rivalutati e che essi stessi nonchè le opere accessorie e le immobilizzazioni tecniche, nonostante le reiterate

---

<sup>40</sup> I "conti d'ordine" secondo la proposta formulata nella quarta direttiva CEE sono sostituiti dalle "note esplicative ed illustrative al conto consuntivo" (cfr. direttiva n. 660 del 1978).

segnalazioni di questa Corte dei conti non sono mai stati oggetto di un completo inventario per il periodo precedente al 1976 induce a ritenere non rispondenti alla reale situazione patrimoniale e finanziaria anche quelle poste al passivo ad esse correlate, ed in primo luogo le poste rettificative dell'attivo rappresentate dalla voce "ammortamenti". Se l'Ente, infatti, profittando delle disposizioni concernenti la rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese recate dalla già citata legge n. 72 del 1983, avesse adeguate allora i cespiti aziendali, avrebbe ottenuto la possibilità di eseguire ammortamenti più elevati con il vantaggio di carattere fiscale - concesso dalla legge stessa - di escludere dal reddito imponibile le plusvalenze meramente nominali iscritte nello "stato patrimoniale" a seguito della rivalutazione monetaria. Da tre anni, ormai, il conto economico dell'Ente si chiude con un avanzo economico (come tale soggetto ad imposta IRPEG ed ILOR) che molto probabilmente non avrebbe ragione di essere se gli ammortamenti in essere fossero collocati in misura rispondente al valore dei cespiti da ammortizzare.

Da ciò consegue in secondo luogo che il valore del patrimonio immobiliare dell'EAAP è anch'esso rappresentato da un dato in parte fuorviante. In merito alla congruità delle disponibilità della Cassa al 31 dicembre degli esercizi considerati si fa rinvio al precedente prospetto n. 69 dal quale si desume che, nonostante l'entrata in vigore delle norme relative alla cosiddetta "Tesoreria unica, si è passati da una giacenza presso il Cassiere EAAP di 6.068 milioni al 31.12.1988, a giacenze di 20.172 milioni nel 1989 e di milioni 17.807 nel 1990.

Come già rilevato dette giacenze allo stato degli atti non appaiono giustificabili e superiori alle esigenze di

liquidità correnti: sul punto si rende necessario un intervento da parte del Ministero vigilante.

Lo scoperto bancario raggiunto il 31 dicembre 1990 è di un ordine di grandezza allarmante ed esige l'adozione di rimedi atti a ricondurlo in un ambito fisiologico. Esaminato dianzi nelle sue cause più rilevanti esso potrà essere drasticamente ridimensionato se il Ministero delle Finanze svolgerà i necessari interventi presso il dipendente ufficio IVA per un sollecito rimborso di quanto spettante all'EAAP.

Se sfugge, perciò, ai poteri di iniziativa degli organi di amministrazione dell'EAAP una soluzione rapida della questione IVA, essendo essa esclusivamente legata alla buona volontà dell'amministrazione fiscale, non altrettanto può dirsi per quanto concerne la rimozione delle altre cause del forte indebitamento nei confronti del Banco di Napoli istituto tesoriere e cassiere, cause che con una condotta più avveduta e con provvedimenti adeguati potrebbero essere in parte rimosse. E più specificatamente in relazione alla seconda delle cause innanzi esaminate l'EAAP dovrebbe porre allo studio immediato un sistema di esazione delle "eccedenze" basato sui consumi presunti degli esercizi passati salvo conguaglio, da porre in riscossione all'inizio dell'esercizio finanziario; mentre per quanto concerne la terza causa basterebbe modificare le modalità contrattuali relative ai rapporti EAAP-utenza (ovvero EAAP - imprese cottimiste) circa i tempi di pagamento dei lavori di costruzione degli allacciamenti e dei tronchi delle condotte di acqua e di fogna richiedendosi in sede di istruttoria il versamento di un più sostanzioso anticipo in una o più soluzioni a seconda l'importanza e lo stato di avanzamento dei lavori.

### III - Il conto economico

Il conto economico degli enti pubblici non economici viene redatto secondo lo schema allegato H previsto dall'art. 35 del D.P.R. n. 696 del 1979 e consiste di due sezioni: nella prima sezione sono riportati nella colonna dei "profitti" i risultati del rendiconto finanziario afferenti per l'Entrata, i titoli 1° (entrate contributive), 2° (entrate derivanti da trasferimenti correnti) e 3° (entrate diverse); le somme esposte sono quelle accertate nel rendiconto, indipendentemente dalla loro riscossione; nella colonna "Perdite" sono riportati i risultati del rendiconto finanziario afferenti, per l'Uscita, il titolo 1° (spese correnti); la somma esposta è quella impegnata nel rendiconto, indipendentemente dal suo pagamento.

Nella seconda sezione del conto economico figurano le componenti di ricavo e di costo che, contrariamente alle entrate ed uscite finanziarie di parte corrente (di cui alla prima sezione), non hanno dato luogo a movimenti finanziari.

Risulta dall'esame dei "conti economici" del triennio considerato 1988-90 l'esistenza di un fondo di ammortamento denominato "rinnovamento opere finanziate da terzi"; il fondo nel triennio non ha comportato iscrizione di alcuna quota annuale di ammortamento, come si desume dalla Parte seconda perdite relativa alle componenti di reddito negativo non finanziarie.

Tuttavia l'esame della "situazione patrimoniale 1990" (trascritta secondo lo schema del bilancio a stati collegati) segnala alla voce n. 5 delle Passività concernente le "poste rettificative dell'attivo" un incremento globale nell'anno di £ 547.215.039 dovuto esclusivamente a variazioni in aumento. Il fatto che l'importo medesimo non sia stato incluso tra le perdite del

conto economico non trova al momento alcuna giustificazione.

La variazione in aumento anzidetta si è verificata a distanza di ben sei anni dall'ultima variazione. Infatti dall'esame delle situazioni patrimoniali dal 1979 in poi risulta che al 31 dicembre 1979 il fondo rinnovamento opere finanziate da terzi (cfr. stato patrimoniale "Passività poste rettificative dell'attivo n. 5/c) aveva la consistenza di £ 4.418.137.065, consistenza rimasta immutata fino al 31 dicembre 1984 quando nello "stato patrimoniale" 1984 viene segnalata una variazione in aumento di £ 19.277.450 di guisa che il fondo passa alla consistenza di £ 4.437.414.515. Consistenza rimasta immutata fino al 1990, quando appunto, incrementandosi di altre £ 547.215.039 passa all'importo attuale di £ 4.984.629.554. Anche nel 1984 il segnalato incremento di £ 19.277.450 non trovò alcuna corrispondenza nel "conto economico" dell'anno. La singolarità di questa voce - che è componente di reddito negativo non finanziario e di rettifica dell'attivo - non trova spiegazione agli atti dell'EAAP.

Si rileva in via generale, inoltre, l'anomalia di avere considerato suscettibili di ammortamento opere finanziate da terzi. L'inclusione in detta voce non è giustificata perchè si tratta di immobili non di proprietà dell'Ente per le quali non si realizzano, sotto un profilo contabile, le condizioni per un'operazione del genere.

L'ammortamento infatti è operazione destinata a ripartire il costo pluriennale di un cespite in più esercizi ed il suo valore è dato dalla differenza tra il costo originario del bene (nella specie mai sopportato dall'EAAP) ed il suo presunto valore residuo di realizzo al termine del periodo di vita utile.

In altre parole e più semplicemente si vuole dire che la manutenzione e la conservazione dei beni immobili altrui possono semmai dare origine a un movimento finanziario, cioè ad una spesa inizialmente anticipata dall'EAAP, ente gestore, e poi ad una corrispondente entrata costituita dal rimborso effettuato dagli enti territoriali proprietari dell'immobile (con conseguente iscrizione del costo e dell'eventuale rimborso nella sezione prima del "conto economico"). La conservazione e la manutenzione dei beni immobili anzidetti sono fatti estranei dunque al campo dell'"ammortamento" che si identifica sempre e soltanto in una componente di costo insuscettibile di dar luogo a movimenti finanziari e che trova perciò la sua collocazione nella parte seconda del "conto economico". Se è vero - come è vero - che ammortamento è operazione contabile di semplice rettifica di valori dell'attivo intesa ad attribuire all'esercizio di competenza la quota parte di una spesa poliennale, la constatazione che nella parte seconda del "conto economico" dell'EAAP si ritrovi costantemente fra gli "ammortamenti" la voce "rinnovamento opere finanziate da terzi" - anche se poi in realtà da oltre dieci anni senza alcun riflesso sulle perdite - è quanto meno impropria se non indice di confusione di concetti trattandosi di opere già interamente finanziate e pagate da terzi, titolari del cespite.

I prospetti che seguono offrono sinteticamente un quadro dell'andamento triennale (1988-90) del conto "profitti e perdite".

Prospetto n. 70

**Anno 1988 (in milioni di lire)**

	Profitti	Perdite	Saldo differenziale positivo (+); negativo (-)
Sezione 1 <sup>^</sup> : componenti di reddito finanziarie	330.902	328.824	+2.078
Sezione 2 <sup>^</sup> : componenti di reddito non finanziarie	24.508	22.532	+1.976
Totale	355.410	351.356	+4.054

**Anno 1989 (in milioni di lire)**

	Profitti	Perdite	Saldo differenziale positivo (+); negativo(-)
Sezione 1 <sup>^</sup> : componenti di reddito finanziarie	377.977	363.018	+14.959
Sezione 2 <sup>^</sup> : componenti di reddito non finanziarie	26.268	33.918	-7.650
Totale	404.245	396.936	+7.309

**Anno 1990 (in milioni di lire)**

	Profitti	Perdite	Saldo differenziale positivo (+); negativo(-)
Sezione 1 <sup>^</sup> : componenti di reddito finanziarie	416.241	394.889	+21.352
Sezione 2 <sup>^</sup> : componenti di reddito non finanziarie	28.562	44.672	-16.110
Totale	444.803	439.561	+5.242

In via più specifica si rileva secondo le precisazioni ufficialmente fornite dall'EAAP<sup>41</sup> che la gestione Acquedotto Pugliese, riportando nell'anno 1988 un disavanzo finanziario di lire 19.755.702.946 per effetto delle variazioni intervenute nella gestione dei residui, delle sopravvenienze e delle variazioni alla consistenza patrimoniale, ha presentato un disavanzo economico di lire 13.351.077.808. A sua volta la gestione Acquedotti lucani che ha riportato un disavanzo finanziario di lire 12.825.019.709 espone un disavanzo economico di lire 9.544.352.751.

La gestione Fognatura Puglia, che nell'esercizio 1988 ha riportato un avanzo finanziario di lire 21.303.943.428, per effetto delle rettifiche extra-bilancio espone un avanzo economico di lire 28.229.170.808 mentre la gestione Fognature Lucania, che ha riportato un disavanzo finanziario di lire 1.746.672.650, espone invece un disavanzo economico di lire 1.280.134.553.

Per quanto concerne l'esercizio 1989<sup>42</sup> la gestione Acquedotto pugliese riportando un disavanzo finanziario di lire 1.834.872.325, per effetto delle variazioni intervenute nella gestione dei residui, delle sopravvenienze e delle variazioni alla consistenza patrimoniale, ha presentato un disavanzo economico di lire 8.646.475.088. A sua volta la gestione Acquedotti lucani che ha riportato un disavanzo finanziario di lire 1.223.787.321, espone un disavanzo economico di lire 943.114.176.

La gestione Fognature Puglia, riportando un avanzo finanziario di lire 17.863.653.042 per effetto delle rettifiche extra-bilancio espone un avanzo economico di

---

<sup>41</sup> Vedasi per il 1988 la rispettiva Relazione al conto consuntivo pag. 74.

<sup>42</sup> Vedasi per l'esercizio 1989 Relazione al conto cons. pag. 70

lire 17.057.684.594 mentre la gestione Fognature Lucania, che ha riportato un avanzo finanziario di lire 154.849.059, espone invece un disavanzo economico di lire 157.900.106.

Per quanto concerne infine l'esercizio 1990<sup>43</sup> la gestione Acquedotto pugliese riportando un avanzo finanziario di lire 8.454.860.582, per effetto delle variazioni intervenute nella gestione dei residui, delle sopravvenienze e delle variazioni alla consistenza patrimoniale ha presentato un disavanzo economico di lire 4.948.399.370. A sua volta la gestione Acquedotti lucani che ha riportato un disavanzo finanziario di lire 4.109.931.576 espone un disavanzo economico di lire 5.313.854.515.

La gestione Fognature Puglia, riportando un avanzo finanziario di lire 20.264.257.817, per effetto delle rettifiche extra bilancio espone un avanzo economico di lire 18.363.467.732 mentre la gestione Fognature Lucania, che ha riportato un disavanzo finanziario di lire 3.617.828.700 espone un disavanzo economico di lire 2.859.379.558.

Un breve commento alle cifre suindicate le quali non sono tra di loro omogenee per l'esercizio 1988 e dunque non comprensibili senza uno specifico avvertimento. Le indicazioni, infatti, contenute alla citata pagina della Relazione dell'EAAP al conto consuntivo per l'esercizio 1988 sono fuorvianti perchè pongono a confronto risultati finanziari e risultati economici prendendo a base del risultato finanziario non le uscite della Sezione prima del conto economico (vale a dire soltanto quelle della parte corrente) ma anche le uscite non correnti (vale a dire quelle dei titoli 2°, 3° e 4°). Non è vero, perciò, quanto affermato nella relazione stessa relativa all'anno 1988 che

---

<sup>43</sup> Vedasi per l'esercizio 1990 Relazione al conto cons. pag.64

le varie gestioni acquedotto e fognatura per effetto delle variazioni intervenute in sede di riaccertamento residui, delle sopravvenienze e delle variazioni alla consistenza patrimoniale sono passate per l'anno 1988 ad un diverso quadro economico partendo dal disavanzo finanziario di 19.755 milioni di lire (Acquedotto pugliese), dal disavanzo finanziario di 12.825 milioni di lire (Acquedotti lucani) dall'avanzo finanziario di 21.303 milioni di lire (Fognature Puglia) e dal disavanzo finanziario di 1.746 milioni di lire (Fognature Lucania). In realtà deve essere letto - secondo quanto risulta dai rispettivi rendiconti finanziari parziali acqua, Puglia e Lucania; fogna Puglia e Lucania le seguenti cifre nell'ordine: disavanzo € 12.682.313.246; disavanzo € 10.471.441.530; avanzo € 26.977.774.300; disavanzo € 1.746.672.650.

Tutte le cifre perciò indicate alla pagina 74 della Relazione al consuntivo 1988 si riferiscono alle quattro gestioni al lordo dei costi sostenuti per spese di investimento in conto capitale e per estinzione di mutui ed anticipazioni<sup>44</sup> e non ha senso raffrontarle con parametri del tutto disomogenei quali sono appunto le componenti di reddito che non danno luogo a movimenti finanziari di cui alla Sezione seconda del "conto economico" (come è stato fatto per l'anno 1988 e precedenti).

Il raffronto, semmai, va fatto, in piena logica questa volta, fra i risultati finanziari della gestione comprensivi delle sole uscite correnti e i "profitti" o le "perdite" finali del conto economico: questo raffronto risulta finalmente essere stato istituito dall'EAAP per gli esercizi 1989 e 1990.

---

<sup>44</sup> Ciò risulta palesemente dalla stessa Relazione es. 1988 nei prospetti riportati rispettivamente alle pagine 12 e 13.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel passare ora all'analisi più particolareggiata della Sezione seconda dei conti economici del triennio 1988-90 è necessario soffermare l'attenzione sopra alcune poste:

Aumenti patrimoniali - Diminuzioni patrimoniali: giacenze di magazzino.

Per le anzidette voci emergono le seguenti discordanze tra poste iscritte nell'attivo della situazione patrimoniale e poste iscritte quali: "profitti rimanenze finali" nel conto economico.

Prospetto n. 71

Rimanenze di magazzino (in milioni di lire)

	<u>Situazione patrimoniale</u>	<u>Conto economico</u>
Al 31 dicembre 1987	20.745	19.668
" " " 1988	22.685	18.810
" " " 1989	24.597	24.597
" " " 1990	20.540	20.540

Soltanto per gli esercizi 1989 e 1990 le poste in questione vanno d'accordo.

Le discrepanze sono più accentuate per quanto concerne le riprese annuali (al 1° gennaio) delle giacenze di magazzino.

Esse emergono dall'esame della sezione seconda di ciascun conto economico il quale è predisposto - come d'abitudine del resto - in maniera tale da consentire il confronto tra i risultati dell'esercizio in esame e quelli dell'esercizio precedente.

Prospetto n. 72

Rimanenze di magazzino (in milioni di lire)

	<u>A fine esercizio</u>	<u>All'inizio del nuovo esercizio</u>	
	<u>(Rimanenze finali)</u>	<u>(Rimanenze iniziali)</u>	
1987	19.668	16.861	1988
1988	18.810	22.685	1989
1989	24.597	24.597	1990
1990	20.540	---	1991

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Soltanto nel passaggio dall'esercizio 1989 all'esercizio 1990 la posta ripresa quale valore iniziale di magazzino è corretta.

Variazioni patrimoniali straordinarie - Rettifiche

Dall'esame dei conti economici del triennio 1988-90 si desumono le seguenti

Prospetto n. 73

SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE RETTIFICHE ATTIVE E PASSIVE

Esercizio 1988	157	163	1.103	1.129
" 1989	45	357	--	--
" 1990	360	--	--	--

Le anzidette poste - che si riferiscono a variazioni intervenute nel corso dell'esercizio in ordine al valore dei beni immobili e dei crediti e dei debiti dell'EAAP - dovrebbero essere elencate secondo la loro natura ed entità in prospetto e in una nota integrativa da allegare al conto consuntivo in analogia a quanto espressamente previsto in sede di riaccertamento residui in ordine alla disposta eliminazione di residui attivi e passivi.

Medesima osservazione ed esigenza valgono per le "rettifiche".

Insussistenze passive ed attive

Con questa voce figurano nel conto economico del triennio le poste relative alla riduzione dei residui passivi ed attivi di parte corrente per mezzo della eliminazione degli stessi operata in base all'art. 39 del D.P.R. n. 696/1979. Dai conti economici del triennio 1988-90 dette insussistenze hanno raggiunto i seguenti valori in milioni di lire:

Prospetto n. 74

<u>INSUSSISTENZE PASSIVE</u>		<u>INSUSSISTENZE ATTIVE</u>
Esercizio 1988	4.359	2
" 1989	1.492	4.409
" 1990	951	156

---

**XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

I dati forniti nel precedente prospetto vanno correlati a quelli esposti nei prospetti in occasione dell'esame dedicato alla "gestione dei residui", capitolo al quale pertanto si fa rinvio in una con le osservazioni ivi formulate.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 75

Ammortamenti e deperimenti

I conti economici del triennio espongono le seguenti risultanze

(in milioni di lire)

	1988	1989	1990
a) Immobili dell'EAAP	214	234	242
b) Opere finanziate da terzi	—	—	—
c) Impianti	672	703	913
d) Attrezzature e macchinari	2.934	788	2.676
e) Attrezzature varie e rminute	—	399	558
f) Automezzi	265	385	496
g) Macchine elettromeccaniche d'ufficio	100	253	470
h) Mobili strumenti geodetici		90	185
i) Beni strumentali inf. 1.000.000 interamente ammortizzati nell'esercizio	—	1.573	—

Due osservazioni in merito alle risultanze sopra indicate.

Stante la natura della posta (ammortamenti e deperimenti) risulta incomprensibile l'andamento della voce d) nel triennio che scende inopinatamente da 2.934 milioni del 1988 a 788 milioni nel 1989 per risalire altrettanto poi bruscamente nel 1990 a 2.676 milioni di lire. Nel contempo, infatti, dalla situazione patrimoniale del triennio categoria "immobilizzazioni tecniche" si desume che le "attrezzature e i macchinari" hanno interessato le immobilizzazioni materiali dell'Ente con un incremento, di 4.580 milioni nel 1988 di 4.853 milioni nel 1989 e di 6.003 milioni nel 1990: con tale ultimo incremento secondo quanto è già stato segnalato nel prospetto 59 del capitolo II pag. 253 la voce patrimoniale ora citata ha assunto alla fine dell'esercizio 1990 la consistenza di 46.454 milioni di lire.

Altrettanto inspiegabile è l'ammortamento praticato nei confronti della voce g) "macchine elettromeccaniche d'ufficio", ammortamento che passa nel 1989 da 100 milioni di lire a 253 milioni di lire nonostante che nelle rispettive situazioni patrimoniali 1988 e 1989 le macchine in parola mantengano lo stesso valore patrimoniale di 559 milioni.

Si osserva ancora che la Relazione al conto consuntivo degli anni 1988-90 non offre alcun elemento analitico circa le variazioni della consistenza degli immobili e delle immobilizzazioni tecniche nè circa eventuale eliminazione di beni dal registro dei beni ammortizzabili previsto dall'art. 16 del D.P.R. n. 600/1973.

In particolare nel registro dei beni ammortizzabili debbono essere indicati, per ciascun immobile o bene iscritto in pubblico registro, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il

fondo ammortamento precedente, il coefficiente e la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni.

In difetto degli anzidetti elementi analitici (o di nota integrativa, riflettente i movimenti delle immobilizzazioni: costo, rivalutazione, ammortamento, svalutazione, acquisizione, spostamenti da una ad altra voce, alienazioni ecc. ecc.) non è possibile una corretta lettura delle poste patrimoniali, indicate a stati comparati o collegati, in relazione agli ammortamenti annuali desumibili dal conto economico, nè tantomeno un controllo da parte del Ministero vigilante.

La medesima penuria di informazione è riscontrabile in ordine alle voci "valore delle immobilizzazioni tecniche acquistate con fondi di parte corrente" (cfr. Profitti parte 2° 1/b e "cessioni di materiali" (cfr: Perdite parte 2° 1/c)<sup>45</sup>.

I valori di queste due voci, indicati nei conti del 1988, 1989 e 1990, sono valori parziali rispetto a quelli desumibili dai capitoli del bilancio e del rendiconto finanziario entrata corrente e spesa corrente, atteso che i capitoli medesimi non risultano articolati con riferimento all'acquisto delle immobilizzazioni tecniche ovvero alla loro cessione.

(Trattasi di poste figurative intese a bilanciare, rispettivamente nei profitti e nelle perdite, i corrispondenti movimenti finanziari di spesa corrente e di entrata corrente). Si rileva, infine, nei conti economici del 1989 e 1990 la comparsa, per la prima volta, di una

---

<sup>45</sup> Con la legge 26 marzo 1990 n. 69 il Parlamento ha attribuito al Governo la delega per l'attuazione della IV e della VII direttiva CEE in materia societaria. Lo schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede la modifica dell'art. 2427 del codice civile facendo obbligo ad apposita nota integrativa di indicare, tra l'altro, i movimenti delle immobilizzazioni di cui al testo.

nuova voce: "fondo accantonamento mensilità integrativa quota esercizio" (cfr. perdite parte 2° n. 4: esercizio 1989 £ 1.942.262.342, esercizio 1990 £ 4.759.412.063).

La voce è prevista nell'allegato H lettera G del D.P.R. n. 696/1979 ma con la denominazione "quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale".

Gli anzidetti importi si aggiungono a quelli del consuntivo 1989 e 1990 sicchè risulta in definitiva il seguente prospetto in migliaia di lire:

Prospetto n. 76

SPESA PER INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE (T.F.R.)

Esercizio	1988	1989	1990
Capitolo di spesa n. 090	3.500.000	4.000.000	---
Capitolo di spesa n. 096	---	---	3.514.895
Capitolo di spesa n. 760	---	---	1.000.000
Componente di costo non finanziaria	---	1.942.262	4.759.412
Totale	3.500.000	5.942.262	9.274.307

Come si vede dal prospetto, le spese per T.F.R. nell'arco di tre anni 1988-90 si sono incrementate rispettivamente del 70% e del 164% nei confronti del 1988. La ragione di tale pesante aumento di spesa va ricercata nel fatto che gli accantonamenti del fondo non sono attualmente sufficienti a soddisfare le indennità maturate in conseguenza degli inadeguati incrementi operati negli anni passati.

Si richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di riesaminare la globale situazione del fondo tenendo conto delle spese da fronteggiare nonché delle modalità con cui ripianare eventuali "deficit" previsionali.

In chiusura della presente esposizione dedicata al "conto economico" occorre brevemente accennare alle conseguenze che gli utili di esercizio realizzati dall'EAAP nel triennio 1988-90 hanno determinato sotto il profilo fiscale. Nel capitolo dedicato alla "situazione patrimoniale" è stato già rilevato tra l'altro come molto probabilmente gli utili non ci sarebbero stati se le immobilizzazioni materiali fossero state a suo tempo adeguatamente rivalutate.

Sta di fatto che essendosi chiuso il conto "profitti e perdite" con l'attivo di lire 4.054 milioni nel 1988, di lire 7.309 milioni nel 1989 e di lire 5.242 milioni nel 1990, l'Ente avrebbe dovuto corrispondere svariati milioni a titolo di IRPEG se non avesse potuto portare in deduzione le perdite accumulate nei cinque esercizi precedenti a quello oggetto di tassazione.

I prospetti che seguono danno notizia della situazione fiscale dell'Ente nel triennio 1988-90 per quanto attiene alle imposte ILOR e IRPEG. Gli importi sono in migliaia di lire.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 77		
<u>Redditi 1988 (mod. 760/M Società di capitali ed enti commerciali)</u>		
	<u>ILOR</u>	<u>IRPEG</u>
Reddito imponibile	5.195.259	5.195.259
Ilor deducibile		-841.632
Reddito del periodo d'imposta		4.353.627
Perdite di periodi di imposta precedenti non imputate al conto "perdite e profitti"		-4.353.627
Imposta dovuta	841.632	—
Prospetto n. 78		
<u>Redditi 1989</u>		
	<u>ILOR</u>	<u>IRPEG</u>
Reddito imponibile	8.927.122	8.927.122
Ilor deducibile		-1.446.194
Reddito del periodo d'imposta		7.480.928
Perdite di periodi di imposta precedenti non imputate al conto "perdite e profitti"		-7.480.928
Imposta dovuta	1.446.194	—
Prospetto n. 79		
<u>Redditi 1990</u>		
	<u>ILOR</u>	<u>IRPEG</u>
Reddito imponibile	5.520.756	5.520.756
Ilor deducibile		-894.362
Reddito del periodo d'imposta		4.626.384
Perdite di periodi di imposta precedenti non imputate al conto "perdite e profitti"		4.626.384
Imposta dovuta	894.362	—

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel triennio 1988-90 l'EAAP ha pagato complessivamente per ILOR la somma di £ 3.182.188.000, mentre nulla è stato pagato per l'IRPEG in considerazione delle perdite subite nel quinquennio precedente.

In conclusione se il dato oggettivo del conseguimento di "utili di esercizio" va interpretato come un indice positivo dello stato di salute di un'azienda privata perchè sinteticamente ne esprime la capacità di effettuare la copertura dei costi e di conseguire un lucro, nei confronti dell'EAAP, ente pubblico non economico, l'interpretazione del dato esige cautela, diversi essendo i fini perseguiti dall'una e dall'altra organizzazione. A ciò si aggiunga, come non si è mancato di porre nel dovuto rilievo nei capitoli precedenti ed in questo stesso, che il reddito finale conseguito - sia esso positivo ovvero negativo - è funzione anche del modo con cui sono stati valutati nello stato patrimoniale i cespiti (fabbricati, mobili ed attrezzature) e le passività (capitale sociale, fondi di riserva, ammortamenti).

Con questa doverosa riserva va dato atto che l'EAAP, uscito da una lunghissima crisi, non soltanto ha ottenuto gli avanzi di gestione sopra specificati ma per la prima volta (1990) ha chiuso l'esercizio con un avanzo finanziario di 713.888.960 lire.

#### IV- Le gestioni speciali - Il trattamento previdenziale - Altri conti vincolati

Nelle relazioni sui rendiconti consuntivi del triennio 1988-90 (come del resto per gli anni passati) viene fornita una sommaria informazione su tre particolari gestioni: a) Cassa di previdenza; b) Fondo di previdenza; c) gestione edilizia, gestioni che le relazioni medesime denominano come "ex gestioni speciali" e che nelle situazioni patrimoniali dell'Ente sono collocate in appendice alle "attività" ed alle "passività" (e dunque al di fuori del patrimonio dell'Ente) alla stregua di mera supplementare informazione.

Le anzidette "gestioni speciali" - di cui viene affermata la natura estranea al patrimonio dell'Ente - hanno, tuttavia, dei nessi stretti con il bilancio di previsione ed il rendiconto finanziario dando luogo a movimenti finanziari interessanti le entrate e le spese aventi natura di partite di giro. Di esse, nell'esposizione che segue, si darà adeguata illustrazione, eccezione fatta per la terza gestione, quella edilizia, stante la sua attuale modestissima rilevanza sul piano contabile-amministrativo.

##### A- Cassa di previdenza

Occorre premettere nel passare all'esame specifico delle risultanze contabili di detta gestione che la Cassa di previdenza per il personale dell'EAAP fu istituita con Regolamento del Commissario del regio Governo (nominato con R.D. n. 543/1923) emanato il 3 maggio 1924 il cui art. 1 disponeva l'istituzione di un fondo per mezzo di contributi posti a carico degli stipendi degli impiegati. Con il Regolamento organico per lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'EAAP (approvato e reso esecutivo con decreto interministeriale in data 28 giugno 1961 n. 10668) fu istituito, accanto alla Cassa che restava disciplinata dalle norme vigenti (art. 92), un

Fondo di previdenza concernente il personale assunto successivamente al 28 giugno 1961 (art. 75 medesimo Regolamento).

In base alle norme disciplinanti il funzionamento della "Cassa" si è realizzata, fin dal 1924, una particolare forma di assicurazione previdenziale che con il passare del tempo si è vista affiancata dalle pensioni di vecchiaia e di invalidità gestite dall'INPS e dall'INPDAI e dal trattamento di fine rapporto (cosidetto TFR ex art. 2120 codice civile) disciplinato dall'art. 13 della legge n. 70 del 1975. All'atto del collocamento a riposo all'impiegato dell'EAAP, in aggiunta ai trattamenti previdenziali INPS e TFR spettantegli, viene liquidata una speciale indennità (il cui importo varia da persona a persona) corrispondente al saldo "rivalutato"<sup>46</sup> di un proprio conto personale istituito ai sensi degli articoli 1 e 2 del Regolamento del 1924 ed incrementato secondo le norme del Regolamento stesso ed in particolare in via principale dai contributi versati dall'Ente (in ragione dell'11% dello stipendio) e dall'interessato in ragione del 7% dello stipendio.

In realtà la ora richiamata normativa, dopo l'entrata in vigore della legge n. 70 del 1975, non ha trovato integrale attuazione; anzi è stata nella sostanza travolta e superata dal parere emesso nella adunanza dell'11 giugno 1979 dalla Commissione speciale del pubblico impiego Sezione seconda del Consiglio di Stato (n. 1178177 prot. 117/79) e da varie decisioni della magistratura amministrativa, di cui è indispensabile fare qui un cenno.

---

<sup>46</sup> La rivalutazione del "saldo" del conto personale è stata prevista esplicitamente dal combinato disposto dall'art. 92 e dall'art. 95 del regolamento n. 10668 del 1961, sopra citato, articoli secondo cui la rivalutazione va fatta in relazione alle aliquote di contributo (18%) in vigore all'atto della cessazione del servizio.

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (vedasi le decisioni della VI Sezione n. 222 del 29 marzo 1968, n. 299 del 3 maggio 1968, n. 221 del 20 maggio 1969, n. 79 del 4 maggio 1971, n. 796 del 26 ottobre 1971, n. 380 del 22 ottobre 1974, n. 10 del 30 gennaio 1976) ai fini della determinazione dell'ammontare dell'indennità bisogna tenere conto non solo dello stipendio percepito al momento della cessazione del servizio ma anche di ogni altro emolumento percepito con carattere continuativo ivi compresi la 13<sup>a</sup> mensilità e il c.d. "assegno di grado primo" (ed esclusa soltanto l'indennità integrativa speciale perchè non pensionabile ai sensi dell'art. 20 della legge n.249/1968) senza che possa costituire causa ostativa al loro conteggio la circostanza che in precedenza detti assegni accessori non fossero stati corrisposti e su di essi non fossero stati applicati i rispettivi contributi del 18% (11% a carico dell'Ente, 7% a carico dei dipendenti).

Circa i criteri poi con i quali condurre la rivalutazione del saldo del conto individuale, la decisione citata del 16 dicembre 1975 - 30 gennaio 1976 della VI Sezione del Consiglio di Stato ha affermato che l'art. 95 del Regolamento 28 giugno 1961 dell'EAAP, mirando a tutelare i dipendenti dell'Ente dalla svalutazione che aveva colpito pesantemente i conti individuali dei medesimi in seguito agli eventi bellici e dall'altra svalutazione, più o meno strisciante che era facile prevedere - e costatare - con l'esperienza quotidiana, ha inteso imporre un'operazione matematica con la quale, più che ad una ricostruzione di carriera, si provvede ad una parificazione fittizia degli stipendi e paghe percepiti nei singoli periodi del servizio a quelli che si sarebbero percepiti nelle medesime condizioni di grado, qualifica ed anzianità al momento della cessazione del servizio.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La norma ha voluto in sostanza che, individuati gli stipendi che il dipendente ha di fatto percepito nel corso del servizio, di volta in volta per i vari gradi, qualifiche ed anzianità conseguite (e sui quali è stato calcolato l'accantonamento) si ponessero tali stipendi in rapporto con quelli che a parità di grado, qualifica ed anzianità al dipendente sarebbero spettanti secondo le norme vigenti al momento della cessazione del servizio. Operata questa sorta di riduzione parametrica ad un unico momento temporale delle paghe e stipendi, la rivalutazione dei conti individuali deve essere effettuata calcolando gli accantonamenti sulla base dei fittiziamente individuati stipendi dal momento della cessazione del servizio.

A sua volta la Commissione speciale per le questioni relative al rapporto di pubblico impiego del Consiglio di Stato, richiesta dal Ministero dei LL.PP. di esprimere un parere sulla interpretazione dell'art. 14 della legge 20 marzo 1975 n. 70 in merito al trattamento previdenziale dei dipendenti dell'EAAP, nella ricordata adunanza dell'11 giugno 1979 si pronunciò in senso contrario alla tesi sostenuta dal Ministero del tesoro, tesi secondo la quale, per effetto dell'entrata in vigore del 2° comma dell'art. 14 sarebbe stata illegittima la sopravvivenza dei fondi previdenziali attraverso la continuazione dei versamenti dei contributi e ammissibile unicamente la conservazione dei fondi nella consistenza raggiunta alla data di entrata in vigore della legge stessa, salvi gli interessi legali, allo scopo di soddisfare i diritti quesiti del personale in servizio alla stessa data.

La Commissione speciale, dopo aver riconosciuto che per insindacabili ragioni di politica legislativa il Parlamento aveva consentito il protrarsi di forme di privilegio anche in un contesto di riordinamento unitario, manifestò l'avviso che per i dipendenti in servizio presso

l'EAAP alla data di entrata in vigore della legge n. 70 1975 i fondi integrativi di previdenza previsti dal regolamento dell'Ente dovevano continuare ad essere disciplinati dalle norme vigenti alla predetta data sia ai fini della entità dei contributi di alimentazione, sia ai fini dei criteri di liquidazione delle singole indennità di servizio.

Quanto sopra ricordato e venendo alla attualità per quello che subito verrà detto in relazione alle "gestioni speciali" dell'EAAP di cui si discute limitatamente al triennio 1988-90, è scontato che qualsiasi rammarico sulla circostanza che il Consiglio di stato abbia sempre omesso nelle numerose ricordate decisioni di chiarire con quali risorse finanziarie la Cassa di previdenza avrebbe fatto fronte ai nuovi ed onerosi impegni conseguenti alle decisioni medesime sarebbe ora del tutto fuori posto.

Quello che interessa al momento è prendere atto che, in base alla evoluzione normativa della disciplina previdenziale in esame, la Cassa nella sua originaria struttura di patrimonio a sè stante, finalizzato nei limiti delle proprie disponibilità a corrispondere una speciale prestazione previdenziale in capitale, non esiste più.

In altre parole la prestazione monetaria a carico della Cassa di previdenza in favore dei dipendenti assunti in servizio fino a tutto il 28 giugno 1961 si è trasformata in una prestazione a carico anche dell'EAAP. A differenza poi dei contributi che l'Ente corrisponde limitatamente alla parte di sua spettanza all'INPS per il trattamento di vecchiaia, di invalidità e t.b.c. e per l'assistenza sanitaria erogata dal Servizio nazionale sanitario nonchè della liquidazione dell'indennità di fine rapporto (T.F.R.) l'EAAP stesso sopprime al pagamento della speciale indennità capitalizzata e rivalutata di cui all'art. 95 del Regolamento 28 giugno 1961, n. 10668 nell'integrale

ammontare dovuto, secondo i richiamati criteri giurisprudenziali, ogni qualvolta - il che accade sempre - gli accantonamenti effettuati nel corso degli anni sul conto individuale risultino insufficienti.

Si è così costituita nel tempo un'obbligazione giuridica diretta nei confronti dell'EAAP (e non più della Cassa già avente una propria autonomia contabile e patrimoniale) con la conseguenza che ogni liquidazione di indennità previdenziale erogata con il concorso finanziario dell'Ente viene ad integrare una componente di reddito negativa.

La circostanza poi che la quota globale di contribuzione a carico dell'EAAP (nella misura dell'11% dello stipendio, della 13<sup>a</sup> mensilità e degli altri assegni aventi carattere fisso e ricorrente) sia contabilmente imputata nel bilancio dell'Ente su capitolo della spesa di parte corrente e che ai fini della liquidazione dei trattamenti previdenziali che maturano anno per anno in occasione della cessazione dal servizio dei dipendenti sia previsto un meccanismo di entrata e di uscita per mezzo di capitoli controbilanciati nelle "partite di giro" non può certo mutare la conclusione che il personale dipendente è titolare di un diritto di credito nei confronti dell'EAAP (e non più della Cassa) avente oggetto la specifica prestazione di cui al citato art. 95.

Nè sembra potersi sostenere, in disparte la prassi più che decennale seguita in materia, che l'EAAP si sarebbe potuto sottrarre all'onere di cui si discute eccependo l'estraneità del proprio patrimonio alle vicende finanziarie della Cassa, ovvero limitando il suo apporto integrativo in proporzione tale da rispettare l'onere contributivo dell'11% e lasciando quello del 7% a carico del dipendente (in termini percentuali: 61% a carico EAAP; restante 39% a carico dei dipendenti).

Dall'esame dei rendiconti del triennio si desume che l'EAAP chiamato in giudizio da numerosi ex dipendenti si è assunto, come per il passato, il rilevantissimo onere di provvedere con il suo patrimonio all'intera spesa necessaria per erogare l'indennità speciale.

La vicenda prese spunto ed avvio dall'interpretazione da dare al secondo comma dell'art. 14 della legge n. 70/1975 in sede di applicazione del primo contratto collettivo per i dipendenti da enti pubblici del parastato di cui al D.P.R. n. 411/1976. Con deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione dell'EAAP nella seduta del 7 agosto 1976 fu deciso in via cautelativa di procedere provvisoriamente ad alimentare i fondi contributivi e quelli di previdenza senza tenere conto delle nuove misure stipendiali previste dal citato D.P.R. A tale scopo venne interessato il Ministero dei Lavori pubblici che a sua volta - come è stato sopra accennato - avanzò richiesta di parere al Consiglio di Stato per l'interpretazione da darsi all'art. 14. La risposta della Commissione speciale del pubblico impiego fu nel senso che i criteri di liquidazione erano rimasti immutati onde l'EAAP predispose nuovi decreti di liquidazione in favore dei dipendenti collocati a riposo.

Costoro, nondimeno, adirano il TAR Puglia che riconobbe loro il diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi rivalutati a decorrere dalla data di collocamento a riposo. La questione poi si è complicata sia perchè anche coloro che non avevano fatto ricorso hanno richiesto uguale aggiornamento del trattamento previdenziale e rivalutazione del credito, sia perchè la giurisprudenza del Consiglio di Stato dal 1981 al 1988 era orientata nel convincimento che il trattamento previdenziale non essendo credito di lavoro non poteva beneficiare della rivalutazione monetaria: (cfr. in

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

proposito deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'EAAP n. 2 del 3 febbraio 1989, n. 6 del 7 luglio 1989, n. 6 del 21 luglio 1989, n. 2 del 18 luglio 1989, n. 4 del 16 febbraio 1990 e n. 31 ottobre 1990).

Da ultimo, in presenza di pressioni soprattutto da parte delle organizzazioni sindacali, l'EAAP in data 3 maggio 1990 ha chiesto parere alla Avvocatura generale dello Stato sulla opportunità di estendere ai ricorrenti il nuovo indirizzo giurisprudenziale affermatosi nel 1989 nella materia. L'Avvocatura generale dello Stato, con nota del 25 settembre 1990, dopo aver condiviso le considerazioni dell'EAAP sul carattere innovativo della decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 15 marzo 1989, n. 7 rispetto al preesistente orientamento giurisprudenziale (da ultimo Consiglio di Stato sez. VI 23 novembre 1987, n. 910 che negava la rivalutabilità automatica dei crediti previdenziali in ragione della loro natura asseritamente non retributiva) ha consigliato una soluzione transattiva dei rapporti giuridici in contestazione. Ha osservato inoltre, l'Avvocatura che il prevalente carattere transattivo della definizione tra le parti dei giudizi in corso non renderebbe necessaria l'osservanza della procedura indicata nel 3° comma dell'art. 22 del D.P.R. 1 gennaio 1986, n. 13 ed esplicitata con le successive circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 1986 n. 43930/8-93.12 e 31 gennaio 1990 n. 45252/7.383 anche se la si volesse ritenere invocabile in fattispecie concernenti - come quelle in esame - il riconoscimento di diritti subiettivi e non soltanto in controversie riguardanti interessi legittimi così come un puntuale richiamo al citato art. 22 alla c.d. estensione degli effetti soggettivi del giudicato lascerebbe intendere.

Il Consiglio di amministrazione, allo scopo di evitare l'assunzione di maggiori oneri da parte dell'Ente, espresse l'avviso di riprendere contatto con i difensori degli interessati per pervenire ad un componimento bonario della vertenza e di autorizzare perciò il Direttore generale ad iniziare la trattativa facendo rilevare che l'Ente avrebbe potuto pagare in due annualità (la spesa si aggirerebbe sui dieci miliardi)<sup>47</sup>.

Con delibera n. 8 del 31 gennaio 1991 il Consiglio di amministrazione ha autorizzato infine il bonario componimento della vertenza alle seguenti condizioni: 1) bloccare i conteggi a favore dei soli ricorrenti al TAR alla data del 28 febbraio 1991; 2) provvedere entro il mese di aprile 1991 al pagamento degli importi risultanti dai conteggi in misura percentuale tale da non superare la spesa di 6 miliardi riportata nell'apposito stanziamento di bilancio per detto anno; 3) provvedere al pagamento del saldo spettante entro il mese di febbraio 1992.

Il prospetto che segue offre sotto il profilo contabile il riassunto degli oneri che l'EAAP ha in gran parte incontrato per la corresponsione dell'indennità di previdenza prevista dall'art. 95 del Regolamento 28 giugno 1961, n. 10668 in favore dei dipendenti collocati a riposo e già in servizio alla data del 28 giugno 1961<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Cfr. verbale seduta Consiglio di amministrazione in data 18 novembre 1989 e risposta in tal senso fornita dal Direttore generale a specifica interrogazione di un componente il Consiglio.

<sup>48</sup> Poichè i capitoli di spesa di parte corrente 1988 e 1989 non sono articolati - come invece dovrebbero essere - tra oneri personale "pre 1961" e "personale post 1961", gli importi segnati si riferiscono ad ambedue gli oneri.

Prospetto n. 80

## SPESA DI PARTE CORRENTE PER TRATTAMENTI DI PREVIDENZA

(in milioni di lire)

	Capitolo	Denominazione	Importo
Esercizio 1987	080/A	'Fondi integrativi di previdenza'	2.245
" "	110/A	'Accantonamento fondi integr. prev.'	3.000
Esercizio 1988	080/A	'Fondi integrativi previdenza'	2.268
" "	110/A	'Accantonamento fondi integr. prev.'	6.000
Esercizio 1989	080/A	'Fondi integrativi previdenza'	2.293
" "	110/A	'Accantonamento fondi integr. prev.'	12.000
Esercizio 1990	081	'Oneri a carico Ente per Cassa di previdenza personale pre-1961'	1.214
" "	082	'Oneri a carico Ente per Fondo di previdenza personale post-1961''	1.654
" "	116	'Indennità integrativa previdenza personale pre-1961'	13.475

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel prospetto che segue sono indicati i flussi finanziari che affluiscono al capitolo 560 dell'entrata: essi provengono dal cap. 030/A della spesa parte corrente e riguardano le quote addebitate sugli emolumenti al personale e quelle relative alle rate delle cessioni del quinto dello stipendio; nonchè dai capitoli 080/A, 081, 110A e 116 della spesa parte corrente e riguardano la quota dell'11% a carico dell'EAAP nonchè le somme integrative che l'Ente stesso si è accollato a suo completo carico per erogare l'indennità previdenziale secondo i criteri adottati dalla giurisprudenza pretoria.

Detti flussi finanziari sono prelevati a loro volta dal cap. 940/A della spesa per essere versati sul c/c vincolato 20/02 intestato alla Cassa di previdenza. I menzionati capitoli 560/A dell'entrata e 940/A della spesa sono altresì interessati per il pagamento delle liquidazioni affluendo al cap. 560/A le somme prelevate dal c/c vincolato 20/02 per essere poi erogate agli aventi diritto a carico del cap. 940/A della spesa.

Prospetto n. 81

INDENNITA' DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI PRE-1961: flussi finanziari interessanti "partite di giro" del rendiconto finanziario (in milioni di lire):

Es. 1987	cap.entrata	560/A	cap.spesa	940/A	Importo	4.758
" 1988	"	"	"	"	"	7.624
" 1989	"	"	"	"	"	9.677
" 1990	"	"	562	"	"	3.933
" "	"	"	561	"	941	7.591

**B - IL FONDO di Previdenza**

Il Fondo di previdenza è stato istituito per i dipendenti dell'EAAP assunti dopo la data del 28 giugno 1961 e prima dell'entrata in vigore della legge n. 70/1975. Esso trova la sua fonte nell'art. 75 del regolamento, più volte citato, in data 28 giugno 1961, n. 10668, articolo che testualmente recita: "Per il trattamento di previdenza il

personale dell'Ente è iscritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Il personale di ruolo ha diritto, inoltre, alla cessazione dal servizio, ad un trattamento di quiescenza costituito mediante capitalizzazione finanziaria. A tal fine per ogni dipendente di ruolo sono aperti due conti individuali denominati conto "A" e conto "B" vincolati a favore dell'Ente. Il conto "A" è costituito da un contributo a carico dell'Ente pari al 7,50% della retribuzione, per assegni a carattere fisso e continuativo, spettante al lordo a ciascun dipendente. Il conto "B" è costituito da un contributo mensile a carico del personale pari al 3% della retribuzione predetta.

Con delibera n. 4/C del 15 aprile 1978 del Consiglio di amministrazione è stato disposto che compete alla Commissione per la gestione dei conti individuali "A" e "B" di deliberare sulla convenienza degli investimenti, tenendo conto del maggior interesse netto prodotto e della maggiore convenienza di realizzo del capitale in considerazione delle eventuali necessità dei fondi e sulle richieste di mutui eventualmente presentate dal personale avente diritto; gli interessi comunque prodotti devono essere accreditati alla data di maturazione sul conto individuale di ciascun dipendente e diventano capitali per successivi interessi; le somme accantonate nei conti individuali "A" e "B" devono essere investite in depositi bancari presso l'Istituto che offrirà le migliori condizioni ovvero in depositi postali o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato (cfr. modifica apportata con delibera n. 6 in data 12 ottobre 1984 del Consiglio di amministrazione).

La riferita disciplina, per la sua semplicità, non poteva dare luogo a tutte le questioni che si sono originate per la Cassa di previdenza: all'atto del collocamento a riposo del dipendente, viene chiesta nella

maggioranza dei casi dall'EAAP all'Istituto bancario o postale che ha in deposito le somme la estinzione del conto individuale il cui saldo viene corrisposto al dipendente beneficiario.

L'unica questione di natura giuridica sorta per il Fondo è stata quella relativa all'interpretazione dell'art. 14 secondo comma della legge n. 70/1975: essa fu risolta, come è stato diffusamente esposto nella parte che precede dedicata alla Cassa di previdenza in conformità del parere espresso dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato, nel senso che il Fondo continuava ad esistere limitatamente ai dipendenti che già ne facevano parte al momento dell'entrata in vigore della legge stessa per mezzo della continuazione dei versamenti personali e contributi dell'EAAP nella identica rispettiva misura del 3% e del 7,50% della retribuzione di volta in volta percepita (e non soggetta ad alcuna rivalutazione).

Va detto, infine, per inciso che il personale dell'EAAP assunto posteriormente all'entrata in vigore della legge n. 70/1975 non usufruisce di alcun trattamento di previdenza particolare in aggiunta al trattamento dovutogli in virtù dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti e dell'indennità di fine rapporto disciplinata dall'art. 13 della ripetutamente citata legge n. 70/1975.

Nel prospetto che segue sono specificati gli oneri che l'EAAP ha incontrato nell'esercizio 1990 per contribuire agli accantonamenti delle somme destinate ai conti individuali "A"<sup>49</sup>; nonchè l'ammontare dei flussi finanziari verificatisi a titolo previdenziale negli esercizi 1987-1990.

---

<sup>49</sup> Vedasi nota n 46 della precedente pagina 298.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 82

Esercizio 1990

cap 082 spesa corrente milioni 1.654

Oneri a carico Ente per Fondo di previdenza personale post-1961

Flussi finanziari su capitoli di entrata e di spesa aventi natura di 'partite di giro'

(in milioni di lire)

Esercizio	Capitolo di entrata	Capitolo di spesa	Importo
1987	560/B		4.909
1988	560/B	940/B	5.609
1989	560/B	940/B	5.312
1990	563	942	2.634
"	564	946	3.671

Osservazioni in merito alle "gestioni previdenziali"

L'EAAP continua a portare nei propri stati patrimoniali queste "gestioni" come se fossero entità patrimoniali che non hanno nulla a che spartire con l'Ente medesimo.

La realtà è ben altra: da anni l'EAAP è gravata delle spese di diversi miliardi (e un'altra decina è in arrivo con la transazione bonaria di cui si è parlato nelle pagine che precedono) per sostenere ad esclusivo suo carico la liquidazione delle "indennità previdenziali" al personale in servizio al 28 giugno 1961.

L'impostazione contabile adottata dall'Ente è senz'altro da condividere per l'indennità previdenziale prevista dall'art. 75 del regolamento del 1961, finchè beninteso l'intervento finanziario dell'Ente per la costituzione del fondo "A" resterà nel limite del 7,50% della retribuzione dei singoli dipendenti. Quello che è inaccettabile è invece la "gestione" della Cassa in una forma "privatistica" senza dare conto alcuno degli accantonamenti e dei pagamenti eseguiti, delle "cessioni del quinto" operate, dei movimenti finanziari eseguiti - sul conto vincolato 20/02. Tutto ciò è in aperto contrasto con le norme di contabilità pubblica, nonchè con i criteri assunti dalla IV Direttiva CEE in materia di bilancio.

Le informazioni fornite in merito all'entità globale delle liquidazioni previdenziali sono del tutto insufficienti; altrettanto va detto per il modo con cui il fondo viene amministrato. La Commissione prevista dall'art. 3 del regolamento della Cassa di previdenza del 1924, alla quale è affidata in pratica la gestione del fondo, è tenuta a presentare trimestralmente all'amministrazione dell'Ente il conto delle operazioni eseguite ed il piano di quelle da effettuare (art. 4). L'obbligo anzidetto, unitamente al fatto che la Commissione è un collegio a partecipazione

democratica, se tutela gli interessi dei dipendenti, non assicura un controllo da parte dei Ministeri vigilanti che, per quanto è dato sapere, non è stato mai esercitato<sup>50</sup>.

Oltre le poste in entrate ed in uscita del rendiconto finanziario menzionate nei prospetti nn. 78, 79 e 80 è possibile desumere le seguenti notizie dalle Relazioni al rendiconto consuntivo (vedasi per l'anno 1988 le pagine 50, 51 e 69; per l'anno 1989 le pagine 46, 47 e 65; per l'anno 1990 le pagine 46, 47).

---

<sup>50</sup> Nella relazione in data 3/6/1986 redatta a conclusione di una verifica amministrativo-contabile disposta dall'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato (da pag. 24 a pag. 33) furono sollevate numerose perplessità in merito alle nuove e maggiori spese, valutate in oltre 100 miliardi di lire, cui l'Ente andava incontro in conseguenza dell'indirizzo giurisprudenziale assunto dal Consiglio di Stato. Alle osservazioni dell'I.G.F. ha contraddetto l'EAAP con lunga nota del 3.5.1989 prot. 5697/3 indirizzata al Ministero dei LL.PP e, per conoscenza, alla Procura generale della Corte dei conti. Non si conoscono se e quali iniziative sono scaturite dal riferito carteggio.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Prospetto n. 83

<u>Cassa previdenza (art. 92 Regolamento 1961)</u>				
<u>Consistenza dei conti individuali (in milioni di lire)</u>				
Al 31 dicembre del	1987	1988	1989	1990
Banco di Napoli c/c libero	675	257	-18	-
Banco di Napoli c/c vincolato	10.809	1.382	2.905	2.341
Anticipazioni alla Cassa mutua	103	102	103	103
Cessioni quinto stipendio	11.308	11.318	10.920	10.925
Titoli	6.502	16.579	16.411	17.327
Somme prelevate per pagamento liquidazioni	-	-	-45	-389
Totale	29.397	29.638	30.276	30.306

N.B. La cessione del quinto è limitata ai 2/3 della quota di ciascun conto individuale

## Prospetto n. 84

<u>Fondo previdenza (art. 75 Regolamento 1961)</u>				
<u>Consistenza dei conti individuali (in milioni di lire)</u>				
Al 31 dicembre del	1987	1988	1989	1990
Banca popolare di Bari	15.669			
Banca cooperativa Pescopagano		18.006	20.811	24.136
Banco di Napoli		-	-	56
Totale	15.669	18.006	20.811	24.192

## Prospetto n. 85

<u>Consistenza totale dei Fondi previdenziali (in milioni di lire)</u>				
Esercizio	1987	1988	1989	1990
Ammontare globale	45.066	47.644	51.087	54.498

## Prospetto n. 86

<u>Dalla SITUAZIONE PATRIMONIALE - ATTIVITA': Gestioni speciali</u>			
<u>Cassa e Fondo di previdenza (in milioni di lire)</u>			
	Variazioni in +	Variazioni in -	Saldo
Al 31.12.1986			41.405
Al 31.12.1987	+3.661		45.066
Al 31.12.1988	+2.578		47.644
Al 31.12.1989	+3.488		51.132
Al 31.12.1990	+118.539	-115.173	54.498

Una prima osservazione che scaturisce dal confronto dei prospetti n 85 e n 86 (a parte la non concordanza del saldo del 1989 che nel dato segnalato nella Relazione al rendiconto consuntivo 1989 risulta di 51.087 milioni di lire mentre nella situazione patrimoniale 1989 è pari a 51.132 milioni di lire) è che le cessioni del quinto impegnano più di un terzo dell'ammontare globale della Cassa. Ciò significa che una considerevole entrata a titolo di interessi va perduta e che la perdita viene integralmente a ricadere sul patrimonio dell'EAAP stante la conclamata insufficienza della Cassa a provvedere alle liquidazioni delle indennità previdenziale.

Una seconda osservazione, che scaturisce dall'andamento progressivo in ascesa dei saldi della Cassa (che da 29.397 milioni di lire del 1987 salgono a 30.306 milioni di lire nel 1990 con un incremento di circa un miliardo di lire), è come sia possibile un tale andamento tenuto conto del fatto che la Cassa ha bisogno ogni anno di un apporto a fondo perduto da parte dell'EAAP per far fronte al pagamento delle liquidazioni.

L'osservazione finale, di gran lunga più rilevante, è però costituita dalla constatazione che i fondi della Cassa sono tenuti vincolati in un conto bancario separato.

Ora il punto merita la massima attenzione.

Ove si consideri che nel triennio in esame 1988-90 l'EAAP ha pagato interessi di scoperto con l'Istituto tesoriere cassiere Banco di Napoli nella misura media del 12,75%, appare censurabile il comportamento degli organi responsabili dell'EAAP che non hanno provveduto a versare le disponibilità della Cassa medesima sul conto generale libero intrattenuto con il banco di Napoli stesso. Se ciò fosse stato fatto l'Ente non avrebbe dovuto corrispondere il maggiore interesse del 12,75% rispetto all'interesse attivo dell'8,75% percepito dalla Cassa.

Nè vale obiettare che il regolamento del 1961 impone necessariamente l'apertura di un conto vincolato. L'obiezione sarebbe convincente se la normativa del 1961 fosse stata poi rispettata nelle sue modalità; se, in altre parole, i mezzi finanziari accantonati mese per mese su un conto vincolato fossero stati in grado di assicurare le liquidazioni della speciale indennità previdenziale prevista dall'art. 95 del Regolamento in favore dei dipendenti pre-1961; ma poichè per le vicende ampiamente illustrate ciò non si è realizzato, e in conseguenza della mancata realizzazione della previsione regolamentare l'Ente ora si trova esposto in prima persona e soltanto con i suoi mezzi a dover ripianare una maggiore spesa quantificata in decine di miliardi, era obbligo dell'Ente quanto meno cercare di ridurre al minimo indispensabile il danno.

E' noto d'altra parte che con gli articoli 2 e 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297 - già ricordata in nota a pag. 72 del capitolo "il personale" - al fine di consentire alle aziende maggiori disponibilità liquide, sono stati aboliti nel settore privatistico i cosiddetti "conti vincolati"; e che la nozione di conto vincolato non ha ormai in pratica alcun significato e valore, tanto più nell'ipotesi - che nella specie in esame si verifica - di un Ente debitore della rilevanza dell'EAAP in grado di sopperire ai suoi impegni, ivi compresi i debiti nei confronti del proprio personale a titolo di T.F.R. o altre indennità speciali previdenziali, con tutte le attività del suo patrimonio.

Del resto lo stesso EAAP in molte altre occasioni non ha rispettato il principio (affermato nel Regolamento del 1961) dell'intangibilità del "conto vincolato", come risulta dal prospetto n 83 da cui si rileva che negli esercizi 1988, 1989 e 1990 il conto vincolato è stato utilizzato per anticipazioni alla Cassa mutua o per pagare liquidazioni non meglio precisate non riguardanti la Cassa

di previdenza. Con uguale criterio di praticità l'EAAP si è comportato nei confronti del conto corrente vincolato Banco di Napoli n. 28/13285 relativo al Fondo di liquidazione indennità anzianità al personale (T.F.R.) dal quale - come si desume dagli stati patrimoniali 1987, 1988 e 1989 - ha prelevato per trasferire alla gestione acquedotto pugliese rispettivamente le somme di £ 4.045.391.367 (un terzo dell'intero fondo!), di £ 3.445.391.367 e di £ 2.845.391.367.

#### C - Altri conti vincolati

Oltre i conti vincolati di cui si è parlato finora esistono richiamati negli atti contabili dell'EAAP (in particolare nello stato patrimoniale e nelle relazioni al conto consuntivo) altre disponibilità liquide presso istituti di credito soggette a vincolo.

Di esse è opportuno dare notizia, anche se mancano (non essendo state fornite dall'EAAP) indicazioni analitiche circa tutti i movimenti finanziari cui hanno dato luogo nel triennio 1988-90 qui considerato.

#### Fondo rinnovamento opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Finalizzato alla conservazione delle opere realizzate con finanziamenti a carico della ex Casmez. In fase di costituzione detto fondo si è alimentato per mezzo di stanziamenti a carico del bilancio dell'Ente. Successivamente, quando il Fondo ha assunto una consistenza notevole, l'incremento è stato rapportato agli interessi maturati sui conti correnti vincolati n. 20/21 e 20/22 (Acqua pugliese Acqua lucana) sui quali sono confluiti gli stanziamenti.

Gli interessi, maturati sulle giacenze come innanzi costituite, al lordo della ritenuta di acconto sono stati i seguenti: 1° gennaio 1988: 8,75%; 16 maggio 1988: 8,25%; 1°

---

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

gennaio 1989: 8,75%; 6 marzo 1989: 9,75%; 21 maggio 1990: 8,75%.

Rendiconto finanziarioEsercizio 1988Entrata

cap. 120	Interessi attivi	£	138.861.562
cap. 240	Acquis. al fondo		p.m.
cap. 290	Prelev. dal fondo		p.m.

Spesa

cap. 440	Imposte	£	41.678.469
cap. 480	Accanton.	£	97.183.093
cap. 700	Deposito		p.m.
CAP. 570	Utilizzo		p.m.

Funzionamento del fondo. Gli interessi maturati sui due conti correnti vincolati sono stati incassati sul cap. 120 di parte corrente (Interessi attivi) d'importo pari a quello accreditato dalla banca al lordo di ritenute d'acconto per £ 139.861.562. Al passivo sul cap. 480 (Accantonamento al fondo) è stata impegnata la somma di £ 97.183.093 pari agli interessi maturati al netto delle ritenute d'acconto il cui importo pari a £ 41.678.469 è stato impegnato sul cap. 440 (Imposte e tasse). I capitoli indicati per memoria (p.m.) sono interessati in casi di utilizzo del fondo per mezzo di accertamento ed incasso sul cap. 290 di entrata (Prelevamento dal fondo) ed impegnato e pagato sul cap. 570 di spesa (Utilizzazione del fondo).

Esercizio 1989

Per il 1989 l'"iter" è identico a quello espresso per il 1988. La somma accantonata al netto di ritenuta di acconto è stata di lire 116.839.357.

Esercizio 1990Entrata

---

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

cap. 120 Interessi attivi =  
cap. 240 Acquisti al fondo p.m.  
cap. 290 Prelevamento p.m.

Spesa

cap. 440 Imposte =  
cap. 480 Accanton. =  
cap. 700 Deposito p.m.  
cap. 570 Utilizzo p.m.

Nell'anno 1990 si è provveduto, dando attuazione alla legge sulla Tesoreria unica, ad estinguere i conti vincolati m. 20/21 e 20.22 con l'accreditare l'importo globale di £ 1.860.112.322 sul conto corrente bancario libero dell'Ente n. 20/03. Per gli anni in esame nello "stato patrimoniale" la posta è evidenziata all'attivo in corrispondenza della lettera 3/A per £ 1.860.112.322 ed al passivo per pari importo alla lettera 4/D.

Dall'esercizio 1991, secondo la palesata intenzione dell'EAAP, il fondo si incrementerà di somme da inserire nella sezione seconda del "conto economico" (somme che non danno luogo a movimenti finanziari).

Fondo riparazioni straordinarie

Costituito per fare fronte ad interventi manutentori di carattere straordinario. I vari accantonamenti sono confluiti sul conto corrente bancario vincolato n. 20/24 intestato al fondo medesimo. Nel corso degli ultimi anni l'incremento del fondo è stato rapportato agli interessi maturati sul conto corrente bancario vincolato n. 20/24.

Va fatto presente che nell'esercizio 1988 il fondo ha assorbito quello relativo ai rinnovamenti patrimoniali EAAP per l'importo di £ 262.590.354.

L'EAAP non ha chiarito i motivi di tale assorbimento.

---

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

I tassi d'interesse applicati sul conto corrente bancario vincolato n. 20/24 sono quelli stessi praticati per il fondo rinnovamenti patrimoniali Casmez.

Rendiconto finanziario

Esercizio 1988

Entrata

cap. 120	Interessi attivi	9.329.086
cap. 260	Acquisti al fondo	p.m.
cap. 300	Prelevamento	p.m.

Spesa

cap. 440	Imposte	2.818.726
cap. 490	Accanton.	6.510.360
cap. 700	Deposito	p.m.
cap. 570	Utilizzo	p.m.

Funzionamento del fondo. Gli interessi maturati sul conto corrente vincolato sono stati accertati ed incassati sul cap. 120 (Interessi attivi) di importo pari a quello accreditato sul conto corrente bancario al lordo della ritenuta d'acconto. Al passivo sul cap. 490 è stata impegnata la spesa di £ 6.510.360 pari al provento degli interessi al netto della ritenuta d'acconto di £ 2.818.726, sul cap. 440 (Imposte e tasse).

I capitoli indicati per memoria sono interessati solo in caso di utilizzo del fondo per mezzo di accertamento ed incasso al cap. 300 di entrata (prelevamento di fondo) e contestuale impegno e pagamento sul cap. 550 (Utilizzo fondo).

Esercizio 1989

Per il 1989 l'"iter" è identico a quello espresso per il 1988. La somma accantonata, al netto della ritenuta di acconto, è pari a £ 7.858.996.

Esercizio 1990

---

**XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

**Entrata**

cap. 120 Interessi attivi =  
cap. 300 Prelevamento fondo p.m.

**Spesa**

cap. 440 Imposte 3.396.993  
cap. 486 Deposito p.m.  
cap. 550 Utilizzo p.m.

Nell'anno 1990 si è provveduto, dando attuazione alla legge sulla Tesoreria unica, ad estinguere il conto corrente bancario vincolato n. 20/24 con l'accreditare l'importo globale di £ 124.958.715 sul conto corrente bancario libero dell'Ente n. 20/03.

Nello "stato patrimoniale" la posta è evidenziata all'attivo della lettera 3/B per £ 124.958.715 ed al passivo alla lettera 4/C per £ 387.549.069 (la differenza, pari a £ 262.590.354, rappresenta il completo assorbimento da parte del fondo rinnovamenti patrimoniali EAAP).

Dal 1991, secondo la palesata intenzione dell'EAAP, il fondo si incrementerà di somme da inserire nella sezione seconda del "conto economico" (somme che non danno luogo a movimenti finanziari).

**Fondo rinnovamenti patrimoniali**

In origine il fondo fu costituito per fare fronte al rinnovo delle opere di proprietà dell'Ente.

In realtà non ha subito notevoli incrementi per effetto di accantonamenti adeguati, di guisa che nel corso dell'esercizio 1988 detto Fondo, del globale importo di £ 262.590.534 è confluito nel Fondo riparazioni straordinarie.

**Fondo liquidazione indennità anzianità al personale (TFR)**

Scopo del fondo è quello di far fronte alle spese che l'EAAP deve sostenere per liquidare l'indennità di cui

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'art. 13 della legge n. 70/1975 al personale collocato in quiescenza.

Negli esercizi 1988 e precedenti si è incrementato di somme stanziato sul cap. 090 di spesa: tali stanziamenti hanno trovato in parte impiego per il pagamento delle indennità di cui trattasi e, per la residuale differenza, per l'incremento del fondo medesimo. Il trasferimento delle somme necessarie è stato attuato per mezzo di un mandato a carico del capitolo 090 e contestuale riversamento delle somme sul conto corrente bancario vincolato n. 20/01.

L'importo del fondo, per stessa ammissione dell'EAAP, non è adeguato alle somme che dovranno essere corrisposte al personale da collocare in pensione.

Nell'esercizio 1989, come si evince dal rispettivo conto economico sezione seconda "perdite" il fondo si è alimentato anche (in aggiunta della quota annuale a carico del cap. 090) della somma di £ 1.942.262.342.

L'EAAP non ha chiarito se con l'indicazione di detta ulteriore somma supplementare (che esprime la differenza tra l'ammontare teorico accantonabile e quello materialmente versato sul conto corrente intestato al conto) abbia inteso regolarizzare in maniera definitiva il completo debito teorico dall'Ente contratto nei confronti del proprio personale per il T.F.R. alla data del 31 dicembre 1989.

Rendiconto finanziarioEsercizio 1988Entrata

cap. 120	Interessi attivi	£	721.608.082
cap. 130	Interessi titoli	£	24.053.000
cap. 270	Acquisizioni		=
cap. 310	Prelevamento		=

Spesa

cap. 090	T.F.R.	£	3.500.000.000
----------	--------	---	---------------

---

 XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
 

---

cap. 760 Utilizzo =

Esercizio 1989

Entrata

cap. 120 Interessi attivi £ 412.881.079

cap. 130 Interessi titoli £ 388.962.500

cap. 270 Acquisizioni =

cap: 310 Prelevamento =

Spesa

cap. 090 T.F.R. £ 4.000.000.000

cap. 760 Utilizzo =

Esercizio 1990

Entrata

cap. 120 Interessi attivi £ 623.918.416

cap. 130 Interessi titoli £ 798.000.000

cap. 310 Prelevamento =

Spesa

cap. 090 Accantonamento =

cap. 096 Indennità £ 3.514.894.862

cap. 760 Utiliz.ne £ 1.000.000.000

Funzionamento del fondo. A tutto il 31 dicembre 1989 il fondo risultava bilanciato dalle seguenti voci:

- a) giacenza sul conto corrente bancario vincolato n. 20/01 (posta dello "stato patrimoniale" 4/A);
- b) anticipazione del Fondo "alla gestione speciale Acqua Puglia (posta dello "stato patrimoniale" 4/B);
- c) titoli di Stato (posta dello "Stato patrimoniale" 4/C).

Gli interessi maturati sul conto corrente bancario vincolato n. 20/01 e gli interessi maturati sui titoli in deposito (costituiti da BOT e da CCT) sono affluiti rispettivamente sui capitoli 120 e 130 entrata. I tassi di

interesse applicati sul conto corrente bancario n. 20/01 sono gli stessi applicati per il Fondo rinnovamento opere.

Nell'anno 1990 si è provveduto, dando attuazione alla legge sulla Tesoreria unica, a far confluire le somme depositate sul conto bancario vincolato n. 20/01 sul conto corrente libero n. 20/03.

L'EAAP non ha precisato l'ammontare di dette somme né l'ulteriore somma realizzata dallo smobilizzo e vendita dei titoli BOT e CCT.

Si rileva, infine, per l'esercizio 1990, che i capitoli 310 di entrata e 090 di spesa non sono stati utilizzati in quanto, essendo stato estinto il conto corrente bancario vincolato n. 20/01, sia il prelevamento dal fondo sia l'accantonamento al fondo figurano nello "stato patrimoniale". La quota dell'anno 1990, pari a £ 4.759.412.063, figura nella sezione seconda del "conto economico" perdite.

#### Considerazioni conclusive sugli "altri conti vincolati"

Dall'esame degli "stati patrimoniali", e dei "conti economici" e dalle notizie ufficiali fornite dall'EAAP in merito ai numerosi ed ingiustificati "fondi vincolati", si ricava l'impressione di una contabilità estremamente complessa e difficile da seguire per l'intreccio di operazioni di varia natura quali quelli conseguenti a movimenti finanziari interessanti capitoli di bilancio, accantonamenti, interessi prodottisi sui conti vincolati, utilizzo dei fondi stessi e via dicendo.

Meglio sarebbe stato se l'EAAP avesse fornito - in luogo delle non esaustive notizie agli atti della documentazione pervenuta alla Sezione del controllo Enti della Corte dei conti - prospetti analitici dei movimenti contabili dei fondi di cui è parola.

Alla carenza documentale è necessario che supplisca ora il Ministero vigilante in considerazione della

problematica tuttora aperta, disponendo accertamenti puntuali intesi a chiarire la regolarità contabile di tutti i movimenti finanziari interessanti i numerosi conti vincolati nonchè la legittimità delle operazioni eseguite.

Un punto però di fondamentale rilievo risulta accertato e su di esso non occorre sospendere giudizi ma formulare conclusioni definitive.

In chiusura dei due precedenti paragrafi dedicati alla "gestione speciale del trattamento previdenziale" è stato censurato il comportamento dell'EAAP di avere intrattenuto con istituti bancari dei "conti vincolati" ad un tasso di interesse attivo di circa quattro punti percentuali inferiori al tasso di interesse passivo (oscillante dal 12% al 13%) nel contempo corrisposto sul conto corrente bancario libero del Banco di Napoli cronicamente deficitario; mentre se le operazioni finanziarie relative alle cosiddette "gestioni speciali previdenziali" avessero interessato sempre ed esclusivamente il conto bancario libero anzidetto, ne sarebbe derivato per tutta la gestione finanziaria dell'EAAP un beneficio derivante sostanzialmente dalla fruizione di un interesse attivo uguale a quello passivo corrisposto (per effetto della naturale compensazione delle poste in dare ed in avere dell'unico conto bancario); beneficio quantificabile per gli esercizi finanziari in esame nell'ordine di centinaia di milioni se non di miliardi.

Le stesse osservazioni di principio (in disparte qualsiasi valutazione in merito all'quantificazione dell'onere aggiuntivo, certamente minore rispetto a quello della "gestione previdenziale" per essere i capitali in gioco di contenuto importo anche se non trascurabile) devono essere qui ripetute nei confronti dei fondi or ora esaminati riflettenti i rinnovamenti patrimoniali, le

riparazioni straordinarie e la liquidazione dovuta al personale per T.F.R.

Vi è poi da aggiungere alle considerazioni già svolte in quella sede circa la irrilevanza dell'aspetto formale del c.d. "vincolo" che la normativa introdotta dall'art. 40 della legge finanziaria 30 marzo 1981 n. 119 avrebbe dovuto consigliare un utilizzo più cauto delle disponibilità dei fondi di cui si discute, attesi i relevantissimi ripianamenti effettuati ad esclusivo carico dell'EAAP delle indennità speciali a beneficio della Cassa di previdenza. Ed invero se a prima vista pare doversi escludere (anche se una rimodulazione meriterebbe di essere fatta) che le disponibilità depositate nel periodo intervallare in esame abbiano superato il 12% dell'ammontare delle entrate previste dai bilanci di competenza dell'EAAP, resta il fatto che il cosiddetto "vincolo" del fondo non ha impedito agli organi di amministrazione - in altre situazioni concretamente verificatesi - di utilizzare per finalità diverse da quelle previste dai fondi medesimi le liquidità esistenti.

Le considerazioni ora esposte potrebbero configurare nei confronti degli amministratori dell'EAAP una responsabilità amministrativa (quantificabile nelle apposite sedi competenti) per omesso trasferimento, sia pure previa l'adozione di opportune ma non indispensabili modifiche regolamentari, delle somme giacenti sui c.d. "conti correnti bancari vincolati" sull'unico conto libero intrattenuto con il Banco di Napoli, istituto cassiere, conto il cui saldo si mantiene da sempre con media costante e prevalente in passivo.

V - Operazioni finanziarie

## Accensione di prestiti

Oneri finanziari per mutui in corso e per anticipazioni bancarie

ACCENSIONE DI PRESTITI

Dal rendiconto finanziario 1988 (ma non del rispettivo bilancio di previsione) e da quello 1989 risultano in entrata le seguenti cifre:

Accensione di prestiti (Titolo VI Entrata)

cap.440	Proventi di anticip.ni es.	1988	£	10.000.000.000		
"	"	"	"	1989	£	30.000.000.000

Le anticipazioni suddette sono state accordate per l'esercizio 1988 dalla Banca popolare della Murgia al tasso annuo netto del 12%, franco commissioni; per l'esercizio 1989 il Monte dei Paschi di Siena ha accordato il credito per 20 miliardi di lire mentre i restanti 10 miliardi sono stati provvisti dalla Banca di Lucania (ambedue le operazioni sono state gravate di un interesse annuo del 12% netto da spese e commissioni).

In tutti i tre casi il ricorso ad un Istituto bancario diverso dal Banco di Napoli istituto cassiere è stato giustificato, nonostante la contraria presa di posizione del Collegio dei revisori e del Magistrato delegato della Corte dei conti, con la considerazione che l'Istituto cassiere dell'Ente operava il trattamento più favorevole previsto dagli accordi interbancari che, al momento, era mediamente di un punto superiore al tasso ufficiale di sconto (12,50%) più lo 0,125% (pari ad 1/8 di punto).

Ai fini di una corretta individuazione del problema qui rappresentato occorre in via preliminare soffermare l'attenzione su due punti:

- 1) cause e ragioni delle operazioni finanziarie compiute dall'EAAP;

2) natura oggettiva del contratto bancario posto in essere.

Circa il primo punto, la causa va rinvenuta in una situazione di "deficit liquido" sul conto corrente bancario intrattenuto con il Banco di Napoli, "deficit" accentuato dallo sfasamento temporale fra riscossione dei canoni attivi (di acqua e depurazione) e spese.

Tuttavia si tratta di situazione alla quale normalmente si sopperisce non contraendo un prestito ma più semplicemente (vertendosi in un'ipotesi di liquidità di cassa) utilizzando in conformità alle norme contrattuali a suo tempo intercorse con il Banco di Napoli prelievi allo scoperto sul conto corrente.

Circa il secondo punto, sembra pacifico che sotto il profilo oggettivo l'operazione bancaria posta in essere con la Banca popolare della Murgia, con il Monte dei paschi di Siena e con la Banca di Lucania sia un contratto di mutuo vero e proprio: Ora la funzione di prestito, tipica del mutuo deve ritenersi realizzata solo con l'avvenuta consegna del bene (art. 1814 codice civile); e su questa base la teoria predominante vede nel mutuo un contratto reale (anche se si ammette una forma atipica di mutuo convenzionale facendo leva sull'art. 1822 codice civile).

Correttamente, dunque, l'EAAP ha iscritto in entrata, sia pure in sede di consuntivo, la somma di 10 miliardi (esercizio 1988) e di 30 miliardi (esercizio 1989) ed ha poi provveduto ai fini della legge di registro a corrispondere le rispettive imposte.

Non potrebbe avere fondamento perciò la tesi secondo cui le operazioni bancarie in questione si sono risolte in mere aperture di credito bancario ex art. 1842 codice civile (vuoi nella forma c.d. "semplice" vuoi nella c.d. "rotatività di fido"). Al contrario l'esame delle convenzioni intercorse con gli anzidetti Istituti di

credito confermano trattarsi di un mutuo, in disparte l'ulteriore osservazione che l'EAAP non è titolare (né lo è mai stato) di alcun contratto di conto corrente bancario con gli Istituti medesimi e che l'Ente, per espressa disposizione normativa (art. 11 legge 23 settembre 1920, n. 1365, art. 81 Regolamento generale dell'Ente, art. 25 D.P.R. 18 dicembre 1979 n. 696) è vincolato ad intrattenere rapporti di conto corrente con il Banco di Napoli perchè unico cassiere in regime di monopolio.

In conclusione l'EAAP, prima di addivenire alle operazioni in parola, avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione al Ministero vigilante trattandosi della contrazione di mutui e successivamente adottare le necessarie variazioni di bilancio, nulla rilevando in contrario il motivo addotto (in relazione al contratto stipulato con la Banca popolare della Murgia) circa il divieto di procedere a variazioni di bilancio durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario.

#### GLI ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari a carico dell'EAAP nel triennio 1988 traggono origine: 1) da mutui a media e lunga scadenza in corso; 2) dai mutui a breve scadenza contratti con la Banca popolare della Murgia, il Monte dei Paschi di Siena e la Banca Lucana di cui al paragrafo che precede; 3) dagli scoperti di cassa sul conto bancario intrattenuto con il Banco di Napoli Istituto cassiere.

Il prospetto che segue dà per il triennio in esame l'ammontare degli interessi passivi corrisposti nonchè l'ammontare della spesa erogata per il rimborso delle quote "capitale" dei mutui in oggetto. I dati sono desunti dai rendiconti finanziari.

Prospetto n. 87

<b>ONERI FINANZIARI</b>			
(in migliaia di lire)			
	1988	1989	1990
<b>Interessi passivi (spesa di parte corrente)</b>			
Capitoli 420, 426, 430 su mutui a m.l. termine	13.447.032	10.596.456	9.948.853
su anticipazioni (a)	9.126.727	2.617.866	7.619.381
Totale	22.573.759	13.214.322	17.568.234
<b>Rimborsi di capitale (spesa di parte non capitale)</b>			
capitoli 780, 786, 790, 810 su mutui a m.l. termine	8.207.777	9.766.929	11.134.274
su anticipazioni	10.000.000	30.000.000	—
su 'gestioni speciali'	600.000	—	—
Totale	18.807.777	40.366.929	11.134.274

a) La voce 'anticipazioni' dei rendiconti finanziari è comprensiva sia degli interessi corrisposti sugli scoperti di c/c intrattenuto con l'Istituto cassiere 'Banco di Napoli' sia di quelli corrisposti alla Banca popolare Murgia, Monte Paschi di Siena e Banca Lucana per i mutui a scadenza annuale di cui al paragrafo che precede.

I MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE

Dagli stati patrimoniali dell'EAAP si desumono i seguenti debiti bancari per mutui ed anticipazioni (in migliaia di lire).

Prospetto n. 88

Esercizio	Cassa DD.PP	BANCO Napoli	Fondo T.F.R.
1987 Debito residuo	2.977.613	87.160.495	4.045.391
Rimborso capitale	48.099	8.159.677	600.000
1988 Debito residuo	2.929.514	79.000.818	3.445.391
Rimborso capitale	10.000	9.756.929	600.000
1989 Debito residuo	2.919.514	69.243.889	2.854.391
Rimborso capitale	56.000	11.078.274	2.445.391
1990 Debito residuo	2.863.514	58.165.615	400.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Esclusa l'anticipazione dal Fondo trattamento di fine rapporto alla gestione dell'Acquedotto pugliese (rapporto debitorio interno del tutto anomalo su cui è trattazione a parte), i mutui in essere ammontano a sette ed hanno per creditori la Cassa Depositi e Prestiti ed il Banco di Napoli.

Prospetto n. 89

MUTUI IN ESSERE NEL TRIENNIO 1988-90  
a media e a lunga scadenza

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

- a) Mutuo di lire 85.000.000 autorizzato con D.L. 14.9.1945, n. 620 durata 50 anni alle condizioni di cui al titolo IV, cap. 3/1 T.U. 2/1/1913 n. 453 scadenza ultima rata 1995;
- b) mutuo di lire 25.000.000 autorizzato con D.L. 12.4.1946, n. 227 durata 50 anni alle condizioni di cui sopra scadenza ultima rata 1996;
- c) mutuo di lire 120.000.000 autorizzato con D.L. 24.5.1946, n. 418 durata 50 anni alle condizioni di cui sopra scadenza ultima rata 1997;
- d) mutuo di lire 170.000.000 autorizzato con D.L.C.P.S. 12.12.1947 durata 50 anni alle condizioni di cui sopra scadenza ultima rata 1997;
- e) mutuo di lire 3.000.000.000 autorizzato con legge 22.5.1976 n. 361 durata 35 anni alle condizioni di cui sopra ultima rata 2012.

BANCO DI NAPOLI

- f) Mutuo di lire 5.000.000.000 autorizzato con delibera n. 4 del 31.7.1981 Consiglio amministrazione EAAP durata 10 anni tasso 23% fisso dal 30/6/1982 al 30/6/1988, dal 30/6/1989 agganciato al PRIME RATE ABI pro-tempore scadenza ultima rata 1991;
- g) mutuo di lire 100.000.000.000 autorizzato con delibera n. 5 del 9 giugno 1984 Consiglio di amministrazione EAAP

durata 10 anni tasso fino al 30/4/1988 fisso del 15%, poi del 14% scadenza ultima rata 1994.

Per il triennio 1988-90 le quote di ammortamento di detti mutui sono state le seguenti:

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 90

## CASSA DEPOSITI E PRESTITI

	Esercizio 1988	Esercizio 1989	Esercizio 1990
Mutuo a)			
Quota ammortamento	5.428.748	5.428.748	5.428.749
Capitale	3.508.055	3.711.522	3.926.791
Interessi	1.920.693	1.717.226	1.501.958
Mutuo b)			
Quota ammortamento	1.596.690	1.596.690	1.596.690
Capitale	975.218	1.031.780	1.091.624
Interessi	621.472	564.910	505.066
Mutuo c)			
Quota ammortamento	7.664.112	7.664.112	7.664.112
Capitale	4.424.429	4.681.046	4.952.546
Interessi	3.239.683	2.983.066	2.711.566
Mutuo d)			
Quota ammortamento	10.857.494	10.857.494	10.857.494
Capitale	6.267.942	6.631.483	7.016.109
Interessi	4.589.552	4.226.011	3.841.385
Mutuo e)			
Quota ammortamento	277.660.158	277.660.158	277.660.158
Capitale	32.924.140	35.887.313	39.117.170
Interessi	244.736.018	241.772.846	238.542.988
<b>BANCO DI NAPOLI</b>			
Mutuo f)			
Quota ammortamento	1.316.042.297	1.125.169.381	1.145.001.957
Capitale	574.975.582	769.581.875	880.408.815
Interessi	741.066.715	355.587.506	264.593.142
Mutuo g)			
Quota ammortamento	20.035.559.626	18.935.009.296	19.634.917.920
Capitale	7.584.701.550	8.945.404.472	10.197.761.097
Interessi	12.450.858.076	9.989.604.824	9.437.156.823

**RIEPILOGO QUOTE DI AMMORTAMENTO**  
**CASSA DEPOSITI E PRESTITI**

Quota ammortamento	303.207.202	303.207.202	303.207.202
Capitale	48.099.784	51.943.144	56.104.240
Interessi	255.107.418	251.264.059	247.102.963

**BANCO DI NAPOLI**

Quota ammortamento	21.351.601.923	20.060.178.677	20.779.919.877
Capitale	8.159.677.132	9.714.986.347	11.078.169.912
Interessi	13.191.924.791	10.345.192.330	9.701.749.965

**Totale complessivo quote di ammortamento**

Quota ammortamento	21.654.809.125	20.363.385.880	21.083.127.080
Capitale	8.207.776.916	9.766.929.491	11.134.274.152
Interessi	13.447.032.209	10.596.456.389	9.948.852.928

---

**XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

L'analisi ed il raffronto dei dati contabili esposti nel presente capitolo consente alcune osservazioni. L'elemento più rilevante è costituito dalla forte incidenza degli interessi passivi che secondo quanto risulta dal prospetto n. 90 dimostrano tuttavia un andamento positivo di flessione per quanto concerne i mutui a medio e lungo termine, un andamento invece oscillante per quanto concerne gli "scoperti di cassa" (includendo in essi le sovvenzioni della Banca popolare della Murgia, del Monte dei paschi di Siena e della Banca lucana).

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 91		(in migliaia di lire)	
<b><u>Incidenza globale degli interessi passivi sulla spesa corrente</u></b>			
Esercizio	Interessi	Spesa corrente totale	Percentuali incidenza
1987	25.334.094	295.583.606	8,57%
1988	22.573.759	328.824.276	6,86%
1989	13.214.322	363.017.576	3,64%
1990	17.568.234	394.889.458	4,44%
<b><u>Incidenza interessi passivi su mutui a medio e lungo termine</u></b>			
1987	14.913.692	295.583.606	5,04%
1988	13.447.032	328.824.276	4,08%
1989	10.596.456	363.017.576	2,91%
1990	9.948.853	394.889.458	2,51%
<b><u>Incidenza interessi passivi sugli "scoperti di cassa"</u></b>			
1987	10.420.402	295.583.606	3,52%
1988	9.126.727	328.824.276	2,77%
1989	2.617.866	363.017.576	0,72%
1990	7.619.381	394.889.458	1,92%

E' intuitivo che il rapporto fra interessi passivi dei mutui a medio e lungo termine sul totale della spesa corrente è destinato - fermi restando i mutui in essere - a scendere sempre di più fino praticamente ad annullarsi nell'anno 1997. I motivi invece per i quali si presenta costantemente alto e preoccupante il livello degli interessi passivi a cagione degli "scoperti di cassa" sono stati già illustrati in altre parti della presente relazione e sono da attribuire principalmente al ritardo con cui affluiscono sul conto corrente bancario tenuto dal Banco di Napoli, istituto cassiere, i pagamenti dovuti dai debitori dell'EAAP, prima fra tutti lo Stato Ministero Finanze partita I.V.A.; una seconda causa, questa però eliminabile con opportuni accorgimenti, allo sfasamento temporale con cui vengono messi in riscossione i ruoli delle utenze; per le altre ragioni si rinvia a quanto esposto nel capitolo 2 pag. 271.

Nel continuare nell'analisi delle cifre, un dato che si colloca fuori delle serie annuali è quello riguardante l'onere per "scoperto di cassa" verificatosi nel 1989: esso è così sorprendentemente basso (appena 2.617 milioni di lire) che fa pensare ad una qualche peculiare operazione di compensazione o di "riscalarizzazione" (vedasi più avanti alla pagina 334). In assenza, tuttavia, di indicazioni più precise desumibili dalle contabilità agli atti e tenuto conto che all'epoca era in vigore l'accordo di 30 miliardi di lire avente per oggetto il mutuo annuale di 20 miliardi di lire da parte del Monte dei paschi di Siena e di 10 miliardi di lire da parte della Banca Lucana è opportuno un maggior approfondimento della questione da parte del Ministero vigilante.

Va richiamata infine l'attenzione dell'EAAP sull'errore materiale in cui è incorso nello stendere la situazione patrimoniale al 31 dicembre 1989 Passivo Debiti

bancari, finanziari mutui ed anticipazioni lettere a) e b), errore che si è poi riversato nella situazione patrimoniale al 31 dicembre 1990.

Come risulta da un raffronto tra i prospetti n. 88 e n. 90 (vedasi sopra) per effetto dei pagamenti della quota capitale avvenuti nel corso dell'anno 1989 a favore della Cassa Depositi e prestiti (lire 51.943.144) e del Banco di Napoli (lire 9.714.986.340) il debito dell'EAAP nei confronti della Cassa Depositi e prestiti scende a lire 2.877.570.726 (e non a lire 2.919.513.870 come esposto al punto a) ed il debito dell'EAAP nei confronti del Banco di Napoli scende a lire 69.285.831.829 (e non a lire 69.243.888.685 come esposto al punto b). Si tratta, in fondo, di spostare la differenza rappresentata dalla somma di lire 41.943.144 dall'importo creditore del Banco di Napoli all'importo creditore della Cassa Depositi e prestiti; e poichè si tratta sempre della stessa cifra che nel primo caso viene sottratta al Banco e nel secondo caso aggiunta alla Cassa DD.PP. il totale della voce passiva resta invariato. Per effetto di dette rettifiche occorre poi adeguare le voci patrimoniali passive corrispondenti della situazione al 31 dicembre 1990.

Resta da fare, per ultimo, un breve accenno relativamente al debito dell'EAAP nei confronti del conto vincolato n. 18 Banco di Napoli riflettente il fondo destinato all'indennità di fine rapporto (cosidetto T.F.R.). Si tratta di "un prestito" anomalo per il quale si rimanda a quanto osservato nel capitolo IV pag. 313 non senza sottolineare ancora una volta che le scarse notizie fornite dai "conti consuntivi" 1988, 1989 e 1990 e dalle Relazioni che li accompagnano, non consentono di conoscere con precisione l'andamento dei movimenti finanziari nonchè gli interessi accreditati sul conto medesimo vincolato dal Banco di Napoli e quelli, presumibilmente di importo

---

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

maggiore, liquidati dall'EAAP in relazione alla specifica "anticipazione" che ha interessato quanto meno gli esercizi 1987, 1988, 1989 e 1990.

VI - La situazione amministrativaLa cassa e gli interessi attivi

Il bilancio dell'EAAP appartiene alla categoria dei cosiddetti bilanci "misti", cioè un bilancio non di competenza pura in quanto comprende tra le entrate e le spese previste, oltre quello di competenza dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, anche rispettivamente l'avanzo od il disavanzo di amministrazione (pari alla somma algebrica del fondo di cassa, dei residui attivi e dei residui passivi).

L'art. 8 del D.P.R. 18 dicembre 1979 n. 696 recante il regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 stabilisce, infatti, che nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata e della spesa rispettivamente l'avanzo od il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce. Al bilancio poi deve essere allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione (allegato C al D.P.R.) nella quale vengono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi alla utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione: di detti stanziamenti l'ente non può disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso sia realizzato. Del presunto disavanzo di amministrazione - impone l'art. 8 citato - deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formazione delle previsioni di esercizio al fine del rispettivo assorbimento, ed il Consiglio di amministrazione deve nella deliberazione del bilancio preventivo illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento. Nel caso di maggiore accertamento, infine, in sede consuntiva del

disavanzo di amministrazione in confronto di quello presunto, il Consiglio di amministrazione deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento.

I bilanci di previsione del triennio 1988-1990 (come quelli passati) non si sono mai adeguati alle riportate disposizioni del regolamento n. 696/1979 per cui sono privi di qualsiasi indicazione relativa agli avanzi o disavanzi di amministrazione presunti; analogamente, in sede di consuntivo, ed in presenza di peggioramento del disavanzo di amministrazione - come si esporrà tra breve mediante specifiche tabelle - sono stati omessi gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente.

Il Collegio dei revisori ripetutamente ha invitato il Consiglio di amministrazione dell'EAAP in occasione della deliberazione dei bilanci preventivi e consuntivi (vedasi verbali n. 7 del 16 dicembre 1988, n. 4 del 20 luglio 1989, n. 6 del 4 dicembre 1989) a dare ottemperanza al disposto del citato art. 8 inserendo nel bilancio di previsione quale prima voce delle spese il disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio. Finalmente soltanto con il bilancio di previsione del 1991 è stato riportato quale prima posta della spesa l'ammontare presunto del disavanzo di amministrazione. L'indicazione però è incompleta in quanto nulla è stato detto circa gli strumenti che l'Amministrazione intende predisporre per l'eliminazione del disavanzo stesso (vedasi in tal senso verbale del Collegio dei revisori n. 8 del 9 novembre 1990).

Ciò precisato e rilevato, si ritiene innanzi tutto doveroso soffermarsi a dare notizia di talune vicende di natura contabile afferenti al conto consuntivo del 1987 e sul quale la Corte ha già riferito con precedente relazione.

In sede di approvazione ministeriale del "conto consuntivo" 1987 il Ministero dei Lavori pubblici, sentito il Ministero del tesoro, con nota n. 3398 del 24 novembre 1988, ha prospettato all'EAAP la necessità che il conto consuntivo deliberato dal Consiglio di amministrazione il 25 giugno 1988 fosse modificato nel senso:

- di eliminare i dati riportati al cap. 11 nel quale era iscritto l'importo di lire 145.658 milioni relativo al contributo straordinario di cui alla legge 27 marzo 1987 n. 122;
- di rettificare di conseguenza i risultati finanziari di competenza di cassa e di quello economico dell'esercizio;
- di cancellare la posta "Titoli di stato" di lire 65.658 milioni tra le attività patrimoniali, riducendo contestualmente di una pari somma i debiti verso il Banco di Napoli iscritti fra le passività.

Le modifiche si sono rese necessarie per ovviare alla impropria collocazione contabile assunta nel conto consuntivo 1987 e rispettivi allegati circa il contributo straordinario dello Stato concesso all'Ente con la legge n. 122/1987 per la parte (65.658 milioni) che figurava contabilizzata fra le attività patrimoniali in quanto costituita da certificati di credito del Tesoro quinquennali al portatore con godimento 1° dicembre 1986 (di cui alla emissione disposta con decreto ministeriale 15 settembre 1987 registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1987 registro n. 34 Tesoro foglio n. 116).

Sempre su invito del Ministero vigilante l'EAAP è stato sollecitato, in una esatta applicazione delle operazioni connesse al ripianamento del disavanzo di amministrazione accertato alla data del 31 dicembre 1985 mercè il contributo straordinario di cui alla citata legge n. 122/1987, a conseguire una rideterminazione contabile

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della situazione creditoria e debitoria con il Banco di Napoli che a far tempo dal 1° dicembre 1986 (data di godimento dei titoli in questione) avrebbe dovuto di conseguenza addebitare all'Ente unicamente gli interessi passivi per le anticipazioni di cassa eccedenti l'anzidetto importo di milioni 65.658.

L'intervento del Ministero vigilante ha così determinato una riconsiderazione di tutta l'operazione da parte del Banco di Napoli il quale, fino a quel momento, in assenza di una decisa presa di posizione da parte dell'EAAP si era limitato semplicemente a tenere in deposito a nome dell'Ente medesimo gli anzidetti certificati poliennali di credito dell'importo globale di 65.658 milioni fruttanti l'interesse lordo del 9,85% pagabile annualmente, addebitando nel contempo all'Ente sull'importo globale medesimo l'interesse passivo del 13%<sup>51</sup>.

L'Istituto tesoriere dell'Ente con nota del 26 aprile del 1989 ha comunicato che l'importo di £ 65.658.000.000, quale controvalore di CCT 1986/9L era stato accreditato in data 21 febbraio 1989 con valuta 31 dicembre 1988 sul conto libero intestato all'EAAP e che con decorrenza 1° dicembre 1986 tenendo presente l'importo dei predetti titoli era stato provveduto alla riscalarizzazione del conto stesso.

Per effetto della riscalarizzazione del conto, che ha investito gli anni 1986, 1987 e 1988, l'EAAP ha recuperato un credito complessivo alla data del 31 dicembre 1988 di £ 5.776.936.303.

---

<sup>51</sup> vedasi la pag. 20 della "Relazione sul rendiconto consuntivo 1987" in cui si lamenta che "ove in luogo del rilascio dei titoli l'erogazione del contributo fosse avvenuta mediante l'accreditamento dei 65.658 milioni si sarebbe evitato l'onere della differenza tra il rendimento dei titoli stessi ed il saggio d'interesse corrisposti al Banco di Napoli".

Poichè la ripartizione di tale credito tra gli anni 1986 (dicembre), 1987 e 1988 si presentava di difficile imputazione e complicata sotto il profilo della rielaborazione dei calcoli, nella seduta del 27 maggio 1989 il Consiglio di amministrazione dell'EAAP ha manifestato l'avviso che il credito di lire 5.776.936.303 fosse contabilizzato alla data del 31 dicembre 1988 a titolo di sopravvenienza attiva (in realtà poi, è stato incluso nel cap. 12 dell'entrata del rendiconto finanziario 1988 finendo tra i profitti parte 1° del conto economico).

Con successiva delibera n. 4 del 18 novembre 1989 motivata da nota in data 17 luglio 1989 della Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale del bilancio si è proceduto ad un'ulteriore e definitiva rielaborazione del conto consuntivo del 1987.

Per effetto, dunque, del riferito e travagliato "iter" amministrativo contabile, il conto consuntivo del 1987 è stato "a posteriori" notevolmente trasformato rispetto a quello oggetto di Relazione di questa Corte per l'anno 1987 e, segnatamente, per quanto concerne i dati contabili riferiti alle pagine 72, 73, 86 e 87, della Relazione medesima.

Si riportano qui di seguito i dati definitivi e completi afferenti il conto consuntivo EAAP 1987 segnalando, una per una, le modifiche introdotte dal Consiglio di amministrazione con le riferite deliberazioni assunte nelle adunanze del 27 maggio 1989 e 18 novembre 1989.

Per quanto concerne il "rendiconto finanziario" 1987

Entrata titolo 2° cap. 011 - Azzerata l'intera posta di lire 145.658 milioni quale contributo straordinario statale ex legge n. 122/1987.

Spesa titolo 1° cap. 5°. Contabilizzato il saldo delle fatture ENEL sui capitoli 310/B e 350/B dell'importo

---

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

complessivo di lire 80.000 milioni, invece che sotto forma di pagamenti in conto residui, in termini di riduzione dei residui passivi. Per effetto di detta riduzione l'ammontare dei residui passivi alla data del 31 dicembre 1987 rimane invariato.

Per quanto innanzi il rendiconto finanziario 1987 si chiude come appresso:

Totale accertamenti	933.933.210.319
Totale impegni	957.369.946.023
Disavanzo finanziario	<u>19.436.735.704</u> =====

Per quanto concerne il "conto economico" 1987

Risulta cancellata la posta di lire 145.658 milioni nella parte 1° dei ricavi alla categoria 3^ e trasferita nella parte 2° sotto la voce "sopravvenienze attive" di lire 65.658 milioni Banco di Napoli per i titoli assegnatogli, e sotto quella di "insussistenze passive" di lire 80.000 milioni per minor debito verso l'ENEL. Il saldo del conto economico è rimasto invariato.

Per quanto concerne la "situazione amministrativa" 1987

Lo scoperto di cassa all'inizio dell'esercizio e quello dei residui attivi risultano diminuiti di lire 65.658 milioni; le riscossioni in conto competenza ed i pagamenti in conti residui diminuiti dell'importo di lire 80.000 milioni. Per effetto delle suindicate variazioni il disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 1987 rimane invariato nell'importo di lire 25.773.038.624.

Per quanto concerne lo "stato patrimoniale" 1987

E' stata azzerata nelle "attività" la posta relativa ai titoli di stato per l'importo di lire 65.658 milioni e ridotta contestualmente nelle "passività" l'esposizione debitoria verso il Banco di Napoli per pari importo.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'esito finale della situazione patrimoniale resta invariato.

E' indispensabile, infine, fare una precisazione in merito allo scoperto bancario sul conto corrente libero n. 18 intrattenuto con il Banco di Napoli e passato dal saldo negativo di lire 94.848.237.231 alla data del 31 dicembre 1986 al saldo, ugualmente negativo ma di assai ridotte proporzioni, di lire 6.302.126.986 in conseguenza di tutte le operazioni di riassetamento contabile fin qui ricordate.

In realtà detto scoperto, figurante appunto nello "stato patrimoniale" 1987 dell'importo di lire 6.302.126.986, deve essere ulteriormente diminuito dell'importo di lire 15.069.948, importo che in una terza e definitiva stesura della situazione amministrativa approntata dal competente Servizio bilanci e contributi dell'EAAP in adempimento di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 4 del 18 novembre 1989 (già citato) è stato transitato dai "residui attivi" alle "riscossioni" in conto competenza. Detta rettifica si è resa necessaria per avere l'EAAP in un primo tempo erroneamente diminuito (nella seconda edizione della situazione amministrativa) le riscossioni in competenza e i residui attivi dell'esercizio, mentre nel rendiconto finanziario 1987 i residui attivi del cap. 011 erano stati pari a lire 79.984.930.052 (a cui aggiungendosi appunto l'importo di lire 15.069.948 si perviene al contributo di lire 80.000 milioni erogati dallo Stato per ripianare il debito "fatture insolute" dell'EAAP nei confronti dell'ENEL).

Nei prospetti che seguono sono riportati i dati relativi alle situazioni amministrative del triennio 1988-90; le situazioni sono precedute da quella del 1987 nella terza e definitiva edizione (di cui si è finito appena ora

di parlare), stante l'intricato susseguirsi nel merito di disposizioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici, dalla Ragioneria generale dello Stato e del Consiglio di amministrazione dell'EAAP.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 92		
<u>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1987 a)</u>		
Scoperto di cassa all'inizio dell'esercizio 1987		-22.383.254.125
Riscossioni in c/competenza	363.770.779.056	
Riscossioni in c/residui	112.577.104.269	+476.347.883.325
Pagamenti in c/competenza	370.314.585.101	
Pagamenti in c/residui	83.868.892.914	-454.183.478.015
Scoperto di cassa alla fine dell'esercizio 1987		-218.848.815
Residui attivi precedenti	28.462.297.003	
Residui attivi esercizio '87	574.162.431.263	+602.624.728.266
Residui passivi precedenti	41.123.557.153	
Residui passivi esercizio '87	587.055.360.922	-628.178.918.075
Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1987		-25.773.038.624

Prospetto n. 93		
<u>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1988</u>		
Scoperto di cassa all'inizio dell'esercizio 1988		-233.918.763
Riscossioni in c/competenza	392.942.152.895	
Riscossioni in c/residui	366.576.227.884	+759.518.380.779
Pagamenti in c/competenza	483.574.668.568	
Pagamenti in c/residui	283.181.646.098	-766.756.314.666
Scoperto di cassa alla fine dell'esercizio 1988		-7.471.852.650
Residui attivi precedenti	235.499.230.851	
Residui attivi esercizio '88	270.999.333.580	+506.498.564.431
Residui passivi precedenti	339.942.375.507	
Residui passivi esercizio '88	193.390.269.784	-533.332.645.291
Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1988		-34.305.933.510

a) Situazione amministrativa adottata con delibera in data 18 novembre del Consiglio di amministrazione dell'EAAP.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 94		
<b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1989</b>		
Scoperto di cassa all'inizio dell'esercizio 1989		7.471.852.650
Riscossioni in c/competenza	466.733.566.665	
Riscossioni in c/residui	346.001.921.236	+812.735.487.901
Pagamenti in c/competenza	551.961.869.983	
Pagamenti in c/residui	276.226.710.611	-828.188.580.594
Scoperto di cassa alla fine dell'esercizio 1989		-22.924.845.343
Residui attivi precedenti	155.917.272.744	
Residui attivi esercizio '89	582.204.625.383	+738.121.898.127
Residui passivi precedenti	255.380.346.690	
Residui passivi esercizio '89	496.989.226.145	-752.369.572.835
Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1989		-37.172.620.051

Prospetto n. 95		
<b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1990</b>		
Scoperto di cassa all'inizio dell'esercizio 1990		-22.924.945.343
Riscossioni in c/competenza	493.961.338.404	
Riscossioni in c/residui	292.572.391.801	+786.533.730.205
Pagamenti in c/competenza	599.843.199.735	
Pagamenti in c/residui	311.443.736.681	-911.286.936.416
Scoperto di cassa alla fine dell'esercizio 1990		147.678.151.554
Residui attivi precedenti	435.883.199.280	
Residui attivi esercizio '90	289.099.887.529	+724.983.086.809
Residui passivi precedenti	433.426.115.539	
Residui passivi esercizio '90	182.504.137.238	-615.930.252.777
Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1990		38.625.317.522

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prima di passare a considerazioni di merito sull'andamento del saldo delle "situazioni amministrative" sopra riportate, è preliminare obbligo - come di regola è stato adempiuto nella presente Relazione - fare il punto sulla rispondenza dei dati contabili riferiti nei documenti in esame con quelli contenuti negli altri documenti contabili ufficiali di cui è composto il "conto consuntivo".

Ora per quanto concerne la "situazione amministrativa" del 1990 i dati riferiti nel prospetto precedente n. 95 sono confermati dalla stessa Relazione al conto consuntivo 1990 pag. 107: in particolare è confermato nell'importo di lire 147.678.151.554 lo scoperto di cassa alla fine dell'esercizio 1990. Viceversa la "situazione patrimoniale 1990" alla voce "passività debiti di tesoreria" riporta al 31 dicembre 1990 uno scoperto nei confronti del Banco di Napoli, tesoriere dell'Ente, pari all'importo di cassa di £ 156.770.100.351 cui, sottraendo le disponibilità liquide di cassa presso l'EAAP (sempre alla data di fine esercizio) così come dichiarate tra le attività nella somma di £ 17.806.673.583, lo scoperto di cassa alla fine dell'esercizio 1990 si riduce a £ 138.963.426.768.

Va notato anche che lo "stato patrimoniale" indica una variazione intervenuta nel corso del 1990 sullo scoperto nei confronti del Banco di Napoli pari a £ 113.673.148.107 (quale differenza fra poco verosimili variazioni in aumento pari a £ 799.252.070.696 e variazioni in diminuzione pari a £ 685.578.922.589) mentre la Relazione al conto consuntivo pag. 59 (prospetto relativo alla cosiddetta "parificazione di cassa 1990") annota quale "riscossione" del Banco di Napoli l'importo di £ 676.864.197.803, nonchè uno scoperto (pag. 54) con il Banco di Napoli di £ 165.484.825.137.

In conclusione c'è una discordanza tra i vari dati contabili riportati dall'EAAP e i sopra richiamati

quantificabile nell'importo di £ 8.714.724.786: lo stesso importo differenziale che passa anche tra lo scoperto del c/c libero Banco di Napoli al 31 dicembre 1990 riportato nello "stato patrimoniale" (lire 156.770.100.351) e quello riferito a pag. 54 della relazione al conto consuntivo (lire 156.484.825.137).

La rilevata differenza di £ 8.714.724.786 potrebbe essere la conseguenza della vendita di "titoli" già appartenenti al conto vincolato destinato al trattamento di fine rapporto T.F.R. Nessuna documentazione ufficiale assevera però una tale supposizione, verbalmente e sinteticamente fornita dall'EAAP.

Non è possibile ricostruire quale operazione contabile sia alla base della rilevata differenza per la più volte censurata carenza di quelle "foots notes" che la letteratura anglosassone da tempo accoglie quale parte integrante di tutto il sistema dei valori di bilancio e che la quarta direttiva comunitaria n. 78/660 ha istituzionalizzato per i conti annuali dell'impresa (articoli 1, 43, 46).

Nè va dimenticato, per restare nel campo pertinente e specifico della contabilità pubblica, che l'art. 2 del D.P.R. n. 696/1979 espressamente prevede l'ipotesi che il bilancio di previsione (e a maggior ragione, ove occorra, il conto consuntivo) sia accompagnato da elaborati contabili e statistici atti a conferire maggiore chiarezza alle poste; ed il successivo art. 36 obbliga che sia evidenziata la consistenza dei conti di tesoreria e di cassa.

La Corte censura il comportamento omissivo dell'Ente ed invita il Ministero vigilante a richiedere sul punto una prospettazione contabile precisa ed intellegibile delle risultanze di bilancio. Sempre nell'ordine di idee ormai universalmente condivise secondo cui i conti consuntivi

---

**XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

assolvendo anche ad una funzione esterna debbono essere di facile comprensione per tutti coloro che hanno interesse ad esaminarli e non documento riservato soltanto per gli "addetti ai lavori", si manifesta l'esigenza che l'EAAP illustri partitamente nelle sue componenti le disponibilità liquide negli stati patrimoniali riassunte in modo estremamente sintetico e niente affatto comprensibile ed esaustivo, mediante la indicazione di una sola posta: altrettanto dicasi per gli interessi attivi che figurano nei conti economici Parte 1<sup>a</sup> mediante l'indicazione dell'ammontare complessivo della categoria dell'entrata n. 08 (comprensiva peraltro dei redditi di locazioni immobiliari (cap. 100) e di canoni di attraversamento (cap. 110)).

Prospetto n. 96

**DISPONIBILITA' LIQUIDE DI CASSA**

(in migliaia di lire)

(dati desunti dalla Stato patrimoniale)

	1987	1988	1989	1990
Consistenza inizio esercizio	6.806.983	6.068.208	8.091.647	20.172.006
Variazioni in più	—	2.023.439	12.080.359	1.550.416.963
Variazioni in meno	738.775	—	—	1.552.782.296
Consistenza a fine esercizio	6.068.208	8.091.647	20.172.006	17.806.673

Prospetto n. 97

**INTERESSI ATTM**

(in migliaia di lire)

(dati desunti dai rendiconti finanziari e dai conti economici)

	1987	1988	1989	1990
cap. 120 Entrata	1.058.428	13.752.225	2.187.100	907.580
cap. 130 Entrata	6.618.589	24.053	388.962	808.334
Totale	7.677.017	13.876.278	2.576.062	1.715.914

E' utile infine porre a confronto i dati consuntivi del prospetto che precede con quelli della previsione (in migliaia di lire).

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto n. 98

Capitolo 120 Entrate Interessi attivi su depositi e conti correnti

Esercizio	1987	1988	1989	1990
Previsione	1.000.000	2.000.000	1.000.000	830.000
Accertamento	1.058.427	13.752.224	2.187.100	907.580
Differenza	+58.427	+11.752.225	+1.187.100	+77.580

Capitolo 130 Entrate Interessi attivi su depositi e conti correnti

Esercizio	1987	1988	1989	1990
Previsione	200.000	6.470.000	—	805.000
Accertamento	6.618.589	24.053	388.962	808.333
Differenza	+6.418.589	-6.445.947	+388.962	+3.333

In relazione ai suindicati dati si premette che gli unici titoli di Stato figuranti tra le attività patrimoniali dell'Ente sono quelli del fondo vincolato destinato al trattamento di fine rapporto per il personale, disciplinato dall'art. 13 della legge n. 70/1975 a totale carico dell'Ente e denominato dall'art. 13 "indennità di anzianità".

Si osserva, poi, che le differenze tra previsioni ed accertamento riscontrate negli anni 1987 e 1988 sono l'effetto della particolare operazione di "riscalarizzazione" a far tempo dal 1°dicembre 1986 degli interessi dovuti all'EAAP dal Banco di Napoli nella misura del 13% della somma di lire 65.658 milioni in luogo degli interessi nella misura 9,85% annuale già corrisposti dal Banco per i certificati poliennali emessi dal Ministro del tesoro con decreto in data 15 settembre 1987 in esecuzione della legge 27 marzo 1987, n. 122.

Va detto, infine, che secondo le informazioni di fonte EAAP, tutti gli interessi attivi provengono dai conti correnti vincolati nonché dagli interessi dei titoli facenti parte dell'anzidetto fondo. Provenienza anomala, perchè trattandosi di fondi vincolati i rispettivi interessi dovevano necessariamente incrementare i fondi medesimi e non essere acquisiti al bilancio finanziario dell'Ente. La qual cosa conferma che il preteso vincolo in realtà opera soltanto in alcune occasioni ed in altre viene eluso.

### CONCLUSIONI

All'inizio della presente relazione è stato fatto richiamo a nuovi assetti organizzativi intesi ad un risanamento stabile dell'Ente, tale da consentire scelte di gestione improntate a retti criteri di imprenditorialità, efficienza ed economicità in vista del fine primario di un'autosufficienza conseguita attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi.

In particolare nel sottolineare come l'esperienza passata avesse dimostrato la difficoltà di un recupero di condizioni di equilibrio economico-finanziario, si era ravvisato soprattutto nella carenza di adeguate risorse di parte corrente l'ostacolo principale ad una decisa inversione di rotta.

Il triennio 1988-90 sembra aver segnato la tanto auspicata svolta: ripianato mercè l'apporto statale di £ 145.658 milioni di lire (di cui alla legge n. 122/1987) il grave "deficit" accumulatosi a tutto il 31 dicembre 1985; adeguate a livello remunerativo le tariffe dei servizi di acquedotto e fognatura; il rendiconto finanziario del 1990 si è chiuso in attivo di 714 milioni di lire.

Nondimeno numerose e preoccupanti sono le incertezze e le incognite sul futuro dell'Ente come molteplici e non lievi le disfunzioni e i ritardi che ancora affliggono l'impianto aziendale di cui si è a lungo parlato nelle pagine che precedono e che sinteticamente, le une e le altre, occorre ora passare in rassegna facendo il punto finale della situazione.

Organi dell'amministrazione

Al di là dei profili di stretta legittimità - che pur non sarebbero da escludere - non risponde a criteri di opportunità e di buon andamento amministrativo nè giova all'immagine dell'Ente di fronte alla pubblica opinione il fatto che i Consiglieri di amministrazione, a turno, siano chiamati con atto unilaterale del Presidente dell'EAAP a rivestire incarico di esperti con compensi che superano mediamente uno stipendio annuale di un dirigente amministrativo e non richiedono pari responsabilità, tempo e sacrificio personale.

Poichè la scelta degli esperti deve per legge essere necessariamente neutrale, intesa come è a perseguire esclusivamente interessi pubblici, si prospetta l'esigenza che con atto di amministrazione autolimitativo, sia esclusa la possibilità di chiamata di un qualsiasi consigliere e di magistrati amministrativi della regione Puglia all'ufficio di esperto, eliminandosi in tal modo in radice, a garanzia della trasparenza amministrativa, qualsiasi illazione su un uso scorretto del potere discrezionale di scelta.

Non risponde a criteri di sana gestione amministrativa l'aver destinato alcune stanze modellate col gusto architettonico tipico dell'epoca, site nel palazzo di via Cognetti in Bari - sede degli uffici centrali dell'EAAP - a cosiddetta "foresteria" per il Presidente dell'Ente.

Dell'uso fattone in questi ultimi anni va dato avviso alla Procura generale della Corte dei conti per l'accertamento di eventuale danno erariale.

Si richiama infine il competente Ministero dei lavori pubblici a dare sollecito adempimento al principio formulato dalla Sezione controllo Enti n. 1219 del 14 gennaio 1975 in tema di nomina di rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione (vedasi infra pag. 36).

Personale

Sembra necessaria una revisione degli organici che appaiono esuberanti rispetto ad una gestione da anni ormai indirizzata all'utilizzo sempre più esteso del mercato privato per la materiale esplicazione di servizi un tempo direttamente resi dal personale dell'Ente.

Per quanto concerne l'orario di lavoro l'adozione della settimana corta, generalmente seguita, comporta la permanenza ininterrotta nel luogo di lavoro per circa sette ore giornaliere: ne deriva un disagio innegabile sia dell'utenza sia dei prestatori di lavoro. L'inconveniente troverà tra breve soluzione, tenuto conto delle nuove disposizioni emanate nel settore del pubblico impiego alla stregua delle quali l'orario dovrà essere modificato in modo da comportare una ripartizione equilibrata tra mattina e pomeriggio delle prestazioni lavorative.

E' urgente una riconsiderazione dei vigenti trattamenti supplementari previdenziali (ancorchè destinati a scomparire) la cui interpretazione oltremodo generosa ha finito per lo scaricare esclusivamente sulla finanza pubblica fenomeni non certo imputabili all'Ente, quale il venir meno da un lato dei fondi per inadeguato apporto delle contribuzioni e dall'altro la crescita degli stipendi dovuta alla spinta inflazionistica.

Sulla complessa vicenda - di cui si è data ampia notizia nell'apposito capitolo dedicato all'argomento - va interessata la Procura generale della Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

### Tariffe

Un inasprimento dei canoni tariffari trova la sua giustificazione soltanto se i costi di gestione sono espressione di una attenta e sana politica aziendale.

Dalla relazione risulta che vi è ancora della strada da fare per conseguire tale traguardo, sia per quanto concerne una tempestiva percezione a carico degli utenti delle tariffe dovute; sia per quanto concerne la contrazione delle evasioni ai canoni di acquedotto, di fogna e di depurazione, imputabile a difettosa organizzazione dei servizi preposti; sia per quanto concerne un incremento della disponibilità di acqua pro-capite conseguibile per mezzo di nuovi approvvigionamenti e di una concomitante riduzione delle dispersioni nelle condotte adduttrici e di distribuzione.

Va messa all'ordine del giorno con riferimento a quest'ultimo punto ogni iniziativa intesa ad una sistematica azione di manutenzione del vasto patrimonio strumentale al fine di scongiurarne il progressivo ed inevitabile degrado tecnico.

Sempre in relazione ad una maggiore efficienza del fondamentale servizio di acquedotto dovrebbe l'Ente proporsi quale obiettivo da realizzare in brevissimo tempo lo studio per la fattibilità di procedure di esproprio delle acque sotterranee con gli strumenti offerti dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

Si potrebbe su questa via garantire l'utilizzazione di tutte quelle risorse idriche attualmente a disposizione dei privati proprietari dei terreni (ma non delle acque, suscettibili di uso pubblico, scorrenti nelle falde del sottosuolo) e l'Ente si potrebbe in parte affrancare in occasione delle ricorrenti emergenze stagionali da costosissime operazioni di utilizzazione dei pozzi privati.

Attività contrattuale

Essa va ricondotta ai fondamentali schemi della normativa comunitaria nel rispetto assoluto della "par condicio" e della libera concorrenza di mercato.

L'analisi dell'attività contrattuale posta in essere dall'EAAP nel triennio 1988-90 non giustifica il frequente uso e, spesso, abuso della trattativa privata. La quale, pur non essendo di per sè, un modello economico negativo, non può in ogni caso confliggere con il valore sociale e democratico della c.d. trasparenza dell'azione amministrativa.

Si rinnovano in particolare in questa sede di conclusioni le perplessità manifestate a proposito della vicenda contrattuale con la quale sono stati appaltati i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti di tronchi di acquedotto e fognatura nonché il servizio di custodia e conduzione delle reti di fognatura e dei recapiti finali nei ventuno ambiti territoriali in cui è stato diviso tutto il territorio servito dell'acquedotto pugliese.

Le perplessità, come meglio illustrato nel capitolo XI cui si fa rinvio, riguardano sia il numero estremamente esiguo delle offerte pervenute sia la durata dei contratti (sei anni prorogabili, a discrezione dell'Ente, di altri tre) che finisce in pratica per istituzionalizzare l'impresa appaltatrice nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente, stante l'onnicomprensività dei servizi tipici demandati.

Alla Procura generale della Corte dei conti si segnalano in particolare le questioni specifiche in tema di pubblicità, rispetto della "par condicio" e trasparenza di procedura dettagliatamente esaminate e censurate nei capitoli X e XI (cfr. infra pag. 207 e pag. 215).

Gestione economica-finanziaria e procedure amministrativo-contabili.

La configurazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo deve conformarsi alle reali caratteristiche dell'EAAP, ente pubblico non economico ed al tempo stesso ente produttore di servizi ed offrire una rappresentazione chiara e completa dei fatti gestionali accaduti: in questa prospettiva va affrontato e risolto il compito di un costante aggiornamento degli "inventari" e quello di una rivalutazione dei cespiti patrimoniali. .

Gli interessi attivi e passivi non debbono essere frazionati - come in effetti è stato fatto in questi ultimi anni - in una molteplicità ingiustificata di conti correnti bancari con il dannoso risultato che, essendo venuto meno la possibilità di una lucrosa compensazione tra partite attive e passive, l'Ente ha dovuto corrispondere maggiori e rilevanti somme a titolo di interessi passivi per effetto della differenza percentuale esistente tra i due tassi in gioco.

Sul punto va richiamata l'attenzione della Procura generale della Corte dei conti per l'accertamento di eventuale danno erariale (vedasi, in particolare, infra pag. 321 ultimo periodo).

In vista infine di un contenimento degli interessi passivi dovuti alla cronica deficienza di disponibilità liquide in cassa occorre senza indugio attivare il meccanismo procedurale di modifica del sistema di esazione delle tariffe nonchè porre in essere ogni utile iniziativa intesa ad accelerare i tempi per il rimborso da parte del Ministero delle finanze dei crediti I.V.A. (oltre 150 miliardi di residui attivi al 31 dicembre 1990).

\* \* \*

Dopo aver descritte e criticate, là dove è sembrato necessario, la struttura e l'organizzazione dell'Ente, si avverte l'esigenza di tentare, sia pure in forma assai

sintetica, un giudizio globale sulla realtà odierna e sulle immediate prospettive future.

L'EAAP è un organismo di grande rilevanza nel panorama economico e sociale italiano; per le Regioni Puglia e Basilicata, si può ben dire, una infrastruttura portante ed indissociabile per il progresso e le fortune di quei territori e di quelle popolazioni.

Erede e continuatore di una lunga e, per tanti aspetti, meritoria attività nel campo della costruzione di opere pubbliche acquedottistiche e di gestione dei correlativi servizi, in possesso per ciò stesso di un grandissimo patrimonio di esperienze tecniche ed imprenditoriali maturate nel corso di decenni, dotato di personale qualificato e di buon livello di preparazione e in taluni settori eccellente, l'Ente si trova tuttavia alle prese con problemi complessi e delicati sia di ordine politico sia di natura tecnica ed organizzativa.

Poichè è estranea alle finalità conoscitive del Parlamento ogni considerazione da parte della Sezione controllo Enti sulle scelte di fondo motivate da ragioni politiche si dà per scontato, senza apprezzamento di sorta, il dato storico della inserzione dell'EAAP in un'organizzazione pubblicistica che ha per altro pesantemente condizionato le scelte imprenditoriali e ha contribuito a fare dell'Ente un centro di riferimento di interessi anche non strettamente pertinenti alle finalità istituzionali che sono, o almeno dovrebbero essere, legate esclusivamente all'erogazione dei servizi idropotabili e di quelli complementari e connessi allo smaltimento delle acque.

Alle soglie della completa integrazione europea in un unico mercato di libero scambio dei merci e di prestazioni, l'Ente - di cui non sembra possibile in alcun modo la soppressione per l'insostituibile ed efficace funzione in

passato ed al presente tuttora svolta nei territori infraregionali di sua competenza -va tuttavia ripensato in termini di assoluta imprenditorialità e gestito, al di fuori e al riparo di interferenze politiche, con moderne tecniche aziendali.

Alla luce dell'esperienza ricchissima che si è venuta formando in oltre settanta anni di vita, appare necessario mantenere unita sotto un unico organismo la vasta rete di impianti fissi e di attrezzature a servizio delle popolazioni locali, presupposto indispensabile per la realizzazione di consumi più abbondanti, e di prestazioni più efficienti e meno costose.

Contemporaneamente ad una auspicabile trasformazione dell'EAAP da ente pubblico non economico ad istituzione governata esclusivamente da criteri aziendalistici, dovrebbe essere modificata l'attuale disciplina normativa in sintonia con il nuovo assetto istituzionale, facendosi venir meno di diritto e di fatto tutte quelle prerogative ed ipoteche (di provenienza da parte degli Enti territoriali locali) che gravano sull'Ente.

L'occasione favorevole potrebbe essere offerta dalla Direttiva CEE sulle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni. La direttiva del Consiglio n. 90/531 del 17 settembre 1990 (che ai sensi dell'art. 37 va recepita dagli Stati membri entro il 1 luglio 1992 con eventuale decorrenza dal 1° gennaio 1993) si applica all'EAAP, sia perchè "ente di diritto pubblico" sia perchè espressamente indicato nell'elenco allegato alla Direttiva. Poichè con una interpretazione (se non letterale) logica nella dizione "ente di diritto pubblico istituito allo scopo specifico di provvedere ad esigenze di pubblico interesse che non abbia carattere industriale e

commerciale" può comprendersi anche l'ente pubblico economico, nessuna difficoltà sotto il profilo della conformità all'ordinamento comunitario potrebbe opporsi alla trasformazione dell'EAAP in un ente pubblico economico titolare delle attuali funzioni ma in virtù di una propria competenza istituzionale indipendente da qualsiasi interferenza o delega da parte degli Enti pubblici territoriali.

Poichè, in definitiva, una delle più rilevanti contraddizioni in cui si dibattuto e si dibatte tuttora l'Ente è costituito da un lato dalla assoluta mancanza di una propria indipendenza finanziaria e conseguentemente da una propria autonomia nelle scelte programmatiche e progettuali; dall'altro dalla necessità di fare i conti con le esigenze e le pretese, legittimamente esercitate allo stato attuale di legislazione, delle Autonomie locali. Tutto ciò è reso più difficile dalla considerazione inoppugnabile che ben volentieri gli Enti pubblici locali, pur rivendicando in linea di principio e talvolta energicamente esercitando i propri poteri nella materia in esame (vedasi questione annosa e non risolta tuttora del contenzioso in essere con il Comune di Potenza e con il Comune di Castelluccio in tema di pagamento delle forniture di acqua somministrate dall'EAAP e di disponibilità delle fonti di approvvigionamento), preferiscono poi di fatto affidare la gestione dei servizi all'Ente, ben conscio che una gestione degli stessi in via diretta rischierebbe di appesantire i propri bilanci finanziari di ulteriori e maggiori passività.

L'Ente, a sua volta, per la sua posizione istituzionale, è tenuto ad assumere in gestione qualsiasi impianto gli sia affidato, anche quello più oneroso sotto il profilo economico nè può chiedere, quale controprestazione all'Ente locale (in disparte la carenza

da parte dell'EAAP di sistema di contabilità industriale in grado di quantificare gli specifici costi e ricavi derivanti dalla gestione di una determinata rete locale), compensi di integrazione alle tariffe riscosse dall'utenza.

Nè va dimenticato, all'inverso, che questa situazione, per così dire, di soggezione ha di fatto legittimato l'EAAP in passato e potenzialmente lo abilita nei momenti di difficoltà a chiedere interventi supplementari a carico della finanza pubblica.

Di fronte ad una situazione che si presenta del tutto svincolata dalle regole del mercato, un elemento aggiuntivo di perplessità se non di confusione, deriva dalla situazione di incertezza dei reali costi aziendali, prima fra tutti quello relativo all'acqua potabile. Quale è esattamente il costo di un metro cubo di acqua potabile erogato all'utenza dall'EAAP?

In un recente documento, per molti aspetti pregevole, contenente proposta di adeguamento delle tariffe idriche per l'anno 1991 ed elaborato dall'EAAP, si sostiene che i prezzi praticati dall'Acquedotto sono i più bassi in Europa e si pongono a raffronto i dati (1988) di Ginevra (lire 2.180 a metro cubo), di Francoforte (lire 1.580), di Vienna (lire 1.070) di Parigi (lire 627) di Roma (lire 480), e così via con quelli praticati dall'EAAP (lire 300).

Precisa il documento che la suindicata comparazione è scarsamente significativa se non vengono evidenziate le distanze e quindi i connessi costi di trasporto fra i punti di attingimento e quelli di erogazione che per l'EAAP sono di clamoroso divario rispetto agli acquedotti messi a confronto.

Ma è facile l'osservazione che il costo di lire 300 a metro cubo elaborato dall'EAAP non tiene in alcun conto del rilevantissimo onere costituito dagli interessi sul capitale permanentemente investito dallo Stato

nell'acquedotto pugliese in oltre ottanta anni di vita, ragion per cui un'analisi correttamente impostata sotto il profilo dell'economia aziendale, porterebbe a chissà quale costo finale per metro cubo di acqua erogato dall'Ente.

In conclusione, in un momento in cui nel Paese si è aperto da un lato un vivace dibattito sulle privatizzazioni, dall'altro è sorto e va crescendo l'interesse di società e gruppi imprenditoriali sull'acqua potabile come "affare" da coltivare e condurre a buon fine speculativo, in attesa del recepimento della citata direttiva CEE sui cosiddetti servizi esclusi e alle soglie della completa integrazione europea, numerose sono le incognite per il futuro dell'Ente la cui soluzione è in parte già nelle mani del Parlamento.

Come è stato ricordato in premessa (vedasi a pag. 25) non dovrebbe tardare una nuova normativa che superando le innegabili contraddizioni del sistema in atto, frutto di un disordinato accavallarsi di disposizioni spesso eterogenee, serva a mettere ordine in un settore così essenziale come quello dell'acqua potabile e dello smaltimento delle acque e della depurazione contribuendo in maniera incisiva allo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno.

In attesa di tanto, questo sembra potersi al momento affermare "cognita causa" allo stato degli atti: l'EAAP, nella sua attuale veste di ente pubblico non economico, ha bisogno di un sollecito ammodernamento delle strutture che appaiono sovrabbondanti e che si traducono in un sensibile aggravio dei costi generali a causa di una esuberanza del personale.

Ugualmente non procrastinabile si avverte l'esigenza di una amministrazione più attenta agli interessi specifici della utenza al centro ed in periferia e che sia in grado di eliminare del tutto scelte gestionali non sempre ispirate a criteri di efficiente imprenditorialità e a

---

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

tecniche aggiornate e che sono state oggetto appunto delle numerose osservazioni ed esemplificazioni evidenziate nel corso della presente relazione.



LA

# Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti  
a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria

nelle adunanze plenarie del 29 maggio e 5 giugno 1990

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio  
1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259  
esaminati gli atti

udito il relatore Presidente di Sezione dr. Ferdinando  
Angelini;

Ritenuto in

**F A T T O**

Nell'ambito della realizzazione di un programma di opere pubbliche acquedottistiche, finanziate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 4 comma terzo lett. c) della legge n. 84/1986 ed in esecuzione della delibera CIPE n. 19 del 29 dicembre 1986 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1987, l'EAAP (Ente autonomo per l'acquedotto pugliese) con delibera consiliare n. 4 del 26 ottobre 1987 approvava l'affidamento in concessione con i metodi della licitazione privata - art. 24 lettera b della legge n. 584/1977 - e della trattativa privata dei lavori previsti nelle convenzioni stipulate con l'Agensud autorizzando contestualmente il Presidente dell'Ente a nominare apposite Commissioni con compiti di prequalificazione delle ditte presentatrici delle domande di partecipazione.

All. 1

dell'esame delle offerte presentate e dall'aggiudicazione per le licitazioni private e con compiti dell'esame degli aspetti tecnici ed economici dell'offerta per le trattative private.

Con provvedimenti presidenziali nn. 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319 e 2320 del 30 ottobre 1987 vennero nominate sette Commissioni (le prime tre relativamente all'affidamento in concessione dei lavori con il metodo della licitazione privata - art. 24 lett. b della legge n. 584/1977 -, le ultime quattro con il metodo della trattativa privata); ciascuna Commissione risultava composta da un magistrato amministrativo o contabile (presidente); da un consigliere di amministrazione dell'EAAP, da due tecnici esperti della materia; da un esperto amministrativo e da un segretario.

Con successivo atto n. 10/10 della Giunta permanente nella seduta del 28 gennaio 1988 fu deliberato il meccanismo di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti la Commissione e al segretario assumendosi, quale presupposto, che i compiti svolti dalle Commissioni in esame si sostanziano in vera e propria attività professionale da remunerare applicando la tariffa degli ingegneri ed architetti approvato con legge 2 marzo 1949 n. 143 e successive modificazioni.

Più precisamente la Giunta stabilì un onorario a

percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera posta a base della licitazione-privata o della trattativa privata, distinguendo tuttavia gli appalti di importo fino a cinque miliardi da quelli superiori a cinque miliardi.

Per il primo gruppo alla determinazione del compenso globale si giungeva per mezzo di tre prodotti: percentuale della tariffa professionale ingegneri ed architetti tabella A categoria ottava moltiplicata per l'aliquota dello 0,42%, per quella dello 0,25% (incarico parziale: art. 18 legge n. 143/1949) e per quella dello 0,15% (urgenza: art. 2 terzo comma stessa legge).

Per il secondo gruppo (appalti di importo superiore ai cinque miliardi) il criterio adottato era diverso e molto più semplice, l'onorario risultando dal prodotto dell'importo dell'opera appaltata per una percentuale progressivamente decrescente (stabilita dalla Giunta) compresa da un massimo dell'1,62% (per gli appalti fino a 15 miliardi) ad un minimo dello 0,32% (per gli appalti oltre i 150 miliardi).

Determinato con gli anzidetti criteri il compenso complessivo spettante alla Commissione, questo veniva diviso per il numero dei componenti le Commissioni compreso il segretario (vale a dire per sei); per il presidente della Commissione il quoziente ottenuto era assoggettato ad una mag-

giorazione del 20%.

Per le Commissioni interessate all'affidamento in concessione delle opere acquedottistiche con il metodo della trattativa privata i compensi anzidetti erano ridotti del 30%.

Infine, per i componenti le Commissioni (compreso il segretario) dipendenti dell'Ente ma scelti per la particolare competenza nel settore era prevista la liquidazione forfettaria di un compenso ragguagliato ad ore di "straordinario" compreso tra le cento ore - per importo di appalto fino a 20 miliardi - e le duecento ore - per importo di appalto superiore ai 100 miliardi.

In epoca pressoché contemporanea al programma di opere pubbliche finanziato dall'Agensud, venne affidata altresì all'EAAP la costruzione di una variante al ponte canale di Atella in base a progetto redatto dall'Ente stesso e finanziato per il 70% della spesa dal Provveditorato regionale alle OO.PP. di Bari, ai sensi degli articoli 14 e 15 del D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090 e per il restante 30% dal Ministero della protezione civile giusta ordinanza in data 10 aprile 1986 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 89 del 17 aprile 1986.

Per l'affidamento dei lavori in questione fu prevista nel decreto del Provveditore regionale alle OO.PP.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della Puglia (decreto in data 13 giugno 1986 n. 6224 registrato il 22 dicembre 1986 reg. 2 fg. 160) la procedura di gara di appalto-concorso secondo la soluzione indicata in progetto o altra alternativa proposta dalle ditte concorrenti; e per l'esperimento della gara con delibera consiliare n. 9 del 3 ottobre 1987 fu nominata ai sensi del terzo comma dell'art. 59 del D.P.R. 18 dicembre 1979 n. 696 apposita Commissione (composta da quattro componenti più un segretario) incaricata dell'esame comparativo dei diversi progetti-offerta delle ditte concorrenti e della aggiudicazione dell'appalto.

Con provvedimento n.10/27 del 19 maggio 1988 la Giunta permanente deliberò di corrispondere ai componenti dell'anzidetta Commissione non dipendenti dall'Ente i compensi previsti nella deliberazione sopra ricordata in data 20 gennaio 1988 ed ai componenti dipendenti un compenso pari a settanta ore di lavoro straordinario, nessun compenso invece spettando al segretario della Commissione.

Sia i compensi erogati in occasione del programma di opere finanziate dall'Agensud sia quelli relativi all'appalto-concorso per la costruzione di una variante al ponte canale di Atella furono posti a carico del cap. 32 dell'esercizio 1988 per un importo complessivo di f. 1.061.280.509 secondo quanto risulta dal conto consuntivo deli

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

berato dal Consiglio dell'EAAP nella seduta del 21 luglio 1989.

In relazione alla spesa così determinatasi il Collegio dei Revisori dell'EAAP con verbale del 19 maggio 1988 ebbe ad osservare che il ricorso ad un procedimento di affidamento delle funzioni proprie dell'Ente a Commissioni non regolamentari ed a liberi professionisti, quando assumeva aspetti ricorrenti e macroscopicamente onerosi, era da evitare tenuto conto che l'Ente era dotato di ruoli professionali e quindi di personale tecnico e legale che avrebbe dovuto validamente attendere a tali funzioni.

A seguito della riferita osservazione il Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato con nota n. 140746 del 9 giugno 1988 ed il Ministero dei lavori pubblici con nota n. 2210 del 27 luglio 1988 hanno chiesto chiarimenti in merito alla costituzione delle predette Commissioni. Con nota n. 1620 del 30 settembre 1988 l'EAAP ha risposto che la procedura adottata era stata effettuata nel rispetto del D.P.R. n. 696 del 1979 e che in merito ai compensi stabiliti dalla Giunta esecutiva era stato preliminarmente sentito il consulente prof. Aldo Loiodice dell'Università di Bari il quale aveva reso il proprio parere in applicazione dei criteri della tariffa di cui alla legge n. 143/1949, come precisato e confermato con la circolare del Ministero dei lavori pubblici

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ufficio Studi e legislazione in data 31 luglio 1984 n. 1289 circa gli onorari spettanti a funzionari ministeriali.

Non risultano altri interventi da parte dei Ministeri vigilanti dopo la riferita risposta dell'Ente.

Con richiesta motivata del 30 novembre 1989, diretta al sig. Presidente della Corte dei conti, il magistrato investito di funzioni di controllo ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 ha posto questione di legittimità e di rispetto dei criteri di economicità in relazione alla corresponsione dei summenzionati emolumenti (e di riflesso degli atti presupposti), con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) commisurazione degli onorari corrisposti ai membri esterni sia sotto il profilo dell'"an", sia sotto il profilo del "quantum";
- b) corresponsione del compenso ai Consiglieri di amministrazione partecipanti alle Commissioni in rappresentanza dell'Ente;
- c) partecipazione alle Commissioni di un esperto amministrativo in aggiunta al magistrato presidente;
- d) corresponsione del compenso ai componenti "interni" in relazione al principio di onnicomprensività;
- e) mancato accertamento da parte dell'Ente del requisito della

autorizzazione rilasciata ai magistrati incaricati della presidenza delle Commissioni.

Con ordinanza n. 43/90 del 21 maggio 1990 il Presidente della Corte dei conti ha convocato e deferito alla Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria nell'adunanza plenaria del 29 maggio 1990 la pronuncia (già in precedenza assegnata all'adunanza del giorno 20 marzo 1990) in ordine alle questioni come sopra sollevate dal magistrato investito delle funzioni di controllo presso l'EAAP.

Di tale convocazione è stata data tempestiva notizia ai Ministeri dei Lavori pubblici, dell'Interno e del tesoro nonché all'EAAP; quest'ultimo con memoria illustrativa del 3 marzo 1990 ha dedotto:

- 1) in via generale la spettanza in punto di diritto del compenso per la prestazione resa, trattandosi di attività professionale da ricondurre in un rapporto privatistico di lavoro autonomo;
- 2) in via specifica la congruità del compenso corrisposto; raggugliato alla tariffa degli ingegneri (più basso di quella degli avvocati) e di fatto sottoposto a consistenti abbattimenti ed aggiustamenti;
- 3) la complessità dell'attività svolta dalle Commissioni fina-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lizzata all'acquisizione del progetto ritenuto meritevole di approvazione per i suoi apporti all'affinamento e miglioramento progettuale ed al superamento della fase della progettazione di dettaglio, altrimenti incombente all'Amministrazione;

- 4) il difetto nella specie di una qualsiasi rappresentanza dell'Ente da parte dei Consiglieri di amministrazione, non essendo la partecipazione di questi ultimi prevista normativamente bensì preordinata alla formazione della volontà di un diverso e speciale organo consultivo;
- 5) l'opportunità di un esperto amministrativo in aggiunta al magistrato presidente in considerazione della diversa esperienza e professionalità;
- 6) la nomina dei "componenti tecnici" interni dell'Ente non riferibile ad attività svolta "ratione officii" od in rappresentanza dell'amministrazione;
- 7) l'estraneità dell'Ente in ordine al rapporto interno autorizzante-autorizzato e comunque l'aspetto marginale dell'autorizzazione medesima la cui eventuale irregolarità non invalida né l'investitura né l'opera prestata dal magistrato.

All'adunanza del 29 maggio 1990 sono intervenuti in rappresentanza dell'EAAP il suo Presidente dr. Emilio Lagrotta

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ed il Direttore generale dr. Aldo Rossi; il Presidente Lagrotta, dopo l'esposizione dell'argomento all'ordine del giorno della riunione da parte del relatore Presidente di sezione Ferdinando Angelini, ha illustrato brevemente quanto già esposto nella memoria presentata, ribadendo che la determinazione dei compensi contestati è avvenuta con il giusto criterio della proporzionalità oggettiva dell'emolumento dovuto alla complessità della attività svolta e quindi anche nel rispetto del principio di economicità, poichè le Commissioni sono state chiamate a formulare giudizi particolarmente qualificati per i quali si rendeva necessaria una specifica competenza tecnico-amministrativa per l'esame dei progetti provenienti da imprese altamente qualificate.

Il Presidente dell'EAAP concludendo, a maggior conferma di quanto già esposto nella memoria circa la legittimità dei compensi erogati ai Consiglieri di amministrazione e ai dipendenti quali "componenti interni", ha prodotto e depositato le decisioni n. 26/1989 e n. 399/1989 del TAR Puglia e la decisione n. 541/1990 Sezione VI del Consiglio di Stato.

Il Ministero dei Lavori pubblici, quello dell'Interno e quello del Tesoro non hanno inviato alcun rappresentante né depositato alla Corte deduzioni o documenti

sulle questioni all'esame della Sezione.

Considerato in

D I R I T T O

1) Nella materia disciplinata dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 l'attività di controllo posta dall'art. 12, ancorchè finalizzata ad un giudizio ed ad un referto al Parlamento sulla economicità e convenienza della gestione in correlazione al perseguimento dei fini dell'Ente pubblico funzionale, ha per postulato la legittimità dell'operato degli organi sociali e la regolarità anche formale amministrativa e contabile degli atti posti in essere.

In questo quadro generale si colloca la fattispecie materiale all'esame della Sezione in cui, appunto, in merito ai compensi erogati dall'EAAP ai componenti le anzidette Commissioni di appalto-concorso, di licitazione privata e di trattativa privata, occorre accertare la conformità a legge dei pagamenti disposti e di riflesso dell'atto presupposto.

2) In ordine dunque alla questione preliminare della legittimità della delibera consiliare n. 9 del 3 ottobre 1987, nonché dei provvedimenti presidenziali nn. 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319 e 2320, tutti in data 30 ottobre 1987, con i quali furono nominate le otto Commis-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sioni, la conformità a legge delle disposte nomine - ad avviso della Sezione - trova ragion d'essere e valido riferimento in specifiche norme regolamentari, vale a dire negli articoli 56, 57 e 59 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696 recante approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

I richiamati articoli conferiscono infatti al Consiglio di amministrazione o ad altro organo all'uopo delegato la facoltà di nominare apposite Commissioni nel procedimento di formazione del contratto (licitazione-privata: articolo 56 e 57; appalto-concorso: art. 59); e, come già ricordato sopra, la nomina della Commissione dell'appalto-concorso fu direttamente disposta dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 9 del 3 ottobre 1987, mentre le nomine delle Commissioni per licitazione-privata e per trattativa privata furono disposte dal Presidente dell'Ente su delega consiliare n. 4 del 26 ottobre 1987.

- 3) Per quanto concerne in particolare le Commissioni per la trattativa privata l'assenza nell'art. 61 primo comma numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 696/1979 di un

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esplicito richiamo ad apposite Commissioni (a differenza dell'ipotesi di cui al n. 3 relativa all'acquisto, la permuta e la locazione attiva e passiva di immobili ecc. ecc.) non può essere interpretata nel senso che la norma abbia inteso vietare in tutte quelle evenienze un potere di nomina da parte del Consiglio di amministrazione o di altro organo all'uopo delegato.

Ove si consideri, invero, che il ricorso alla trattativa privata, nel contesto delle procedure più ampie dell'evidenza pubblica, è ammessa unicamente nelle situazioni speciali enumerate nel richiamato art. 61, non si vede la ragione di logica per la quale - rimosso che sia il limite imposto dal legislatore - l'Ente nel procedimento di formazione del contratto non possa avvalersi di un parere non vincolante dato da una Commissione di esperti al fine di farsi assistere nella scelta dell'appaltatore.

- 4) C'è ora da chiedersi, risolto positivamente il quesito circa la facoltà dell'Ente di nominare Commissioni aventi compiti di prequalificazione e di scelta delle Ditte appaltatrici di lavori pubblici di cui alla legge n. 64/1986, se di dette Commissioni possano fare parte anche componenti estranei all'Ente medesimo.

Dall'esame delle disposizioni regolamentari di cui al

D.P.R. n. 696/1979 non è dato rinvenire una specifica norma che lo consenta, ma neppure una che lo vieti. Tanto basterebbe, però, se si aderisse ad un canone interpretativo semplicistico e ormai obsoleto secondo cui nel diritto pubblico tutto ciò che non è permesso è vietato (a differenza di quanto accadrebbe nel privato dove tutto ciò che non è vietato è permesso) per ritenere illegittimo l'atto che ha chiamato a partecipare alla Commissione persone estranee (o in relazione alla prestazione richiesta da considerare estranee) all'apparato ed alla vita dell'Ente.

Senonchè, a ben vedere, proprio nel D.P.R. n. 696/1979 si rinvencono fattispecie normative in cui esplicitamente si prevede l'inserzione nelle attività procedurali di competenza dell'Ente di soggetti estranei all'istituzione; ad esempio, il già citato art. 61 n. 3, l'art. 63 secondo comma; ma già precedentemente, l'art. 2 del R.D.L. 2 agosto 1938, n. 1464, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 74 nell'affidare all'EAAP la costruzione, il completamento e la gestione delle reti e degli impianti di fognatura negli abitati, prevedeva la facoltà di avvalersi, occorrendo, dell'opera di privati professionisti.

Alla luce di tali precedenti normativi sembra corretto che l'interprete, non rinvenendo nell'ordinamento vigente una precisa disposizione che autorizzi o vieti nel caso in esame la nomina di estranei nelle Commissioni in parola, decida la questione avendo riguardo a casi simili o a materie analoghe (art. 12 disposizioni preliminari codice civile) di guisa che, in applicazione del criterio analogico, pare doversi concludere che non possa essere contestato all'Ente, in linea di principio, il potere di chiamare a far parte delle Commissioni medesime elementi estranei provvisti per altro di particolare competenza tecnica ed amministrativa, ogni qualvolta motivate occorrenze di fatto ne consiglino la partecipazione al collegio.

In altre parole, il titolo legale di partecipazione all'organo collegiale dell'esperto si fonda su un requisito di mera capacità professionale che prescinde dalla sua appartenenza a particolari categorie, sicchè il rapporto di fiducia che si viene a configurare tra l'Autorità che procede alla scelta ed il soggetto prescelto (cfr. determinazione n. 1195 del 15 gennaio - 12 febbraio 1974) è del tutto "assimilabile al conferimento di un incarico professionale, analogo, nella sostanza, agli incarichi che

possono essere attribuiti, ai sensi dell'art. 380 secondo comma del Testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 anche ad estranei alle amministrazioni dello Stato, qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza" (cfr. determinazione n. 1741 del 6 dicembre 1983).

- 5) In tali termini deciso il punto pregiudiziale concernente gli atti presupposti, la prima questione di merito da affrontare riguarda la conformità o no a legge dei criteri prescelti ai fini della determinazione del compenso, poi di fatto liquidato, ai componenti del collegio.

Nella memoria illustrativa dell'EAAP del 3 marzo 1990, si deduce che mancando una norma specifica per la liquidazione ed il pagamento dei compensi in parola è corretto riportarsi alla tariffa professionale degli ingegneri ed architetti (tabella A e B onorario a percentuale) - di cui alla legge 2 marzo 1949 n. 143 e successive modificazioni - che - a detta dell'Ente - appare la più pertinente alla bisogna appartenendo la progettazione, la valutazione dei progetti-offerta ed il collaudo alla medesima categoria concettuale e professionale di prestazioni d'opera.

La tesi non può essere accolta per diverse ragioni. In primo luogo la Sezione rileva che inesattamente si sostiene

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da parte dell'Ente l'adozione di un criterio coerente in analogia ai criteri a base della tariffa professionale richiamata, quando nella realtà l'Ente si è avvalso per la determinazione dei compensi non di un solo criterio ma di tre criteri tra di loro incompatibili.

Come specificato in narrativa, è stato utilizzato per taluni elementi di calcolo e limitatamente agli appalti di importo non superiore ai cinque miliardi, un criterio suggerito da un parere dell'Ufficio studi e legislazione del Ministero dei lavori pubblici prot. n. 1289 del 31 luglio 1984 in relazione ad appalto - concorso di diga foranea del porto nuovo di Trieste: invero secondo il citato parere il compenso spettante ai componenti la Commissione giudicatrice dell'appalto-concorso rappresentava una frazione (il 5% e non il 100%) della parcella teorica spettante al progetto parziale (42% della tabella A categoria 8<sup>a</sup> della tariffa professionale) con l'aggiunta del 25% per prestazione parziale (art. 18 della legge n. 143/1949) più percentuali minori per rimborso forfettario spese varie e per numero di progetti esaminati.

Per gli appalti di importo superiore ai cinque miliardi non è stato seguito l'anzidetto criterio e sulla base di aliquote percentuali decrescenti fissate direttamente dal-

l'Ente (non è dato comprendere in applicazione di quale regola uniforme) il compenso è stato determinato dal prodotto di detta percentuale moltiplicato l'importo dell'appalto.

Va dato atto che le aliquote percentuali adottate nella specie sono meno elevate di quelle previste dalla tabella A di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 11 giugno 1987, a ciò forse spinto l'Ente dall'intento di contenere una spesa già rilevante.

Il procedimento descritto è stato applicato per l'appalto-concorso e per le licitazioni private, mentre nelle quattro ipotesi di trattativa privata il compenso è stato ridotto del 30%.

E' da notare infine che nonostante il dichiarato proposito, espresso nelle premesse delle deliberazioni n. 10/10 del 28 gennaio 1988 della Giunta permanente, di tenere conto ai fini della determinazione del compenso della difficoltà dell'esame del numero e delle complessità dei progetti presentati, nessuno di questi parametri (neppure quello più semplice del numero dei progetti) è stato poi quantificato ed assunto tra gli elementi di determinazione del calcolo

6) Già dalle osservazioni ora enunciate emerge con evidenza

l'incongruenza logica dei tre criteri adottati (appalti superiori o no ai cinque miliardi, trattativa privata) e l'impossibilità di una razionale valutazione di essi, proprio perchè espressione di parametri arbitrariamente posti ciascuno a sé stante.

Ma due più gravi censure, ad avviso della Sezione, investono la legittimità dell'operato dell'Ente.

Innanzitutto l'aver posto sullo stesso piano, ai fini della quantificazione del compenso, la prestazione complessiva del progettista e quella svolta dalla Commissione in sede di esame e di scelta del progetto, quasi che la tariffa professionale vigente degli ingegneri e degli architetti conosca esclusivamente nelle modalità inerenti alla sua determinazione l'onorario a percentuale e non pure quello a quantità, a vacanza o a discrezione.

Quando si adotta l'onorario a percentuale, come è avvenuto nella fattispecie in esame, si pongono sullo stesso piano, sotto il profilo della qualità e della quantità della prestazione, attività ontologicamente diverse: ed invero una cosa è formulare e compilare un progetto ed un preventivo per mezzo di disegni, calcoli e stime, provvedere poi alla direzione dei lavori, prestare assistenza al collaudo, contabilizzare e liquidare i lavori eseguiti ecc. ecc. (operazioni tutte comprese di norma nel-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la prestazione complessiva cui è tenuto il professionista progettista e per cui è compensato ai sensi dell'art. 19 della legge n. 143/1949), altro è esaminare e scegliere un progetto già formulato in tutti i suoi particolari.

Sotto un profilo economico (vale a dire dei costi sopportati) l'identificazione è incongrua perchè la redazione di un progetto comporta sempre delle spese (e non di rado ingenti) che sono a completo carico del progettista per esplicita disposizione dettata dall'art. 13 della legge ora citata (secondo l'enunciazione fattane dalla norma: spese di ufficio, di personale di ufficio - sia di concetto che d'ordine -, di cancelleria, di copisteria, di disegno). Risulta dimostrato, pertanto, che con la percentuale previste dalle tabelle A e B della tariffa professionale non si compensa unicamente l'ideazione progettuale, più o meno valida, funzionale od artistica del progettista ingegnere od architetto, ma si rimborsano nel contempo veri e propri costi da lui sopportati per la redazione del progetto.

E' chiaro che neppure uno di questi costi è stato sopportato dai componenti le Commissioni di appalto-concorso, di licitazione privata e di trattativa privata e dunque anche per questo secondo aspetto non si giustifica un compenso ragguagliato all'importo dell'appalto.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Né deve trarre in inganno, ai fini della soluzione dei concetti qui dibattuti, il fatto che ai sensi delle disposizioni vigenti i componenti delle Commissioni di collaudo (legati da rapporto di impiego e di servizio con la Pubblica Amministrazione in genere) hanno diritto al medesimo compenso previsto per gli ingegneri ed architetti collaudatori dalla tabella professionale, poichè nella specie viene valutato in modo omogeneo una prestazione professionale resa in pari entità e misura da tutti i componenti la Commissione e dunque non c'è nessuna ragione logica (almeno da questo lato) di differenziare tra quelli il compenso previsto in via specifica e puntuale dalla tabella C della legge professionale.

In secondo luogo deve farsi carico agli amministratori dell'Ente di essersi determinati alla corresponsione del compenso a gare espletate: si desume dagli atti adottati dall'Ente che né in sede di autorizzazione da parte del Consiglio di amministrazione a dare seguito alle convenzioni stipulate con l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (deliberazione n. 4 del 26 ottobre 1987), né in sede di nomina delle apposite Commissioni (delibere presidenziali del 30 ottobre 1987) furono previ-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sti compensi a favore dei componenti di quelle, vuoi sotto il profilo dell'"an" vuoi sotto il profilo del "quantum", e di conseguenza i correlativi impegni di spesa.

Ciò significa che quelle deliberazioni furono votate senza il rispetto dei canoni tradizionali di contabilità ai quali l'Ente è tenuto a conformarsi (per la fase dell'impegno della spesa art. 17 D.P.R. n. 696/1979; per le condizioni e termini del rapporto istaurando art. 77 citato D.P.R. ed art. 12 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.)

A detta osservazione afferente la legittimità dell'azione amministrativa non può essere dissociata in punto di merito la considerazione della sua inopportunità. E' chiaro, infatti, che l'operato degli amministratori, in quanto ai tempi ai modi ed ai criteri di determinazione del compenso, sarebbe stato con ogni probabilità ben più vantaggioso, ai fini di una giusta commisurazione dell'emolumento alla prestazione ed in rapporto alle incidenze che ne sono derivate, se preceduto dalla necessaria valutazione dell'un elemento rispetto all'altro.

In altre parole, essendo mancata prima dell'affidamento dell'incarico, ossia prima dell'inizio dell'esecuzione del rapporto, una precisa ed analitica individuazione della natura ed onerosità dei contenuti della prestazione da ren-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dersi collegialmente dai componenti, né essendovi stata perciò una predeterminazione (d'ufficio o, se del caso, con gli interessati) dei parametri cui commisurare nell'ambito del sinallagma la controprestazione, appare fondato il dubbio che se detto comportamento omissivo non fosse stato seguito il corrispettivo spettante ai componenti sarebbe stato inferiore.

- 7) E' convincimento della Sezione che la misura dei compensi, così come stabilita dalla Giunta esecutiva dell'Ente mediante il dichiarato riferimento agli onorari a percentuale contemplati dalle tabella A e B della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti di cui agli articoli 14, 15, 16, 18 e 19 della legge n. 143/1949 e successivi aggiornamenti, sia viziata da manifesta illogicità in quanto misura ragguagliata a parametri non omogeni, anzi contraddittori, nel presupposto di un'analogia di prestazioni che viceversa va esclusa in considerazione della sostanziale diversità di esse.

In conclusione la tipologia procedimentale che assume valore nella fattispecie in esame - caratterizzata da un lato della opportunità (discrezionalmente ponderata dall'Ente pubblico) di avvalersi di prestazioni professionali estranee al rapporto di impiego od onorario e dall'altro dal correlato

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

obbligo di corrispondere il compenso - va individuata sulla base dei seguenti elementi:

- a) la remunerazione deve essere predeterminata e portata a conoscenza degli interessati, e non fissata a prestazione avvenuta con il risultato di esporre l'Ente a possibili contestazioni e connessi imprevedibili oneri;
- b) il necessario equilibrio delle prestazioni contrapposte deve essere conseguito in funzione dell'impegno profuso, della difficoltà obiettiva dell'opera resa e del tempo richiesto dal suo espletamento, assicurando in tal modo l'uguaglianza e la proporzionalità del compenso tra i percettori di esso;
- c) l'entità del compenso deve essere stabilita con provvedimenti di carattere generale da sottoporre all'approvazione delle Autorità vigilanti.

Nel ricorso ai principi desumibili dalla legge 20 marzo 1975 n. 70 e delle susseguenti normative è da trovare infine la chiave per la soluzione di tutti i possibili casi non espressamente regolati o non regolabili con i mezzi di integrazione già considerati.

In questo ordine di idee la Sezione con precedente determinazione n. 1817 del 12 marzo 21 giugno 1985 si è pronunciata nel senso che agli effetti del contenimento della spesa pubblica l'art. 32 della citata legge n. 70, al di là

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dello specifico precetto da esso posto, è manifestazione di norma programmatica valida per ogni compenso da attribuire agli organi individuali e collegiali comunque operanti negli enti ausiliari dello Stato. Ne consegue, quale corollario, che nel fissare i compensi relativi a prestazioni esorbitanti i normali compiti di ufficio vanno salvaguardati in ogni caso quei criteri di economicità indispensabili ad ogni sana gestione.

8) Le considerazioni ora svolte impongono una pronuncia di illegittimità in ordine alla misura dei compensi liquidati dall'EAAP. Tale dichiarazione, tuttavia, anche se assorbe per se stessa eventuali altri profili patologici degli atti in esame, non può costituire il limite dell'attività della Sezione, poichè solo dalla verifica di tutti gli elementi costituenti la complessa fattispecie può adempiersi interamente il compito spettante alla Sezione che è anche quello di indirizzare l'Ente al raggiungimento dei fini istituzionali per mezzo di un corretto svolgimento delle sue funzioni.

A questo scopo occorre, in un ampliamento del campo di indagine, soffermarsi a considerare, uno per uno, gli altri aspetti della vicenda contestati all'EAAP al fine di non lasciare problemi insoluti e conseguenti incertezze.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Perplessità sono state prospettate in ordine alla compatibilità della qualità di "consigliere di amministrazione" dell'Ente con l'incarico di componente la Commissione.

Dal problema così formulato esula evidentemente ogni questione circa eventuali conflitti di interesse che potrebbero sorgere dal fatto che il consigliere componente la Commissione abbia fatto parte a sua volta dell'organo di amministrazione (Consiglio, Giunta esecutiva) chiamato a deliberare sulla partecipazione del consigliere alla Commissione medesima.

E' ovvio che in una situazione del genere si renderebbe obbligatoria l'astensione del designando; risulta però dagli atti dell'Ente che una situazione del genere in realtà non si è verificata, atteso che le nomine dei componenti le Commissioni sono state tutte disposte dal Presidente dell'Ente su delega del Consiglio di amministrazione e nell'unica occasione in cui la nomina è stata disposta direttamente dal Consiglio (appalto-concorso di cui alla delibera n. 9 del 3 ottobre 1987) il Consigliere dell'Ente, poi titolare della presidenza della Commissione di appalto-concorso, non aveva partecipato alla votazione.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9) Ciò precisato, è ora da analizzare la natura dei compiti svolti nell'ambito della Commissione dai Consiglieri; se cioè la partecipazione di costoro trovi in astratto la sua ragione d'essere nella formula organizzatoria conosciuta con il nome di "rappresentatività", nel senso appunto che il Consigliere sarebbe designato dall'Ente in seno alla Commissione per tutelare in via specifica gli interessi (pubblici) dell'ente; ovvero sia dettata esclusivamente dalla esigenza di valersi ai fini della scelta dell'appaltatore di persona esperta nel campo amministrativo e in quello tecnico.

Sembra alla Sezione che non essendo possibile desumere dagli atti dell'Ente una volontà di questo intesa ad affidare al Consigliere designato in Commissione funzioni di "rappresentatività", la partecipazione di questi non possa essere altrimenti intesa che quale specifico contributo di persona (particolarmente qualificata per requisiti di istruzione, cultura professionale ed esperienza) alla soluzione di problemi attinenti la materia della contabilità pubblica e delle opere pubbliche; e, di converso, l'attività profusa in quella sede altro non sia che esplicazione di compiti estranei alle funzioni di natura onoraria svolte nella struttura organizzativa del-

l'Ente nella pubblica veste di Consigliere.

Si deduce da quanto osservato che il Consigliere può essere a buon diritto riguardato ai fini del suo inserimento nelle Commissioni in discorso quale "esperto" alla stessa stregua di un qualsiasi "estraneo" all'EAAP (come già chiarito al precedente punto n. 4) e nella sua qualità di "esperto estraneo" ha titolo per essere compensato secondo le modalità e criteri enunciati sopra al punto 7 lettere a) b) e c).

Va perciò dichiarata la conformità a legge della corresponsione di compensi ai Consiglieri di amministrazione dell'EAAP che abbiano partecipato alle Commissioni di appalto-concorso, di licitazione-privata e di trattativa-privata in considerazione che le attività da essi espletate non rientrano nei loro compiti istituzionali.

10) Ugualmente conforme a legge si manifesta, ad avviso della Sezione, la partecipazione alle Commissioni anzidette di un "esperto" amministrativo in aggiunta al magistrato Presidente, stante la rilevata assenza di norme disciplinati le composizioni delle Commissioni e la riconosciuta ammissibilità che l'EAAP (vedasi sopra il punto n. 4) nell'esercizio di un proprio potere discrezio-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nale e ricorrendo i presupposti e le circostanze di fatto dianzi precisati, chiami elementi estranei alla propria organizzazione in seno a quelle.

E' intuitivo che l'attuale carenza di un provvedimento di carattere generale che autodisciplini la qualità ed il numero di partecipanti alle Commissioni in parola, se autorizza in astratto soluzioni le più varie che per la loro discrezionalità si sottraggono a censura, potrebbe al postutto attenuare o rendere vano affatto quell'indirizzo di condotta amministrativa sul quale ha tanto insistito in passato questa Sezione e che nel richiamarsi all'ordinamento vigente del parastato, ispirato a criteri di economicità, sottolinea che in linea di massima gli enti pubblici debbono provvedere all'espletamento dei compiti istituzionali con il proprio personale e con la propria organizzazione essendo a ciò appunto preordinati l'uno e l'altra (vedasi per tutte le determinazioni n. 1219 del 15-19 novembre 1974 e del 7-14 gennaio 1975).

- 11) Resta da esaminare la legittimità di un compenso a favore dei cosiddetti "componenti interni", ossia nei confronti dei dipendenti dell'Ente (appartenenti al personale del ruolo unificato tecnico-amministrativo od al ruolo professionale) che abbiano fatto parte anch'essi delle Commissioni in esame.

La soluzione del quesito, alla luce anche di consolidata giurisprudenza, va ricercata (a somiglianza di quanto già rilevato a proposito dei Consiglieri di amministrazione) nella natura dell'attività prestata, se cioè si tratti (o no) di attività rientrante proprio nelle mansioni di detto personale onde per i noti principi in materia di onnicomprensività della retribuzione e di "chiarezza retributiva" (art. 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70; punto 2° del Preambolo D.P.R. 26 maggio 1976 n. 411) esso non avrebbe titolo a compensi di alcun genere risolvendosi la sua prestazione in un assolvimento dei compiti ordinari della struttura organizzativa dell'Ente nella quale i dipendenti stessi sono inseriti a titolo permanente e non provvisorio od occasionale.

Sulla questione così delineata l'avviso della Sezione è che debba essere nella specie ravvisata l'estraneità dell'incarico svolto rispetto agli obblighi di impiego perchè essendosi già ritenuta al di fuori dei normali compiti dei Consiglieri di amministrazione l'attività espletata in seno alle Commissioni (cfr. sopra punto n. 9) logica vuole che alla medesima conclusione si pervenga se il contenuto della prestazione resta immutato.

Una determinazione della Corte che negasse la legittimità del compenso ai solo componenti c.d. "interni" non potrebbe sfuggire in vero alla censura di essere in contrasto con il principio di imparzialità e di buon andamento della Pubblica amministrazione stante l'erroneità di una pretesa distinzione tra i vari componenti la Commissione fatta palese dall'osservazione che nell'ambito di quella ognuno rende una prestazione qualitativamente e quantitativamente identica (ad eccezione del segretario).

12) Circa l'ultima questione all'esame della Sezione, che è quella relativa al mancato accertamento da parte dell'EAAP del requisito dell'autorizzazione prevista dalle norme vigenti per la partecipazione alle commissioni dei soggetti legati da un rapporto di pubblico impiego con lo Stato per essere magistrati o funzionari statali, la Sezione non può consentire con l'opinione espressa dall'Ente nella memoria illustrativa secondo la quale l'Ente medesimo sarebbe estraneo al rapporto autorizzante-autorizzato.

Ciò perchè, così come prospettata, la tesi si manifesta errata e fuorviante.

Errata laddove si afferma che la mancata autorizzazione non invaliderebbe né l'investitura né l'opera prestata. Fuorviante laddove si lascia intendere che l'autorizzazione

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sarebbe un presupposto della fattispecie che non appartiene alla fase procedimentale e, come tale, senza influenza sull'atto finale di nomina.

Gioverà alla migliore comprensione del punto in esame richiamare il principio generale applicabile nell'ambito del pubblico impiego e che è conosciuto come quello dell'"esclusività" (articoli da 60 a 64 dal T.U. 10 gennaio 1957, n. 3). In virtù di tale principio tutte le energie dei pubblici impiegati devono essere riservate all'espletamento dei compiti loro affidati dall'Amministrazione, per cui è incompatibile con lo "status" di pubblico dipendente qualsiasi attività estranea al pubblico impiego che per il modo con cui viene resa e ricompensata assuma carattere di vera e propria prestazione di lavoro autonomo.

Le norme vigenti, tuttavia, consentono che il pubblico dipendente possa svolgere incarichi, che esulano dalle mansioni proprie della qualifica da lui rivestita, purchè intervenga un preventivo atto di "autorizzazione" da parte delle competenti Amministrazioni di appartenenza.

La Sezione può convenire, in ciò accedendo alla subordinata opinione espressa dall'Ente nella richiamata memoria illustrativa, sull'opportunità che l'accertamento concreto da parte dell'Ente stesso del requisito dell'auto-

rizzazione avvenga per il tramite degli interessati, fermo restando che in mancanza di essa l'Ente non potrà procedere alla nomina del pubblico dipendente.

P . Q . M .

a norma dell'art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259 dichiara la non conformità a legge della deliberazione dell'Ente che commisura il compenso di alcuni membri delle Commissioni a tariffe professionali - predisposte per differenti specie di prestazioni - anzichè stabilirne l'importo in eguale ammontare per tutti i percipienti, mediante provvedimenti di carattere generale sottoposti all'approvazione delle Autorità vigilanti, con diretto riferimento ed in ponderata proporzione all'impegno di lavoro conseguente ai diversi compiti affidati alle Commissioni stesse;

nonchè la non conformità a legge del mancato accertamento da parte dell'Ente, per il tramite degli interessati, del requisito dell'autorizzazione prevista dalle norme per la partecipazione alle Commissioni dei soggetti chiamati a farne parte.

Ordina che copia della presente determinazione sia inviata,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

oltre che al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei lavori pubblici, al Ministro dell'Interno, al Ministro del Tesoro e all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, nonchè ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

ESTENSORE

f.to Angelini


PRESIDENTE

f.to Coltelli

depositata in Segreteria il 31 luglio 1990

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(dr. Salvatore Papale)





Alk 2

## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

CONTRATTI di appalto dei lavori e servizi perfezionati durante l'anno 1988.

- 1) - Lavori di costruzione rete idrica nell'abitato di Carmiano e nella fr. Magliano.  
Finanziamento: Legge Regionale n. 27/1985.  
Importo a base d'asta £. 199.985.268.- Ribasso 1,10%. Importo netto £. 197.785.430.  
Licitazione privata.  
Impresa aggiudicataria: VERARDI Mario - Lecce.  
Contratto Rep. 22366 - registrato il 7.1.1988 al n. 91.
- 2) - Lavori di costruzione fognatura nera in Molfetta.  
Finanziamento: c/Comune.  
Importo a base d'asta £. 559.975.730. Ribasso 24,36%. Importo netto £. 423.565.642.  
Licitazione privata.  
Impresa aggiudicataria: FERMO Attilio - Bari  
Contratto Rep. 22388 - registrato il 7.1.1988 al n. 93/a
- 3) - Lavori di costruzione impianto epurativo di Salandra.  
Finanziamento c/Cassa per il Mezzogiorno.  
Importo a base d'asta £. 347.600.000. Ribasso 0,00%. Importo netto £. 347.600.000. Gara-offerta - disposta con il foglio di prescrizione dell'ex CASMEZ ed approvata dall'AGENSUD con delibera n. 2234 del 17.2.1987. Impresa agg. PUTIGNANO Giovanni S.p.A. - Noci.  
Contratto Rep. 22409 registrato il 28.1.1988 al n. 244.
- 4) - Lavori per il risanamento della rete idrica in Tursi.  
Finanziamento: Legge 319/1976.  
Importo a base d'asta £. 78.900.000.- Aumento 8% - Importo netto £. 85.104.000  
Licitazione privata  
Impresa aggiudicataria: CARUSO Giuseppe - Pisticci.  
Contratto Rep. 22410 registrato il 28.1.1988 al n. 659.
- 5) - Lavori di costruzione di un by-pass per il collegamento della condotta Lanasinata in Bari.  
Finanziamento: c/Comune.  
Importo a base d'asta £. 90.000.000. - Importo netto £. 80.000.000 " chiavi in mano"  
Trattativa privata, decisa dal Comune di Bari con Ordinanza del Sindaco del 20.3.87.  
Impresa aggiudicataria Lino e Ito DEL FAVERO S.p.A. - Trento.  
Convenzione Rep. 22411 registrata il 28.1.1988 al n. 660/a.
- 6) - Lavori di completamento impianto epurativo di Serracapriola.  
Finanziamento: Legge 843/78.  
Importo a base d'asta £. 218.797.540 - Ribasso 7,87% - Importo netto £. 201.562.857.  
Licitazione privata.  
Impresa aggiudicataria C.M.L. - Martina Franca.  
Contratto Rep. 22422 registrato il 1.2.1988 al n. 721/1.



## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

- 7)- Lavori per la costruzione delle opere funzionali di integrazione impianto di potabilizzazione di Parco del Marchese.  
Finanziamento: AGENSUB.  
Importo a base d'asta f.20.318.000.000 - Importo prezzo onnuo "chiavi in mano" f.20.318.000.000.-  
Trattativa privata. (Delibera del Consiglio di Amm.ne n.4 del 21.12.1987).  
Impresa aggiudicataria: Raggrupp.Temp. di Imprese "TECNIPETROL S.P.A. e HOLST ITALIA S.p.A." - Capogruppo TECNIPETROL S.p.A. - Roma.  
Convenzione Rep.22427 registrata il 12.2.1988 al n.67/a, regolante il finanziamento delle opere.
- 8) Lavori per la costruzione delle opere occorrenti per la realizzazione dell'Acquedotto dell'Ofanto - II Lotto - I° stralcio.  
Finanziamento I° stralcio: AGENSUB.  
Importo a base d'asta f.154.200.000.000.- Importo prezzo chiuso "chiavi in mano" f.148.147.000.000.-  
Trattativa privata. (Delibera del Consiglio di Amm.ne n.3 del 21.12.1987).  
Impresa aggiudicataria SNAM PROGETTI S.p.A. - Milano.  
Convenzione Rep.22428 registrata il 12.2.1988 al n.1168/a, regolante il finanziamento delle opere.
- 9)- Lavori di costruzione rete idrica in Bisceglie.  
Finanziamento: Legge 843/1978.  
Importo a base d'asta f.299.662.660 - Ribasso 19,95% - Importo netto f.239.879.959  
Licitazione privata.  
Impresa aggiudicataria DORONZO Mario Gaetano - Barietta.  
Contratto Rep. 22429 registrato il 18.2.1988 al n.1416/a.
- 10) Lavori di completamento impianto epurativo di Rodi Garganico.  
Finanziamento: Legge 843/1978.  
Importo a base d'asta f.477.078.600.- Importo netto f.411.548.000 (f.349.948.000 offerta dell'impresa + f.61.600.000 per gestione impianto).  
Licitazione privata.  
Impresa aggiudicataria: BIOIMPIANTI S.p.A. - Noci.  
Contratto Rep. 22467 registrato il 18.3.1988 al n.2342/a.
- 11)- Lavori di ampliamento della rete idrica in GINOSA.  
Finanziamento: Legge 843/1978.  
Importo a base d'asta f.168.603.552.- Ribasso 12,50% - Importo netto f.147.528.108.  
Trattativa privata. (Delibera della Giunta Permanente n.5/A-20 del 26.6.1987).  
Impresa aggiudicataria PARADISO Armando - Santeramo in Colle.  
Contratto Rep.22476 registrato il 6/4/1988 al n.2900/a.



## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

- 12) - Automazione Servizi dell'Ente limitatamente a "emissione ruoli" e "contabilità e bilancio".  
Finanziamento: Ente.  
Importo a base d'asta £.1.486.000.000 - Importo netto £.1.486.000.000 (£.972.000.000)  
Ditta HONEYWELL - £.514.000.000 Ditta Cons.CONSIDRA).  
Trattativa privata (delibera Consiglio Amministrazione n.4 del 5/8/87 di acquisto e di realizzazione e messa in opera).  
Ditte aggiudicatariarie: HONEYWELL BULL ITALIA S.p.A. - Caluso (To)  
Consorzio CONSIDRA - Bari.  
Contratto Rep.22494 registrato il 3.6.1988 al n.4630/a.
- 13) - Lavori di costruzione fognatura bianca in Molfetta.  
Finanziamento c/Comune.  
Importo lavori a base d'asta £.2.538.507.000.-Ribasso 39% Importo netto £.1.438.689.27C  
Licitazione privata.  
Impresa aggiudicatariaria: ASS. Temp.Imprese PRUDENTE GIUSEPPE e LA MERIDIONALE COSTRUZIONI - Capogruppo PRUDENTE Giuseppe - Giovinazzo.  
Contratto Rep. 22495 registrato il 3.6.1988 al n.4631/a.
- 14) - Lavori di costruzione delle opere per la integrazione della condotta Gioia-Bari e la realizzazione della condotta idrica Casamassima ~~Carone~~ Completamento interconnessione schema Ionico-Sirni.  
Finanziamento ~~AGSISUD~~ - Licitazione privata. ribasso 3,4%  
Importo concessione £.56.469.000.000.- - Importo netto "chiavi in mano" £.54.549.054.00C  
Convenzione del 21.10.1987 fra Ente e Cassa - Legge 64,1986.  
Impresa aggiudicatariaria: Ass.Temp.Imprese "Soc.Italiana Condotte d'Acqua S.p.A. - Capogruppo - Roma con Bonatti S.p.A., Rubino S.n.c. e Mazzitelli S.p.A. ".  
Convenzione Rep.22496 registrata il 3/6/1988 al n.4632/a.
- 15) - Lavori di costruzione dell'acquedotto Rosa - Seta e Castagnara di Lauria.  
Finanziamento ~~AGSISUD~~ - Licitazione privata. Ribasso 3,75%  
Importo di concessione £.2.401.000.000 - Importo netto "chiavi in mano" £.2.310.962.500.-  
Convenzione del 21.10.1987 fra Ente e Cassa -  
Impresa aggiudicatariaria Ass.Temp.Imprese FLORIO FELICE LUIGI - CAPOGRUPPO - Lauria e SALINARDI S.a.s. e DE.SIO Costruzione S.r.l.  
Convenzione Rep.22497 registrata il 17.6.1988 al n.4960/a.
- 16) - Lavori di costruzione di un tronco idrico in località Cocolicchio di FASANO.  
Finanziamento legge regionale 37/1978.  
Importo a base d'asta £.117.430.380 - ribasso 25,88% - importo netto £.87.039.397.  
Licitazione privata.  
Impresa aggiudicatariaria Fr.lli Andresini S.n.c. - Polignano a Mare.  
Contratto Rep.22498 registrato il 17.6.1988 al n;4961/a.



## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

- 17) - Lavori di costruzione rete idrica in MELENDUGNO e frazioni.  
Finanziamento Legge 843/1978.  
Importo a base d'asta f.80.000.000 - ribasso 10% - Importo netto f.72.000.000  
Trattativa privata. (Delibera Giunta Permanente 5/a -4 del 15.1.88).  
Impresa aggiudicataria VERARDI Mario - Lecce  
Contratto Rep.22500 registrato il 17.6.1988 al n.4963/a.
- 18) - Lavori di costruzione delle opere occorrenti per la realizzazione dell'Acquedotto del Fortore - Raddoppio I Canna -.  
Finanziamento AGENSUD. - Licitazione privata. Ribasso 11,39%  
Importo di concessione f.61.451.035.000.- Importo netto 'chiavi in mano'  
f.61.451.035.000.-  
Convenzione del 21.10.1987 fra Ente e Cassa.  
Impresa aggiudicataria Ass.Temp.Imprese ITALSTRADE S.p.A. - CAPOGRUPPO - Roma  
con VIANINI S.p.A. e SAFAB S.p.A..  
Convenzione Rep. 22501 registrata il 17.6.1988 al n.4964/a.
- 19) - Lavori di costruzione impianto di depurazione ca Pistocchi. - Finanziamento AGENSUD.  
Importo a base d'asta f.893.646.000 - Gara offerta f.893.646.000.- disposta col foglio di prescrizione dell'ex CASMEZ ed approvata dall'AGENSUD con delibera n.4332 del 2.7.87  
Impresa aggiudicataria Riunione Temporanea di Imprese DONDI S.p.A. - CAPOGRUPPO  
Rovigo ed EDILPARADISO S.r.l..  
Contratto Rep. 22525 registrato il 27.6.1988 al n.2603.
- 20) - Lavori di costruzione delle opere funzionali di integrazione dello schema Agri, Frida, Pertusillo con la Sorgente Mangosa.  
Finanziamento : AGENSUD -  
Importo di concessione f.12.600.000.000 - Importo netto "chiavi in mano"  
f.12.600.000.000  
Trattativa privata (delibera Consiglio Amministrazione dell'Ente n.4 del 29.1.88)  
Impresa aggiudicataria: Ass.Temp.Imprese ZECCHINA COSTRUZIONI S.p.A. - Capogruppo da Napoli e TORRI S.p.A.  
Convenzione Rep.22530 registrata il 15.7.1988 al n.5809/a
- 21) - Lavori di ristrutturazione di un capannone da adibire a magazzino materiali e di una palazzina a sede Uffici recinto stazione sperimentale di Foggia.  
Finanziamento Ente. - Licitazione privata.  
Importo a base d'asta f.146.359.959.- ribasso 15,64% - Importo netto f.123.469.261.  
Impresa aggiudicataria GAMBACORTA Sebastiano - Bari  
Contratto rep.22532 registrato il 15.7.1988 al n.5810/a.



## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

- 5 -

- 22) - Lavori di costruzione opere funzionali di integrazione dell'Acquedotto Basento-Camastra.  
Finanziamento ~~400.000.000,-~~  
Importo di concessione f.21.225.000.000 - Importo "chiavi in mano" f.21.225.000.000  
Trattativa privata (delibera Consiglio Amministrazione Ente n.5 del 29.1.1988 come modificata da delibera n.2 del 21.4.1988.)  
Impresa aggiudicataria Ass.Temporanea di Imprese C.C.C. S.p.A. - Capogruppo - Musile di Piave e GIUZIO S.n.c., IDROSUD S.p.A., GIUFFREDA E C. S.a.s.-.  
Contratto rep.22531 registrato il 15.7.1988 al n.5808/a.
- 23) - Lavori di costruzione rete idrica e fognante in Via Tauro e fognante in Via Lucarelli in Bari.  
Finanziamento c/Comune.  
Importo lavori a base d'asta f.147.612.751 - ribasso 22,68% - Importo netto f.114.134.179  
Licitazione privata.  
Impresa aggiudicataria VENTRELLA Francesco - Modugno.  
Contratto Rep.22535 registrato il 21.9.1988 al n.7005/a
- 24) - Lavori di costruzione opere fognarie in S.Paolo di Civitate - zona Sannicola -  
Finanziamento Legge 131/1983.  
Importo a base d'asta f.124.000.000 - ribasso 12% - importo netto f.109.120.000  
Trattativa privata decisa dal Comune interessato con delibera n.326 del 21.5.1987.  
Impresa aggiudicataria LA PICCIRELLA Fernando - S.Paolo di Civitate.  
contratto Rep.22540 registrato il 21.9.1988 al n.47010/a
- 25) - Lavori di costruzione impianto di depurazione di Rignano Garzanico.  
Finanziamento Leggi Regionali 37/1978 e 24/1983.  
Importo a base d'asta f.425.570.000 - Appalto concorso - f.425.570.000  
Impresa aggiudicataria PUTIGNANO Giovanni e Figli S.p.A. - Noci.  
Contratto Rep. 22541 registrato il 21.9.1988 al n.7011/a.
- 26) - Lavori di costruzione impianto di depurazione di Torchiarolo  
Finanziamento legge 843/1978.  
Importo a base d'asta f.232.078.850 - Appalto concorso f.232.078.850.  
Impresa aggiudicataria CAPUZZI Consiglia - Gravina di Puglia.  
Contratto rep.22542 registrato il 21.9.1988 al n.7012/A
- 27) - Lavori di costruzione rete idrica in Guagnano e frazione Villa Baldassarre.  
Finanziamento c/Comune.  
Importo a base d'asta f.121.140.600.- ribasso 0,70% - Importo netto f.120.292.616.  
Licitazione privata.  
Impresa aggiudicataria VERARDI Tommaso - Lecce.  
Contratto Rep. 22543 registrato il 21.9.1988 al n.7013/a.



## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

- 6 -

- 28) - Lavori di costruzione impianto di depurazione in Cisternino.  
Finanziamento Leggi 37/1978 e 24/1983.  
Importo a base d'asta £.401.723.000 - Appalto Concorso £.401.723.000  
Impresa aggiudicataria PUTIGNANO Giovanni S.p.A. - Noci  
Contratto Rep. 22544 registrato il 21.9.1988 al n.3864.
- 29) - Lavori di costruzione opere occorrenti per la realizzazione dello schema  
Agri - Frida - Pertusillo - Impianto di potabilizzazione Acquedotti Metapontini.  
Finanziamento Agensud.  
Importo di concessione £.9.018.000.000 - ribasso 2,15% - Importo netto  
£.8.770.005.000.- chiavi in mano.  
Licitazione privata.  
Impresa aggiudicataria Ass.Temp.Imprese COSTR.EDILI S.N.C. - capogruppo da Potenza  
con Antonio e Raffaele GIUZIO, FORNI ED IMPIANTI INDUSTRIALI, Ingg.De Bartolomeis  
S.p.A. e LISTA Giovanni.  
Convenzione Rep.22556 registrata il 12.10.1988 al n.7553/a
- 30) - Lavori di costruzione opere occorrenti per la realizzazione dell'adduttrice della  
sorgente Torbido per Lauria.  
Finanziamento AGENSUD.  
Importo di concessione £.1.600.000.000 - Ribasso 16,71% chiavi in mano  
Licitazione privata.  
Impresa SALINARDI GIUSEPPE - Ruoti  
Convenzione Rep.22588 registrata il 9.11.1988 al n.8365/a
- 31) - Lavori di costruzione impianto di depurazione in MESAGNE.  
Finanziamento Legge regionale 24/1983.  
Importo di concessione £.2.376.979.135 - Appalto concorso £.2.376.979.135.-  
Impresa aggiudicataria DIBATTISTA Domenico - Gravina di Puglia.  
Contratto Rep.22637 registrato il 19.11.1988 al n.8942/a
- 32) - Lavori per l'approvvigionamento idrico in MANFREDONIA - frazione Mezzanone.  
Finanziamento Legge 843/1978.  
Importo a base d'asta £.445.854.255 - ribasso 21,31% - Importo netto £.350.842.713.  
Licitazione privata.  
Impresa aggiudicataria - Florio Floriano - Foggia  
Contratto Rep.22639 registrato il 29.11.1988 al n.8940.



## ENIE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

LICITAZIONI PRIVATE ESPERITE DURANTE L'ANNO 1988

## PER L'APPALTO DEI SEGUENTI LAVORI

- 1) CAPOSELE - Lavori di costruzione della condotta urbana dal serbatoio Boiara al serbatoio di Materdomini per alimentazione idrica alle frazioni al piano di zona ed al piano degli insediamenti produttivi.  
Finanziamento legge 219/1981  
Importo a base d'asta £.785.000.000  
Impresa aggiudicataria I.L.M.A.R.C. S.r.l. - Bari  
Ribasso del 22,015%
- 2) FASANO - Lavori di costruzione della rete idrica nella Selva di Fasano - Contrada Torre Moscia  
Finanziamento Cassa DD.PP.  
Importo a base d'asta £.122.842.985  
Impresa aggiudicataria Fr.lli Andresini S.n.c. - Polignano a Mare  
Ribasso 22,86%
- 3) GRAVINA IN PUGLIA - Lavori di costruzione della rete idrica e fognante nel centro abitato.  
Finanziamento Cassa DD.PP.  
Importo a base d'asta £.1.337.695.466.-  
Impresa aggiudicataria COSTRUZIONI R.U.T.A. S.R.L. - Bari  
Ribasso 24,782%
- 4) BARI - Lavori di costruzione della rete di fognatura nera a servizio delle Case Popolari di Via Bruno Buozzi.  
Finanziamento Comunale.  
Importo a base d'asta £.98.524.565.-  
Impresa aggiudicataria LA GRANDE Lavori - Martina Franca.  
Ribasso del 22,75%
- 5) TURSI - Lavori di costruzione della condotta di collegamento tra il nuovo serbatoio e la zona alta dell'abitato.  
Finanziamento Cassa DD.PP.  
Importo a base d'asta £.78.950.000.-  
Impresa aggiudicataria DALESSANDRO Giuseppe - Tursi.  
Ribasso 0,20%



## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

- 6) CISTERNINO - Lavori per dispersione nel sottosuolo reflui trattati effluenti dall'impianto depurativo di Casalini.  
Finanziamento Cassa DD.FP.  
Importo a base d'asta £.23.550.000  
Impresa aggiudicataria C.O.S.T.A. S.n.c. - Marina di Ginosa.  
Ribasso 2,31%.
- 7) S.SEVERO - Servizio di pulizia locali infissi e vetri alla sede del Reparto.  
Lavori in conto Ente.  
Importo a base d'asta £.21.600.000.-  
Ditta aggiudicataria TITUS SERVICE COOP. A.R.L. - Foggia  
Ribasso 20%.
- 8) MOLFETTA - Costruzione della fognatura nera nella zona Levante dell'abitato e Via Terlizzi.  
Finanziamento Cassa DD.FP.  
Importo a base d'asta £.926.360.000.-  
Impresa aggiudicataria MANGO Vincenzo - Napoli  
Ribasso 24,88%.
- 9) CAPOSELE - Lavori di ristrutturazione delle opere di presa e dei fabbricati di servizio delle sorgenti della Sanità.  
Finanziamento D.P.R. 1090/1968 - 70% conto Ente 30%.  
Importo a base d'asta £.703.757.350.-  
Impresa aggiudicataria SOCAP S.r.l. - Taranto.  
Ribasso 15,94%
- 10) Lavori di costruzione delle opere per la integrazione della condotta Gioia Bari e la realizzazione della condotta idrica Casamassima-Canosa: completamento interconnessione schema Ionico-Sirni.  
Finanziamento AGENSUD. Ribasso 3,40%  
Importo netto "chiavi in mano" £.54.549.054.000.-  
Impresa aggiudicataria ASS.TEMP.IMPRESE SOC.ITALIANA CONDOTTE ACQUA S.p.A. (Capogruppo) - Roma con BONATTI S.p.A. - RUBINO S.n.c.- MAZZITELLI S.p.A.
- 11) Lavori di costruzione delle opere occorrenti per la realizzazione dell'acquedotto del Fortore - Raddoppio I carna.  
Finanziamento AGENSUD - Ribasso 11,39%  
Importo netto "chiavi in mano" £.61.451.035.000.-  
Impresa aggiudicataria ASS.TEMP.IMPRESE ITALSTRADE S.p.A. (capogruppo) Roma con VIANINI S.p.A. - SAFAB S.p.A.



## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

- 12) Lavori di costruzione opere per la realizzazione dello schema Agri, Frida, Pertusillo - Impianto di potabilizzazione Acquedotti Metapontini.  
Finanziamento AGENSUD.  
Importo concessione £.9.018.000.000  
Impresa aggiudicataria ASS.TEMP.IMPRESSE COSTRUZIONI EDILI S.N.C. (capogruppo) - Potenza con A. e R. GIUZIO, DE BARTOLOMEIS S.P.A., LISTA GIOVANNI.  
Ribasso 2,75%.  
Importo netto "chiavi in mano" £.8.770.005.000.-
- 13) Lavori di costruzione opere occorrenti per la realizzazione dell'adduttrice della sorgente Torbido per Lauria  
Finanziamento AGENSUD.  
Impresa aggiudicataria SALINARDI Giuseppe - Ruoti.  
Ribasso 16,71%  
Importo netto "chiavi in mano" £.1.600.000.000.-
- 14) Lavori di costruzione dell'acquedotto Rosa - Seta e Castagnara di Lauria.  
Finanziamento AGENSUD. Ribasso 3,75%  
Importo di concessione £.2.401.000.000.-  
Importo netto "chiavi in mano" £.2.310.962.500.-  
Impresa aggiudicataria ASS.TEMP.IMPRESA FLORIO FELICE LUIGI (capogruppo) - Lauria con SALINARDI S.A.S. e DE SIO COSTRUZIONI S.R.L..
- 15) Lavori di potenziamento impianto di depurazione a servizio del Comune di VILLA CASTELLI e costruzione dell'impianto di depurazione a servizio dei Comuni di GROTTAGLIE e MONTEIASI.  
Finanziamento Legge Regionale 24/1983  
Importo a base d'asta £.8.862.300.000.-  
Impresa aggiudicataria TERMOMECCANICA ITALIANA S.P.A. (capogruppo) - La Spezia con NUOVA I.T.L. S.P.A. e AGIS S.P.A.  
Ribasso 6%  
Importo netto £.8.330.662.000.-
- 16) Lavori di completamento rete idrica e fognante nei Comuni di CAROSINO, MONTEIASI e VILLACASTELLI.  
Finanziamento Legge regionale 24/1983.  
Importo a base d'asta £.6.837.500.000.-  
Impresa aggiudicataria A.I.A. COSTRUZIONI S.P.A. (capogruppo) - Catania con MATTIA ALBERTO.  
Ribasso 27,02%  
Importo netto £.4.990.007.500.-



## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

- 17) BARI - Lavori di risanamento della fognatura nera in Via B.Regina e zone adiacenti.  
Finanziamento Comunale.  
Importo a base d'asta £.464.859.844.-  
Impresa aggiudicataria FERMO ATTILIO - Bari  
Ribasso 21,75%.
- 18) Lavori di completamento rete idrica e fognante in S.GIORGIO IONICO.  
Finanziamento Legge Regionale 24/1983.  
Importo a base d'asta £.7.372.400.000.-  
Impresa aggiudicataria I.GE.CO.S.P.A. - Cavallino  
Ribasso 27,88%  
Importo netto £.5.316.974.880.-
- 19) GROTTAGLIE - Opere idriche e fognanti a servizio di zone non ancora urbanizzate o in via di completamento, dello scolmatore di acque bianche di piena e del collettore acque reflue all'impianto di depurazione.  
Finanziamento legge regionale 24/1983.  
Importo a base d'asta £.6.547.800.000.-  
Impresa aggiudicataria TIMPERIO S.P.A. (capogruppo) Roma con MAGAZZILE Rocco.  
Ribasso 27%  
Importo netto £.4.779.894.000
- 20) Convenzione per concessione svolgimento del servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti dalle pubbliche fognature e del trasporto e smaltimento dei relativi fanghi ecc. nell'ambito territoriale n.3.  
Finanziamento ENTE.  
Canone annuo a base d'asta £.13.740.000.000.-  
Impresa aggiudicataria CONCORZIO E.C.U. - Bari  
Ribasso 2,10%
- 21) IDEM IDEM AMBITO TERRITORIALE N.7  
Canone annuo a base d'asta £.540.000.000.-  
Impresa aggiudicataria DIBATTISTA DOMENICO - Gravina di Puglia.  
Ribasso 4,85%
- 22) IDEM IDEM AMBITO TERRITORIALE N.8  
Canone annuo a base d'asta £.800.000.000.+  
Impresa aggiudicataria DIBATTISTA Domenico - Gravina di Puglia  
Ribasso 4,86%



## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

- 23) Convenzione per concessione svolgimento del servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti dalle pubbliche fognature e del trasporto e smaltimento dei relativi fanghi ecc. nell'Ambito Territoriale n. 6.  
Finanziamento Ente.  
Canone annuo a base d'asta £.2.579.000.000  
Impresa aggiudicataria CONSORZIO SALGEST - Noci.  
Ribasso 7,50%
- 24) IDEM IDEM AMBITO TERRITORIALE N. 2  
Canone annuo a base d'asta £.5.765.000.000  
Impresa aggiudicataria G.PUTIGNANO E FIGLI S.R.L. - Noci  
Ribasso 0,8%
- 25) IDEM IDEM AMBITO TERRITORIALE N. 1  
Canone annuo a base d'asta £.7.399.000.000  
Impresa aggiudicataria TAVOGEST - Bari  
Ribasso 7,50%
- 26) IDEM IDEM AMBITO TERRITORIALE N. 4  
Canone annuo a base d'asta £.2.094.000.000  
Impresa aggiudicataria CONSORZIO GEST-IONIO - Noci  
Ribasso 7,50%
- 27) IDEM IDEM AMBITO TERRITORIALE N.5  
Canone annuo a base d'asta £.1.913.000.000  
Impresa aggiudicataria CONSORZIO BRUGEST - Noc.  
Ribasso 7,50%
- 28) Lavori di completamento delle reti idrica e fognante nei Comuni di MONTEMESOLA, FAGGIANO, MONTEPARANO e ROCCAFORZATA.  
Finanziamento Legge regionale 24/1983.  
Importo a base d'asta £.4.126.700.000.-  
Impresa aggiudicataria ASS.TEMP.IMPRESI SI.I. S.p.A. (capogruppo) Roma con MERIDIONALE APPALTI S.R.L. - ANGELILLO GIUSEPPE.  
Ribasso 27,02%  
Importo netto £.3.011.665.660.-
- 29) Ampliamento e completamento rete idrica e fognante di NOVA SIRI SCALO e completamento impianto depurativo di SCANZANO IONICO).  
Finanziamento Regione Basilicata.  
Importo a base d'asta £.5.285.000.000.-  
Impresa aggiudicataria SOC.COOP.POLIDRICA (capogruppo) Policoro con PUTIGNANO G.E FIGLI S.P.A. e DALESSANDRO ANTONIO.  
Ribasso 5,50%  
Importo netto £.4.994.325.000.-



## ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

- 30) Lavori di potenziamento impianto di depurazione di Taranto - Gennarini ed opere accessorie per quelle di Viale Virgilio.  
Finanziamento Legge Regionale 24/1983.  
Importo a base d'asta £.9.675.600.000.-  
Impresa aggiudicataria G.PUTIGNANO E FIGLI S.R.L. - Noci  
Ribasso 5,10%  
Importo netto £. 9.182.144.400.-
- 31) Lavori di potenziamento degli impianti di depurazione a servizio degli abitati di S.GIORGIO IONICO, CAROSINO, MONTEPARANO - ROCCAFORZATA e MONTEMESOLA.  
Finanziamento Legge Regionale 24/1983.  
Importo a base d'asta £.6.872.800.000  
Impresa aggiudicataria CONSCOOP (capogruppo) Forlì con COMIN S.A.S. e COPROLA.  
Ribasso 5%  
Importo netto £. 6.529.160.000.-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LAVORI APPALTATI NELL'ANNO 1989

N.Ordinale	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto	Modo seguito	Pubbl. effet.	Dom. Part.	Impr. Inv.	Off. Perv.
1)	ACQUEDOTTO OFANTO - Lavori di costruzione delle opere occorrenti per la realizzazione dell'acquedotto - 3° lotto - tratto da Masseria Saraceno a Canosa. Importo "chiavi in mano" £.68.250.000.000 Impresa SNAM PROGETTI S.p.A. - Milano Finanziamento AGENSIUD	Trattativa privata	Delibera C.A. Ente N.4 del 11.3.89	=====	=====	1	1
2)	BARI - Lavori di costruzione collettore di fogna- tura pluviale lungo le Vie Petrerà, De Gemmis e De Vito Francesco. Importo a base d'asta £.795.467.045.- Ribasso 22,10% Impresa MART di ruggiero Abbate Sas - Foggia Finanziamento Comunale	Licitazione privata	Art.1 let- t.d) e 4 legge 14/ del 2.2.73	Art.7 legge 14/ /73	188	187	95
3)	PEZZE DI GRECO (Fasano) - Lavori di costruzione tronchi idrici e fognanti. Importo a base d'asta £.91.004.402.- Ribasso 25,13% Impresa ANTONICELLI VITO MATTEO - Gioia del Colle Finanziamento Comunale	Licitazione privata	Art.1) let- t.d e 4 legge 14/ 2.2.73	Art.7 legge 14/1973	53	52	41
4)	MATERA - Lavori di costruzione di due impianti di depurazione nelle contrade Serra e Pantano. Importo £.7.774.809.343. Impresa DIBATTISTA Domenico - Gravina di Puglia Finanziamento AGENSIUD	Appalto Concorso	Offerte economicamente più vantaggiose	=====	=====	34	4
							IL DIRIGENTE SUPERIORE

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LAVORI APPALTI NELL'ANNO 1989


N. Ordinale	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto	Modo seguito	Pubbl. effet.	Dom. Part.	Impr. Inv.	Off. Perv.
5)	APRICEA - Affidamento in concessione opere occorrenti per il collegamento alle opere dell'Ente di n. 7 pozzi privati. Importo "chiavi in mano" £.2.312.318.658.- A.T.I. "Florio Floriano (capogruppo) - Florio Costruzioni Srl" - Foggia Finanziamento Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile.	Cara ufficiosa	Art.24 lett.b) n.584/ 8.8.77		====	74	17
6)	ORTANOVA - Affidamento in concessione dei lavori di collegamento alle opere dell'Ente di dieci pozzi privati e di quattro pozzi di proprietà dello Ente. Importo "chiavi in mano" £.1.255.513.871 Impresa GUGLIELMO COSTRUZIONI SRL - Cannole Finanziamento Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile.	Cara ufficiosa	Art.24 lett.b) n.584 8.8.77		====	82	21
7)	DIGA DEL CAMASTRA + Affidamento in concessione dei lavori di costruzione delle opere occorrenti per la realizzazione dell'intervento di emergenza sulla diga. Importo "chiavi in mano" £.297.570.000.- A.T.I. "SIMONAZZI SUD S.p.A. (capogruppo) - Costruzioni Cemento Spa - Modugno. Finanziamento Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile.	Cara ufficiosa	Art.24 lett.b) n.584 8.8.77		55	29	4.

DIREZIONE REGIONALE

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LAVORI APPALTI NELL'ANNO 1989

N. Ordinale	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto	Modo seguito	Pubbl. effett.	Dom. Part.	Impr. Inv.	Off. Perv.
8	FRANCAVILLA FONTANA - Affidamento in concessione dei lavori di costruzione delle opere occorrenti per la realizzazione di n.2 pozzi e per il collegamento degli stessi al serbatoio di Monte Conca Vecchia. Importo "chiavi in mano" £.475.693.608 Impresa FIORITA LUIGI - Copertino Finanziamento Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile	Gara ufficiosa	art.24 lett.b) n.584 8.8.77		=====	74	16
9)	CASTELLANETA - Affidamento in concessione dei lavori di costruzione delle opere occorrenti per l'immissione delle acque di pozzi in agro di Castellaneta nel serbatoio del Sirmi di Parco del Marchese. Importo "chiavi in mano" £.5.816.148.000 A.T.I. "FERRARA Ottavio (Capogruppo) - Maroncelli Giorgio - Faver Srl. - G.Costa Srl" - Pollicoro. Finanziamento Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile.	Gara ufficiosa	art.24 lett.b) n.584 8.8.77		=====	49	12
10	MISSANELLO - Affidamento in concessione dei lavori di costruzione delle opere di derivazione diretta dal Fiume Agri a monte della centrale ENEL Importo "chiavi in mano" £.5.558.473.440 Impresa SALINARDI COSTRUZIONI SAS di Salinardi Gerardo & C. - Ruoti Finanziamento Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile.	Gara ufficiosa	art.24 lett.b) n.584 8.8.77		=====	56	16

  
 DIREZIONE SUPERIORE

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LAVORI APPALTI NELL'ANNO 1989

N. Ordinale	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto	Modo seguito	Pubbl. effett.	Dom. Part.	Impr. Inv.	Off. Perv.
11	BARI - Lavori di completamento della rete pluviale delle zone del Presidio Oncologico Importo a base d'asta £.853.989.873 Impresa CHIEFA GIUSEPPE - Gravina di Puglia Ribasso 23,331% Finanziamento Comunale.	licitazione privata	art.1 lett. b) e 4 legge 2.2.73 n.14	art.7 legge 14/73	129	129	95
12	BARI - Lavori di costruzione del collettore pluviale lungo la Via Camillo Rosalba. Importo a base d'asta £.533.000.000.- Impresa BABBO Srl - Lecce Ribasso 23,33% Finanziamento Comunale	licitazione privata	art.1 lett. b) e 4 legge 2.2.73 n.14	art.7 legge 14/73	136	128	95
13	ACQUEDOTTO DEL VULTURE - Lavori per l'integrazione idrica dei Comuni di Atella, Filiano, Ripacandida, Ginestra, Ronero in Vulture, Barile, Rapolla, Melfi. Importo a base d'asta £.9.224.487.000.- Impresa SALINARDI Giuseppe - Ruoti Ribasso 23,75% Finanziamento AGENSIUD.	licitazione privata	art.24 lett. t.a) legge 14/73	art.7 legge 14/73	46	46	24
14	FAGGIANO - Lavori di trivellazione di n.2 pozzi per la dispersione nel sottosuolo dei reflui trattati effluenti dall'impianto depurativo. Importo a base d'asta £.326.797.000.- Impresa RADAELLI CASTELLOTTI SRL - Segrate Ribasso 9,32% - Finanziamento Regionale	licitazione privata	art.24 lett. t.a) legge 14/73	art.7 legge 14/73	37	29	10

IL DIRIGENTE

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LAVORI APPALTI NELL'ANNO 1989

N.Ordinale	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto	Modo seguito	Pubbl. effet.	Dom. Part.	Impr. Inv.	Off. Perv.
15	MONTEPARANO - MONTMESOLA - ROCCAFORZATA - Lavori di trivellazione di n.7 pozzi per la dispersione nel sottosuolo dei reflui trattati effluenti dagli impianti depurativi. Importo a base d'asta £.1.186.791.000.- Impresa RADAELLI CASTELLOTTI SRL - Segrate Ribasso 11,78% Finanziamento Regionale	licitazione privata	art.1.) let- a) legge 14/73	art.7 legge 14/73	35	25	12
16	BRINDISI - Lavori di modifica dei locali siti in Via S.Lucia, perchè siano adibiti a sede di Sezione di Vigilanza Igienica dell'Ente. Importo a base d'asta £.40.000.000 Impresa SCARRA ANTONIO - Andria. Ribasso 18,01% Finanziamento Ente	licitazione privata	art.1.) let- t.d) e 4 legge 14/73	art.7 legge 14/73	10	10	6
17	SORGENTI DEL FRIDA - Affidamento in concessione dei lavori di costruzione delle opere di captazione e protezione delle sorgenti. Importo "chiavi in mano" £.15.880.799.550.- ATI. C.C.P.L. (capogruppo), Faver Srl., Fimes Spa. e Soceis Srl - Reggio Emilia. Finanziamento Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile.	gara ufficiosa	art.24 lett.b) legge 584 /77	====	====	30	5
							LE DIRIGENTI SUPERIORI

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LAVORI APPALTI NELL'ANNO 1989

## ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE

N. Ordine	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto	Modo seguito	Pubbl. effet.	Dom. Part.	Impr. Inv.	Off. Perv.
18	ACQUEDOTTO DELL'OFANTO - Affidamento in concessione dei lavori di costruzione delle opere occorrenti per la realizzazione del collegamento dalla "Calleria Pavorcelli" all'acquedotto. Importo "chiavi in mano" f. 65.690.339.850.- ATI. "CHINI E TEDESCHI Spa. (capogruppo), Dibattista Domenico, Meredei Srl., Cassalia Domenico" - Boario Terme (Brescia). Finanziamento Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile.	gara ufficiosa	art. 24 let- t.b) legge 584/77	=====	=====	30	12
19	BASSO SALEVO - Affidamento in concessione dei lavori di costruzione del serbatoio di accumulo idrico. Importo "chiavi in mano" f. 36.564.143.000 ATI. I.CE.CO Spa (Capogruppo), Rubono Giuseppe & Pietro Snc, Erroi Bruno - Erme Costruzioni e Servizi Srl." - Cavallino Finanziamento Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile.	gara ufficiosa	art. 24 let- t.b) legge 584/77	=====	=====	31	8
20	PARCO DEL MARCHESE - Affidamento in concessione dei lavori occorrenti per la realizzazione del progetto "impianto di sollevamento Parco del Marchese e condotta premente". Importo "chiavi in mano" f. 26.859.759.500 Impresa IMPRESIT SPA - Rozzano Finanziamento AGENSIUD	licitazione privata	art. 24 let- t.b) legge 584/77	art. 9 legge 584/77	19	24	4

IL DIRIGENTE SUPPLENTE

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LAVORI APPALTI NELL'ANNO 1989


N. Ordinale	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto	Modo seguito	Pubbl. effet.	Dom. Part.	Impr. Inv.	Off. Perv.
21	ACQUEDOTTO BASENTO-CAMASTRA - Affidamento in concessione dei lavori di costruzione delle opere di completamento dell'impianto di potabilizzazione dell'acquedotto. Importo "chiavi in mano" £.9.539.355.000 ATI "C.C.C. SPA (capogruppo) - Antonio e Raffaele Giulio Snc" - Musile di Piave Finanziamento Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile	trattativa privata	art.5 legge 584/77 Delibera Amministr. Ente n.7 del 21.7. 1989	=====	=====	1	1
22	S. GIORGIO JONICO - CAROSINO - Lavori di trivellazione di n.8 pozzi per la dispersione nel sottosuolo dei reflui trattati effluenti dall'impianto depurativo. Importo a base d'asta f.1.479.188.000.- Impresa TREVÌ SPA - Cesena. Ribasso 12,25% Finanziamento Regionale.	licitazione privata	art.1 lett. t.a) n.14 legge 2.2.73	art.7 legge 14/73	34	25	14
23	CASAMASSIMA - CANOSA - Affidamento in concessione dei lavori di costruzione delle opere occorrenti per la realizzazione del progetto "opere di regolazione condotta". Importo "chiavi in mano" £.14.346.090.000 Impresa Ing. ORFEO MAZZITELLI SPA - Bari Finanziamento AGENSIUD	licitazione privata	art.24 lett. b) legge 584/77	art.9 legge 584/77	34	24	14

IL DIRIGENTE SUPERIORE

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LAVORI APPALTI NELL'ANNO 1989

N. Ordinale	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto	Modo seguito	Pubbl. effet.	Dom. Part.	Impr. Inv.	Off. Perv.
24	ACQUEDOTTI IN PUGLIA E BASILICATA - Affidamento in concessione dei collegamenti in Ponte Radio della rete primaria e secondaria di fonia degli acquedotti gestiti dall'Ente in Puglia e Basilicata. Importo "chiavi in mano" f.21.266.977.600.- Impresa SIAE MICROELETTRONICA SPA - Cologno Monzese Finanziamento AGENSIUD	licitazione privata	art.24 let-t.b) legge 584/77	art.9 legge 584/77	3	2	2
25	ACQUEDOTTO BASENTO-CAMASTRA - Affidamento in concessione dei lavori di costruzione delle opere occorrenti per la realizzazione dell'Acquedotto. Integrazione approvigionamento idrico Comuni di Avigliano e Ruoti II lotto. Importo a base d'asta f.11.000.000.000.- A.T.I. "SALINARDI GIUSEPPE (capogruppo) Salinardi Costruzioni SAS, Lorusso Gerardo costruzioni Sas di Lorusso Domenico & C., C.C.C. Spa"- Ruoti Ribasso 0,05% Finanziamento AGENSIUD	licitazione privata	art.24 let-t.b) legge 584/77	art.9 legge 584/77	48	41	6
26	BITONTO - Lavori di costruzione della rete fognante. Importo a base d'asta f.1.189.000.000 Impresa Prudente Giuseppe - Giovinazzo Ribasso 4% Finanziamento L.R. 19.12.1983,n.24	trattativa privata	delibera Consiglio Comunale Bitonto n.219 del 30.7.89	=====	====	1	1


 IL DIRIGENTE SUPERIORE

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LAVORI APPALTI NELL'ANNO 1989

N. Ordine	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto	Modo seguito	Pubbl. effet.	Dom. Part.	Impr. Inv.	Off. Perv.
27	BARI - Fornitura di cancelleria ed attrezzi vari di ufficio. Importo £.195.384.350 Impresa TANZI GIUSEPPE & FIGLI SNC - Bari Finanziamento Ente	licitazione privata	Delibera Giunta Per. Ente n.9/1 12.10.1989	=====	=====	22	3
28	REGIONE PUGLIA - Affidamento in concessione dei lavori relativi agli studi e ricerche per la realizzazione del servizio idrico. Importo £.2.227.000.000.- A.T.I. "APRE Spa (capogruppo) - SOGECO SRL, A.T. e S. Srl" - Roma Finanziamento Ente	gara ufficiosa	delibera Cons. Ann. n.8 18.11.89	=====	=====	6	4
29	ACQUEDOTTO AGRU-FRIDA e PERTUSILLO - Affidamento della costruzione delle opere per il collegamento degli Acquedotti e diramazioni per Senise e Bernalda. Importo "chiavi in mano" £.7.442.600.000.- A.T.I. "PADULA Giuseppe (capogruppo) Albini Giovanni Snc" - Potenza. Finanziamento Agensud	licitazione privata	art.24 lett.b) legge 584/77	art.9 legge 584/77	52	44	6

MI: PUGLIA  
 1989  
 1989

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L A V O R I A P P A L T A T I N E L L ' A N N O 1 9 8 9

N.Ordinale	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto	Modo seguito	Pubbl. effet.	Dom. Part.	Impr. Inv.	Off. Perv.
30	GALLERIA PAVONCELLI - Affidamento in concessione della costruzione delle opere occorrenti per la realizzazione del raddoppio della Galleria. Importo "chiavi in mano" £. 87.116.052.000.- A.T.I. "COCEFAR IMPRESIT SPA (capogruppo), Dicorato SPA, - Consorzio Ciro Menotti, A.Torri Spa, Incomer Spa, Di.Cos Spa" - Milano Finanziamento AGENSUD	licitazione privata	art.24 lett.b) legge 584/77	art.9 legge 584/77	27	20	9
31	S.MAURO FORTE - Affidamento in concessione delle opere occorrenti per l'adeguamento della condotta maestra ex Agri. Importo "chiavi in mano" £.10.214.552.0000.- Impresa Ingg.LINO e ITO DEL FAVERO - Impresa di Costruzione Spa - Trento. Finanziamento AGENSUD.	licitazione privata	art.24 lett.b) legge 584/77	art.9 legge 584/77	54	45	5
32	MARATEA e COMUNI DELLA VALLE DEL NOCE - Affidamento in concessione dei lavori di costruzione delle opere per l'integrazione dell'approvvigionamento idrico. Importo "chiavi in mano" £.12.300.000.000.- A.T.I. "TIMPERIO SPA (capogruppo) De Sio Costruzioni, Salinardi Costruzioni Sas, Florio Felice Luigi e Chiodi Piero " - roma Finanziamento AGENSUD	licitazione privata	art.24 lett.b) legge 584/77	art.9 legge 584/77	55	48	8

II DIRIGENTE SUPERIORE

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LAVORI APPALTI NELL'ANNO 1989

N.Ordinale	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto	Modo seguito	Publ. effett.	Dom. Part.	Impr. Inv.	Off. Perv.
33	GIOIA DEL COLLE - Lavori di costruzione della rete idrica. Importo a base d'asta £.34.700.000 - Ribasso 5% Impresa GENVILE LEONARDO S.R.L. - Locorotondo Finanziamento Comunale	trattativa privata	delibera Cons.Amm. Ente n.5/b-10 del 11.5.89	=====	=====	1	1
34	LECCE - Lavori di costruzione rete fognante. Importo a base d'asta £.997.612.430 A.T.I. "DEL PRETE SALVATORE (capogruppo), Nardoni Giovanni" - Massafra. Ribasso 7,22% Finanziamento Comunale	licitazione privata	art.1 lett.d) e 4 legge 14/73	art.7 legge 14/73	156	156	81
35	MOLFETTA - Lavori di costruzione di tronchi idrici e fognanti. Importo a base d'asta £.35.213.860.- Impresa EDIL PUTIGNANO SRL - Noci. Ribasso 28,50% Finanziamento Comunale	trattativa privata	delibera Giunta Mun Com.Molfetta n.281 12.9.89 rat. C.C. del. n.441 13.12.1989	=====	=====	1	1

AL DIRIGENTE SUPLENTE

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LAVORI APPALTI NELL'ANNO 1989

N. Ordinale	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto	Modo seguito	Pubbl. effet.	Dom. Part.	Impr. Inv.	Off. Perv.
36	CENTRO ELABORAZIONE DATI - Esecuzione delle opere occorrenti per rendere sicura l'area del Centro E.D. dell'Ente. Importo £.230.000.000 Impresa SOC.BULL HN INFORMATION SYSTEMS ITALIA SPA - Caluso (To) Finanziamento Ente	trattativa privata	delibera Cons.Amm. Ente n.20 del 27.5.87	=====	=====	1	1
37	ACQUEDOTTO BASENTO CAMASTRA - Lavori di costruzione delle opere funzionali di integrazione dell'Acquedotto: opere integrative serbatoio Piano La Giova e condotte. Importo "chiavi in mano" £.5.444.641.167 A.T.I. C.C.C. Spa (capogruppo), Giuzio Antonio e Raffaele Snc, Idrosud Srl e geom.V.Giuffreda dell'ing.D.Giuffreda & Sas. - Musile di Piave. Finanziamento AGENSUD	trattativa privata	delibera Cons.Amm. Ente n.18 13.10.1989	=====	=====	1	1
38	VILLA CASTELLI - Trivellazione di n.2 pozzi per la dispersione nel sottosuolo dei reflui trattati effluenti dell'impianto depurativo. Importo £.1.023.392.000 Impresa FIMEC Spa - Napoli Ribasso 10,50% Finanziamento Regionale	licitazione privata	art.1 lett.a) legge 14/73	Art.7 legge 14/73	35	25	13

*Adde*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GIORNINO ACQUEDOTTO PUGLIESE

LAVORI APPALTI NELL'ANNO 1990

DINAMISMO

N° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Publicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Impr. Invit. (5)	Off. Perven. (6)
1	BARI - Affidamento in concessione della costruzione delle opere occorrenti per il collegamento delle fognature di Toritto, Grumo Appula, Binetto, ecc. allo impianto depurativo di Bari Occidentale. Importo "chiavi in mano": £ 6.510.189.150 Impresa : MATARESE Salvatore SpA Bari Finanziamento : AGENSIUD	Licitazione privata	Art. 24/b Legge 584/1977	Art. 9 Legge 584/1977	31	26	3
2	SINNI - Affidamento in concessione della costruzione delle opere di completamento dell'impianto di potabilizzazione. Importo "chiavi in mano" : £ 14.786.079.330 A.T.I. : T.F.L. SpA (capogruppo) - HOLST ITALIA SpA VIAMINI INDUSTRIA SpA Roma Finanziamento : AGENSIUD	Licitazione privata	Articolo 24/b Legge 584/1977	Articolo 9 Legge 584/1977	16	9	2
3	BARLETTA - Costruzione di un impianto per il trattamento dei liquami rinvenienti dai pozzi neri dell'abitato. Importo: £ 129.100.000 Impresa: COMFORT Srl Lecce Ribasso: 5% Finanziamento: L.R. 19/12/1983 n° 24	Trattativa privata	Delib. Comune Barletta n° 1307 del 23/2/89			1	1
4	VALENZANO - Lavori di costruzione di un collettore di fogn. nera a servizio del Centro Tecnopolis. Importo : L. 680.000.000 Ribasso: 26,07% Impresa GENNARI Umberto - Oria - Fin. :CSATA	Licitazione privata	Art. 1/d Art.4 Legge 14 2/2/73	Art. 7 Legge 14/73	110	107	91

IL DIRIGENTE SUPERIORE

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LAVORI APPALTATI NELL'ANNO 1990

N° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Publicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Impr. Invit. Perven. (5)	Off. Perven. (6)
5	GALLIPOLI-Lavori di restauro dell'immobile sede del Reparto dell'Ente. Importo: L. 105.000.000 Impresa GENNARI Umberto - Oria Ribasso : 7,25% Finanziamento : ENTE	Licitazionepriv.	Art.1/d Art.4 legge 14/1973	Art. 7 leggela/78	18	12	3
6	BARI - Servizio di pulizia locali, ecc. alla sede centrale dell'Ente, all'edificio di S.Cataldo, ecc. Importo L. 1.234.473.000 Impresa: CAMASSA Snc - Bari Finanziamento: ENTE Ribasso: 6,11%	Licit. Priv.	Art. 58 -2b DPR 696 18/12/79	Art. 55 DPR696 18/12/79	39	38	9
7	LECCE - Servizio di pulizia locali, ecc.all'edificio dell'Ente. Importo L. 176.000.000 Impresa : DE RINALDIS Maria- LECCE Ribasso: 21,10% Finanziamento: ENTE	Licit. Priv.	Art. 58-2b DPR 696 18/12/79	Art. 55 DPR 696 18/12/79	55	54	13
8	BARI - Realizzazione delle opere necessarie per l'adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di Bari Occ. alle esigenze attuali e a quelle del P.R.A.. Importo L. 1.800.000.000 Impresa: CO.BA. S.p.A. - BARI Ribasso : 3% - Fin. : Regionale	Tratt. priv.	Delibera Giunta Bari-N.6792 15/12/89			1	1

AL DIRIGENTE SUPPLEMENTARE

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## LAVORI APPALZATI NELL'ANNO 1990

N° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Pubblicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Impr. Invit. (5)	Off. Perven. (6)
9	SCALO CARAGUSO - TRICARICO - GRASSANO Lavori di costruzione della rete idrica e fognante. Importo: L. 515.000.000 Impresa: EDIL ABM di ASCATIGNO M.C.\$C. Snc - GROTTOLE Ribasso: 1,22% - Fin.: AGENSUD	Licit. Priv.	Art.1/d Art.4 legge 14/1973	Art.7 legge14/73	50	46	31
10	TRINITAPOLI - Lavori di costruzione dell'impianto depurativo. Importo: L. 566.537.000 Impresa: G. PUTIGNANO & FIGLI S.r.l. - NOCI Finanziamento: AGENSUD	Appalto Concorso	Offerta economicamente più conveniente			32	6
11	FRANCAVILLA FONTANA - Lavori di costruzione della rete idrica e fognante piano di lottizzazione "Insula C11" dell'abitato. Importo a base d'asta: L. 141.000.000 Impresa: LA MERIDIONALE COSTRUZIONI di MONTEORO Alessandro - MONTERONI DI LECCE Ribasso: 21,78% Finanziamento: Comunale	Licit. Priv.	Art.1/d Art.4 Legge 14/1973	Art. 7 legge14/73	71	71	47
12	FOGGIA - Affidamento in concessione dei lavori di costruzione delle opere di adeguamento funzionale del 2° e 3° lotto della fognatura urbana. Importo a base d'asta: L. 13.796.491.754 Impresa: TORNO S.p.A. - MILANO Ribasso: 4,05% Finanziamento: AGENSUD	Licit. Priv.	Art.24/b legge 584/77	Art. 9 legge584	26	18	1

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## LAVORI APPALTATI NELL'ANNO 1990

N° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Pubblicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Impr. Invit. (5)	Off. Perven. (6)
13	PARCO DEL MARCHESE - Fornitura in opera di tubazioni e materiali vari necessari per il miglioramento del rapporto di miscelazione delle acque provenienti dagli impianti di potabilizzazione del Sinni e Pertusillo. Importo L. 135.000.000 Impresa: Soc. FAVER S.p.A. - BARI Finanziamento : AGENSIUD	Trattat. Priv	Delibera C. A. n.17 21/9/90	---	---	1	1
14	MARATEA - Lavori di completamento delle opere captazione della sorgente " Acqua Bianca" per la realizzazione dell'Acquedotto. Importo :L. 415.000.000 Impresa: FLORIO Felice Luigi - LAURIA Finanziamento : AGENSIUD	Trattat. Priv.	Delibera AGENSIUD n.8314 21/12/88 Delib. C.A. n.5 dell'8/6/90	---	---	1	1
15	ACQUEDOTTO DEL TORBIDO - Lavori di costruzione dell'acquedotto dalle Sorgenti per Rivello e Trecchina Importo a base d'asta L. 500.000.000 Ass. Temp. Imprese:D'ANZI Mauro Vincenzo(capogruppo) RONDINONE COSTRUZIONI di RONDINONE G. &C. Snc" MONTESCAGLIOSO Ribasso: 18,70% Finanziamento: AGENSIUD	Licit. Privat.	Art.1/a legge 14/1973	Art. 7 legge 14/1973	30	30	16
16	BARLETTA - Lavori di completamento della fognatura nera nell'abitato - II lotto Importo a base d'asta: L. 2.733.777.600 Impresa: MAZZITELLI Ing. Orfeo S.p.A. - BARI Ribasso: 18,81% Finanziamento: REGIONE PUGLIA	Licit. Priv.	Art. 24/b legge 584/77	Art. 9 legge 584	104	71	53

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


LAVORI APPALTATI NELL'ANNO 1990

N° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Pubblicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Impr. Invit. Perven. (5)	Off. (6)
17	TARANTO- Lavori di disinquinamento del Golfo:Costruzione impianto depurazione di Bellavista-potenziamento impianto di sollevamento Città Vecchia e Tamburi - costruzione collettore di disinquinamento all'impianto di depurazione. Importo a base d'asta L. 17.850.000.000 Ass. Temp. Imprese: ANSALDO INDUSTRIA S.p.A.(capogruppo NUOVA I.T.L. S.p.A.- PANZERA Salvatore- SIATEX PROFILAT SUD S.p.A. - GENOVA Ribasso: 0,3% - Finanziamento: Regione Puglia	Licit. Priv.	Art. 24/b Legge 584/77	Art. 9 legge 584	15	12	3
18	CORLETO PERTICARA e GUARDIA PERTICARA- Affidamento in concessione lavori di ricostruzione e adeguamento delle condotte dell'acquedotto dell'Agri. Importo: L. 2.726.000.000 Impresa : PADULA COSTRUZIONI S.p.A.- POTENZA Ribasso: 0,2% - Finanziamento: AGENSUD	Licit. Priv.	Art. 24/b Legge 584/77	Art. 9 legge 584	23	13	4
19	BARLETTA - Costruzione rete di fognatura- III lotto Importo a base d'asta: L. 3.328.000.000 Impresa : F.lli ANDRESINI Snc - POLIGNANO Ribasso :26,33% - Finanziamento: Regione Puglia	GARA UFFICIOSA	Ord. Sindaco n.36407 24/10/90 Prov. Pres.EAAF n. 4748 16/11/90			36	29
20	BARLETTA - Lavori di completamento impianto di depurazione . Importo a base d'asta: L. 5.825.625.000 Ass. Temp. Imprese: COMFORT S.r.l. - PUTIGNANO G. S.r.l. - LECCE Ribasso :3,50% - Finanziamento: Regione Puglia	Gara Ufficiosa	Ord. Sindaco n.36407 24/10/90 Prov. Pres.EMP n.4748 16/11/90			10	5

III DIRIGENTE SUPERIORE

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LAVORI APPALTI NELL'ANNO 1990

n° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Pubblicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Impr. Invit. (5)	Off. Perven. (6)
21	<p>BARLETTA - Lavori di completamento delle fogne affluenti nel collettore "D" della fognatura pluviale. Importo a base d'asta : L. 618.900.000 Impresa: L'ABBATE Francesco S.r.l. - NOICATTARO Ribasso: 26,27% - Finanziamento: Regione Puglia</p>	Cara Ufficiosa	Ord. Sindaco n. 36407 24/10/90 Prov. pres. EAAP n. 4748 16/1/90			30	14
22	<p>BARLETTA- Lavori completamento rete idrica e fognante I lotto Importo a base d'asta: L. 3.036.000.000 Impresa: OPERAMOLLA G.F. - MARCHERITA DI S. Ribasso: 22,78% - Finanziamento: Regione Puglia</p>	Cara Ufficiosa	Ord. Sindaco n. 36407 24/10/90 Prov. Pres. EAAP n. 4748 16/1/90			36	22
23	<p>BARLETTA - Lavori di completamento del collettore "D" del fognatura pluviale a servizio della zona " 167". Importo : L. 931.700.000 Impresa S.ELP. S.p.A. - BARI Ribasso: 22,22% - Finanziamento: Regione Puglia</p>	Cara Ufficiosa	"			36	17
24	<p>BARLETTA - Costruzione rete idrica e fognante IV lotto Importo L. 2.120.179.083 Impresa: PRUDENTE Giuseppe - GIOVINAZZO Ribasso: 22,90% - Finanziamento: Regione Puglia</p>	Cara Ufficiosa	Ord. Sindaco Comune di BARLETTA n. 36407 24/10/90 Prov. pres. EAAP n. 4748 16/1/90			36	29
25	<p>LATIANO - Emergenza idrica 90. Lavori di chiusura anelli sulle reti di distribuzione idrica. Importo L. 247.078.000 Impresa: NIGRO Giuseppe - SAN VITO DEI NORMANNI Ribasso :10,20% Finanziamento: Presidenza Consiglio dei Ministri- Dipartimento Protezione Civile</p>	Cottimo fid.	Ord. Min. Prot. Civ. 1979 FPC Delib. Pres. EAAP n. 3929 1/8/90 Delib. Pres. n. 858 4/4/91			1	1

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LAVORI APPALTI NELL'ANNO 1990

Servizio Contratti ed Economato  
 ANITA' DI COORDINAMENTO

N° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA ACC. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Pubblicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Impr. Invit. (5)	Off. Perven. (6)
26	RACALE - Emergenza Idrica 90- lavori di chiusura anelli sulle reti di distribuzione idrica. Importo : L. 101.728.350 Impresa: PASCA Geom. Michele - NEVIANO Ribasso 10% - Finanziamento : Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile	Cottimo fiduc.	Ord.Min.Prot.Civ. 1979 F.P.C. Del.Pres.EAAP n.3929 1/8/90 Del.Pres.n.772 del 19/3/91			1	1
27	CRUMO APPULA - Emergenza idrica 90- Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo: L. 214.852.580 Impresa: RELLA ANGELA - CRUMO Ribasso: 10,02% - Finanziamento: Presidenza Cons. Min.- Dip. Protez.Civ.	idem	idem Del.Pres.n.3046 del 15/10/91			1	1
28	POLIGNANO A MARE -Emergenza idrica 90- Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo : L. 1.146.130.300 Impresa: F.lli ANDRESINI S.n.c.- POLIGNANO Ribasso; 10,05% Finanziamento: Presidenza Consiglio dei Min.- Dip. Prot. Civile	idem	idem Del.Pres.n.860 del 4/4/91			1	1
29	BITONTO- Emergenza Idrica 90- Lavori di costruzione per normalizzare la distribuzione idrica. Importo : L. 329.123.300 Impresa: MASSARI SCIPTIONE COSTRUZIONE E C. S.r.l. - MODUGNO - Ribasso: 5,98% Finanziamento : Presidenza Consiglio Ministri- Dip.Prot. Civile	idem	idem Del. Pres. 859 del 04/4/91			1	1


XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE

Servizio Contratti ed Economatavori APPALTIATI NELL'ANNO 1990  
UNITA' DI COORDINAMENTO

N° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Publicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Impr. Invit. Perven. (5)	Off. (6)
30	MODUGNO - Emergenza Idrica 1990. Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo f. 473.023.480 Impresa Scipione MASSARI & C. Srl MODUGNO Ribasso 5,80% Finanziamento : Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile.	Cottimo Fiduciario	Ordinanza Ministero Protezione Civile n° 1979 FPC del 27/7/90 Dellib. Presid. E.A.A.P. 3929 del 01/8/90 e 857 del 04/4/91			1	1
31	SANNICANDRO DI BARI - Emergenza Idrica 1990. Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo f. 91.570.215 Impresa MASCIOPINTO Michele BARI Ribasso 7,50% Finanziamento : Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile	idem	idem Dellib. Presid. E.A.A.P. 856 del 04/4/91			1	1
32	NOCI - Emergenza Idrica 1990. Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo f. 60.371.825 Impresa D'AGOSTINO Rag. Francesco GRAVINA IN PUGLIA Ribasso 6,50% Finanziamento : Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile.	idem	idem Dellib. Presid. E.A.A.P. n° 879 del 04/4/91			1	1

DIRIGENTE SUPERIORE



## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## LAVORI APPALTATI NELL'ANNO 1990

N° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Pubblicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Impr. Invit. (5)	Off. Perven. (6)
33	PUTIGNANO - Emergenza Idrica 1990. Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo £. 59.313.940 Impresa D'AGOSTINO Rag. Francesco GRAVINA IN PUGLIA Ribasso 6,70% Finanziamento: Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile.	Cottimo Fidejuciaro	Ordinanza Ministero Protezione Civile 1979 FPC del 27/7/90 Delib. Presid. F.A.A.P. 3929 del 01/8/90 e 877 del 04/4/91		1	1	1
34	POZZO GIACETO- Emergenza idrica 1990. Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo £. 32.777.000 Impresa D'AGOSTINO Rag. Francesco GRAVINA IN PUGLIA Ribasso 5,80% Finanziamento: Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile.	idem	idem Delibera Presidente E.A.A.P. n° 882 del 04/4/91		1	1	1
35	MONTALBANO - Emergenza idrica 1990. Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo £. 120.582.000 Impresa D'AGOSTINO Rag. Francesco GRAVINA IN PUGLIA Ribasso 7,80% Finanziamento: Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile.	idem	idem Delibera Presidente E.A.A.P. n° 878 del 04/4/91		1	1	1
					CC DIRIGENTE SUPERIORE		

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LAVORI APPALTATI NELL'ANNO 1990

n° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Publicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Impr. Invit. (5)	Off. Perven. (6)
36	CISTERNIANO - Emergenza idrica 1990. Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo f. 179.800.300 Impresa D'AGOSTINO Rag. Francesco - Gravina in Puglia Ribasso 8,10% Finanziamento: Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile.	Cottimo fiduciario	Ordin. Minist. Prot. Civile n° 1979 FPC del 27/7/90 Delib. Pres. E.A.A.P. 3929 del 01/8/90 e 876 del 04/4/91			1	1
37	BRINDISI - Emergenza Idrica 1990. Lavori di chiusura anelli sulle reti di distribuzione idrica. Importo f. 326.693.000 Impresa I.CO.S. S.r.l. LECCE Ribasso 10,00% Finanziamento: Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile.	idem	idem Delibera Presidente E.A.A.P. 863 del 04/4/91			1	1
38	CAROVIGNO - Emergenza idrica 1990. Lavori di costruzione di alcuni tronchi idrici di chiusura ad anello per la zona alta dell'abitato. Importo f. 94.125.000 Impresa PETROSILLO Antonio Carovigno Ribasso 10,20% Finanziamento: Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile.	idem	idem Delibera Presidente E.A.A.P. 855 del 04/4/91		1	1	1

CC DIC. 1990  
165

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LAVORI APPALTI NELL'ANNO 1990

ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO FUGLIESI

N° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Publicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Impr. Invit. (5)	Off. perv. (6)
39	BITEITO - Emergenza idrica 1990. Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo f. 251.854.460 Impresa CONTE Domenico Palo del Colle Ribasso 10,07% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civ.	Cottimo fiduc.	Ord. Min. Prot. Civ. 1979 FPC del 27/7/90 Del. Pres. EAAP 3929 del 01/8/90 780 del 19/3/91			1	1
40	S. PAOLO CIVITATE - Emergenza idrica 1990. Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo f. 69.000.000 Impresa LA PIOCIRELLA Fernando S. Paolo Civitate Ribasso 4,90% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civ.	idem	idem Delibera del Presidente EAAP n° 362 del 20/02/92			1	1
41	SERRACAPRIOLA - Emergenza idrica 1990. Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo f. 33.000.000 Impresa LA PIOCIRELLA Fernando S. Paolo Civitate Ribasso 4,75% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civ.	idem	idem Del. Pres. EAAP 365 del 20/2/92			1	1
42	CHIEUTI - Emergenza idrica 1990. Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo f. 118.000.000 Impresa LA PIOCIRELLA Fernando S. Paolo Civitate Ribasso 5% Finanziamento: Pres. Cons. Min. - Dip. Prot. Civile	idem	idem Del. Pres. EAAP 364 del 20/2/92			1	1

IL DIRIGENTE SUPERIORE

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## LAVORI APPALTATI NELL'ANNO 1990

N° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Publicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Impr. Invit. Perve (5)	Off. Perve (6)
43	GAGLIANO DEL CAPO - Emergenza idrica 1990. Lavori di chiusura anelli sulle reti di distribuzione idrica. Importo f. 20.229.098 Impresa CONGEDI Giuseppe Supersano Ribasso 10,00% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	Cottimo fiduciario	Ord. Min. Prot. Civile 1979 FPC del 27/7/90 Del. Pres. EAMP 3929 del 01/8/90 2457 del 11/7/90			1	1
44	MONTESARDO - Emergenza idrica 1990. Lavori di chiusura anelli sulle reti di distribuzione idrica. Importo f. 6.898.040 Impresa CONGEDI Giuseppe Supersano Ribasso 10,00% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	idem Del. Pres. EAMP 2458 del 11/7/90			1	1
45	ROCCHETTA S. ANTONIO - Emergenza idrica 1990. Lavori di chiusura anelli. Importo f. 11.711.418 Impresa D'ALSAZIA Michele Ascoli Satriano Ribasso 4,50% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	idem			1	1
46	GUARDIA LOMBARDI - Emergenza idrica 1990. Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo f. 6.624.584 Impresa PRUDENTE Giuseppe Giovinazzo Ribasso 10,00% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	idem Del. Pres. EAMP 3048 del 15/10/91			1	1


 DL DIRIGENTE ISVIERIONE

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## LAVORI APPALZATI NELL'ANNO 1990

Servizio Contratti ed Esercitate  
UNITA' DI COORDINAMENTO

N° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Pubblicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Impr. Invit. Per (5)	Ofi. Per (6)
47	BISCEGLIE - Emergenza Idrica 1990. Lavori di allacciamento pozzi. Importo £. 308.350.000 Impresa ANGELILLO Giuseppe Gioia del Colle Ribasso 2,18% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	Cottimo fiduc.	Ord. Min. Prot. Civile 1979 FPC del 27/7/90 Del. Pres. EAAP 3928 del 01/8/90 123 del 18/6/92			1	1
48	OSTUNI - Emergenza idrica 1990. Lavori di allacciamento pozzi. Importo £. 92.033.000 Impresa MONTEODORO Carmelo Monteroni di Lecce Ribasso 3,50% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	idem			1	1
49	CELLINO S. MARCO - Emergenza Idrica 1990. Lavori di allacciamento pozzi. Importo £. 45.000.000 Impresa MONTEODORO Carmelo Monteroni di Lecce Ribasso 3,30% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	idem			1	1
50	APRICEVA - Emergenza Idrica 1990. Lavori di chiusura anelli della rete idrica. Importo £. 166.000.000 Impresa CESAREO Antonio Torrenaggiore Ribasso 5,20% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	idem Del. Pres. EAAP 3019 del 15/10/91			1	1

IL DIRETTORE RESPONSABILE

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LAVORI PUBBLICITARI - 1990

N° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Pubblicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Impr. Invit. Perv. (5)	Ofi (6)
51	SANNICANDRO GARGANICO - Emergenza Idrica 1990. Lavori di chiusura anelli della rete idrica. Importo £. 280.000.000 Impresa CESAREO Antonio Torremaggiore Ribasso 5,50% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	Cottimo fiduc.	Ord. Min. Prot. Civile 1979 FPC del 27/7/90 Del. Pres. EAAP 3929 del 01/8/90 3018 del 15/10/91			1	1
52	POGGIO IMPERIALE - Emergenza Idrica 1990. Lavori di chiusura anelli della rete idrica. Importo £. 80.000.000 Impresa FLORIO COSTRUZIONI Srl Foggia Ribasso 5,50% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	idem Del. Pres. EAAP 3016 del 15/10/91			1	1
53	TORREMAGGIORE - Emergenza Idrica 1990. Lavori di chiusura anelli della rete idrica. Importo £. 56.000.000 Impresa FLORIO COSTRUZIONI Srl Foggia Ribasso 4,25% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	idem Del. Pres. EAAP 3021 15/10/91			1	1
54	SAN SEVERO - Emergenza Idrica 1990. Lavori di chiusura anelli della rete idrica. Importo £. 475.000.000 Impresa FLORIO COSTRUZIONI Srl Foggia Ribasso 5,50% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	idem Del. Pres. EAAP 3044 15/10/91			1	1

*[Handwritten signature]*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LAVORI APPALTATI NELL'ANNO 1990

ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE


N° ord.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Pubblicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Inpr. Invit. Per (5)	Of Per (6)
55	LESINA - Emergenza Idrica 1990 - Lavori di chiusura anelli della rete idrica. Importo £. 125.000.000 Impresa FLORIO COSTRUZIONI Srl Foggia Ribasso 5,25% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri- Dip. Prot. Civile	Cottimo fiduc.	Ord. Min. Prot. Civile 1979 FPC del 27/7/90 Del. Pres. EAAP 3929 01/8/90 3037 15/10/91			1	1
56	TORRE CANNE - Emergenza Idrica 1990 - Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo £. 31.349.900 Impresa D'AGOSTINO Francesco Gravina in Puglia Ribasso 5,75% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	idem Del. Pres. EAAP 365 del 18/2/91			1	1
57	PEZZE DI CRECO- Emergenza Idrica 1990 - Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo £. 28.671.400 Impresa D'AGOSTINO Francesco Gravina in Puglia Ribasso 5,10% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	idem Del. Pres. EAAP 364 del 18/2/91			1	
58	ALBEROBELLO - Emergenza Idrica 1990 - Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo £. 63.682.400 Impresa D'AGOSTINO Francesco Gravina in Puglia Ribasso 6,25% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	idem Del. Pres. EAAP 368 del 18/2/91			1	1

IL DIRIGENTE SUPERIORE

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LAVORI APPALTI NELL'ANNO 1990

N° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Publicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Impr. Invit. (5)	Off. Perv. (6)
59	GRAVINA IN PUGLIA - Emergenza Idrica 1990 - Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo £. 237.437.784 Impresa DIBATTISTA Ing. Liborio Gravina in Puglia Ribasso 8,10% Finanziamento Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	Cottimo fiduc.	Ord. Min. Prot. Civile 1979 FPC del 27/7/90 Del. Pres. EAAP 3929 01/8/90 369 18/2/91			1	1
60	ALTAMURA - Emergenza idrica 1990 - Lavori di costruzione di tronchi idrici. Importo £. 228.576.051 Impresa DIBATTISTA Antonio Gravina in Puglia Ribasso 7,85% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	idem Del. Pres. EAAP 370 18/2/91			1	1
61	LUCERA - Emergenza Idrica 1990 - Lavori di chiusura anelli della rete idrica. Importo £. 88.697.164 Impresa FREDELLA Domenico del Geom. Ciro D'AUDEDDA & C. Sas Foggia Ribasso 5,50% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	idem Del. Pres. EAAP 372 18/2/91			1	1
62	MANFREDONIA - Emergenza Idrica 1990 - Lavori di chiusura anelli della rete idrica. Importo : £. 128.199.400 Impresa: COOP MUCAFER - MANFREDONIA Ribasso : 5,50% Finanziamento : Pres. Cons. Minis.- Dip. Prot. Civile	idem	idem Del. Pres. EAAP 376 18/2/91			1	1


 DIREZIONE SUPERIORE

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO FUGGIESE

## LAVORI APPALTATI NELL'ANNO 1990

N° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Pubblicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Inpr. Invit. (5)	Ofi. Perv. (6)
63	MONTE S. ANGELO - Emergenza Idrica 1990 - Lavori di chiusura anelli della rete idrica. Importo : f. 48.507.120 Impresa : COOP. MUCAFER - Manfredonia Ribasso : 5,00% Finanziamento: Pres. Cons. Min. Dip; Prot. Civile	Cottimo Fid.	Ord. Min. Prot. Civile 1979 FPC del 27/7/90 Del. Pres. EAAP 374 18/2/91			1	1
64	ZAPPONETA - Emergenza Idrica 1990 - Lavori di chiusura anelli della rete idrica. Importo: f. 82.564.320 Impresa : COOP. MUCAFER - Manfredonia Ribasso: 5,10% Finanziamento : Pres. Cons. Min. - Dipart. Prot. Civile	idem	Del. Pres. EAAP 375 18/2/91			1	1
65	CERIGNOLA - Emergenza Idrica 1990- Lavori di costruzione di tratti di tronchi idrici - chiusura anelli. Importo : f. 167.298.200 Impresa: SIMONE Nicola - Poggio IMP. Ribasso : 5,25% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri- Dipart. Prot. Civile	idem	Del. Pres. EAAP 377 18/2/91			1	1
66	BITETTO - Emergenza Idrica 1990 - Lavori di allacciamento del Pozzo Fazio alle opere dell'Ente. Importo : f. 130.000.000 Impresa: CONTE Domenico - Palo del Colle Ribasso: 3,68% Finanziamento : Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	Del. Pres. EAAP 360 18/2/91			1	1

  
 DIRETTORE

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LAVORI APPALTI NELL'ANNO 1990

N° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Pubblicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Impr. Invit. Perve. (5)	Off. (6)
67	LATIANO - Emergenza Idrica 1990 - Lavori di allacciamento del pozzo Gioia alle opere dell'Ente. Importo : f. 174.200.000 Impresa: ALFA COSTRUZIONI - Bari Ribasso : 1,50% Finanziamento : Pres. cons. Min.- Dip. Prot. Civile	idem	del. Pres. EAAP 359 18/2/91			1	1
68	ANDRIA - Emergenza Idrica 1990- Lavori di allacciamento dei pozzi Quarto di Palo alle opere dell'Ente. Importo : f. 481.460.000 Impresa: FAVER S.p.A. - Bari Ribasso: 3,00% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri- Dip. Prot. Civile	idem	Del. Pres. EAAP 371 18/2/91			1	1
69	ANDRIA - Emergenza Idrica 1990 - Lavori di allacciamento pozzi. Importo : f. 308.320.000 Impresa: MAZZEO Gerardo - Andria Ribasso : 4,30% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri- Dip. Prot. Civile	idem	Del. pres. EAAP 373 18/2/91			1	1
70	BUTRITTO- Emergenza Idrica 1990- Lavori di allacciamento del pozzo Conteduca. Importo : f. 140.000.000 Impresa: CONTE Domenico- Palo del Colle Ribasso: 3,25% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	Del. Pres. EAAP 361 18/2/91			1	1

*Car*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LAVORI APPALTATI NELL'ANNO 1990

N° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Pubblicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Impr. Invit. Perve. (5)	Off. (6)
71	BIRITTO - Emergenza Idrica 1990 - Lavori di allacciamento pozzi. Importo: f. 120.000.000 Impresa: CONTE Domenico- Palo del Colle Ribasso: 4,06% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civ.	idem	Del. Pres. EAAP 362 18/2/91			1	1
72	FASANO - Emergenza Idrica 1990- Lavori di allacciamento pozzo De Simone. Importo: f. 281.876.000 Impresa: CAVARDELLI Angelo- Bari Ribasso: 2,05% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	Del. pres. EAAP 366 18/2/91			1	1
73	PALAGIANELLO - Emergenza Idrica 1990- Lavori di allacciamento del pozzo Matera/ Importo : f. 202.900.000 Impresa: D'AGOSTINO Francesco- Gravina Ribasso: 0,95% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri- Dip. Prot. Civile	idem	Del. pres. EAAP 366 18/2/91			1	1
74	MOTTOLA - Emergenza Idrica 1990 - Lavori di allacciamento del pozzo Latorrata. Importo : L. 306.100.000 Impresa: D'AGOSTINO Francesco- Gravina di P. Ribasso: 0,90% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	Del. pres. EAAP 367 18/2/91			1	1


DI DIRIGENTE SUPERIORE

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## LAVORI APPALTATI NELL'ANNO 1990

N° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Pubblicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Impr. Invit. Perv. (5)	Off. Perv. (6)
75	POLICORO - Emergenza Idrica 1990 - Lavori di ripristino dei pozzi integrativi dell'acquedotto Agri-Frida, in località "vena del Fico". Importo : f. 1.534.825.838 Impresa: Soc. COOP. POLIDRICA - Policoro Ribasso: 1,35% Finanziamento: Pres. Cons. ministri - Dip. Prot. Civ.	idem	Del. pres. EAAP 570 6/3/91			1	1
76	CASTELLUCCIO INFERIORE ESUPERIORE - Emerg. Idrica 90 Lavori captazione provvisoria dalle sorgenti S. Gio - varni e Mangosa. Importo: f. 2.640.000.000 A.T.I. : ZECCHINA Costruzioni (capogruppo)-Italo MARIN Napoli Ribasso: 2,95% Finanziamento: Pres. cons. Ministri- Dip. Prot. Civ.	idem	Del. Pres. EAAP 304 15/10/91			1	1
77	CASTELLUCCIO SUP. E INFER. - Emerg. idrica 1990- Lavori di ripristino degli acquedotti comunali. Importo: f. 3.000.000.000 A.T.I. : ZECCHINA COSTR. (capogruppo)- SOCEIS -Napoli Ribasso: 2 95% Finanziamento: Pres;Cons. ministri- Dip. Prot. Civ.	idem	Del. Pres. EAAP 303 15/10/91			1	1

IL DIRIGENTE SUPLENTE



XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LAVORI APPALTATI NELL'ANNO 1990

N° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Pubblicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Impr. Invit. (5)	Off. Perv. (6)
78	S. FELE -FILLIANO- RIGNERO ed altri ( PZ)- Emergenza Idrica 1990- Lavori di eliminazione perdite reti. Importo: £. 822.543.110 A.T.I.: Ing. RAMUNNO Carmine ( capogruppo)- MARONCELLI Giorgio- MADDALUNO M. - MAROTTOLI V. - RIGNERO in V. Ribasso :1,50% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. prot. Civ.	idem	Del. pres. EAAP 3927 1/8/90			1	1
79	CERIGNOLA- Emergenza Idrica 1990- Lavori di collegamento della condotta per Cerignola alla condotta Casa- massima-Carosa. Importo:£. 1.471.000.000 A.T.I.: ITALSCAVI (capogruppo)- S.M.E. di CRISTOFARO PERILLI - Campobasso Ribasso: 4,05% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri- Dip. Prot. Civile	idem	Del. pres. EAAP 3174 22/10/91			1	1
80	MISSANELLO- Emergenza Idrica 1990- Lavori di perforazione di N. 10 pozzi. Importo:£. 1.326.910.000 A.T.I.: SALINARDI COSTR. (capogruppo)- I.L.M.A.R.C.- MEREDIT - Ruoti Ribasso:2,00% Finanziamento- Pres. Cons. Ministri- Dip. Prot. Civile	idem	Del. pres. EAAP 3157 22/10/91			1	1

ITC DIRIGENTE

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LAVORI APPALTATI NELL'ANNO 1990

ENTE AUTONOMO ACCADEMIA DEI LINGUISTI

N° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORITO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Pubblicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Impr. Off. Invit. Perv. (5)	(6)
81	CAROVIGNO - Emergenza idrica 1990 - Lavori di allacciamento del pozzo "Li Cardì". Importo £. 23.974.000 Impresa PETROSILLO Antonio Carovigno Ribasso 3,30% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	Cottimo fiduc.	Ord. Min. Prot. Civile 1979 FFC del 27/7/90 Del. Pres. EAAP 3929 01/8/90		1	1	1
82	GALLIPOLI - Emergenza idrica 1990 - Lavori di rifacimento della condotta Fusco - Gallipoli. Importo £. 1.945.000.000 Impresa ERROI Bruno Tuglie Ribasso 6,05% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	idem Del. Pres. EAAP 3186 22/10/91		1		1
83	SORGENTE FRANCESCHIELLA (BASILICATA) - Emergenza idrica 1990 - Lavori costruzione diaframma a protezione della sorgente. Importo £. 1.488.745.000 Impresa FIMES S.r.l. Potenza Ribasso 2,10% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	idem Del. Pres. EMP 3182 22/10/91		1		1
84	MOLA DI BARI - Emergenza idrica 1990 - Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo £. 96.754.350 Impresa MATERA Francesco Bari Ribasso 4,15% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	idem Del. Pres. EAAP 861 04/4/91		1	1	1

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Pubblicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Impr. Invit. Perve. (5)	Off. (6)
85	CARBONARA - Emergenza idrica 1990 - Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo £. 7.644.870 Impresa RUBINO Giuseppe & Pietro S.n.c. Bari Ribasso 4,10% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	Cottimo fiduciario	Ord. Min. Prot. Civile 1979 FPC del 27/7/90 Del. Pres. EAAP 3929 01/8/90 862 04/4/91			1	1
86	BARI - Emergenza idrica 1990 - Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo £ 516.203.106 Impresa RUBINO Giuseppe & Pietro S.n.c. Bari Ribasso 4,10% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	idem Del. Pres. EAAP 872 04/4/91			1	1
87	TORRE A MARE (BA) - Emergenza idrica 1990 - Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo £. 82.247.970 Impresa RUBINO Giuseppe & Pietro S.N.C. Bari Ribasso 4,10% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	idem Del. Pres. EAAP 873 04/4/91			1	1
88	COZZE (BA) - Emergenza idrica 1990 - Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo £. 141.301.260 Impresa MATERA Francesco Bari Ribasso 4,15% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	idem Del. Pres. EAAP 870 04/4/91			1	1

LE DIRIGENTE SUPERIORE


LAVORI APPALTI NELL'ANNO 1990

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LAVORI APPALTATI NELL'ANNO 1990

N° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA ACG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Pubblicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Impr. Off. Invit. Perv. (5)	Off. (6)
89	RUTIGLIANO - Emergenza idrica 1990 - Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo £. 241.203.490 Impresa MATERA Francesco Bari Ribasso 4,15% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	Cottimo fiduciario	Ord. Min. Prot. Civile 1979 FFC del 27/7/90 Del. Pres. EAAP 3929 01/8/90 869 04/4/91			1	1
90	TRINITAPOLI - Emergenza idrica 1990 - Lavori di chiusura anelli sulle reti di distribuzione idrica dell'abitato Importo £. 118.417.210 Impresa RUSSO Angelo S. Ferdinando di Puglia Ribasso 6,20% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	Cottimo fiduc.	idem Del. Pres. EAAP 867 04/4/91			1	1
91	SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Emergenza idrica 1990 - Lavori di chiusura anelli sulle reti di distribuzione idrica. Importo £. 40.374.050 Impresa RUSSO Angelo San Ferdinando di Puglia Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	idem Del. Pres. EAAP 868 04/4/91			1	1
92	MARGHERITA DI SAVOIA - Emergenza idrica 1990 - Lavori di chiusura anelli sulle reti di distribuzione idrica Importo £. 101.167.300 Impresa RUSSO Angelo S. Ferdinando di Puglia Ribasso 5,20% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	idem Del. Pres. EAAP 871 04/4/91			1	1

DE DIRIGENTE SUPERIORE



## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## LAVORI APPALTI NELL'ANNO 1990

N° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Pubblicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Impr. Invit. (5)	Off. Perv. (6)
93	TRIGGIANO - Emergenza idrica 1990 - Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo £. 12.516.275 Impresa PAGONE Raffaele Capurso Ribasso 8,70% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	Cottimo fiduciario	Ord. Min. Prot. Civile 1979 FFC del 27/7/90 Del. Pres. EAAP 3929 01/8/90 360 20/02/92			1	1
94	VALENZANO - Emergenza idrica 1990 - Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo £. 299.222.440 Impresa PAGONE Raffaele Capurso Ribasso 10,10% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	idem Del. Pres. EAAP 359 20/02/92			1	1
95	SANDONACI - Emergenza idrica 1990 - Lavori di chiusura anelli sulle reti di distribuzione idrica. Importo £. 294.141.000 Impresa MONTEDORO Carmelo Monteroni Ribasso 10,20% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	idem			1	1
96	CELLINO SAN MARCO - Emergenza idrica 1990 - Lavori di chiusura anelli. Importo £. 172.503.000 Impresa MONTEDORO Carmelo Monteroni Ribasso 10,30% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	idem			1	1

DE DEDICATO



## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LAVORI 1990

N° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Pubblicazione effettuata (3)	Dom. partec. (4)	Impr. Invit. Perve (5)	Off. Perve (6)
97	S. PANCRAZIO SALENTINO - Emergenza idrica 1990 - Lavori di chiusura anelli sulle reti di distribuzione idrica Importo f. 109.812.000 Impresa MONTEODORO Carmelo Monteroni Ribasso 10,50% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	Cottimo fiduciario	Ord. Min. Prot. Civile 1979 FFC del 27/7/90 Del. Pres. EAAP 3929 01/8/90			1	1
98	S. MICHELE DI BARI - Emergenza idrica 1990 - Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo f. 224.265.400 Impresa RIPA Giuseppe S. Michele di Bari Ribasso 7,05% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	idem Del. Pres. EAAP 3039 15/10/91			1	1
99	'ASSANO MURGE - Emergenza idrica 1990 - Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo f. 196.621.600 Impresa RIPA Giuseppe S. Michele di Bari Ribasso 5,20% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	idem Del. Pres. EAAP 1132 21/5/91			1	1
100	ADELFIA - Emergenza idrica 1990 - Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo f. 182.348.780 Impresa PARADISO Armando Santeramo in Colle Ribasso 6,80% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	idem Del. Pres. EAAP 3548 09/12/91			1	1


 IL DIRIGENTE SUPERIORE

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Publicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Impr. Invit. Per (5)	Oi Per (6)
101	CCGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO LATERZA - Emergenza idrica 1990 - Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo £. 183.147.000 Impresa PARADISO Armando Santeramo in Colle Ribasso 6,80% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	Cottimo fiduciario	Ord. Min. Prot. Civile 1979 FPC del 27/7/90 Del. Pres. EAAP 3929 01/8/90 3547 09/12/91			1	1
102	ACQUAVIVA DELLE FONTI - Emergenza idrica 1990 - Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo £. 271.046.570 Impresa PARADISO Armando Santeramo in Colle Ribasso 6,80% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	idem Del. Pres. EAAP 3550 09/12/91			1	1
103	CASAMASSIMA - Emergenza idrica 1990 - Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo £. 32.932.215 Impresa PARADISO Armando Santeramo in Colle Ribasso 9,10% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	idem Del. Pres. EAAP 3549 09/12/91			1	1
104	SELVA DI FASANO - Emergenza idrica 1990. - Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo £. 67.446.100 Impresa MANGIARANO Giacomo Monopoli Ribasso 5,50% Finanziamento: Pres. Cons. Ministri - Dip. Prot. Civile	idem	idem Del. Pres. EAAP 1131 21/5/91			1	1


 IL DIRIGENTE SUPERIORE

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LAVORI APPALTI NELL'ANNO 1990

N° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Pubblicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Inpr. Invit. (5)	Off. Perc. (6)
105	GINOSA - E.I.90 - Lavori di costruzione tronchi idrici Importo f.161.366.960 Impresa PARADISO ARMANDO - Santeramo in Colle Ribasso 6,80% Finanziamento: Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile.	Cottimo fiduciario	Delib.Cons. Ann.Ente 3929 - 1.8.90 3546 - 9.12.91	=====	=====	1	1
106	FASANO - E.I.90 - Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo f.79.029.000 Impresa MANGIARANO GIACOMO - Monopoli Ribasso 5,50% Finanziamento: Presidenza Consiglio Ministri Dipartimento Protezione Civile	Cottimo fiduciario	delib.C.A.EAAP 3929 - 1.8.90 3036 - 15.10.91	=====	=====	1	1
107	MONOFOLI - E.I. 90 - Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo f.33.628.350 Impresa MANGIARANO GIACOMO - Monopoli Ribasso 5,50% Finanziamento Presidenza Consiglio Ministri Dipartimento Protezione Civile	cottimo fiduciario	delib.C.A.EAAP 3929 - 1.8.90 3041 15.10.91	=====	=====	1	1
108	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA - E.I.90 - Lavori di chiusura anelli sulla rete di distribuzione idrica. Importo f.4.898.000 Impresa LA PICCIRELLA Fernando - S.Paolo Civitate Ribasso 4,40% Finanziamento Presidenza Consiglio Ministri Dipartimento Protezione Civile	cottimo fiduciario	delib.C.A.EAAP 3929 - 1.8.90 301 - 20.2.92	=====	=====	1	1

*[Handwritten signature]*



XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LAVORI APPALTATI NELL'ANNO 1990

... NUMU ACQUEOTTO PUGLIESE

N° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Pubblicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Inpr. Invit. (5)	Oi
113	GIOIA DEL COLLE - E.I.90 - Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo £.160.567.700.- Impresa GENTILE LEONARDO SRL - Locorotondo Ribasso 4,10% Finanziamento Pres.Cons.Ministri - Dip.Prot.Civ.	cottimo fid.	O.MIN.1979 27.7.90 delib.presid. EAAP 779 - 19. 3.91	=====	=====	1	1
114	MARTINA FRANCA - E.I.90 - Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo £.75.503.520 Impresa GENTILE LEONARDO SRL - Locorotondo Ribasso 4,25% Finanziamento pres.Cons.Ministri Dip.Prot.Civ.	cottimo fid.	idem del.EAAP 880 4/4/91	=====	=====	1	1
115	LOCOROTONDO - E.I.90 - Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo £.48.570.250.- Impresa GENTILE LEONARDO SRL -Locorotondo Ribasso 4,60% Finanziamento Pres.Cons.Ministri - dip.Prot.Civile	cottimo fid.	idem delibera EAAP 881 - 4.4.91	=====	=====	1	1
116	TURI - E.I.90 - Lavori di costruzione tronchi idrici. Importo £.198.207.600.- Impresa RIPA GIUSEPPE + Sammichele di Bari Ribasso 6,70% Finanziamento Pres.Cons.Ministri Dip.Prot.Civile	cottimo fid.	delibera C.A. EAAP 3939 1.8.90 133 21.5.91	=====	=====	1	1

DE DIRIGENTE SUPERIORE

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LAVORI APPALTI NELL'ANNO 1990

ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO FOGGIA

N° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Pubblicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Impr. Invit. (5)	Off. Perven. (6)
117	<p>AMBITO TERRITORIALE N.1 - Lavori di costruzione e riparazione delle condotte suburbane di acquedotto, delle reti urbane di acquedotto e fognatura, ecc. nonché servizio di espurgo della fognatura.                      Importo: L. 1.700.000.000                      Ass. Temp. Imprese: FLORIO FLORIANO (capogruppo)                      COSTR. R.U.T.A. S.r.l. - FOGGIA                      Ribasso 10%                      Finanziamento ENTE</p>	<p>Art. 24 lett.b)                      legge 584</p>	<p>Art. 9 legge 584/77</p>	<p>9</p>	<p>7</p>	<p>2</p>	
118	<p>AMBITO TERRITORIALE N.2 - Lavori di costruzione e riparazione delle condotte suburbane di acquedotto, delle reti urbane di acquedotto e fognatura ecc., nonché servizio di espurgo della fognatura.                      Importo :L. 2.700.000.000                      Ass. Temp. Imprese : COOP. MACAFER ( Capogruppo)                      D'ALSAZIA Michele- FLORIO Floriano- DI VIRGILIO Luigi- LA PICCIRELLA Fernando- FREDELLA Domenico Sas - MANFREDONIA                      Ribasso: 4%                      Finanziamento: ENTE</p>	<p>idem</p>	<p>idem</p>	<p>idem</p>	<p>6</p>	<p>6</p>	<p>1</p>
119	<p>AMBITO TERRITORIALE N.3 - Lavori di costruzione e riparazione delle condotte suburbane di acquedotto, delle reti urbane di acq. e fogn. ecc., nonché servizio di espurgo della fognatura.                      Importo :L. 2.500.000.000                      Ass. temp. Imprese: "FLORIO COSTRUZIONI Srl.(capogruppo)                      CESAREO Antonio- IMMOBILIARE L.A.P. di ZAPPITELLI Pietro DI LELLA Costanzo - LA PICCIRELLA Fernando- FOGGIA                      Ribasso : 5% - Fin. ENTE</p>	<p>idem</p>	<p>idem</p>	<p>idem</p>	<p>10</p>	<p>9</p>	<p>1</p>

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LAVORI APPALTI NELL'ANNO 1990

Ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Pubblicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Impr. Invit. (5)	Off. Perven. (6)
120	<p>AMBITO TERRITORIALE N. 4 - Lavori di costruzione e riparazione delle condotte suburbane di acquedotto e fognatura ecc., nonché servizio di espurgo della fognatura.                      Importo: L. 2.200.000.000                      Ass. Temp. Imprese: SIMONE Nicola (capogruppo) - RUSSO Angelo - SPINA Berardino - POGGIO IMPERIALE                      Ribasso: 2,80% - Finanz.: ENTE</p>	Licit. Priv.	Art.24 lett.b) legge 584	Art.9 legge 84/77	10	9	1
121	<p>AMBITO TERRITORIALE N.5 - Lavori di costruzione e riparazione delle condotte suburbane di acquedotto, delle reti urbane di acquedotto e fognatura ecc., nonché servizio di espurgo della fognatura.                      Importo :L. 1.500.000.000                      Ass. temp. Imprese : " COOP PROD.LAV. GIOVANNI XXIII ( capogruppo) - CATALANO Vincenzo- PRUDENTE Giuseppe - ALTAMURA                      Ribasso : 1,49% - Finanz. : ENTE</p>	idem	idem	idem	6	5	1
122	<p>AMBITO TERRITORIALE N.6 - Lavori di costruzione e riparazione delle condotte suburbane di acquedotto, delle reti urbane di acquedotto e fognatura, ecc. nonché servizio di espurgo della fognatura.                      Importo L. 6.200.000.000                      Ass. Temp. Imp. : COSTR. R.U.T.A. ( capogruppo) -MAZZEO Gerardo- MONTEMURRO Saverio - CUNA Fernando" BARI                      Ribasso: 0,69 % - Finanz. : ENTE</p>	idem	idem	idem	11	6	1

*per*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## LAVORI APPALTATI NELL'ANNO 1990

N° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Pubblicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Impr. Invit. (5)	Off. Perven. (6)
123	<p>AMBITO TERRITORIALE N. 7 - Lavori di costruzione e riparazione delle condotte suburbane di acquedotto, delle reti urbane di acquedotto e fognatura, ecc., nonché servizio di espurgo della fognatura.</p> <p>Importo :L. 5.300.000.000</p> <p>Impresa: RUBINO Giuseppe E Pietro - BARI</p> <p>Ribasso: 1,5% - Finanziamento: ENTE</p>	idem	idem	idem	12	8	1
124	<p>AMBITO TERRITORIALE N. 8 - Lavori di costr. e ripar. delle condotte suburbane di acquedotto delle reti urbane di acquedotto e fognatura , ecc., nonché servizio di espurgo della fognatura.</p> <p>Importo: L. 9.000.000.000</p> <p>A.T.I. : " MASSARI SCIPIONE Costr. (capogruppo) PARADISO A.- CONTE D.- DIBATTISTA L. - DIBATTI STA A. - MATERA F.- PAGOME R.- RELIA A. - MASCIOPINTO M. e COPIETRA SUD - MODUGNO -</p> <p>Ribasso: 0,51% - Finanziamento: ENTE</p>	idem	idem	idem	11	6	1
125	<p>AMBITO TERRITORIALE N. 9 - Lavori di costr. e riparazione delle condotte suburbane di acquedotto e fognatura, ecc, nonché servizio di espurgo della fognatura.</p> <p>Importo: L. 6.600.000.000</p> <p>A.T.I.: " D'AGOSTINO F.(capogruppo) - GENTILE Leonardo- MANGIARANO G.- EDILMURGE &amp; C.Sas - ANDRESINI G. - GRAVINA DI P.</p> <p>Ribasso: 2,12% - Finanziamento: E ENTE</p>	idem	idem	idem	6	4	1

IL DIRIGENTE SUPERIORE

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LAVORI APPALTATI NELL'ANNO 1990


ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUBBLICO

N° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Publicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Impr. Invit. (5)	Off. Perven. (6)
126	<p>AMBITO TERRITORIALE N. 10 - Lavori di costruz. e ripar. delle condotte suburbane di acquedotto delle reti urbane di acquedotto e fognatura, ecc., nonché servizio di espurgo della fognatura.</p> <p>Importo : L. 2.250.000.000</p> <p>A.T.I.: GENTILE L. (capogruppo) - PARADISO A.- RIPA G. - EDILMURGE Sas - LOCOROTONDO</p> <p>Ribasso: 1,20% - Finanziamento: ENTE</p>	idem	idem	idem	7	5	1
127	<p>AMBITO TERRITORIALE N. 11 - Lavori di costr. e ripar. delle condotte suburbane di acquedotto, delle reti urbane di acquedotto e fognatura nonché servizio di espurgo della fognatura.</p> <p>Importo : L. 1.700.000.000</p> <p>Impresa: CONSORZIO COSTRUZIONI GEST IMPIANTI SPA CAVALLINO</p> <p>Ribasso: 3,45 % - Finanziamento : ENTE</p>	idem	idem	idem	10	7	2
128	<p>AMBITO TERRITORIALE N. 12 - Lavori di costr. e riparazione delle condotte suburbane di acquedotto, delle reti urbane di acquedotto e fognatura ecc., nonché servizio di espurgo della fognatura.</p> <p>Importo: L. 2.200.000.000</p> <p>A.T.I.: D'ACOSTINO F. - (capogruppo) - PACJOLLA Filippo COOP. PROD. LAV. COOP. GIOVANNI XXIII GRAVINA-</p> <p>Ribasso: 2,05% - Finanziamento: ENTE</p>	idem	idem	idem	13	12	2

IL DIRIGENTE SUPERIORE

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Pubblicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Impr. Invit. (5)	Off. Perven. (6)
129	AMBITO TERRITORIALE N. 13 - Lavori di costr. e riparazione delle condotte suburbane di acquedotto, delle reti urbane di Acquedotto e fognatura, ecc. nonché servizio di espurgo della fognatura. Importo: L. 2.200.000.000 A.T.I.: MATTIA A. - (capogruppo) - FARINA A. - ANGELILLO G. - Bari - Ribasso: 2,25% - Finanziamento: ENTE	idem	idem	idem	15	14	2
130	AMBITO TERRITORIALE N. 14 - Lavori di costr. e riparazione delle condotte suburbane di acquedotto, delle reti urbane di acquedotto e fognatura ecc., nonché servizio di espurgo della fognatura. Importo: L. 1.500.000.000 Impresa: I.COS S.r.l. - LECCE Ribasso: 1,40% - Finanziamento: ENTE	idem	idem	idem	11	8	2
131	AMBITO TERRITORIALE N. 15 - Lavori di costr. e riparazione delle condotte suburbane di acquedotto, delle reti urbane di acquedotto e fognatura ecc., nonché servizio di espurgo della fognatura. Importo: 4.800.000.000 A.T.I.: MONTEORO C. (capogruppo) - NIGRO G. - SITAF - PETROSILLO A. - MONTEORO A. - MONTERONI DI LECCE Ribasso: 1,75% - Finanziamento: ENTE	idem	idem	idem	10	9	2

  
 DIRIGENTE SUPERIORE

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LAVORI APPALTI NELL'ANNO 1990 -

CANTIERI AUTONOMICI ACQUEDOTTO TUGLIESE

N° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Pubblicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Impr. Invit. (5)	Off. Perven. (6)
132	AMBITO TERRITORIALE N. 16 - Lavori di costr. e riparaz. delle condotte suburbane di acquedotto, delle reti urbane di acquedotto e fognatura nonché servizio di espurgo della fognatura. Importo : L. 1.600.000.000 Impresa: I.COS Srl - LECCE Ribasso: 1,12% - Finanziamento: ENTE	idem	idem	idem	12	11	3
133	AMBITO TERRITORIALE N. 17 - Lavori di costr. e riparaz. condotte suburbane di acquedotto, delle reti urbane di acquedotto e fognatura ecc., nonché servizio di espurgo fognatura. Importo: L. 3.900.000.000 A.T.I.: I.COS S.r.l.( capogruppo), VERARDI M. - VERARDI A.- VERARDI Alberto- VERARDI T.- MONTE-DORO A. - MONTEORO C.- COMFORT - LECCE Ribasso: 1,60% - Finanziamento: ENTE	idem	idem	idem	10	8	2
134	AMBITO TERRITORIALE N. 18 - Lavori di costr. e riparaz. condotte suburbane di acquedotto, delle reti urbane di acquedotto e fognatura ecc., nonché servizio di espurgo della fognatura. Importo L. 5.700.000.000 A.T.I.: ERROI B.(capogruppo) - TUNDO M. - PASCA Michele - ERROI A.- LA MERIDIONALE COSTR.- CONGEDI G. - CONGEDI Martino- PEPE Srl - TUGLIESE Importo : L. 5.700.000.000 Ribasso: 1,75% Finanziamento : ENTE	idem	idem	idem	10	8	2

RE DIRIGENTE

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LAVORI APPALTATI NELL'ANNO 1990

N° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Pubblicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Impr. Invit. Perv. (5)	Off Perv. (6)
135	<p>AMBITO TERRITORIALE N. 19 - Lavori di costr. e riparaz; condotte suburbane di acquedotto delle reti urbane di acquedotto e fognatura ecc., nonchè servizio di espurgo fognatura.                      Importo : L. 1.500/000.000                      A.T.I. : CAPUZZI C. ( capogruppo) - D'ALESSANDRO A. - GRAVINA DI P.                      Ribasso : 0,50% - Finanziamento : ENTE</p>	idem	idem	idem	9	6	1
136	<p>AMBITO TERRITORIALE N. 20 - Lavori di costr. e riparaz. condotte suburbane di acquedotto delle reti urbane di acquedotto e fognatura ecc., nonchè servizio di espurgo fognatura.                      Importo: L. 1.568.000.000                      A.T.I. D'ALESSANDRO A. ( capogruppo) - MARTINO E. - FORASTIERI M. - MARINO A.- COSTRUZIONI F. TURSI                      Ribasso : 0,83% - Finanziamento : ENTE</p>	idem	idem	idem	16	11	2
137	<p>AMBITO TERRITORIALE N. 21 - Lavori di costr. e riparazione condotte suburbane di acquedotto delle reti urbane di acquedotto ecc.                      Importo L. 2.400.000.000                      A.T.I. : MAROTTOLI V. (capogruppo)- MARONCELLI G. - PAPALEO P. - ALIANDRO G. - MADDALUNO M. - PEPE A. - GESUALDI E. - RANUNNO C.- DI NJSI N. - NEI D. - Cancellara (Pz)                      Ribasso: 1,00% - Finanziamento : ENTE</p>	idem	idem	idem	13	8	1

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LAVORI APPALTI - GIUGNO 1990

N° ordin.	OGGETTO APPALTO - IMPRESA AGG. - IMPORTO	Metodo scelto (1)	Modo seguito (2)	Pubblicazione effettuata (3)	Dom. Partec. (4)	Impr. Invit. Perv (5)	Off (6)
138	PARCO DEL MARCHESE- Fornitura in opera di apparecchiature e materiali per il completamento dell'impianto di sollevamento idrico. Importo: L. 1.615.000.000 Impresa: Soc. TERMONECCANICA ITALIANA S.p.a. - LA SPEZIA Finanziamento : AGENISUD	Tratl.Priv.	Delibera Cons. Ammin. n. 17 21/9/90	---	---	1	1

*Ami*

A P P E N D I C EPRECEDENTI STORICI ALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA  
ITALIANA

Con legge 26 giugno 1902, n. 245 venne istituito un Consorzio fra lo Stato e le tre provincie di Foggia, Bari e Lecce (allora comprensive anche dei territori attualmente costituenti le provincie di Taranto e di Brindisi) con lo scopo di provvedere alla costruzione, alla manutenzione ed all'esercizio perpetuo dell'acquedotto pugliese.

La legge, tuttavia, nell'affidare al Consorzio un così ponderoso impegno sanciva (art. 12) che "la costruzione, la manutenzione, le riparazioni ordinarie e straordinarie e l'esercizio dell'acquedotto saranno concessi in un unico appalto all'industria privata, mercè gara internazionale fra le ditte riconosciute idonee dal Ministero dei Lavori Pubblici" mediante concessione della durata di novant'anni decorrenti dall'approvazione del collaudo definitivo dell'opera.

La riserva della rappresentanza legale del Consorzio allo Stato e della medesima gestione fino all'apertura dell'esercizio anche allo Stato, sebbene ampiamente giustificata dal diverso impegno finanziario dello Stato (che rispetto al concorso nella spesa da parte delle tre Provincie era rilevantissimo), e tutta l'impostazione data allo stesso Consorzio caratterizzavano una vera e propria persona giuridica pubblica voluta dal legislatore. Era previsto infatti un controllo diretto ed immediato del Ministero dei Lavori Pubblici al quale era riservata la competenza esclusiva per tutto quanto riguardava la costruzione e la gestione fino all'apertura dell'esercizio parziale o totale dell'acquedotto, controllo al quale si affiancava uno specifico legame con il Parlamento al quale

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

doveva essere presentata annualmente una relazione sull'andamento dei lavori e sui risultati della gestione.

La gara internazionale essendo andata deserta, l'appalto in seconda gara bandita il 22 dicembre 1904 fu aggiudicato alla Società anonima Ercole Antico e soci (di Genova) con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici stipulò il contratto definitivo successivamente approvato con decreto ministeriale 6 agosto 1905.

Con regio decreto 16 settembre 1906, n. 533 fu approvato lo Statuto del Consorzio fra lo Stato e le provincie di Foggia, Bari e Lecce per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'acquedotto pugliese.

A fronte di un contributo consorziale totale di 124 milioni di lire (erogato alla Società concessionaria Ercole Antico a norma della legge 21 luglio 1911, n. 835 dagli esercizi 1903-1904 al 1919-1920) la Società medesima si era obbligata a fornire l'acqua, compresa la distribuzione urbana, per il 31 dicembre 1914 per gran parte dei Comuni in provincia di Bari e di Foggia e per il 31 dicembre 1915 per quelli di Lecce e di ultimare interamente l'acquedotto ed aprirlo all'esercizio per il 31 dicembre 1918.

Pur realizzandosi le grandi strutture del canale principale del Sele con l'attraversamento dell'Appennino e delle Murge, alla prima scadenza del 31 dicembre 1914 nessun apporto idrico diretto era stato realizzato a beneficio delle popolazioni locali con grave loro disillusione. Sul finire del 1915 l'acqua giunse finalmente a 28 Comuni della provincia di Bari (capoluogo compreso) e nel 1916 ad altri 6 Comuni ed a Taranto: il ritardo rispetto alle previsioni andava sempre più aumentando. In dipendenza delle numerose inadempienze (alcune delle quali in parte giustificate dallo stato di guerra) fu decisa la risoluzione delle convenzioni in essere (sottoscritte il 31 luglio 1915, il 9 giugno 1911 ed il 20 maggio 1913) e con

atto di transazione del 29 marzo 1919 approvato con decreto luogotenenziale 10 aprile 1919 n. 609 convertito nella legge 25 giugno 1926 furono rimborsate alla "Società Ercole Antico e soci", estromessa ormai dalla concessione, le spese da lei sostenute nella misura di 78 milioni di lire (importo che si andava ad aggiungere alla assegnazione straordinaria di 90 milioni di lire disposta con decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 in favore del Consorzio).

Nel contempo, ritenuta l'urgenza del compimento delle opere per la costruzione dell'acquedotto pugliese nonchè l'opportunità di eseguirne altre a quelle connesse ed utili al risanamento igienico dei Comuni della Puglia, con decreto legge 19 ottobre 1919, n. 2060 il Consorzio istituito dalla legge 26 giugno 1902, n. 245 assumeva il nome e le funzioni di "Ente autonomo per l'acquedotto pugliese".

Oltre allo scopo principale già assegnato al Consorzio per l'acquedotto pugliese dall'art. 1 della legge l'Ente autonomo doveva provvedere (artt. 1 secondo comma e 7 terzo comma):

- alle condutture interne fino alla concorrenza di 800 chilometri;
- al completamento delle opere di rimboschimento del bacino del Sele;
- alla manutenzione di tali opere ed all'aumento dell'acqua occorrente anche mediante l'allacciamento di altre sorgenti che gli venissero concesse;
- alla costruzione delle fognature, comprese le relative sistemazioni e pavimentazioni stradali nei Comuni delle provincie pugliesi quando i Comuni non vi provvedano direttamente;
- al collegamento degli edifici pubblici e privati con le condutture dell'acqua e con le fogne;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- al coordinamento dei piani regolatori con le esigenze della costruzione e del funzionamento delle condutture dell'acqua e delle fogne;
- all'incoraggiamento di opere di irrigazione;
- alla costruzione di case popolari e coloniche, di borgate operaie e rurali e al risanamento di abitazioni e quartieri insalubri per mezzo di apposita Sezione edilizia promossa dall'Ente;
- alla costruzione di diramazioni per Comuni o frazioni di Comuni pugliesi non considerate nel progetto governativo di massima del 20 ottobre 1902, purchè riconosciute dal Ministro dei Lavori Pubblici di convenienza tecnica ed economica.

Con R.D.L. 2 agosto 1938, n. 1464 convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 74, furono affidati all'Ente autonomo la costruzione, il completamento e la gestione delle reti e degli impianti di fognatura compresi gli allacciamenti degli edifici alla rete negli abitati serviti dall'acquedotto pugliese.

Il 1939, vigilia del secondo conflitto mondiale, può essere considerato l'anno che segna il completamento del più lungo acquedotto del mondo con la fine dei lavori delle opere terminali di S. Maria di Leuca nel promontorio spartiacque del mar Adriatico e mar Jonio.

Senonchè la situazione di dissesto idrico dei finitimi territori lucani e la carenza delle amministrazioni locali rese non più procrastinabile un intervento diretto da parte dello Stato e pertanto con la legge 28 maggio 1942 n. 664 venne disposta l'estensione dei compiti dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese agli abitati della Basilicata per tutto ciò che concerneva acquedotti e fognature di questa Regione.

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1943 dell'allora Ministro per le corporazioni fu infine

stabilito l'inquadramento dell'Ente nella Confederazione degli industriali e del personale dipendente nella Confederazione dei lavoratori dell'industria nella opinabile interpretazione di un esercizio da parte dell'Ente di un'attività economica che non essendo inibita ai privati doveva considerarsi come esercitata in regime di concorrenza.

